



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2023/118 della Commissione, del 23 settembre 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di volatili in cattività destinati a esposizioni ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2023/119 della Commissione, del 9 novembre 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale ⁽¹⁾** 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/120 della Commissione, dell'11 gennaio 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Луканка Троянска/Lukanka Troyanska»/«Троянска луканка/Troyanska lukanka» (STG)]** 23
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/121 della Commissione, del 17 gennaio 2023, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi** 24

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2023/122 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO** 32

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

★ Decisione (PESC) 2023/123 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, che modifica la decisione (PESC) 2019/97 a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa	34
★ Decisione (PESC) 2023/124 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa	36
★ Decisione di esecuzione (UE) 2023/125 della Commissione, del 10 gennaio 2023, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2023) 289] ⁽¹⁾	42

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (UE) 2022/1104 della Commissione, del 1° luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 177 del 4.7.2022)	121
--	-----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/118 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2022

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di volatili in cattività destinati a esposizioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 140, lettera b), e l'articolo 149, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova.
- (2) L'articolo 67 del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce le prescrizioni per i movimenti di volatili in cattività destinati a esposizioni e l'articolo 71 del medesimo regolamento delegato indica che gli operatori spostano in un altro Stato membro volatili in cattività solo se accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine. L'articolo 81, paragrafo 2, di detto regolamento delegato stabilisce i dettagli relativi al contenuto del certificato sanitario per tali volatili in cattività.
- (3) Quando un'esposizione di volatili in cattività si svolge in uno Stato membro, qualsiasi partecipante situato in un altro Stato membro deve ottenere un certificato sanitario per partecipare a tale esposizione, in conformità all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2020/688. Quando più partecipanti sono situati nello stesso Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro in questione può ritenere inopportuno assegnare risorse per il rilascio del certificato sanitario in ciascuno stabilimento di origine.
- (4) Al fine di superare questa difficoltà e al contempo di fornire adeguate garanzie in materia di sanità animale, è opportuno consentire alle autorità competenti di rilasciare certificati negli stabilimenti in cui i volatili in cattività sono temporaneamente raggruppati e detenuti prima di essere spediti a un'esposizione in un altro Stato membro. L'articolo 67 del regolamento (UE) 2020/688 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).

- (5) Nell'Unione si svolgono regolarmente eventi con piccioni acrobatici. Tali eventi consistono nel raggruppare piccioni che possono provenire da più Stati membri e che sono trasportati in gabbie dai loro detentori dagli stabilimenti di origine in cui sono normalmente detenuti fino al luogo dell'evento. I volatili sono liberati in tale luogo per dimostrazioni di volo prima di rientrare nelle gabbie nelle quali vengono riportati al loro stabilimento di origine. Detti eventi possono pertanto essere considerati esibizioni, equivalenti a quelle organizzate per gli uccelli rapaci. L'articolo 67 dovrebbe pertanto essere modificato per estendere le prescrizioni per esibizioni di volo e di caccia di uccelli rapaci a tutti i tipi equivalenti di esibizioni e per specificare le condizioni pertinenti per i movimenti da e verso tali eventi.
- (6) Inoltre l'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2020/688 impone agli operatori di spostare in un altro Stato membro volatili in cattività solo se sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine. Tale articolo prevede anche alcune deroghe a detto obbligo. Alla luce delle modifiche apportate all'articolo 67, è necessario tener conto di tali modifiche nelle deroghe di cui all'articolo 71, paragrafi 2 e 3. L'articolo 71 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (7) L'articolo 81, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce i dettagli relativi al contenuto del certificato sanitario per i volatili in cattività. Alla luce della possibilità introdotta all'articolo 67 dal presente regolamento di spostare volatili in cattività raccolti in un unico stabilimento registrato situato nello Stato membro di origine, è opportuno specificare le prescrizioni che dovrebbero essere rispettate in tale caso specifico. L'articolo 81, paragrafo 2, dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (8) L'articolo 91 del regolamento delegato (UE) 2020/688 precisa le responsabilità dell'autorità competente in materia di certificazione sanitaria e le disposizioni specifiche relative ai volatili in cattività sono stabilite al paragrafo 1, lettera e), di tale articolo. È opportuno completare tali disposizioni al fine di prevedere controlli di identità e fisici e controlli documentari da effettuare quando i volatili in cattività destinati a un'esposizione in un altro Stato membro sono temporaneamente raccolti e detenuti in uno stabilimento a fini di certificazione. L'articolo 91 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
- (9) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2020/688,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/688 è così modificato:

- 1) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

«Articolo 67

Prescrizioni per i movimenti di volatili in cattività destinati a esposizioni

1. Gli operatori spostano volatili in cattività per un'esposizione in un altro Stato membro solo se tali animali soddisfano le condizioni di cui all'articolo 59.
2. Prima di spostarli per un'esposizione in un altro Stato membro, gli operatori in uno Stato membro possono raccogliere volatili in cattività in un unico stabilimento registrato situato nello stesso Stato membro alle seguenti condizioni:
 - a) i volatili in cattività rimangono in tale stabilimento per un periodo massimo di 12 ore;
 - b) al momento della raccolta lo stabilimento detiene esclusivamente volatili in cattività destinati all'esposizione in questione;
 - c) tutti i volatili in cattività raccolti nello stabilimento provengono direttamente da stabilimenti registrati o riconosciuti nei quali sono detenuti in modo continuativo e nei quali soddisfano le condizioni di cui all'articolo 59.

3. L'operatore dell'esposizione, esclusa qualsiasi esibizione di volo, provvede affinché:
- a) l'ingresso nell'esposizione sia limitato ai volatili in cattività preventivamente registrati per partecipare all'esposizione;
 - b) l'ingresso nell'esposizione di volatili originari di stabilimenti situati nello Stato membro in cui si tiene l'esposizione non comprometta lo stato sanitario dei volatili che vi partecipano
 - i) imponendo che tutti i volatili in cattività che partecipano all'esposizione abbiano lo stesso stato sanitario;
 - oppure
 - ii) tenendo i volatili in cattività originari dello Stato membro in cui si tiene l'esposizione in locali o recinti separati rispetto ai volatili in cattività originari di altri Stati membri;
 - c) un veterinario
 - i) effettui i controlli di identità dei volatili in cattività che partecipano all'esposizione prima del loro ingresso nell'esposizione;
 - ii) controlli le condizioni cliniche dei volatili al momento dell'ingresso e durante l'esposizione.
4. Gli operatori provvedono affinché i volatili in cattività che vengono spostati per un'esposizione conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 siano spostati da tale esposizione in un altro Stato membro solo se soddisfano le seguenti prescrizioni:
- a) gli animali sono accompagnati da un certificato sanitario conforme all'articolo 81;
 - oppure
 - b) in caso di volatili in cattività diversi da quelli che partecipano alle esibizioni di volo, gli animali sono accompagnati da tutti i documenti seguenti:
 - i) una dichiarazione rilasciata dal veterinario di cui al paragrafo 3, lettera c), in cui si attesta che lo stato sanitario dei volatili quale dichiarato nel certificato sanitario originale conforme all'articolo 81 non è stato compromesso durante l'esposizione;
 - ii) il certificato sanitario originale valido conforme all'articolo 81 rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti dei volatili in cattività verso l'esposizione;
 - c) in caso di volatili che hanno partecipato a un'esibizione di volo, gli animali sono accompagnati dal certificato sanitario originale valido conforme all'articolo 81 rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti dei volatili verso l'esibizione di volo, senza l'attestazione di cui alla lettera b), punto i), purché:
 - i) gli animali siano poi spostati nuovamente nello Stato membro di origine e
 - ii) i movimenti previsti dei volatili in cattività verso lo Stato membro di origine siano conclusi entro il periodo di validità del certificato sanitario originale conforme all'articolo 81, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti dei volatili in cattività verso l'esibizione di volo.
5. Il veterinario di cui al paragrafo 3, lettera c), rilascia la dichiarazione di cui al paragrafo 4, lettera b), punto i), solamente purché:
- a) gli animali siano poi spostati nuovamente nello Stato membro di origine;
 - b) siano state prese disposizioni affinché i movimenti previsti dei volatili in cattività verso lo Stato membro di origine siano conclusi entro il periodo di validità del certificato sanitario originale conforme all'articolo 81, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti dei volatili in cattività verso l'esposizione;

- c) siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, lettera b).»;
- 2) all'articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. In deroga al paragrafo 1, gli operatori possono spostare nuovamente i volatili in cattività dalle esposizioni diverse dalle esibizioni di volo allo Stato membro di origine dei volatili conformemente all'articolo 67, paragrafo 4, lettera b).»;
- 3) all'articolo 71, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. In deroga al paragrafo 1, gli operatori possono spostare nuovamente i volatili in cattività dalle esibizioni di volo allo Stato membro di origine dei volatili conformemente all'articolo 67, paragrafo 4, lettera c).»;
- 4) all'articolo 81, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Il certificato sanitario per i volatili in cattività destinati a esposizioni, che è rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all'articolo 71, paragrafo 1, contiene le informazioni generali di cui all'allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 1, e, nel caso in cui i volatili siano raccolti in un unico stabilimento registrato, alle prescrizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 2.»;
- 5) all'articolo 91, paragrafo 1, lettera e), dopo il punto ii) è aggiunto il punto iii) seguente:
- «iii) per i volatili in cattività spostati per un'esposizione in un altro Stato membro da un unico stabilimento registrato a norma dell'articolo 67, paragrafo 2: controlli di identità e fisici dei volatili in cattività e un controllo della documentazione sanitaria e di produzione dello stabilimento di origine registrato o riconosciuto e di una dichiarazione dell'operatore di tale stabilimento attestante che:
- i volatili in cattività presentati per la certificazione hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti la loro partenza,
 - il gruppo di origine non presenta casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate e
 - nelle ultime 48 ore i volatili del gruppo di origine non hanno presentato segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che potessero far sospettare tali malattie.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/119 DELLA COMMISSIONE**del 9 novembre 2022****recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 234, paragrafo 2, l'articolo 237, paragrafo 4, e l'articolo 239, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ integra le norme in materia di sanità animale stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione, e i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
- (2) L'applicazione delle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda gli animali acquatici e i loro prodotti ha messo in luce la necessità di una maggiore chiarezza in merito a quali prodotti sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento delegato. In particolare, è opportuno chiarire che gli animali acquatici selvatici e i prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici selvatici che sono sbarcati da pescherecci ed entrano nella filiera alimentare ai fini del consumo umano diretto sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento. È inoltre opportuno chiarire che i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi che non sono destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. L'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (3) Diversi Stati membri e portatori di interessi hanno indicato che, a seguito di recenti sviluppi e specializzazioni nel settore del materiale germinale, la definizione di «gruppi di raccolta di embrioni» di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe includere anche i gruppi che raccolgono e manipolano solo ovociti non fecondati. È pertanto opportuno modificare tale definizione per includervi i suddetti gruppi.
- (4) Inoltre, ai fini delle prescrizioni specifiche per gli equini per quanto riguarda la peste equina e l'encefalomielite equina venezuelana di cui all'allegato XI, punti 2.1 e 2.2, del regolamento delegato (UE) 2020/692, occorre introdurre una definizione di «stabilimento protetto dai vettori» all'articolo 2 del regolamento delegato. Una definizione di «stabilimento protetto dai vettori» figura già all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione ⁽³⁾ nel contesto dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24). È pertanto

⁽¹⁾ GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

opportuno che la definizione di «stabilimento protetto dai vettori» di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 ai fini della peste equina e dell'encefalomielite equina venezuelana sia coerente con la definizione di «stabilimento protetto dai vettori» figurante all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689. L'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

- (5) L'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che i movimenti di animali da compagnia diversi dai movimenti a carattere non commerciale devono essere conformi alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui alle parti IV e V di tale regolamento. L'articolo 3, paragrafo 5, del suddetto regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di stabilire norme riguardo agli adeguamenti necessari al fine di garantire che le parti IV e V del medesimo regolamento siano correttamente applicate agli animali da compagnia, in particolare per tenere conto del fatto che gli animali da compagnia sono detenuti in abitazioni private dai loro detentori. Occorre di conseguenza adeguare le prescrizioni generali relative ai mezzi di trasporto degli animali terrestri di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le prescrizioni relative ai movimenti e alla manipolazione degli animali terrestri dopo il loro ingresso nell'Unione di cui all'articolo 19 del suddetto regolamento delegato agli animali da compagnia detenuti in abitazioni private. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 17 e 19 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (6) L'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l'ingresso nell'Unione di partite di ungulati diversi dagli equini è consentito solo se gli animali di tali partite sono stati identificati individualmente prima della spedizione dallo stabilimento di origine con un mezzo fisico di identificazione recante in modo visibile, leggibile e indelebile, tra l'altro, il codice del paese esportatore conformemente alla norma ISO 3166, in forma di codice a due lettere. È necessario prevedere una deroga a tale prescrizione affinché gli Stati membri consentano l'ingresso nell'Unione di tali ungulati identificati con un mezzo fisico di identificazione recante un codice del paese esportatore diverso dal codice conforme alla norma ISO 3166. Tale deroga dovrebbe essere concessa solo dalla Commissione e su richiesta di un paese terzo o territorio interessato.
- (7) L'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che, successivamente alla comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in un paese terzo, un territorio o una loro zona precedentemente considerati indenni da tale malattia, il paese terzo, il territorio o la loro zona in questione sono considerati di nuovo indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità se, dopo una politica di abbattimento totale e una pulizia e disinfezione adeguate in tutti gli stabilimenti precedentemente infetti, l'autorità competente del paese terzo o territorio ha attuato un programma di sorveglianza per un periodo almeno pari ai tre mesi successivi al completamento della politica di abbattimento totale e della pulizia e disinfezione. Tale periodo di tempo non è tuttavia coerente con quello applicabile a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in uno Stato membro. L'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (8) L'articolo 53, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l'ingresso nell'Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite sono identificati con un numero di identificazione individuale contenente, tra l'altro, il codice del paese terzo o territorio di origine conforme alla norma ISO 3166, in forma di codice a due lettere. Poiché alcuni volatili sono validamente identificati in paesi terzi o territori che non sono i paesi terzi o territori da cui i volatili entrano nell'Unione, oppure con un numero di identificazione individuale contenente il codice del paese terzo o territorio di origine in forma di codice a tre lettere conforme alla norma ISO 3166, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (9) L'articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni in materia di spedizione nell'Unione di cani, gatti e furetti. Esso non prevede l'obbligo di riconoscimento dei rifugi da cui sono spediti nell'Unione partite di cani, gatti e furetti, mentre il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (*) prevede tale obbligo di

(*) Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).

riconoscimento per i movimenti all'interno dell'Unione. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere allineato a tale riguardo al regolamento delegato (UE) 2020/688 e l'articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

- (10) L'articolo 79 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l'ingresso nell'Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali provenienti da paesi terzi o territori che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'articolo 22 di tale regolamento. L'articolo 22 del regolamento delegato stabilisce che l'ingresso di tali partite nell'Unione è consentito solo se rispettano, tra le varie condizioni, il divieto di vaccinazione dei bovini, suini, ovini e caprini donatori contro, tra l'altro, l'afta epizootica. Tuttavia il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione ⁽⁵⁾ e le pertinenti norme internazionali dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) consentono la vaccinazione di bovini, suini, ovini e caprini contro l'afta epizootica a determinate condizioni. L'articolo 79 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato per prevedere una deroga in relazione a tale vaccinazione e per allineare l'articolo alle norme analoghe applicabili all'interno dell'Unione e alle norme internazionali.
- (11) L'articolo 117 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale di determinati animali destinate a stabilimenti confinati. Successivamente alla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 diversi Stati membri e portatori di interessi hanno messo in dubbio la proporzionalità di tali prescrizioni alla luce delle specificità delle partite in questione e delle differenze nei relativi rischi per la sanità animale. È pertanto opportuno modificare il suddetto articolo per garantire agli Stati membri maggiore flessibilità per quanto riguarda la gestione dei rischi nelle loro circostanze specifiche e in funzione delle specie animali interessate, tenendo conto nel contempo degli elenchi dell'Unione di paesi terzi, territori o loro zone autorizzati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (12) L'articolo 124, lettera c), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di animali detenuti, ad eccezione degli animali detenuti come selvaggina d'allevamento che sono stati abbattuti in loco, è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da animali detenuti che, durante il trasporto al macello, non sono passati attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di carni fresche. Tuttavia, per quanto riguarda le partite di pollame, il rispetto di tale prescrizione richiederebbe in determinati casi il ricorso a strade meno dirette, il che inciderebbe in modo sproporzionato sui normali modelli di scambio commerciale e allungherebbe altresì i tempi di spostamento. Per risolvere la questione garantendo nel contempo l'applicazione di misure di riduzione dei rischi volte a prevenire la diffusione di malattie, è opportuno introdurre nel regolamento delegato (UE) 2020/692 una deroga a tale prescrizione a determinate condizioni.
- (13) L'articolo 150 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne per quanto riguarda lo stabilimento di origine degli animali da cui sono ottenute le carni fresche utilizzate per la loro produzione. Tale disposizione dovrebbe essere modificata per fare riferimento alla data di macellazione o abbattimento degli animali anziché a quella di spedizione della partita nell'Unione, al fine di collegare meglio i potenziali rischi per la sanità animale a specifici prodotti della partita.
- (14) L'articolo 156 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi e prodotti esclusivamente a partire da latte crudo. Tale disposizione dovrebbe essere modificata per consentire l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari prodotti a partire da prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi, a condizione che siano rispettate determinate condizioni, in quanto il rischio è analogo.

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

- (15) L'articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 deroga all'articolo 3, lettera a), punto i), e lettera c), punto i), e stabilisce prescrizioni specifiche per i prodotti composti a lunga conservazione. Tale disposizione dovrebbe essere modificata per consentire l'approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari dagli Stati membri e di prodotti lattiero-caseari trattati da paesi terzi, territori o loro zone autorizzati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo per la produzione di prodotti composti a lunga conservazione. È inoltre opportuno precisare le prescrizioni relative ai prodotti composti a lunga conservazione di cui all'articolo 163, paragrafo 3.
- (16) L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che i professionisti della sanità degli animali acquatici possono realizzare attività affidate ai veterinari a norma di tale regolamento, a condizione che siano autorizzati a farlo dallo Stato membro interessato nel quadro della sua legislazione nazionale. In taluni paesi terzi e territori le ispezioni cliniche degli animali acquatici prima dell'esportazione nell'Unione erano in passato effettuate da professionisti della sanità degli animali acquatici, oltre che dai veterinari. È pertanto opportuno modificare l'articolo 166 del regolamento delegato (UE) 2020/692 per consentire ai professionisti della sanità degli animali acquatici di effettuare ispezioni cliniche prima dell'esportazione nell'Unione, a condizione che siano autorizzati a farlo nel quadro della legislazione del paese terzo o territorio esportatore.
- (17) Taluni animali acquatici sono imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ prima del loro ingresso nell'Unione. Tali animali acquatici presentano un rischio di diffusione di malattie inferiore rispetto ad altri animali acquatici che entrano nell'Unione e che non sono imballati ed etichettati nello stesso modo. È pertanto opportuno modificare l'articolo 167, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di esentare gli animali acquatici vivi di cui all'articolo 172, lettere d), e) ed f), di tale regolamento dall'obbligo di spedizione nell'Unione direttamente dal loro luogo di origine. La modifica consentirebbe, ad esempio, di mantenere tali prodotti in un deposito frigorifero riconosciuto durante il tragitto dal loro luogo di origine situato in un paese terzo o territorio al luogo di destinazione nell'Unione. Un'esenzione analoga dovrebbe applicarsi anche all'articolo 174, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 relativo alla manipolazione di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi dopo l'ingresso nell'Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali articoli.
- (18) Anche alla luce del minore rischio di diffusione delle malattie associato a tali prodotti, le partite di animali acquatici di cui all'articolo 172, lettere d), e) ed f), del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbero essere esentate dall'obbligo di essere accompagnate, al loro ingresso nell'Unione, da una dichiarazione firmata dal comandante della nave nella quale sono state trasportate. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 168 di tale regolamento.
- (19) Il regolamento (UE) 2016/429 prevede che, a determinate condizioni, gli Stati membri possano adottare misure nazionali in relazione a una malattia diversa da una malattia elencata di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento. Tali misure, se riguardano i movimenti tra Stati membri di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, devono essere approvate conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del suddetto regolamento. Tali misure possono applicarsi alle malattie elencate che sono malattie di categoria E quali definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽⁸⁾ e alle malattie non elencate. È pertanto opportuno modificare la parte V, titolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 per chiarire che le misure nazionali approvate a norma dell'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 si applicano non solo alle malattie non elencate, ma anche alle malattie di categoria E.
- (20) È stato rilevato un errore di riferimento incrociato all'articolo 170, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2020/692. È pertanto opportuno rettificare tale articolo eliminando il riferimento all'articolo 176 e sostituendolo con un riferimento all'articolo 175 di tale regolamento.
- (21) L'articolo 178 del regolamento (UE) 2020/692 stabilisce le prescrizioni speciali per l'ingresso nell'Unione di ungulati, pollame e animali acquatici che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio. L'articolo 179 di tale regolamento stabilisce le prescrizioni speciali per l'ingresso nell'Unione di animali, diversi dagli ungulati, dal pollame e dagli animali acquatici, che sono originari dell'Unione e vi fanno

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio. Tuttavia il rischio di introduzione di malattie animali nell'Unione da parte di volatili in cattività è analogo a quello del pollame. Le prescrizioni speciali di cui all'articolo 178 dovrebbero pertanto applicarsi anche ai volatili in cattività. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 178 e 179 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

- (22) L'allegato VIII, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce periodi minimi in cui non sono stati segnalati casi o focolai di determinate malattie nello stabilimento di origine per gli equini. Il punto in questione omette la possibilità che le restrizioni dei movimenti siano revocate dall'autorità competente nel caso in cui sia trascorso un periodo di 30 giorni da quando l'ultimo animale di una specie elencata nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali dello stabilimento sono stati puliti e disinfettati. Tale possibilità è disponibile in caso di movimenti di equini tra Stati membri in conformità dell'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2020/688 per gli stabilimenti in cui sono stati segnalati casi di surra, durina o anemia infettiva equina. Al tempo stesso, i modelli di certificati sanitari di cui all'allegato II, capitoli da 12 a 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione ⁽⁹⁾ prevedono già tale possibilità nel caso in cui sia trascorso un periodo di 30 giorni senza che siano stati segnalati casi di surra, durina o anemia infettiva equina nello stabilimento di origine per gli equini. È pertanto necessario allineare l'allegato VIII, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2020/692. L'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe essere allineato di conseguenza.
- (23) L'allegato X, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni specifiche per l'ingresso nell'Unione di ovini per quanto riguarda l'infezione da *Brucella* di cui all'articolo 24, paragrafo 5, di tale regolamento delegato. Le prescrizioni relative a un periodo di permanenza nello stabilimento di origine dovrebbero essere allineate a quelle di cui all'articolo 11, lettera b), punto iii), del regolamento delegato e alla pertinente voce riguardante gli ovini nella tabella di cui all'allegato III di tale regolamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato X del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (24) L'allegato XI, punto 2.1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni specifiche per la peste equina cui devono conformarsi gli equini che entrano nell'Unione da paesi terzi, territori o loro zone assegnati al gruppo sanitario E o F. Gli animali devono essere stati tenuti in isolamento in strutture protette da vettori per un determinato periodo. È necessario allineare il termine «struttura protetta da vettori», riservato a uno stabilimento confinato di cui all'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2020/692, al termine «stabilimento protetto dai vettori», definito all'articolo 2 di tale regolamento delegato. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (25) L'allegato XI, punto 2.2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni specifiche per l'encefalomielite equina venezuelana cui devono conformarsi gli equini che entrano nell'Unione da paesi terzi, territori o loro zone assegnati al gruppo sanitario C o D. Gli animali devono essere stati tenuti in quarantena protetta da vettori per un determinato periodo. È necessario allineare il termine «quarantena protetta da vettori» al termine «stabilimento protetto dai vettori», definito all'articolo 2 del suddetto regolamento delegato. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (26) È inoltre opportuno specificare i criteri minimi per la concessione dello status di stabilimento protetto dai vettori da parte dell'autorità competente. È pertanto necessario stabilire tali criteri nell'allegato XI del regolamento delegato (UE) 2020/692. I criteri dovrebbero essere coerenti con i criteri di cui all'allegato V, parte II, capitolo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e all'articolo 12.1.10, punto 1, del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). È opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI del regolamento delegato (UE) 2020/692.

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).

- (27) L'allegato XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692, punto 2, lettera b), specifica il periodo durante il quale deve essere somministrato il trattamento contro l'infestazione da *Echinococcus multilocularis*. Tale periodo si è dimostrato difficile da rispettare. È possibile prevedere un certo grado di flessibilità senza incrementare i rischi per la sanità pubblica o animale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/692

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 è così modificato:

1. all'articolo 1, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. La parte V stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, come pure le deroghe a tali prescrizioni, per quanto riguarda le seguenti specie di animali acquatici in tutte le fasi della vita e i loro prodotti di origine animale, esclusi i prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi che non sono destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione, e gli animali acquatici selvatici e i prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici selvatici sbarcati da pescherecci destinati al consumo umano diretto:

- a) pesci delle specie elencate appartenenti alla superclasse *Agnatha* e alle classi *Chondrichthyes*, *Sarcopterygii* e *Actinopterygii*;
- b) molluschi acquatici delle specie elencate appartenenti al phylum *Mollusca*;
- c) crostacei acquatici delle specie elencate appartenenti al subphylum *Crustacea*;
- d) animali acquatici delle specie elencate nell'allegato XXIX del presente regolamento che sono sensibili alle malattie acquatiche per le quali alcuni Stati membri applicano misure nazionali che sono state approvate in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione (*).

(*) Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1).»;

2. l'articolo 2 è così modificato:

- a) il punto 36) è sostituito dal seguente:

«36) “gruppo di raccolta di embrioni”: uno stabilimento di materiale germinale costituito da un gruppo di professionisti o da una struttura riconosciuti dall'autorità competente per la raccolta, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di ovociti o di embrioni concepiti in vivo destinati all'ingresso nell'Unione»;

- b) sono aggiunti i punti seguenti:

«50) “rifugio per animali”: uno stabilimento in cui sono detenuti animali terrestri randagi, selvatici, perduti, abbandonati o confiscati e il cui stato sanitario potrebbe talvolta non essere noto al momento del loro ingresso nello stabilimento;

51) “stabilimento protetto dai vettori”: tutte le strutture di uno stabilimento o parte delle stesse che siano protette da attacchi di *Culicoides* spp. o di *Culicidae*, a seconda dei casi, mediante adeguati mezzi fisici e di gestione, che abbiano lo status di stabilimento protetto dai vettori concesso dall'autorità competente e che soddisfino i criteri di cui all'allegato XI, punto 3.»;

3. all'articolo 17 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3. Il paragrafo 1 non si applica ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti detenuti come animali da compagnia in abitazioni private verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio, laddove tali movimenti a carattere non commerciale non possano essere effettuati conformemente alle condizioni di cui all'articolo 245, paragrafo 2, o all'articolo 246, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429.»;

4. all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti detenuti come animali da compagnia in abitazioni private verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio, laddove tali movimenti a carattere non commerciale non possano essere effettuati conformemente alle condizioni di cui all'articolo 245, paragrafo 2, o all'articolo 246, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429.»;

5. all'articolo 21 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

«5. In deroga al paragrafo 1, lettera b), sulla base della richiesta rivolta da un paese terzo o territorio di origine alla Commissione e previo assenso di quest'ultima, il codice del paese esportatore di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere sostituito da un codice diverso in forma di codice a due lettere.»;

6. all'articolo 38, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per un periodo almeno pari ai 30 giorni successivi al completamento della politica di abbattimento totale e della pulizia e disinfezione di cui alle lettere a) e b), l'autorità competente del paese terzo o territorio ha attuato, con esito negativo, un programma di sorveglianza che offre almeno la confidenza, sulla base di un campione rappresentativo randomizzato delle popolazioni a rischio, atta a dimostrare l'assenza di infezione, tenuto conto delle specifiche circostanze epidemiologiche relative ai focolai che si sono verificati.»;

7. all'articolo 53, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dal testo seguente:

«L'ingresso nell'Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite sono identificati con un numero di identificazione individuale mediante un anello chiuso applicato ad almeno una zampa dell'animale, recante una marcatura unica con un'indicazione visibile, leggibile e indelebile di un codice alfanumerico, o un transponder iniettabile con un'indicazione leggibile e indelebile di un codice alfanumerico, contenente almeno le seguenti informazioni:

a) il codice del paese terzo o territorio in cui sono stati inizialmente identificati conforme alla norma ISO 3166, in forma di codice a due o tre lettere;»;

8. all'articolo 73 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3. L'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti provenienti da un rifugio per animali è consentito solo se tali partite sono state spedite da un rifugio per animali:

a) riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

b) dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio;

c) elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni indicate all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.»;

9. l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

«Articolo 79

Paese terzo o territorio di origine o loro zona

1. L'ingresso nell'Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto o prodotto da animali in paesi terzi, territori o loro zone che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'articolo 22.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, in relazione alla prescrizione in materia di sanità animale di cui all'articolo 22, paragrafo 4, lettera a), l'ingresso nell'Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini e caprini può essere consentito se tale materiale germinale è stato raccolto o prodotto in paesi terzi o territori in cui è stata effettuata la vaccinazione contro l'afta epizootica, purché sia stato raccolto da animali conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato II, parte 5, capitolo I, punto 3 o 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686.»;

10. nella parte III, l'intestazione del titolo 3 è sostituita dalla seguente:

«TITOLO 3

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER IL MATERIALE GERMINALE DI ANIMALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4, LETTERE A) E B), DESTINATO A STABILIMENTI CONFINATI;

11. l'articolo 117 è sostituito dal seguente:

«Articolo 117

Prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale di animali diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), destinate a stabilimenti confinati

L'ingresso nell'Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di animali diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), destinate a uno stabilimento confinato situato nell'Unione può essere consentito purché:

- a) l'autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia effettuato una valutazione dei rischi che l'ingresso di tale materiale germinale può comportare per l'Unione;
- b) gli animali donatori di tale materiale germinale siano originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona da cui l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali è autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (*) o, a norma dell'articolo 230, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, dallo Stato membro di destinazione, a seconda delle specie in questione;
- c) gli animali donatori di tale materiale germinale siano originari di uno stabilimento nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona di origine che figura in un elenco stabilito dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione da cui può essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali di determinate specie;
- d) il materiale germinale sia destinato a uno stabilimento confinato nell'Unione, riconosciuto conformemente all'articolo 95 del regolamento (UE) 2016/429;
- e) il materiale germinale sia trasportato direttamente nello stabilimento confinato di cui alla lettera d).

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).»;

12. all'articolo 124 è aggiunta la lettera e) seguente:

- «e) in deroga alla lettera c), punto i), durante il trasporto al macello le partite di pollame possono passare attraverso una zona di un paese terzo o territorio non elencato per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- i) lo stabilimento di origine del pollame, la zona del paese terzo o territorio non elencato per l'ingresso nell'Unione e il macello sono situati nello stesso paese terzo o territorio;
 - ii) il passaggio attraverso la zona del paese terzo o territorio in questione è effettuato senza soste o operazioni di scarico in tale zona;
 - iii) il passaggio attraverso la zona del paese terzo o territorio in questione è effettuato utilizzando in via prioritaria le autostrade o linee ferroviarie principali;
 - iv) il passaggio attraverso la zona del paese terzo o territorio in questione è effettuato evitando le aree vicine a stabilimenti che detengono animali delle specie elencate per le pertinenti malattie del pollame;
 - v) il passaggio attraverso la zona del paese terzo o territorio in questione è effettuato dopo lo spopolamento e la pulizia e disinfezione dello stabilimento o degli stabilimenti interessati da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle;
 - vi) dopo il passaggio attraverso la zona del paese terzo o territorio in questione, il pollame è portato direttamente al macello ed è macellato entro sei ore dal suo arrivo al macello.

In assenza di alternative adeguate e purché siano rispettate tutte le condizioni di cui ai punti da i) a vi) della presente lettera, il pollame trasportato al macello può passare attraverso più di una zona di cui alla presente lettera.»;

13. l'articolo 150 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 150*

Stabilimento di origine degli animali da cui sono ottenute le carni fresche

L'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne è consentito solo se tali prodotti sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da animali provenienti da uno stabilimento o, nel caso di animali selvatici da un luogo, all'interno del quale e intorno al quale in un'area con un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne di cui all'elenco figurante all'allegato I, nei 30 giorni precedenti la data di macellazione o abbattimento degli animali.»;

14. l'articolo 156 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 156*

Prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi

L'ingresso nell'Unione di partite di prodotti lattiero-caseari originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo è consentito senza che tali prodotti siano stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi di cui all'allegato XXVII se i prodotti lattiero-caseari di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni:

- a) sono stati trasformati a partire da latte crudo o prodotti lattiero-caseari da esso derivati ottenuti da animali delle specie *Bos taurus*, *Ovis aries*, *Capra hircus*, *Bubalus bubalis* e *Camelus dromedarius*;

- b) il latte crudo o i prodotti lattiero-caseari da esso derivati utilizzati per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari erano conformi alle pertinenti prescrizioni generali in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale di cui agli articoli da 3 a 10 e alle prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di latte crudo di cui agli articoli 153 e 154 e quindi idonei all'ingresso nell'Unione ed erano originari di uno dei seguenti:
- i) di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati in cui i prodotti lattiero-caseari sono stati trasformati;
 - ii) di un paese terzo, un territorio o una loro zona diversi dal paese terzo, dal territorio o dalla loro zona elencati in cui i prodotti lattiero-caseari sono stati trasformati e che sono autorizzati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo; o
 - iii) di uno Stato membro.»;

15. l'articolo 163 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 163*

Prescrizioni specifiche per i prodotti composti a lunga conservazione

1. In deroga all'articolo 3, lettera c), punto i), l'ingresso nell'Unione di partite, accompagnate da una dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di prodotti composti che non contengono prodotti a base di carne, ad eccezione della gelatina e del collagene, né prodotti ottenuti dal colostro, e che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente, è consentito se tali prodotti composti contengono:

- a) prodotti lattiero-caseari che soddisfano una delle seguenti condizioni:
- i) non sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi di cui all'allegato XXVII, a condizione che siano stati ottenuti nell'Unione o in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all'articolo 156, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto, se diversi, sono a loro volta elencati per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti senza l'obbligo di applicare un trattamento specifico di riduzione dei rischi;
 - ii) sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi di cui all'allegato XXVII, colonna A o B, pertinente per le specie di origine del latte, a condizione che siano stati ottenuti nell'Unione o in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all'articolo 156, o di prodotti lattiero-caseari che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all'articolo 157, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto, se diversi, sono a loro volta elencati per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti se sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi;
 - iii) sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi almeno equivalente a quelli di cui all'allegato XXVII, colonna B, indipendentemente dalle specie di origine del latte, se i prodotti lattiero-caseari non soddisfano tutte le prescrizioni di cui al punto i) o ii) della presente lettera o sono stati ottenuti nell'Unione o in un paese terzo, un territorio o una loro zona non autorizzati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari ma autorizzati per l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale conformemente al presente regolamento;
- b) ovoprodotti che sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi equivalente a quelli di cui all'allegato XXVIII.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1:

- a) accompagna partite di prodotti composti solo laddove la destinazione finale di tali prodotti è nell'Unione;
- b) è rilasciata dall'operatore responsabile dell'ingresso nell'Unione della partita di prodotti composti e attesta che i prodotti composti presenti nella partita soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1.

3. In deroga all'articolo 3, lettera a), punto i), l'ingresso nell'Unione dei prodotti composti contenenti prodotti lattiero-caseari di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo e dei prodotti composti contenenti ovoprodotti che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente è consentito se provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona non espressamente elencati per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti di origine animale ma elencati per l'ingresso nell'Unione di:

- a) prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari od ovoprodotti; o
- b) prodotti della pesca conformemente all'articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625.»;

16. all'articolo 166, dopo la frase introduttiva è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia l'ispezione clinica di cui al primo comma può essere effettuata da un professionista della sanità degli animali acquatici, purché sia autorizzato a svolgere tale attività dal paese terzo o territorio interessato a norma del relativo diritto nazionale.»;

17. all'articolo 167, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) fatta eccezione per gli animali acquatici di cui all'articolo 172, lettere d), e) e f), sono stati spediti nell'Unione direttamente dal loro luogo di origine;»;

18. all'articolo 168, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Fatta eccezione per gli animali acquatici di cui all'articolo 172, lettere d), e) e f), se la spedizione nell'Unione di partite di animali acquatici comprende il trasporto su nave o su barca vivaio, anche solo per una parte del viaggio, tali partite di animali acquatici trasportate conformemente all'articolo 167 possono entrare nell'Unione solo se gli animali acquatici di tali partite sono accompagnati da una dichiarazione, allegata al certificato sanitario e firmata dal comandante della nave il giorno dell'arrivo della nave al porto di destinazione, che fornisca le seguenti informazioni:»;

19. all'articolo 169, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi che entrano nell'Unione e sono destinati a ulteriore trasformazione soddisfano le seguenti prescrizioni:

- a) devono essere identificati mediante un'etichetta leggibile all'esterno del contenitore, che faccia riferimento al certificato che è stato rilasciato per la partita in questione;
- b) l'etichetta leggibile di cui alla lettera a) deve inoltre riportare le seguenti diciture, a seconda dei casi:
 - i) “prodotti di origine animale ottenuti da pesci diversi dai pesci vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione europea”;
 - ii) “prodotti di origine animale ottenuti da molluschi diversi dai molluschi vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione europea”;
 - iii) “prodotti di origine animale ottenuti da crostacei diversi dai crostacei vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione europea”.»;

20. all'articolo 174, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dopo l'ingresso nell'Unione, le partite di:

- a) animali acquatici diversi da quelli di cui all'articolo 172, lettere d), e) e f), sono trasportate direttamente al luogo di destinazione nell'Unione;
- b) animali acquatici e prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici sono manipolate correttamente per garantire che le acque naturali non siano contaminate.»;

21. nella parte V, l'intestazione del titolo 2 è sostituita dalla seguente:

«TITOLO 2

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE INTESE A LIMITARE LE RIPERCUSSIONI DI DETERMINATE MALATTIE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA D), DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429»;

22. all'articolo 178, il titolo e la frase introduttiva del paragrafo 1 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 178

Prescrizioni speciali per l'ingresso nell'Unione di ungulati, pollame, volatili in cattività e animali acquatici che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio

1. La reintroduzione nell'Unione di partite di ungulati, pollame, volatili in cattività e animali acquatici che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno dopo che l'autorità competente di un paese terzo o territorio ne ha negato l'ingresso è consentita solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:»;

23. all'articolo 179, il titolo e la frase introduttiva del paragrafo 1 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 179

Prescrizioni speciali per l'ingresso nell'Unione di animali, diversi dagli ungulati, dal pollame, dai volatili in cattività e dagli animali acquatici, che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio

1. La reintroduzione nell'Unione di partite di animali, diversi dagli ungulati, dal pollame, dai volatili in cattività e dagli animali acquatici, che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno dopo che l'autorità competente di un paese terzo o territorio ne ha negato l'ingresso è consentita solo se gli animali di tali partite sono accompagnati dai seguenti documenti:»;

24. gli allegati VIII, X, XI e XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/692

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 è così rettificato:

all'articolo 170, paragrafo 1, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv) malattie per le quali alcuni Stati membri hanno adottato le misure nazionali di cui all'articolo 175 del presente regolamento, quando una partita contiene le specie pertinenti elencate nell'allegato XXIX del presente regolamento ed è destinata a uno Stato membro, una zona o un compartimento elencati nell'allegato I o II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione (*);

(*) Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1).».

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati VIII, X, XI e XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692 sono così modificati:

1) nell'allegato VIII, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Periodi minimi in cui non sono stati segnalati casi o focolai di determinate malattie elencate nello stabilimento di origine per gli equini, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), punto ii):

	Periodo	Prescrizioni da rispettare qualora sia stato precedentemente segnalato un caso o focolaio nello stabilimento
Morva (infezione da <i>Burkholderia mallei</i>)	6 mesi	<p>Qualora nello stabilimento sia stata segnalata un'infezione nei tre anni precedenti la data di spedizione nell'Unione, dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente finché:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gli animali infetti non sono stati abbattuti e distrutti, e — gli animali rimanenti non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova effettuata come descritto al capitolo 3.6.11, punto 3.1, del manuale dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) per animali terrestri (versione 2018) su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data di abbattimento e distruzione degli animali infetti e la pulizia e la disinfezione dello stabilimento.
Encefalomielite equina venezuelana	6 mesi	<p>Se provengono da uno stabilimento situato in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona in cui sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei due anni precedenti la data di spedizione nell'Unione, soddisfano le condizioni di cui al seguente punto i) e quelle di cui al seguente punto ii) o al seguente punto iii):</p> <p>i) nel periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione sono rimasti clinicamente sani e qualsiasi animale di cui al punto ii) o iii) che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea, rilevata quotidianamente, è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova diagnostica per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688; e</p> <p>ii) gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari a 21 giorni, protetti da attacchi di insetti vettori, e</p> <ul style="list-style-type: none"> — sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante nel corso di un periodo non inferiore a 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione, o — sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana, effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688, su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di introduzione negli stabilimenti protetti dai vettori;

		<p>iii) gli animali sono stati sottoposti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una prova per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688, senza un incremento del titolo degli anticorpi, effettuata su coppie di campioni prelevati in due occasioni a 21 giorni di intervallo, il secondo dei quali prelevato nei 10 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione, e — una prova, con esito negativo, per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, effettuata su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la data di spedizione nell'Unione, e gli animali sono stati protetti da attacchi di insetti vettori nel periodo tra il campionamento e la spedizione.
Durina	6 mesi	<p>1. Qualora nello stabilimento sia stata segnalata un'infezione nei due anni precedenti la data di spedizione nell'Unione, dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente finché:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gli animali infetti non sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o gli equini maschi infetti interi non sono stati sottoposti a castrazione, e — gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati di cui al primo trattino del presente punto tenuti separati dalle femmine, non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della durina effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 8, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo il completamento delle misure di cui al primo trattino del presente punto. <p>2. In deroga al punto 1, qualora nello stabilimento sia stata segnalata un'infezione nei due anni precedenti la data di spedizione nell'Unione, dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente per un periodo di almeno 30 giorni a decorrere da quando l'ultimo animale delle specie elencate nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali dello stabilimento sono stati puliti e disinfettati.</p>
Surra (<i>Trypanosoma evansi</i>)	6 mesi	<p>1. Qualora nello stabilimento sia stata segnalata un'infezione nei due anni precedenti la data di spedizione nell'Unione, lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente finché:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento, e — gli animali rimanenti non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (<i>Trypanosoma evansi</i>), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688, su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento.

		2. In deroga al punto 1, qualora nello stabilimento sia stata segnalata un'infezione nei due anni precedenti la data di spedizione nell'Unione, lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente per un periodo di almeno 30 giorni a decorrere da quando l'ultimo animale delle specie elencate nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali dello stabilimento sono stati puliti e disinfettati.
Anemia infettiva equina	90 giorni	1. Qualora nello stabilimento sia stata segnalata un'infezione nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione, dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente finché: <ul style="list-style-type: none"> — gli animali infetti non sono stati abbattuti e distrutti o macellati, e — gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'anemia infettiva equina, effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 9, del regolamento delegato (UE) 2020/688, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno tre mesi di intervallo dopo il completamento delle misure di cui al primo trattino del presente punto e la pulizia e la disinfezione dello stabilimento. 2. In deroga al punto 1, qualora nello stabilimento sia stata segnalata un'infezione nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione, dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente per un periodo di almeno 30 giorni a decorrere da quando l'ultimo animale delle specie elencate nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali dello stabilimento sono stati puliti e disinfettati.
Rabbia	30 giorni	—
Carbonchio ematico	15 giorni	—»;

2) nell'allegato X, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. **OVINI**

I maschi non castrati di ovini, diversi da quelli destinati alla macellazione nell'Unione, devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

- a) sono rimasti per un periodo continuativo di almeno 30 giorni in uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di epididimite ovina (*Brucella ovis*) nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione;
- b) sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'epididimite ovina (*Brucella ovis*) nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione.»;

3) l'allegato XI è così modificato:

- a) il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1. **Prescrizioni specifiche per la peste equina**

Gli equini devono soddisfare la serie di prescrizioni stabilita in una delle lettere che seguono:

- a) gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e sono state effettuate, con esito negativo in ciascun caso, una prova sierologica e una prova di identificazione dell'agente per la peste equina su un campione di sangue prelevato non meno di 28 giorni dopo la data di introduzione negli stabilimenti protetti dai vettori ed entro i 10 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione;
- b) gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 40 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e sono state effettuate prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della peste equina, senza un incremento significativo del titolo degli anticorpi, su campioni di sangue prelevati in due occasioni ad almeno 21 giorni di intervallo, di cui il primo campione prelevato almeno sette giorni dopo la data di introduzione negli stabilimenti protetti dai vettori;
- c) gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione ed è stata effettuata, con esito negativo, una prova di identificazione dell'agente per il virus della peste equina su un campione di sangue prelevato almeno 14 giorni dopo la data di introduzione negli stabilimenti protetti dai vettori e non più di 72 ore prima del momento della spedizione nell'Unione, e il monitoraggio costante della protezione dai vettori ha comprovato l'assenza di insetti vettori all'interno degli stabilimenti protetti dai vettori;
- d) esistono prove documentate del fatto che gli animali sono stati vaccinati contro la peste equina mediante un primo ciclo vaccinale completo, e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante, con un vaccino autorizzato contro tutti i sierotipi del virus della peste equina presenti nella popolazione di origine almeno 40 giorni prima dell'ingresso negli stabilimenti protetti dai vettori, e gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 40 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione;
- e) gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro il virus della peste equina, effettuata lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni di sangue prelevati durante il periodo di isolamento in stabilimenti protetti dai vettori in due occasioni a 21-30 giorni di intervallo. Il secondo di questi deve essere stato prelevato entro i 10 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione, con esito negativo in ciascun caso o con esito negativo in una prova di identificazione dell'agente per il virus della peste equina sul secondo campione.»;

b) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Prescrizioni specifiche per l'encefalomielite equina venezuelana

Gli equini devono soddisfare almeno una delle seguenti prescrizioni:

- a) gli animali sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante durante un periodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione e sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e durante tale periodo sono rimasti clinicamente sani e la loro temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali.

Qualsiasi altro equino dello stesso stabilimento che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea, rilevata quotidianamente, è stato sottoposto, con esito negativo, a un esame del sangue per l'isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana;

- b) gli animali non sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana e sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e durante tale periodo sono rimasti clinicamente sani e la loro temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali. Durante il periodo di

isolamento gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova diagnostica per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana, effettuata su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di inizio dell'isolamento degli animali in stabilimenti protetti dai vettori, e gli animali sono rimasti protetti da insetti vettori fino alla spedizione nell'Unione.

Qualsiasi altro equino dello stesso stabilimento che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea, rilevata quotidianamente, è stato sottoposto, con esito negativo, a un esame del sangue per l'isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana;

- c) gli animali sono stati sottoposti a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni prelevati in due occasioni a un intervallo di 21 giorni, il secondo dei quali prelevato in un periodo di 10 giorni precedente la data di spedizione nell'Unione, senza un incremento del titolo degli anticorpi, e a una prova, con esito negativo, di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, effettuata su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la data di spedizione nell'Unione, e sono stati protetti da attacchi di vettori dal momento del prelievo per la prova di RT-PCR fino al carico per la spedizione, mediante l'utilizzo combinato sugli animali di insettifughi e insetticidi omologati e la disinsettazione della stalla e del mezzo per il trasporto degli animali.»;

- c) è aggiunto il punto 3 seguente:

«3. **STABILIMENTO PROTETTO DAI VETTORI**

Criteri minimi per la concessione dello status di stabilimento protetto dai vettori:

- a) lo stabilimento è dotato di appropriate barriere fisiche all'ingresso e all'uscita, ad esempio di un sistema di entrata-uscita a doppia porta;
- b) le aperture dello stabilimento protetto dai vettori devono essere schermate dai vettori con maglie di calibro opportuno, impregnate a intervalli regolari con un insetticida omologato, secondo le istruzioni del fabbricante;
- c) il controllo e la sorveglianza dei vettori devono essere effettuati all'interno e nei pressi dello stabilimento protetto dai vettori;
- d) devono essere adottate misure atte a limitare o a eliminare i siti di riproduzione dei vettori in prossimità dello stabilimento protetto dai vettori;
- e) devono essere in vigore procedure operative standardizzate, comprensive delle descrizioni dei sistemi di back-up e di allarme, da seguire nella gestione dello stabilimento protetto dai vettori e per il trasporto degli animali da tale stabilimento al luogo di carico per la spedizione nell'Unione.»;

- 4) nell'allegato XXI, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) il prodotto deve essere somministrato da un veterinario entro un periodo compreso tra non più di 48 ore e non meno di 24 ore prima della spedizione nell'Unione.».
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/120 DELLA COMMISSIONE
dell'11 gennaio 2023

recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Луканка Троянска/Lukanka Troyanska»/«Троянска луканка/Troyanska lukanka» (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Луканка Троянска/Lukanka Troyanska»/«Троянска луканка/Troyanska lukanka» presentata dalla Bulgaria è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Луканка Троянска/Lukanka Troyanska»/«Троянска луканка/Troyanska lukanka» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Луканка Троянска/Lukanka Troyanska»/«Троянска луканка/Troyanska lukanka» (STG) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2023

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 341 del 6.9.2022, pag. 22.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/121 DELLA COMMISSIONE**del 17 gennaio 2023****recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri hanno presentato agli altri Stati membri e alla Commissione fascicoli relativi a determinate sostanze ai fini della loro autorizzazione e inclusione negli allegati I, II, III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione ⁽²⁾. Tali fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione.
- (2) Nelle sue raccomandazioni relative alle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, l'EGTOP ha raccomandato di aggiungere l'uso della sostanza talco E 553b alle sostanze di base consentite nella produzione biologica. L'EGTOP ha inoltre raccomandato di aggiungere alle sostanze attive a basso rischio utilizzate nell'agricoltura biologica le sostanze seguenti: i) ABE-IT 56, a condizione che non sia ottenuto da ceppi OGM né utilizzando substrati di coltivazione di origine OGM; ii) «pirofosfato ferrico»; e iii) «estratto acquoso dei semi germinati di *Lupinus albus* dolce». È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze.
- (3) L'EGTOP ha inoltre raccomandato di autorizzare l'uso della deltametrina in trappole con specifiche sostanze attrattive contro la *Rhagoletis completa*. È pertanto opportuno autorizzare tale uso della deltametrina secondo condizioni e limiti specifici.
- (4) Sulla base delle raccomandazioni dell'EGTOP relative ai concimi, agli ammendanti e ai nutrienti ⁽³⁾ è opportuno autorizzare l'uso delle sostanze seguenti: i) struvite recuperata e precipitati di sali di fosfato, a condizione che soddisfino i requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e che il letame animale utilizzato come materiale di partenza non provenga da allevamenti industriali; ii) cloruro di potassio (muriato di potassio) di origine naturale; e iii) nitrato di sodio utilizzato per la produzione di alghe sulla terraferma in sistemi chiusi.

⁽¹⁾ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (GU L 253 del 16.7.2021, pag. 13).

⁽³⁾ Relazione finale dell'EGTOP sui concimi IV e sui prodotti fitosanitari VI e relazione finale dell'EGTOP sui prodotti fitosanitari VII e sui concimi V: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

- (5) Sulla base delle raccomandazioni dell'EGTOP relative ai mangimi ⁽⁵⁾ è opportuno autorizzare l'uso delle sostanze seguenti: i) fosfato mono-dicalcico utilizzato come materia prima per mangimi di origine minerale; ii) oltre a quelli ottenuti da *Saccharomyces cerevisiae* o da *Saccharomyces carlsbergensis*, tutti i lieviti e i prodotti a base di lievito autorizzati utilizzati come materie prime per mangimi; iii) gomma di xantano utilizzata come additivo tecnologico per mangimi nel gruppo funzionale «agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti»; iv) illite-montmorillonite-caolinite e argilla sepiolitica utilizzate come additivi tecnologici per mangimi nel gruppo funzionale «agenti leganti e antiagglomeranti»; e v) bentonite utilizzata come additivo tecnologico per mangimi nel nuovo gruppo funzionale «sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine».
- (6) Sulla base di un'ulteriore raccomandazione dell'EGTOP relativa ai mangimi ⁽⁶⁾, la betaina anidra è attualmente autorizzata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 solo per gli animali monogastrici. Tuttavia la raccomandazione dell'EGTOP si basava su un fascicolo relativo alla betaina anidra utilizzata come additivo nutrizionale per il pollame, i suini e i pesci. L'autorizzazione della betaina anidra dovrebbe pertanto essere concessa anche per l'alimentazione dei pesci.
- (7) Sulla base delle raccomandazioni dell'EGTOP relative agli alimenti per animali da compagnia ⁽⁷⁾ è opportuno autorizzare l'uso delle sostanze seguenti: i) trifosfato pentasodico (STPP) e diidrogenodifosfato di sodio (SAPP) utilizzati come materie prime per mangimi di origine minerale; ii) carragenina; iii) farina di semi di carrube (gomma di carruba), a condizione che sia ottenuta mediante un processo di torrefazione; iv) acacia (gomma arabica), utilizzata come agente gelificante e/o emulsionante; v) taurina utilizzata come additivo nutrizionale per gatti e cani; e vi) cloruro d'ammonio utilizzato come additivo zootecnico per gatti.
- (8) Sulla base delle raccomandazioni dell'EGTOP relative agli alimenti ⁽⁸⁾ è opportuno autorizzare l'uso delle sostanze seguenti: i) biossido di silicio utilizzato come agente antiagglomerante per il cacao in polvere nelle macchine automatiche per la distribuzione di bevande; e ii) estratto di colofonia di pino ed estratto di luppolo come antimicrobici nella produzione di alimenti di origine vegetale.
- (9) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la gomma di gellano sia autorizzata solo se proviene dalla produzione biologica. Tuttavia non è disponibile una quantità sufficiente di gomma di gellano proveniente dalla produzione biologica. Al fine di consentire agli operatori di proseguire la produzione alimentare, è opportuno posticipare l'applicazione di tale requisito.
- (10) La gomma di guar E 412 figura nell'allegato III, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 come agente legante e antiagglomerante negli additivi tecnologici. Tuttavia nel registro degli additivi per mangimi dell'Unione europea figura tra gli agenti emulsionanti e stabilizzanti, addensanti e gelificanti. È necessario rettificare tale errore.
- (11) Il talco E 553b è stato autorizzato come additivo alimentare nei prodotti alimentari di origine vegetale dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione ⁽⁹⁾. Tale uso non era stato incluso nell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. È necessario rettificare tale errore.
- (12) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.
- (13) L'inclusione del talco E 553b come additivo alimentare è stata erroneamente limitata e alcuni operatori biologici potrebbero aver continuato a utilizzarlo come additivo alimentare negli alimenti di origine vegetale. Tale errore dovrebbe pertanto essere rettificato retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

⁽⁵⁾ Relazione finale dell'EGTOP sugli alimenti VII e i mangimi V e relazione finale dell'EGTOP sui mangimi VI e sugli alimenti per animali da compagnia I: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en

⁽⁶⁾ Relazione finale dell'EGTOP sui mangimi III e gli alimenti V: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- 4) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così rettificato:

- 1) nell'allegato III, parte B, il punto 1 (Additivi tecnologici) è così rettificato:
 - a) alla lettera c) è aggiunta la voce seguente:

«E 412	Gomma di guar»;	
--------	-----------------	--

- b) alla lettera d), la voce «E 412 gomma di guar» è soppressa;
- 2) nell'allegato V, parte A, sezione A1 (Additivi alimentari, compresi gli eccipienti), la voce «E 553b Talco» è sostituita dalla seguente:

«E 553b	Talco	prodotti di originale vegetale salsicce a base di carne	per le salsicce a base di carne, solo trattamento superficiale».
---------	-------	--	---

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 5 agosto 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

1) al punto 1 (Sostanze di base), dopo la voce «18C Polvere di semi di senape*» è inserita la voce seguente:

«19C	14807-96-6	Metasilicato di magnesio idrogeno minerale silicatico (Talco E 553b)	qualità alimentare in conformità al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (*).
------	------------	--	---

(*) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).»;

2) al punto 2 (Sostanze attive a basso rischio) sono aggiunte le voci seguenti:

«16D	CAS non attribuito	ABE-IT 56 (componenti del lisato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ceppo DDSF623)	non proveniente da OGM non prodotto utilizzando substrati di coltivazione di origine OGM»;
20D	10058-44-3	Pirofosfato ferrico	
28D		Estratto acquoso dei semi germinati di <i>Lupinus albus</i> dolce	

3) al punto 4 (Sostanze attive non incluse in alcuna delle categorie precedenti) la voce «40A Deltametrina» è sostituita dalla seguente:

«40A	52918-63-5	Deltametrina	solo in trappole con specifiche sostanze attrattive contro <i>Bactrocera oleae</i> , <i>Ceratitis capitata</i> e <i>Rhagoletis completa</i> ».
------	------------	--------------	--

ALLEGATO II

Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, nella tabella, sono aggiunte le voci seguenti:

«Struvite recuperata e precipitati di sali di fosfato	i prodotti devono soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/1009 il letame animale utilizzato come materiale di partenza non può provenire da allevamenti industriali
Nitrato di sodio	solo per la produzione di alghe su terraferma in sistemi chiusi
Cloruro di potassio (muriato di potassio)	solo di origine naturale».

ALLEGATO III

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

a) al punto 1, dopo la voce «11.3.1 Fosfato dicalcico» è inserita la voce seguente:

«11.3.2	Fosfato mono-dicalcico»;	
---------	--------------------------	--

b) al punto 1, dopo la voce «11.3.17 Fosfato monoammonico» è inserita la voce seguente:

«11.3.19	Trifosfato pentasodico (STPP)	solo per alimenti per animali da compagnia
11.3.27	Diidrogenodifosfato di sodio (SAPP)	solo per alimenti per animali da compagnia»;

c) al punto 2, le voci «ex 12.1.5 Lieviti» ed «ex 12.1.12 Prodotti del lievito» sono sostituite dalle seguenti:

«12.1.5	Lieviti	se non disponibili di origine biologica
12.1.12	Prodotti del lievito	se non disponibili di origine biologica»;

2) la parte B è così modificata:

a) al punto 1, lettera c) (Agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti) sono aggiunte le voci seguenti:

«E 407	Carragenina	solo per alimenti per animali da compagnia
E 410	Farina di semi di carrube (gomma di carrube)	solo per alimenti per animali da compagnia ottenuta esclusivamente da un processo di torrefazione se disponibile di origine biologica
E 414	Acacia (gomma arabica)	solo per alimenti per animali da compagnia se disponibile di origine biologica»;
E 415	Gomma di xantano	

b) al punto 1, lettera d) (Agenti leganti e antiagglomeranti), nell'ordine dei numeri dei codici sono inserite le voci seguenti:

«E 563	Argilla sepiolitica	
1g599	Illite-montmorillonite-caolinite»;	

c) al punto 1 sono aggiunte una nuova lettera f) e la voce seguente:

«f) *Sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine*

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici;
1m558	Bentonite	

d) il punto 3, lettera a), (Vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile) è così modificato:

i) dopo la voce «ex3a Vitamine e Provitamine» è inserita la voce seguente:

«3a370	Taurina	solo per gatti e cani se disponibile non di origine sintetica»;
--------	---------	--

ii) la voce «3a920 Betaina anidra» è sostituita dalla seguente:

«3a920	Betaina anidra	solo per gli animali e i pesci monogastrici di origine biologica; se non disponibile, di origine naturale»;
--------	----------------	--

e) al punto 4 (Additivi zootecnici) è aggiunta la voce seguente:

«4d7 e 4d8	Cloruro di ammonio	solo per gatti».
------------	--------------------	------------------

ALLEGATO IV

L'allegato V, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

1) la sezione A1 (Additivi alimentari, compresi gli eccipienti) è così modificata:

a) la voce «E 418 Gomma di gellano» è sostituita dalla seguente:

«E 418	Gommadigellano	prodotti di origine vegetale e animale	solo la forma ad alto tasso di acile solo da produzione biologica, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2026»;
--------	----------------	--	--

b) la voce «E 551 Biossido di silicio» è sostituita dalla seguente:

«E 551	Biossido di silicio	cacao, erbe e spezie in polvere essiccate aromi propoli	per il cacao, esclusivamente per l'uso nei distributori automatici»;
--------	---------------------	---	--

2) nella sezione A2 (Ausiliari di fabbricazione e altri prodotti che possono essere impiegati nella trasformazione di ingredienti di origine agricola ottenuti con metodi biologici), le voci relative all'estratto di luppolo e all'estratto di colofonia di pino sono sostituite dalle seguenti:

«Estratto di luppolo	prodotti di originale vegetale	solo per scopi antimicrobici se disponibile di origine biologica»;
----------------------	--------------------------------	--

«Estratto di colofonia di pino	prodotti di originale vegetale	solo per scopi antimicrobici se disponibile di origine biologica».
--------------------------------	--------------------------------	--

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2023/122 DEL CONSIGLIO

del 17 gennaio 2023

che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo *, EULEX KOSOVO

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 3 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/904 ⁽²⁾, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC e proroga il mandato della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) fino al 14 giugno 2023. Tale decisione prevede, tra l'altro, che il compito di fornire sostegno operativo al dialogo facilitato dall'UE debba essere trasferito da EULEX KOSOVO all'ufficio dell'Unione europea in Kosovo entro il 31 dicembre 2022.
- (3) Il 17 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1969 ⁽³⁾. Tale decisione prevede l'assegnazione di risorse aggiuntive al rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali, per quanto riguarda, tra l'altro, il compito di fornire sostegno operativo al dialogo facilitato dall'UE.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza l'azione comune 2008/124/PESC.
- (5) L'EULEX KOSOVO sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3 dell'azione comune 2008/124/CFSP, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il compito di fornire sostegno operativo al dialogo facilitato dall'UE è trasferito al rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali entro il 31 dicembre 2022.».

(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1) Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92).

(2) Decisione (PESC) 2021/904 del Consiglio del 3 giugno 2021 che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 197 del 4.6.2021, pag. 114).

(3) Decisione (PESC) 2022/1969 del Consiglio del 17 ottobre 2022 che modifica la decisione (PESC) 2020/489, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali (GU L 270 del 18.10.2022, pag. 92).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Si applica a decorrere dal 17 ottobre 2022.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
E. SVANTESSON

DECISIONE (PESC) 2023/123 DEL CONSIGLIO**del 17 gennaio 2023****che modifica la decisione (PESC) 2019/97 a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 gennaio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/97 ⁽¹⁾, che prevedeva un periodo di attuazione dei progetti di 36 mesi a decorrere dalla data della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione.
- (2) Il termine del periodo di attuazione era il 4 febbraio 2022.
- (3) L'8 luglio 2021 l'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (*United Nations Office for Disarmament Affairs* — UNODA), responsabile dell'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2019/97, ha chiesto di prorogare di dodici mesi, a costo zero, il periodo di attuazione. Il 19 novembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/2033 ⁽²⁾ che proroga il periodo di attuazione fino al 4 febbraio 2023.
- (4) Il 29 ottobre 2022 l'UNODA ha chiesto in una lettera un'ulteriore proroga di dodici mesi, a costo zero, del periodo di attuazione, a causa delle difficoltà di attuazione legate alla pandemia di COVID-19.
- (5) La proroga del periodo di attuazione dei progetti di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2019/97 fino al 4 febbraio 2024 non ha implicazioni sul piano delle risorse finanziarie.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2019/97,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2019/97 è sostituito dal seguente:

- «2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 4 febbraio 2024.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2019/97 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 19 del 22.1.2019, pag. 11).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2021/2033 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2019/97 a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 415 del 22.11.2021, pag. 29).

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
E. SVANTESSON

DECISIONE (PESC) 2023/124 DEL CONSIGLIO**del 17 gennaio 2023****a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.
- (2) Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC ⁽¹⁾, che invita l'Unione a convincere il maggior numero possibile di paesi a sottoscrivere il codice di condotta dell'Aia, soprattutto quelli in possesso di missili balistici. Tale posizione comune invita inoltre a sviluppare ulteriormente e applicare il codice, in particolare le misure miranti a rafforzare la fiducia, e a promuovere una più stretta relazione tra il codice e il sistema multilaterale di non proliferazione delle Nazioni Unite.
- (3) La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 2016 sottolinea che l'Unione rafforzerà il proprio contributo alla sicurezza collettiva.
- (4) La bussola strategica per la sicurezza e la difesa del 2022 fa riferimento alla minaccia persistente della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori ed esprime l'obiettivo dell'Unione di rafforzare concrete azioni dell'Unione a sostegno degli obiettivi di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti.
- (5) Il Consiglio ha precedentemente adottato quattro decisioni a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici: la decisione 2008/974/PESC ⁽²⁾, la decisione 2012/423/PESC ⁽³⁾, la decisione 2014/913/PESC ⁽⁴⁾ e la decisione (PESC) 2017/2370 ⁽⁵⁾, modificata dalle decisioni (PESC) 2020/1066 ⁽⁶⁾ e (PESC) 2021/2074 ⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ Posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003, sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34).

⁽²⁾ Decisione 2008/974/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, a sostegno del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 91).

⁽³⁾ Decisione 2012/423/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, a sostegno della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e della posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 74).

⁽⁴⁾ Decisione 2014/913/PESC del Consiglio, del 15 dicembre 2014, a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 44).

⁽⁵⁾ Decisione (PESC) 2017/2370 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 28).

⁽⁶⁾ Decisione (PESC) 2020/1066 del Consiglio, del 20 luglio 2020, che modifica la decisione (PESC) 2017/2370 a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 234 I del 21.7.2020, pag. 1).

⁽⁷⁾ Decisione (PESC) 2021/2074 del Consiglio, del 25 novembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2017/2370 a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 70).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In vista dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea e della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, l'Unione continua a sostenere l'universalizzazione, la piena attuazione e il rafforzamento del codice di condotta dell'Aia attraverso un'azione operativa.
2. Gli obiettivi dell'azione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
 - a) promuovere la sottoscrizione universale del codice di condotta dell'Aia;
 - b) promuovere la piena attuazione del codice di condotta dell'Aia da parte degli Stati firmatari; e
 - c) contribuire a inserire meglio il codice di condotta dell'Aia negli sforzi volti a contrastare la proliferazione dei missili balistici.
3. Una descrizione dettagliata dell'azione di cui al paragrafo 1 figura nell'allegato.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica dell'azione di cui all'articolo 1 è affidata alla *Fondation pour la recherche stratégique* (FRS).
3. L'FRS svolge il compito di cui al paragrafo 2 sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR conclude gli accordi necessari con l'FRS.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dell'azione di cui all'articolo 1 è pari a 1 042 614,72 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude una convenzione di sovvenzione con l'FRS. La convenzione di sovvenzione dispone che l'FRS assicuri una visibilità del contributo dell'Unione che corrisponda alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere la convenzione di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà sorte nell'ambito di tale processo e della data di conclusione della convenzione.

Articolo 4

1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche da parte dell'FRS. Su tali relazioni si basa la valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione dell'azione di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la conclusione della convenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data di entrata in vigore se non è stata conclusa alcuna convenzione entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
E. SVANTESSON

ALLEGATO

DOCUMENTO DI PROGETTO

AZIONE A SOSTEGNO DEL CODICE DI CONDOTTA DELL'AIA E DELLA NON PROLIFERAZIONE DEI MISSILI BALISTICI NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DELL'UE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA (HCOC V)

HR(2022) 287

1. ANTEFATTI E MOTIVAZIONE

Il codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici («codice» o «HCOC») è stato adottato nel 2002 per contrastare la proliferazione dei missili balistici in grado di trasportare armi di distruzione di massa (ADM). Il codice contiene inoltre misure volte a rafforzare la fiducia per ridurre i rischi di errori di calcolo legati alle prove in volo di missili balistici e ai lanci di veicoli lanciatori di satelliti pacifici.

A vent'anni dalla sua adozione, il codice è più pertinente che mai, in quanto le tecnologie balistiche continuano a essere sviluppate in molte regioni del mondo e le tensioni tra i paesi che dispongono di queste tecnologie rendono fondamentale qualsiasi meccanismo di trasparenza e comunicazione per evitare l'escalation. Sebbene il codice conti attualmente 143 Stati membri, sono necessari ulteriori sforzi al fine di garantirne la piena universalizzazione. L'UE contribuisce con sforzi di sensibilizzazione essenziali a promuovere l'universalizzazione del codice nonché la sua attuazione e integrazione nel più ampio regime di non proliferazione.

2. OBIETTIVO GENERALE

L'obiettivo generale di questa azione è contribuire alla pace e alla sicurezza internazionali, alla fiducia e alla trasparenza nonché all'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa promuovendo l'universalizzazione, la piena attuazione e il rafforzamento del codice. La presente azione integrerà e sosterrà l'impegno diplomatico dell'Unione nei confronti degli Stati firmatari e non firmatari del codice.

3. OBIETTIVI SPECIFICI

Gli obiettivi specifici dell'azione sono i seguenti:

- a) promuovere la sottoscrizione del codice in considerazione della sua universalità, anche incoraggiando il dialogo tra gli Stati firmatari e non firmatari;
- b) promuovere la piena attuazione del codice da parte degli Stati firmatari;
- c) contribuire a inserire meglio il codice negli sforzi volti a contrastare la proliferazione dei missili balistici. Questo obiettivo comprende l'aumento della visibilità del codice e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito alle minacce e ai rischi legati alla proliferazione dei missili balistici, nonché l'esplorazione, in particolare attraverso studi, delle dinamiche della proliferazione dei missili balistici, degli sviluppi nel settore spaziale e delle possibilità di rafforzare il codice e di promuovere l'interazione tra il codice e altri pertinenti strumenti multilaterali.

4. RISULTATI PREVISTI

- a) I risultati relativi all'universalizzazione del codice consisteranno in vari sforzi di sensibilizzazione. Gli eventi di sensibilizzazione mireranno ad aumentare la consapevolezza circa la proliferazione dei missili balistici e la pertinenza dell'HCOC nel settore spaziale, offriranno una piattaforma per uno scambio informale tra esperti su questioni strategiche e contribuiranno in tal modo a rafforzare la fiducia tra gli Stati, nonché promuoveranno gli obiettivi dell'Unione in materia di universalità del codice. Nello specifico, la *Fondation pour la Recherche Stratégique* (FRS) organizzerà:
 - i) riunioni con funzionari di cinque Stati non firmatari selezionati che dimostrino un potenziale interesse ad aderire al codice. Le attività di sensibilizzazione mireranno a un impegno interagenzie ad alto livello. Per garantire la continuità e informazioni su misura, sarà fornito un follow-up per tutta la durata del progetto. Questo approccio mirato si baserà sui riscontri forniti dalla presidenza, dal SEAE, dall'*Immediate Central Contact* (punto di contatto centrale immediato — ICC) e dagli Stati membri dell'UE e, nella misura del possibile, sosterrà i loro sforzi. Le riunioni possono coinvolgere la presidenza e i rappresentanti di diversi paesi dell'UE e paesi firmatari, a seconda dei casi.

- ii) Fino a cinque seminari regionali e/o subregionali in America latina e Caraibi, Medio Oriente, Africa e Asia sudorientale. Tali eventi si svolgono in stretta collaborazione con i rispettivi governi ospitanti e, se del caso, con i pertinenti soggetti del mondo accademico. Gli eventi saranno condotti in via prioritaria a beneficio degli Stati non firmatari. Particolare attenzione sarà riservata alla partecipazione degli Stati firmatari che sono «*campioni regionali*», al fine di affrontare le priorità e le prospettive da un punto di vista regionale. Saranno coinvolti esperti regionali, rappresentanti di organizzazioni regionali, esperti dell'FRS, funzionari dell'UE e degli Stati membri, la presidenza e l'ICC.
 - iii) Saranno messi a punto due video che consentiranno di diffondere informazioni mirate sul codice. Tali video costituiranno uno strumento di sostegno per le attività di universalizzazione e saranno utilizzati durante eventi di sensibilizzazione ma anche trasmessi all'ICC, alla presidenza e agli Stati firmatari volontari per iniziative diplomatiche sul codice.
 - iv) Due eventi collaterali dedicati al codice, di cui uno a margine del primo comitato dell'Assemblea generale dell'ONU a New York nel 2024 e l'altro a margine di un altro evento multilaterale pertinente. Inoltre, a margine di eventi multilaterali quali l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, saranno organizzate una o più prime colazioni o colazioni diplomatiche a sostegno della cooperazione tra la presidenza, l'ICC e/o gli Stati membri dell'UE e determinati Stati non firmatari.
- b) L'azione produrrà risultati che contribuiranno al rafforzamento del codice e della non proliferazione dei missili balistici in generale. L'FRS sosterrà in particolare l'ICC nell'individuazione di eventuali difficoltà nell'attuazione del codice, apporgerà informazioni specialistiche e condividerà analisi e ricerche aggiornate in materia di proliferazione missilistica e tecnologia missilistica.
- i) L'FRS sosterrà gli sforzi compiuti dagli attori pertinenti ai fini di un'attuazione ancora più efficace dello strumento del codice. Elaborerà, in particolare in cooperazione con l'ICC, un piano di lavoro rivolto agli Stati che incontrano difficoltà nell'attuazione del codice. Assisterà l'ICC nell'aggiornamento e nella traduzione di un «manuale degli Stati firmatari». Tale attività sarà condotta a sostegno delle attività già messe in atto dall'ICC, dalla presidenza e da altri Stati membri dell'UE, se del caso, e nella misura in cui è utile per promuovere l'attuazione del codice.
 - ii) L'FRS organizzerà tre eventi collaterali a margine delle riunioni ordinarie annuali dell'HCOC a Vienna per promuovere l'interazione e lo scambio tra i funzionari che partecipano alla riunione, i delegati a Vienna di Stati non firmatari e gli esperti che si occupano di questioni legate alla proliferazione dei missili balistici.
 - iii) Sarà organizzato un seminario informale per discutere delle modalità pratiche intese a migliorare l'attuazione del codice, creando uno spazio di discussione sulle sfide attuali e future cui deve far fronte il codice, coinvolgendo tutti gli attori statali e non statali.
 - iv) L'FRS organizzerà, in stretta collaborazione con le autorità competenti, una visita di un gruppo internazionale di esperti a un sito di lancio spaziale, conformemente all'articolo 4, lettera a), punto ii), terzo trattino, del codice, preferibilmente in un paese asiatico interessato.
- c) L'azione produrrà risultati intesi a inserire meglio il codice negli sforzi volti a contrastare la proliferazione dei missili balistici. Si cercherà di stabilire contatti con specialisti regionali in materia di non proliferazione, di sfruttare meglio le reti sociali per sensibilizzare in merito al codice, di creare reti di giovani esperti e di mettere in rilievo l'importanza del codice nel settore spaziale.
- i) Per garantire tale obiettivo, gli esperti dell'FRS parteciperanno alle tappe fondamentali dell'agenda internazionale in materia di non proliferazione con l'obiettivo di contrastare la proliferazione delle ADM.
 - ii) L'FRS aumenterà la visibilità del progetto mediante la creazione di un'identità grafica aggiornata, l'aggiornamento e la distribuzione di opuscoli e pacchetti di benvenuto, la rappresentazione del progetto HCOC sui social media e la realizzazione di una newsletter sulle attività svolte. Tale materiale assisterà l'ICC e la presidenza nello svolgimento della loro missione.

- iii) L'FRS creerà un *gruppo di giovani* incaricati di sviluppare competenze in materia di missili. Questo gruppo si riunirà due volte in presenza durante il periodo di attuazione e diverse volte online. Ciascuna riunione sarà l'occasione per incoraggiare la pubblicazione di documenti da parte dei membri del gruppo. Saranno selezionati 15 membri nell'ambito del *gruppo di giovani*, aperto a determinati Stati firmatari e non firmatari. Il gruppo sarà composto da giovani professionisti e studenti e nella selezione si terrà conto dell'equilibrio geografico e di genere, come anche della diversità. Questa attività accrescerà la conoscenza del codice garantendo che i rappresentanti delle giovani generazioni coinvolti nelle questioni relative al disarmo e alla non proliferazione in tutto il mondo conoscano le specificità della diffusione dei missili.
- iv) L'FRS produrrà inoltre competenze in materia di missili balistici, lanciatori e dinamiche della proliferazione. Continuerà a sviluppare la banca dati sui missili e i lanciatori per mantenerla aggiornata e aumentare il numero di infografiche sulle pagine web pertinenti. L'FRS scriverà/commissionerà e pubblicherà tre documenti di ricerca e tre documenti brevi sugli aspetti tecnici, giuridici o politici connessi al codice, che potrebbero essere collegati ai pertinenti eventi di sensibilizzazione e ai seminari tematici sopra descritti.

5. BENEFICIARI FINALI

- a) Stati, sia firmatari che non firmatari del codice;
- b) funzionari governativi, decisori politici, autorità di regolamentazione, esperti, in particolare rappresentanti di una generazione più giovane di esperti;
- c) organizzazioni internazionali, regionali e subregionali;
- d) mondo accademico e società civile, in particolare rappresentanti di una generazione più giovane di esperti;
- e) la presidenza dell'HCOC;
- f) *Immediate Central Contact* dell'HCOC (ministero degli Affari esteri austriaco).

6. LUOGO

L'FRS selezionerà, in consultazione con i competenti servizi del SEAE, possibili luoghi per le riunioni, i seminari e altri eventi. I criteri utilizzati per la scelta dei luoghi includeranno la volontà e l'impegno di un dato Stato o di una data organizzazione intergovernativa di una particolare regione a ospitare l'evento. I siti specifici per le visite nei paesi o attività specifiche per paese dipenderanno dagli inviti rivolti dagli Stati o dalle organizzazioni intergovernative interessate. Sebbene le riunioni e gli eventi in presenza siano di fondamentale importanza, saranno organizzate, se del caso, riunioni virtuali per garantire l'efficienza in termini di costi.

7. DURATA

La durata complessiva dell'azione è stimata in 36 mesi.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/125 DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 2023****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri***[notificata con il numero C(2023) 289]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.
- (4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2023/9 della Commissione ⁽⁴⁾ a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Cechia, Germania, Francia, Italia, a Cipro, in Ungheria e in Polonia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/9 della Commissione, del 20 dicembre 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 2 del 4.1.2023, pag. 34).

- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/9, la Cechia, la Germania, la Francia, l'Italia, l'Ungheria, i Paesi Bassi e la Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nelle regioni della Boemia centrale, di Hradec Králové, della Moravia-Slesia, di Ústí nad Labem, di Plzeň e Vysočina in Cechia, nei Länder della Bassa Sassonia, di Meclemburgo-Pomerania anteriore e della Renania settentrionale-Vestfalia in Germania, nelle regioni amministrative della Normandia, dell'Occitania e dei Paesi della Loira in Francia, nella Regione Veneto in Italia, nella contea di Hajdú-Bihar in Ungheria, nella provincia di Utrecht nei Paesi Bassi e nelle regioni (voivodati) della Bassa Slesia, di Łódź, della Pomerania, della Slesia e della Grande Polonia in Polonia.
- (7) Anche il Belgio, la Danimarca e la Spagna hanno informato la Commissione in merito a focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nella regione fiamminga in Belgio, nei comuni di Daugård e di Lolland in Danimarca e nella regione di Castiglia e León in Spagna.
- (8) Le autorità competenti di Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.
- (9) L'autorità competente della Francia ha anche deciso di istituire ulteriori zone soggette a restrizioni in aggiunta alle zone di protezione e di sorveglianza istituite in relazione ad alcuni focolai in detto Stato membro.
- (10) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia dall'autorità competente di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
- (11) Attualmente nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 non figurano aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Belgio, Danimarca e Spagna né aree elencate come zona di protezione per i Paesi Bassi.
- (12) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dalla Francia.
- (13) È pertanto opportuno modificare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Cechia, Germania, Francia, Italia, Ungheria e Polonia come pure le aree elencate come zone di sorveglianza per i Paesi Bassi e le ulteriori zone soggette a restrizioni per la Francia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (14) È inoltre opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 le zone di protezione e di sorveglianza relative al Belgio, alla Danimarca e alla Spagna e le zone di protezione relative ai Paesi Bassi.
- (15) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia e delle ulteriori zone soggette a restrizioni debitamente istituite dalla Francia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

- (17) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.
- (18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2023

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Parte A

Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 2

Stato membro: Belgio

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
BE-HPAI(P)-2022-00012 BE-HPAI(P)-2022-00013	Those parts of the municipalities Diksmuide, Houthulst, Ieper, Langemark-Poelkapelle and Lo-Reninge contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,854729, lat 50,961658.	16.1.2023

Stato membro: Cechia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Vysočina Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2022-00017	Chlum (651605); Malé Tresné (741981); Rovečné (741990); Velké Tresné (742007); Bolešín (781037); Věstín (781045); Věstúnek (781053); Vír (782491).	6.1.2023
<i>Moravian-Silesian Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2022-00018	Kozlovice (671771); Kunčice pod Ondřejníkem (677094); Tichá na Moravě (766992); Frenštát pod Radhoštěm (634719) – severovýchodní část katastrálního území, kdy hranici tvoří železniční trať ze směru Veřovice - Kunčice p. O. po železniční přejezd na silnici Nádražní, silnice Nádražní, silnice Bezručova a silnice Lomná.	19.1.2023
<i>Plzeň Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2022-00019	Brod nad Tichou (612651); Kočov (667676); Lom u Tachova (686603); Týnec u Plané (721298); Ústí nad Mží (667684); Vítovice u Pavlovic (718530); Vysoké Sedliště (721301).	23.1.2023
<i>Ústí nad Labem Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2023-00001	Karlovka (778265); Malá Bukovina (690031); Malý Šachov (755214); Starý Šachov (755222); Velká Bukovina (778273).	25.1.2023
<i>Liberec Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2023-00001	Horní Police (643823); Mistrovice u Nového Oldřichova (707821); Volfartice (784907); Dolní Police (794473); Radeč u Horní Police (737445); Žandov u České Lípy (794481).	25.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Central Bohemian Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2023-00002	Janov u Kosovy Hory (670006); Kosova Hora (670014); Bor u Sedlčan (702234); Doubravice u Sedlčan (682802); Libíň (682811); Sedlčany (746533); Sestrouň (746568); Vysoká u Kosovy Hory (788198) - část obce Dohnalova Lhota.	24.1.2023
<i>Moravian-Silesian Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2023-00003	Bartovice (715085); Radvanice (715018); Šenov u Ostravy (762342); Horní Datyně (642720) – severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Vratimovská a ul. Václavovická; Petřvald u Karviné (720488) - jihozápadní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Ostravská, ul. Závodní a ul. Šumbarská; Šumbark (637734) - západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Školní, ul. Lidická, ul. Opletalova a ul. U Nádraží; Vratimov (785601) - severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Buničítá, ul. Frýdecká, ul. Datyňská a ul. Václavovická.	24.1.2023
<i>Hradec Králové Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2023-00004	Češov (623466); Kozojedy u Žlunic (797677); Sběň (746321); Slavhostice (797693); Volanice (784664); Žlunice (797707).	25.1.2023

Stato membro: Danimarca

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DK-HPAI(P)-2022-00007	The parts of Lolland municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54,8728; E 11,3967	17.1.2023
DK-HPAI(P)-2022-00008	The parts of Hedensted municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.7343; E 9.7477	27.1.2023

Stato membro: Germania

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
MECKLENBURG-VORPOMMERN		
DE-HPAI(P)-2022-00100	Landkreis Nordwestmecklenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 11.122477, 53.771366. Betroffen sind folgende Gemeinden mit den Orten und Ortsteilen: — Gemeinde Wedendorfersee: Köchelstorf, Groß Hundorf, Kirch Grambow, Wedendorf und Kasendorf — Gemeinde Rehna: Brützkow und Othenstorf — Gemeinde Veelböken: Botelsdorf — Gemeinde Upahl: Blieschendorf	10.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
NIEDERSACHSEN		
DE-HPAI(P)-2022-00099	Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.005787/52.950081) Betroffen sind Teile der Gemeinde Garrel.	12.1.2023
DE-HPAI(P)-2022-00101	Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.012005/52.952218) Betroffen sind Teile der Gemeinde Garrel.	14.1.2023
DE-HPAI(P)-2022-00103	Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.982109/52.959481) Betroffen sind Teile der Gemeinden Garrel, Bösel und Friesoythe.	24.1.2023
DE-HPAI(P)-2022-00102	Landkreis Cuxhaven 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.656393/53.671901) Betroffen sind Teile der Gemeinde Geestland.	21.1.2023
NORDRHEIN-WESTFALEN		
DE-HPAI(P)-2022-00098	Kreis Höxter 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 9.247534/51.624874) Betroffen sind Teile: des Kreises Höxter mit den Städten Borgenteich, Brakel und Beverungen	7.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01324	Kreis Siegen-Wittgenstein 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777) Betroffen sind Teile: des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Laasphe	5.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01333	Kreis Siegen-Wittgenstein 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.393029/50.989926) Betroffen sind Teile: des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg und Bad Laasphe	5.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01334	Kreis Siegen-Wittgenstein 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.512425/51.093585) Betroffen sind Teile: — des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg — des Hochsauerlandkreises mit der Stadt Hallenberg	5.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01335	Kreis Siegen-Wittgenstein 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.337847/51.038843) Betroffen sind Teile: — des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg und der Gemeinde Erndtebrück	5.1.2023

Stato membro: Spagna

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
ES-HPAI(P)-2022-00038	Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Tordesillas contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,6551761, lat 41,5811216	13.1.2023

Stato membro: Francia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Département: Côtes-d'Armor (22)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01619	CANIHUEL HAUT-CORLAY CORLAY PLUSSULIEN SAINT-IGEAX SAINT-NICOLAS DU PELEM	24.1.2023
<i>Département: Dordogne (24)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01481 FR-HPAI(P)-2022-01480 FR-HPAI(P)-2022-01517 FR-HPAI(P)-2022-01558 FR-HPAI(P)-2022-01559 FR-HPAI(P)-2022-01581	ARCHIGNAC MARCILLAC SAINT QUENTIN PAULIN SAINT CREPIN ET CARLUCET SAINT GENIES SALIGNAC EYVIGUES	8.1.2023
<i>Département: Gers (32)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01605 FR-HPAI(P)-2022-01612	AIGNAN BOUZON-GELLENAVE LOUSSOUS-DEBAT SABAZAN POUYDRAGUIN	18.1.2023
<i>Département: Indre (36)</i>		
FR-HPAI(NON-P)-2022-00405	POULAINES Partie de commune située au Sud de la D960 VALENCAY Partie de commune située au Sud- Est du Nahon VICQ-SUR-NAHON Partie de commune située à l'Est de la D956 et au Nord de la D109	6.1.2023
<i>Département: Loire-Atlantique (44)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01466 FR-HPAI(P)-2022-01591 FR-HPAI(P)-2022-01592 FR-HPAI(P)-2022-01609 FR-HPAI(P)-2022-01616 FR-HPAI(P)-2023-00001	VIELLEVIGNE CORCOUE SUR LORGNE LEGE SAINT LUMINE DE COUTAIS SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU LA LIMOUZINIÈRE PAULX TOUVOIS	20.1.2023
FR-HPAI(P)-2022-01492 FR-HPAI(P)-2022-01497 FR-HPAI(P)-2022-01505	LIGNE NORT-SUR-ERDRE PETIT-MARS LES TOUCHES	2.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
FR-HPAI(P)-2022-01554	BOUSSAY GETIGNE	3.1.2023
FR-HPAI(P)-2022-01498	Andrezé Beaupréau Gesté Jallais La Chapelle-du-Genêt La Jubaudière La Poitevinière Le Pin-en-Mauges Saint-Philbert-en-Mauges Villedieu-la-Blouère La Romagne Le Fief-Sauvin La Renaudière Montfaucon-Montigné Roussay Saint-André-de-la-Marche Saint-Macaire-en-Mauges	2.1.2023

Département: Maine-et-Loire (49)

FR-HPAI(P)-2022-01457	AndrezéB9:B28	14.1.2023
FR-HPAI(P)-2022-01471	Beaupréau	
FR-HPAI(P)-2022-01472	Gesté	
FR-HPAI(P)-2022-01483	Jallais	
FR-HPAI(P)-2022-01485	La Chapelle-du-Genêt	
FR-HPAI(P)-2022-01486	La Jubaudière	
FR-HPAI(P)-2022-01487	La Poitevinière	
FR-HPAI(P)-2022-01489	Le Pin-en-Mauges	
FR-HPAI(P)-2022-01496	Saint-Philbert-en-Mauges	
FR-HPAI(P)-2022-01498	Villedieu-la-Blouère	
FR-HPAI(P)-2022-01506	La Romagne	
FR-HPAI(P)-2022-01511	Le Fief-Sauvin	
FR-HPAI(P)-2022-01512	La Renaudière	
FR-HPAI(P)-2022-01516	Montfaucon-Montigné	
FR-HPAI(P)-2022-01518	Roussay	
FR-HPAI(P)-2022-01519	Saint-André-de-la-Marche	
FR-HPAI(P)-2022-01524	Saint-Macaire-en-Mauges	
FR-HPAI(P)-2022-01458	Torfou	
FR-HPAI(P)-2022-01467	LES CERQUEUX	
FR-HPAI(P)-2022-01535	YZERNAY	
FR-HPAI(P)-2022-01545		
FR-HPAI(P)-2022-01547		
FR-HPAI(P)-2022-01549		
FR-HPAI(P)-2022-01548		
FR-HPAI(P)-2022-01564		
FR-HPAI(P)-2022-01571		
FR-HPAI(P)-2022-01573		
FR-HPAI(P)-2022-01578		
FR-HPAI(P)-2022-01579		
FR-HPAI(P)-2022-01580		
FR-HPAI(P)-2022-01586		
FR-HPAI(P)-2022-01594		
FR-HPAI(P)-2022-01603		

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
FR-HPAI(P)-2022-01606	LOUVAINES NYOISEAU SEGRE'	16.1.2023
<i>Département: Manche (50)</i>		
FR-HPAI(NON-P)-2022-00420	HUBERVILLE MONTAIGU LA BRISETTE SAINT CYR SAINT GERMAIN DE TOURNEBUT SAUSSEMESNIL TAMERVILLE VALOGNES	19.1.2023
<i>Département: Nord (59)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01423	NEUF-BERQUIN STEENWERCK ESTAIRE LE DOULIEU	5.1.2023
FR-HPAI(P)-2022-01434	NEUF-BERQUIN STEENWERCK ESTAIRE LE DOULIEU AUBERS HERLIES ILLIES	8.1.2023
<i>Département: Hautes-Pyrénées (65)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01598	BORDES LHEZ MASCARAS OLEAC-DESSUS OUEILLOUX OZON PEYRAUBE POUMAROUS SINZOS TOURNAY	14.1.2023
<i>Département: Rhône (69)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01597	L'ARBRESLE SAIN BEL SAVIGNY	11.1.2023
<i>Département: Sarthe (72)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01584	CHERANCE DANGEUL DOUCELLES MEURCE NOUANS RENE VIVOIN	8.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Département: Deux – Sèvres (79)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01411 FR-HPAI(P)-2022-01415 FR-HPAI(P)-2022-01414 FR-HPAI(P)-2022-01417 FR-HPAI(P)-2022-01430 FR-HPAI(P)-2022-01436 FR-HPAI(P)-2022-01428 FR-HPAI(P)-2022-01447 FR-HPAI(P)-2022-01448 FR-HPAI(P)-2022-01449 FR-HPAI(P)-2022-01477 FR-HPAI(P)-2022-01450 FR-HPAI(P)-2022-01475 FR-HPAI(P)-2022-01474 FR-HPAI(P)-2022-01482 FR-HPAI(P)-2022-01484 FR-HPAI(P)-2022-01473 FR-HPAI(P)-2022-01502 FR-HPAI(P)-2022-01504 FR-HPAI(P)-2022-01515 FR-HPAI(P)-2022-01499 FR-HPAI(P)-2022-01521 FR-HPAI(P)-2022-01522 FR-HPAI(P)-2022-01532 FR-HPAI(P)-2022-01541 FR-HPAI(P)-2022-01534 FR-HPAI(P)-2022-01538 FR-HPAI(P)-2022-01544 FR-HPAI(P)-2022-01532 FR-HPAI(P)-2022-01544 FR-HPAI(P)-2022-01541 FR-HPAI(P)-2022-01538 FR-HPAI(P)-2022-01534 FR-HPAI(P)-2022-01569 FR-HPAI(P)-2022-01587 FR-HPAI(P)-2022-01588	L'ABSIE ARGENTONNAY BOISME BRESSUIRE BRETIGNOLLES LE BREUIL-BERNARD LE BUSSEAU CERIZAY CHANTELOUP LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT CIRIERES COMBRAND COURLAY GENNETON LARGEASSE MAULEON MONTRAVERS NEUVY-BOUIN NUEIL-LES-AUBIERS LA PETITE-BOISSIERE LE PIN PUGNY SAINT-AMAND-SUR-SEVRE SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE SAINT-AUBIN-DU-PLAIN SAINT-PAUL-EN-GATINE SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES TRAYES VAL-EN-VIGNES VERNOUX-EN-GATINE	19.1.2023
<i>Département: Vendée (85)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01523	GROSBREUIL CHÂTEAU D'OLONNE SAINTE FOY LE GIROUARD GROSBREUIL TALMONT SAINT HILAIRE LES ACHARDS SAINT MATHURIN SAINTE FLAIVE DES LOUPS	23.1.2023
FR-HPAI(P)-2022-01526	AUGINY LES CLOUZEUX BEAULIEU SOUS LA ROCHE LANDERONDE LA ROCHE SUR YON VENANSULT	23.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
FR-HPAI(P)-2022-01465 FR-HPAI(P)-2022-01468 FR-HPAI(P)-2022-01439 FR-HPAI(P)-2022-01453	CHALLANS LE PERRIER SALLERTAINE SOULLANS APPREMONT COMMEQUIERS LA CHAPELLE PALLAU SAINT PAUL MONT PENIT SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON	23.1.2023
FR-HPAI(P)-2022-01536	LES LUCS SUR BOULOGNE MONTREVERD ROCHESERVIERE SAINT PHILBERT DE BOUAIN	23.1.2023
FR-HPAI(P)-2022-01424 FR-HPAI(P)-2022-01426 FR-HPAI(P)-2022-01438 FR-HPAI(P)-2022-01440 FR-HPAI(P)-2022-01441 FR-HPAI(P)-2022-01442 FR-HPAI(P)-2022-01446 FR-HPAI(P)-2022-01451 FR-HPAI(P)-2022-01454 FR-HPAI(P)-2022-01455 FR-HPAI(P)-2022-01456 FR-HPAI(P)-2022-01459 FR-HPAI(P)-2022-01460 FR-HPAI(P)-2022-01461 FR-HPAI(P)-2022-01462 FR-HPAI(P)-2022-01463 FR-HPAI(P)-2022-01464 FR-HPAI(P)-2022-01469 FR-HPAI(P)-2022-01470 FR-HPAI(P)-2022-01478 FR-HPAI(P)-2022-01479 FR-HPAI(P)-2022-01488 FR-HPAI(P)-2022-01490 FR-HPAI(P)-2022-01491 FR-HPAI(P)-2022-01493 FR-HPAI(P)-2022-01494 FR-HPAI(P)-2022-01495 FR-HPAI(P)-2022-01500 FR-HPAI(P)-2022-01503 FR-HPAI(P)-2022-01507 FR-HPAI(P)-2022-01508 FR-HPAI(P)-2022-01509 FR-HPAI(P)-2022-01510 FR-HPAI(P)-2022-01513 FR-HPAI(P)-2022-01514 FR-HPAI(P)-2022-01520 FR-HPAI(P)-2022-01525 FR-HPAI(P)-2022-01527 FR-HPAI(P)-2022-01528 FR-HPAI(P)-2022-01529 FR-HPAI(P)-2022-01530	ANTIGNY BAZOGES EN PAILLERS BAZOGES EN PAREDS BEAUREPAIRE BOUFFERE BOURNEZEAU CHANTONNAY CHANVERRIE CHAVAGNES EN PAILLERS CHAVAGNES LES REDOUX CHEFFOIS FOUGERE LA BOISSIERE DE MONT TAIGU LA BRUFFIERE LA CAILLERE SAINT HILAIRE LA CHATAIGNERAIE LA GUYONNIERE LA JAUDONNIERE LA MEILLERAIE TILLAY LA TARDIERE LE BOUPERE LES EPESES LES HERBIERS LES LANDES GENUSSON MENOMBLET MONSIREIGNE MONTAIGU MONTOURNAIS MORTAGNE SUR SEVRE MOUCHAMPS MOUILLERON SAINT GERMAIN POUZAugES REAUmUR ROCHETREJOUX SAINT AUBIN DES ORMEAUX SAINT CYR DES GATS SAINT GEORGES DE MONTAIGU SAINT GERMAIN DE PRINCAY SAINT HILAIRE DE LOULAY SAINT HILAIRE LE VOUHIS SAINT LAURENT SUR SEVRE	23.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
FR-HPAI(P)-2022-01531 FR-HPAI(P)-2022-01533 FR-HPAI(P)-2022-01537 FR-HPAI(P)-2022-01539 FR-HPAI(P)-2022-01540 FR-HPAI(P)-2022-01542 FR-HPAI(P)-2022-01543 FR-HPAI(P)-2022-01546 FR-HPAI(P)-2022-01551 FR-HPAI(P)-2022-01552 FR-HPAI(P)-2022-01553 FR-HPAI(P)-2022-01555 FR-HPAI(P)-2022-01556 FR-HPAI(P)-2022-01557 FR-HPAI(P)-2022-01560 FR-HPAI(P)-2022-01561 FR-HPAI(P)-2022-01562 FR-HPAI(P)-2022-01563 FR-HPAI(P)-2022-01565 FR-HPAI(P)-2022-01566 FR-HPAI(P)-2022-01567 FR-HPAI(P)-2022-01568 FR-HPAI(P)-2022-01570 FR-HPAI(P)-2022-01572 FR-HPAI(P)-2022-01574 FR-HPAI(P)-2022-01575 FR-HPAI(P)-2022-01576 FR-HPAI(P)-2022-01577 FR-HPAI(P)-2022-01583 FR-HPAI(P)-2022-01585 FR-HPAI(P)-2022-01589 FR-HPAI(P)-2022-01590 FR-HPAI(P)-2022-01593 FR-HPAI(P)-2022-01595 FR-HPAI(P)-2022-01596 FR-HPAI(P)-2022-01599 FR-HPAI(P)-2022-01600 FR-HPAI(P)-2022-01601 FR-HPAI(P)-2022-01602 FR-HPAI(P)-2022-01604 FR-HPAI(P)-2022-01607 FR-HPAI(P)-2022-01608 FR-HPAI(P)-2022-01610 FR-HPAI(P)-2022-01611 FR-HPAI(P)-2022-01613 FR-HPAI(P)-2022-01614 FR-HPAI(P)-2022-01615 FR-HPAI(P)-2022-01618 FR-HPAI(P)-2022-01620 FR-HPAI(P)-2023-00002 FR-HPAI(P)-2023-00003 FR-HPAI(P)-2023-00004 FR-HPAI(P)-2023-00005 FR-HPAI(P)-2023-00006	SAINT MALO DU BOIS SAINT MARS LA REORTHE SAINT MARTIN DES NOYERS SAINT MARTINS DES TILLEULS SAINT LMAURICE LE GIRARD SAINT MESMIN SAINT PAUL EN PÄREDS SAINT PIERRE DU CHEMIN SAINT PROUANT SAINT SULPICE EN PAREDS SAINT VINCENT STERLANGES SAINTE CECILE SEVREMONT SIGOURNAIS TALLUD SAINTE GEMME THOUARSAIS BOUILDROUX TIFFAUGES VENDRENNES	

Stato membro: Italia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Regione: Veneto</i>		
IT-HPAI(P)-2022-00054	L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.355299708, E10.860377854	19.1.2023

Stato membro: Ungheria

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Bács-Kiskun megye</i>		
HU-HPAI(P)-2022-00215 HU-HPAI(P)-2022-00218 HU-HPAI(P)-2022-00220-00221 HU-HPAI(P)-2022-00223-00224 HU-HPAI(P)-2022-00227-00228 HU-HPAI(P)-2022-00231-00232 HU-HPAI(P)-2022-00252 HU-HPAI(P)-2022-00254 HU-HPAI(P)-2022-00276 HU-HPAI(P)-2022-00282	Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza, Kakantyú, Orgovány és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.673759 és a 19.497050, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.563426 és a 19.47272, 46.546941 és a 19.530264, a 46.619942 és 19.448554, 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	5.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00296	Bócsa, Soltvadkert és Tázlár települések közigazgatási területeinek a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	12.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00297	Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.6894859 és a 19.8074637 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	9.1.2023
HU-HPAI(P)-2023-00002	Császártöltés, Hajós és Homokhegy települések közigazgatási területeinek a 46.417287 és a 19.158443 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	27.1.2023
<i>Hajdú-Bihar vármegye</i>		
HU-HPAI(P)-2022-00298 HU-HPAI(P)-2022-00299 HU-HPAI(P)-2023-00001	Hajdúszoboszló és Nádudvar települések közigazgatási területének a 47.471520 és a 21.203237, a 47.485876 és a 21.170037, valamint a 47.448133 és a 21.156837 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	27.1.2023

Stato membro: Paesi Bassi

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Municipality Ronde Venen, province Zuid Holland</i>		
NL-HPAI(NON-P)-2022-00786	Those parts of the municipality Ronde Venen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,85 lat 52,24	11.1.2023

Stato membro: Polonia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
HPAI(P)-2022-00037 PL-HPAI(P)-2022-00038 PL-HPAI(P)-2022-00039	W województwie opolskim: 1. Część gmin: Pokój, Domaszowice, Świerczów w powiecie namysłowskim 2. Część gminy Wołczyn w powiecie kluczborskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.96876/17.90187 and 50.96334/17.91449 and 50.97138/17.86664	5.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00040	W województwie kujawsko-pomorskim część gminy Kikół w powiecie lipnowskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.92452/19.1449	6.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00041	W województwie warmińsko – mazurskim część gminy Pisz w powiecie piskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 53.58979/21.84092	7.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00042	W województwie lubelskim część gmin: Ludwin, Puchaczów w powiecie łęczyńskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.36494/23.00283	8.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00043	W województwie mazowieckim część gmin: Gostynin, Szczawin Kościelny w powiecie gostynińskim W województwie łódzkim część gminy Strzelce w powiecie kutnowskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.3515/19.4839	9.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00044 PL-HPAI(P)-2022-00046	W województwie łódzkim, powiat sieradzki: 1. w gminie Błaszki: Adamki, Brończyn, Bukowina, Domaniew, Garbów, Gołków, Gorzałów, Gzików, Kamienna, Kamienna Kolonia, Kalinowa, Kociołki, Kwasków, Lubanów, Maciszewice, Orzeżyn, Romanów, Stok Polski, Stok Nowy, Smaszków, Zawady, Morawki, Wójcice, 2. w gminie Warta: Gać Warcka W województwie wielkopolskim, powiat kaliski: 1. W części gmin: Brzeziny, Szczytniki zawierających się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.6761/18.4844	10.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00045	W województwie warmińsko – mazurskim część gminy Zalewo w powiecie iławskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 53.80560/19.64087	10.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2022-00047	W województwie wielkopolskim: 1. Część gminy: Mikstat, miasto Mikstat w powiecie ostrzeszowskim, 2. Część gminy: Sieroszowice w powiecie ostrowskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.54409/17.99438	12.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00048	W województwie łódzkim: 1. Część gmin: Rokiciny, Będków w powiecie tomaszowskim, 2. Część gminy Brójce w powiecie łódzkim wschodnim, 3. Część gminy Czarnocin w powiecie piotrkowskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.63575/19.74504	12.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00049	W województwie mazowieckim: 1. Część gminy Łosice, część miasta Łosice w powiecie łosickim, zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.24032/22.74160	12.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00050	W województwie wielkopolskim 1. Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim, 2. Część gmin: Grabów n/Prosną, Kraszewice w powiecie ostrzeszowskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.51032/18.06508	14.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00051 PL-HPAI(P)-2022-00054	W województwie wielkopolskim: 1. Części gmin: Grabów nad Prosną, Mikstat w powiecie ostrzeszowskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.51201/18.07085	15.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00052 PL-HPAI(P)-2022-00053 PL-HPAI(P)-2022-00060 PL-HPAI(P)-2022-00061 PL-HPAI(P)-2022-00067 PL-HPAI(P)-2022-00069	W województwie łódzkim powiat zduńskowolski: 1. w gminie Sędziejowice: Bilew, Dobra, Kustrzyce, Marzenin, Niecienia, Pruszków, Rososza, Wola Marzeńska, Wrzesiny; W województwie łódzkim powiat łaski: 1. w gminie Łask - obszar wiejski: Bałucz, Kolonia Bałucz, Młynisko, Borszewice, Grabina, Kolonia Bilew, Kopyść, Mikołajówek, Okup Mały, Okup Wielki, Ulejów, Wincentów, Sieganów, Wola Bałucka, Zielęcice; 2. w gminie Zduńska Wola: Zduńska Wola, Annopole Nowe, Biała Ług, Czechy, Gajewniki, Gajewniki Kolonia, Henryków, Izabelów, Janiszewice, Karsznice, Kłady, Korczew, Krobanów, Michałów, Ochroniew, Opiesin, Pratków, Rębieskie Nowe, Rębieskie Stare, Suchoczasy, Tymienice, Wojsławice, Wólka Wojsławska, Wymysłów, Izabelów Mały, Andrzejów, Krobanówek, Ostrówek; 3. w gminie Zapolice: Swędzieniejewice, Swędzieniejewice Kolonia, Wygiełzów; 4. w gminie Szadek - obszar wiejski: Kotlinki, Kotliny, Kromolin Stary, Kromolin Nowy, Wielka Wieś; 5. gmina Szadek (gm. miejska): Szadek; zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.56326/19.03881	22.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00055 PL-HPAI(P)-2022-00056 HPAI(P)-2023-00002 PL-HPAI(P)-2023-00003	W województwie pomorskim w powiecie człuchowskim: 1. W gminie Debrzno: Buchowo, Grzymisław, Kamień, Strzeczona, Strzeczonka. W gminie Człuchów: Barkówko	25.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2022-00057	W województwie łódzkim część gminy Uniejów, W województwie wielkopolskim część gminy Przykona zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.97360/18.73595	16.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00058	W województwie łódzkim: 1. Część gminy: Kozłuszki, Kozłuszki miasto w powiecie łódzkim wschodnim 2. Część gminy Rokiciny w powiecie tomaszowskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.71136/19.82636	19.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00059	W województwie wielkopolskim części gmin: Gołuchów i Pleszew w powiecie pleszewskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.86127/17.84609	20.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00062	W województwie wielkopolskim część gmin: Żelazków, Ceków-Kolonia i Mycielin w powiecie kaliskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.851222/18.235528	19.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00063	W województwie śląskim część gminy Łazy zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.42754/19.34959	20.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00064	W województwie wielkopolskim części gmin: Turek, Przykona, Dobra, Kawęczyn w powiecie tureckim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.96866/18.58093	21.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00065	W województwie wielkopolskim: 1. Część gmin: Grabów nad Prosną i Kraszewice w powiecie ostrzeszowskim. 2. Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim. 3. Część gminy Brzeziny w powiecie kaliskim. zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.5270/18.16422	22.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00066	W województwie wielkopolskim: 1. Część gmin: Duszniki, Kaźmierz w powiecie szamotulskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.48160/16.43688	22.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00068	W województwie dolnośląskim: 1. Część gminy Wińsko w powiecie wołowskim, 2. Część gminy Wąsosz w powiecie górowskim, 3. Część gminy Żmigród w powiecie trzebnickim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.47256/16.75511	21.1.2023
PL-HPAI(P)-2023-00001	W województwie wielkopolskim: 1. Część gmin: Pleszew, Chocz, Czermin w powiecie pleszewskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.93958/17.85476	26.1.2023

Parte B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3

Stato membro: Belgio

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
BE-HPAI(P)-2022-00012 BE-HPAI(P)-2022-00013	Those parts of the municipalities Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Ieper, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Poperinge, Staden and Vleteren, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,854729, lat 50,961658.	25.1.2023
	Those parts of the municipalities Diksmuide, Houthulst, Ieper, Langemark-Poelkapelle and Lo-Reninge contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,854729, lat 50,961658.	17.1.2023 – 25.1.2023

Stato membro: Cechia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>South Bohemian Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2022-00015	<p>Pelejovice (628841); Sedlíkovice u Dolního Bukovska (628867); Drahov (631990); Dunajovice (633828); Dynín (634255); Nítovice (663221); Dolní Slověnice (750727); Horní Slověnice (750735); Hůrky u Lišova (649589); Lužnice (689459); Mazelov (762440); Neplachov (703389); Kolence (706981); Novosedly nad Nežárkou (707007); Smržov u Lomnice nad Lužnicí (686701); Kunderatice u Svinů (760897); Sviny (760901); Ševětín (762458); Přeseka (735060); Hamr nad Nežárkou (776122); Veselí nad Lužnicí (780685); Vlkov nad Lužnicí (784061); Zlukov (793361); Žišov u Veselí nad Lužnicí (780693);</p> <p>Kardašova Řečice (663204) – jižní část s částí obce Cikar ohraničená místní komunikací od východu kú probíhající na jih od komunikace 23 navazující dále na ulici Palackého směrem k jihu mezi rybníky Velká Ochoz a Řečice Popelov po ulici Cikar na západní hranici kú po ulici Řehořinky;</p> <p>Velechvín (668494) – severní část katastru od komunikace 146;</p> <p>Dolní Bukovsko (628824) – východní část katastrálního území, kdy západní hranici od jihu tvoří silnice III. třídy č. 14711, na ní navazující v intravilánu obce ulice Luční a následně ulice Veselská a na ní navazující místní komunikace až po silnici II. třídy č. 147 vedoucí k severní hranici katastrálního území;</p> <p>Kolný (668478) – východní část katastrálního území, kdy západní hranici od jihu tvoří od turistického rozcestníku Kolná místní komunikace označená jako žlutá turistická cesta a na ní navazující cyklostezka č. 1054 směrem na severní hranici katastrálního území;</p> <p>Hatín (637513) – západní část katastrálního území, kdy východní hranici od jihu tvoří místní komunikace Strážská (cyklostezka Nežárská) a na ní od rozcestníku Jemčina – zámek krátce na východ navazující Hradecká silnice a následně k severní hranici katastrálního území navazující cyklostezka č. 1170 (místní komunikace Jemčinská a Rudolfovská).</p>	10.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	Bošilec (608572); Lhota u Dynína (634271); Frahelž (686689); Klec (666009); Lomnice nad Lužnicí (686697); Ponědraž (725617); Ponědražka (725625); Val u Veselí nad Lužnicí (776131); Horusice (644978); Záblatí u Ponědraže (725633).	2.1.2023 - 10.1.2023

Central Bohemian Region

CZ-HPAI(P)-2022-00012 CZ-HPAI(P)-2022-00013 CZ-HPAI(P)-2022-00014 CZ-HPAI(P)-2022-00016	Babice (600601); Březí u Říčan (613886); Čerčany (619663); Černé Voděrahy (620084); Čestlice (623440); Čtyřkoly (624331); Dobřejovice (627640); Hvězdovice (650170); Chocerady (652024); Samechov (652059); Vestec u Chocerad (652067); Vlkovec (652075); Horní Jirčany (658600); Jesenice u Prahy (658618); Osnice (713279); Zdiměřice u Prahy (713287); Jevany (659312); Jílové u Prahy (660094); Kaliště u Ondřejova (662178); Ládví (662445); Těptín (662500); Klokočná (666467); Konojedy (708097); Kostelec u Křížků (670308); Kozmice u Benešova (671851); Krhanice (674362); Libeň u Libeře (682551); Libeň (682560); Louňovice (687359); Lštění (624357); Mrač (700002); Mukařov u Říčan (700321); Srbín (752967); Žernovka (700339); Nespeky (703770); Nupaky (623458); Oplany (708119); Bělčice u Ostrředka (716278); Petroupim (719706); Pohoří u Prahy (724904); Poříčí nad Sázavou (726036); Hole u Průhonic (733962); Průhonice (733971); Přestavlky u Čerčan (735191); Dolní Jirčany (736414); Psáry (736422); Pyšely (737054); Zaječice (737071); Babice u Řehenic (744930); Malešín (744972); Kuří u Říčan (677647); Pacov u Říčan (717207); Říčany u Prahy (745456); Říčany-Radošovice (745511); Strašín u Říčan (756237); Voděrádky (745529); Soběhrdy (751537); Žitny (751553); Strančice (756067); Svojšovice (761478); Struhařov u Mnichovic (757080); Hradec u Stříbrné Skalice (757667); Hradové Střimelice (757675); Kostelní Střimelice (757683); Stříbrná Skalice (757691); Sulice (759431); Světice u Říčan (760391); Svojetice (761176); Tehov u Říčan (765309); Tehovec (765317); Čakovice u Řehenic (744956); Lojovice (779318); Mokřany u Velkých Popovic (779326); Vestec u Prahy (781029); Vodslivy (716308); Vranov u Čerčan (785351); Vranovská Lhota (785369); Všestary u Říčan (787396); Vyzlovka (789046); Hodkovice u Zlatníků (793213); Zlatníky u Prahy (793221); Zvánovice (793795)	11.1.2023
	Herink (627666); Hrusice (648655); Lensedly (662186); Štířín (662496); Čenětice (676543); Křížkový Újezdec (676551); Dolní Lomnice u Kunic (677213); Kunice u Říčan (677230); Všešimý (677256); Mirošovice u Říčan (695475); Božkov u Mnichovic (697532); Mnichovice u Říčan (697541); Myšlín (697559); Modletice u Dobřejovic (627682); Ondřejov u Prahy (711276); Třemblat (770612); Turkovice u Ondřejova (711284); Pětihosty (747491); Petříkov u Velkých Popovic (720411); Radimovice u Velkých Popovic (720429); Chomutovice u Dobřejovic (627674); Popovičky (627704); Kovářovice (737038); Olešky (737470); Radějovice (737488); Jažlovice (745537); Senohraby (747505); Otice u Svojšovic (761460); Předboř u Prahy (734225); Všechromy (787094); Velké Popovice (779342)	3.1.2023 - 11.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
CZ-HPAI(P)-2023-00002	Břekova Lhota (633569); Dublovice (633577); Chramosty (653667); Líchovy (683825); Zvírotice (793990); Velké Heřmanice (778796); Bolechovice II (798479); Dobrošovice (658626); Jesenice u Sedlčan (658651); Mezné (788180); Kňovice (667153); Plešišť (673536); Hořetice (645133); Krchleby (674427); Křečovice u Neveklova (675547); Nahoruby (701131); Vlkonice u Neveklova (789631); Živohošť (701157); Křepenice (675938); Strnadice (762105); Nalžovice (701491); Nalžovické Podhájí (701505); Kamenice u Nedrahovic (702242); Nedrahovice (702251); Nedrahovické Podhájí (702269); Radeč u Nedrahovic (702277); Bratřejov (702536); Křemenice (702552); Libčice u Nechvalic (702561); Nechvalice (702587); Ředice (744913); Osečany (712701); Velběhy (712728); Počepice (723151); Rovina (742091); Skuhrov u Počepic (723169); Vitín u Počepic (723177); Luhy u Prosenické Lhoty (733326); Prosenická Lhota (733342); Suchdol u Prosenické Lhoty (733351); Příčovy (735833); Radíč (737674); Oříkov (646571); Solopysky u Třebnic (770043); Třebnice (770116); Bolechovice I (626279); Divišovice (626287); Kvasejovice (678104); Měšetice (678139); Nové Dvory u Kvasejovic (678155); Skryšov u Svatého Jana (760188); Štětkovice (763730); Bezmír (784435); Minartice (784451); Vojkov u Votic (784486); Martinice u Votic (692051); Šebáňovice (762113); Vrchotovy Janovice (786489); Hrabří (646563); Pořešice (725927); Vápenice u Vysokého Chlumce (788406); Vysoký Chlumeč (788414); Vysoká u Kosovy Hory (788198) - vyjma části obce Dohnalova Lhota; Zderadice (792331) - vyjma části obce Zderadice.	2.2.2023
	Janov u Kosovy Hory (670006); Kosova Hora (670014); Bor u Sedlčan (702234); Doubravice u Sedlčan (682802); Libíň (682811); Sedlčany (746533); Sestrouň (746568); Vysoká u Kosovy Hory (788198) - část obce Dohnalova Lhota.	25.1.2023 – 2.2.2023
CZ-HPAI(P)-2023-00004	Dubečno (666912); Dvořiště (712868); Chroustov (654248); Kamilov (750689); Kněžice u Městce Králové (666921); Malá Strana u Chotěšic (653080); Nouzov u Dymokur (704920); Nová Ves u Chotěšic (653098); Osek (712876); Sloveč (750697); Stříhov (750701); Záhornice u Městce Králové (789828).	3.2.2023
<i>Capital City of Prague</i>		
CZ-HPAI(P)-2022-00012 CZ-HPAI(P)-2022-00013 CZ-HPAI(P)-2022-00014 CZ-HPAI(P)-2022-00016	Benice (602582); Kolovraty (668591); Křeslice (676071); Lipany (668605); Nedvězí u Říčan (702323); Pitkovice (773417); Šeberov (762130); Uhřetěves (773425); Újezd u Průhonic (773999)	11.1.2023
<i>Vysočina Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2022-00017	Bratrušín 617008; Bystřice nad Pernštejnem (616958); Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem (616982); Karasín (794970); Kozlov u Lesoňovic (680257); Lesoňovice (680265); Pivonice u Lesoňovic (680273); Vítochov (720747); Dalečín (624426); Hluboké u Dalečína (624471); Veselí u Dalečína (624489); Korouhvice (651613); Ubušín (660264); Kobylnice nad Svratkou (669580); Koroužné (669598); Švařec (669601); Nyklovice (708224); Písečné (720739); Brtův (733407); Čtyři Dvory (733415); Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem (733423); Pořom u Sulkovce (759511); Sulkovec (759520); Borovec (763446); Olešnička (763454); Štěpánov nad Svratkou (763462); Vrtěžř (763471); Ubušíněk (759538); Horní Čepí (773522); Unčín (774316); Hrdá Ves (782483); Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem (794988).	15.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	Chlum (651605); Malé Tresné (741981); Rovečné (741990); Velké Tresné (742007); Bolešín (781037); Věstín (781045); Věštínek (781053); Vír (782491).	7.1.2023- 15.1.2023
<i>South Moravian Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2022-00017	Crhov u Olešnice (617920); Černovice u Kunštátu (620602); Hodonín u Kunštátu (640409); Horní Poříčí u Letovic (643840); Kněževy (666882); Veselka u Olešnice (666891); Křetín (676179); Křtěnov u Olešnice (676691); Lhota u Olešnice (681202); Louka (687189); Makov (690015); Olešnice na Moravě (710415); Petrov (719765); Prostřední Poříčí (733814); Rozseč nad Kunšátem (742317); Rozsíčka (742368); Sulíkov (759457); Vřesice (759465); Tasovice (765112); Ústup (742376).	15.1.2023
<i>Pardubice Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2022-00017	Bohuňov nad Křetínkou (606391); Bystré u Poličky (616664); Hamry nad Křetínkou (637092); Hartmanice u Poličky (637441); Hlásnice (638927); Jedlová u Poličky (658081); Nedvězí u Poličky (702331); Nedvěžičko (702340); Předměstí (734322); Rohozná u Poličky (740471); Starý Svojanov (755206); Svojanov (761141); Trpín (768740); Vítějeves (782645).	15.1.2023
<i>Moravian-Silesian Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2022-00018	Bordovice (607444); Čeladná (619116); Frýdlant nad Ostravicí (635171); Hájov (636771); Chlebovice (651150); Kopřivnice (669393); Měrkovice (671789); Lhotka u Frýdku-Místku (681407); Lichnov u Nového Jičína (683787); Drnholec nad Lubinou (687961); Větrkovice u Lubiny (687987); Metylovice (693545); Mniší (697664); Myslík (700606); Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí (705705); Ostravice 1 (715671); Palkovice (717452); Pstruží (736465); Sklenov (748293); Rychaltice (748307); Štramberk (764116); Trojanovice (768499); Veřovice (780367); Vlčovice (783901); Ženkla (796409); Frenštát pod Radhoštěm (634719) – jihozápadní část katastrálního území, kdy hranici tvoří železniční trať ze směru Veřovice - Kunčice p. O. po železniční přejezd na silnici Nádražní, silnice Nádražní, silnice Bezručova a silnice Lomná.	28.1.2023
	Kozlovice (671771); Kunčice pod Ondřejníkem (677094); Tichá na Moravě (766992); Frenštát pod Radhoštěm (634719) – severovýchodní část katastrálního území, kdy hranici tvoří železniční trať ze směru Veřovice - Kunčice p. O. po železniční přejezd na silnici Nádražní, silnice Nádražní, silnice Bezručova a silnice Lomná.	20.1.2023 – 28.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
CZ-HPAI(P)-2023-00003	<p>Bruzovice (613398); Havířov-město (637556); Bludovice (637696); Prostřední Suchá (637742); Dolní Suchá (637777); Horní Suchá (644404); Horní Bludovice (642401); Prostřední Bludovice (642410); Kaňovice (663051); Karviná-Doly (664103); Lískovec u Frýdku-Místku (684899); Nová Bělá (704946); Oprechtice ve Slezsku (712035); Orlová (712361); Lazy u Orlové (712434); Poruba u Orlové (712493); Horní Lutyně (712531); Moravská Ostrava (713520); Přívoz (713767); Mariánské Hory (713830); Muglinov (714941); Nová Ves u Ostravy (713937); Zábřeh-Hulváky (713970); Vítkovice (714071); Zábřeh (714089); Kunčice nad Ostravicí (714224); Kunčičky (714241); Zábřeh nad Odrou (714305); Hrabová (714534); Hrabůvka (714585); Heřmanice (714691); Michálkovice (714747); Slezská Ostrava (714828); Hrušov (714917); Výškovice u Ostravy (715620); Paskov (718211); Rychvald (744441); Řepiště (745197); Sedliště ve Slezsku (746983); Pitrov (751928); Dolní Soběšovice (751944); Stará Bělá (753661); Václavovice u Frýdku-Místku (776033); Vrbice nad Odrou (785971); Záblatí u Bohumína (789216); Žabeň (794139); Žermanice (796514); Dubina u Ostravy (798894); Dolní Datyně (628905); Horní Datyně (642720) – jižní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Vratimovská a ul. Václavovická; Šumbark (637734) – východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Školní, ul. Lidická, ul. Opletalova a ul. U Nádraží; Petřvald u Karviné (720488) – severovýchodní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Ostravská, ul. Závodní a ul. Šumberská; Vratimov (785601) – jižní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Buničítá, ul. Frýdecká, ul. Datyňská a ul. Václavovická; Lučina (688371) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 4737; Horní Těrlicko (766577) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří vodní nádrž Těrlicko a řeka Stonávka; Dolní Těrlicko (766607) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří vodní nádrž Těrlicko; Doubrava u Orlové (631167) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice vedoucí od čísla popisného 608 přes Doubravský kopec k hasičské zbrojnici a dále ke křižovatce se silnicí č. 47215, silnice č. 47215 a silnice č. 47214.</p>	2.2.2023
	<p>Bartovice (715085); Radvanice (715018); Šenov u Ostravy (762342); Horní Datyně (642720) – severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Vratimovská a ul. Václavovická; Petřvald u Karviné (720488) – jihozápadní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Ostravská, ul. Závodní a ul. Šumberská; Šumbark (637734) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Školní, ul. Lidická, ul. Opletalova a ul. U Nádraží; Vratimov (785601) – severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Buničítá, ul. Frýdecká, ul. Datyňská a ul. Václavovická.</p>	25.1.2023 – 2.2.2023
<i>Zlín Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2022-00018	Rožnov pod Radhoštěm (742937) – severní část katastrálního území, která je na jihu vymezena zeměpisnou rovnoběžnou linií protínající křižovatku ulic Ostravská a Kročákov.	28.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Plzeň Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2022-00019	<p>Bezděkov u Damnova (624705); Boněnov (693995); Březí u Tachova (618021); Ctiboř u Tachova (618039); Částkov u Tachova (618560); Čechovice (607321); Černošín (620408); Damnov (624713); Dolní Jadruž (629201); Dolní Kramolín (652199); Dolní Plezom (716405); Dolní Víška (680281); Doly u Boru (607339); Horní Jadruž (652288); Horní Plezom (716413); Hostičkov (694002); Chodová Planá (652211); Chodský Ujezd (652296); Jemnice u Tisové (767204); Kořen (680311); Klíčov (667668); Křížínov (721255); Kříženeč (721263); Kumpolec (767212); Kurojedy (677604); Kyjov u Zadního Chodova (789577); Lažany u Černošína (620424); Lhota u Tachova (715964); Malý Rapotín (764922); Michalovy Hory (694011); Neblašov (652300); Nahý Újezdec (701246); Olbramov (709824); Oldřichov u Tachova (764949); Ostrov u Tachova (715972); Ošelín (716430); Otín u Plané (721271); Pavlovice nad Mží (718521); Pernolec (618586); Planá u Mariánských Lázní (721280); Stan u Lestkova (680338); Staré Sedliště (754668); Svahy (759856); Štokov (652318); Tachov (764914); Tisová u Tachova (767221); Trnová u Tachova (767239); Třebel (620467); Velká Ves u Damnova (624721); Velký Rapotín (618594); Vítkov u Tachova (764833); Vížka (759864); Vysoké Jamné (680354); Výškov u Chodové Plané (652237); Záhoří u Černošína (620475); Zliv nad Mží (759872).</p> <p>Brod nad Tichou (612651); Kočov (667676); Lom u Tachova (686603); Týnec u Plané (721298); Ústí nad Mží (667684); Vítovice u Pavlovic (718530); Vysoké Sedliště (721301).</p>	<p>1.2.2023</p> <p>24.1.2023 – 1.2.2023</p>
<i>Ústí nad Labem Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2023-00001	<p>Benešov nad Ploučnicí (602451); Blankartice (638633); Brložec (627283); Česká Kamenice (621285); Dobrná (627291); Dolní Habartice (629049); Dolní Kamenice (621293); Fojtovice u Heřmanova (638641); Františkov nad Ploučnicí (634603); Heřmanov (638650); Horní Habartice (642916); Horní Kamenice (621315); Janská (657204); Kamenická Nová Víška (780600); Kerhartice (664791); Loučky u Verneřic (780103); Malá Veleň (690392); Markvartice u Děčína (691780); Merboltice (693111); Oldřichov nad Ploučnicí (634620); Ovesná (602469); Stará Oleška (649554); Valkeřice (776629); Verneřice (780146); Veselé (780618).</p> <p>Karlovka (778265); Malá Bukovina (690031); Malý Šachov (755214); Starý Šachov (755222); Velká Bukovina (778273).</p>	<p>3.2.2023</p> <p>26.1.2023 – 3.2.2023</p>
<i>Liberec Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2023-00001	<p>Častolovice u České Lípy (621609); Dolní Libchava (621544); Dubice u České Lípy (621528); Manušice (691542); Horní Libchava (643319); Kamenický Šenov (662640); Prácheň (732770); Kozly u České Lípy (671819); Janovice u Kravař (657034); Rané (674192); Nový Oldřichov (707830); Okrouhlá u Nového Boru (709573); Dolní Prysk (734039); Horní Prysk (734047); Skalice u České Lípy (747904); Slunečná u České Lípy (750760); Jezvě (757306); Stráž u České Lípy (757314); Stružnice (757322); Stvolíncké Petrovice (758647); Volfartická Nová Ves (784893); Heřmanice u Žandova (638579); Valteřice u Žandova (776653); Velká Javorská (778397).</p>	<p>3.2.2023</p>

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	Horní Police (643823); Mistrovice u Nového Oldřichova (707821); Volfartice (784907); Dolní Police (794473); Radeč u Horní Police (737445); Žandov u České Lípy (794481).	26.1.2023 – 3.2.2023
<i>Hradec Králové Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2023-00004	Bartoušov u Jičíněvsí (659631); Běchary (601462); Bílsko u Kopidlno (772658); Budčeves (615188); Butoves (771767); Červeněves (750913); Dolany u Chyjic (655422); Drahoraz (631809); Hlušice (639923); Hlušičky (639931); Hradíštko (796484); Hrobičany (746312); Hubálov (771775); Cholenice (652334); Chomutice (652423); Chomutičky (652431); Chotělice (653021); Chyjice (655431); Janovice u Vinar (782157); Jičíněves (659649); Keteň (631817); Kopidlno (669296); Kostelec u Jičíněvsí (659657); Kovač (669016); Kozojídky u Vinar (782165); Křičov (750921); Labouň (678813); Liběšice (623474); Loučná Hora (750930); Milčeves (749842); Mlýnec u Kopidlno (697371); Nečas (615196); Nemyčeves (703273); Nevratice (754765); Ohništany (709280); Pševy (631825); Sekeřice (797685); Skochovice (748331); Skřeněř (754927); Skřivany (748960); Slatiny (749851); Sloupno nad Cidlinou (750671); Smidarská Lhota (782173); Smidary (750948); Staré Místo (723754); Staré Smrkovice (754773); Starý Bydžov (754943); Stříbrnice v Čechách (757713); Třetice (771147); Tuř (771791); Údrnická Lhota (772674); Únětice (772682); Velešice (746339); Vesec u Jičína (778141); Veselská Lhota (788341); Vinary u Smidar (782181); Vitiněves (782912); Vlhošť (796492); Vrbice nad Cidlinou (785954); Vršce (786608); Vysoké Veselí (788350); Žeretice (796506); Židovice (796832); Žitětín (659665).	3.2.2023
	Češov (623466); Kozojedy u Žlunic (797677); Sběř (746321); Slavhostice (797693); Volanice (784664); Žlunice (797707).	26.1.2023 – 3.2.2023

Stato membro: Danimarca

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DK-HPAI(P)-2022-00007	The parts of Lolland municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates coordinates N N 54,8728; E 11,3967	26.1.2023
	The parts of Lolland municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N N 54,8728; E 11,3967	18.1.2023 – 26.1.2023
DK-HPAI(P)-2022-00008	The parts of Hedensted, Horsens and Vejle municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates coordinates N 55.7343; E 9.7477	5.2.2023
	The parts of Hedensted municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.7343; E 9.7477	28.1.2023 – 5.2.2023

Stato membro: Germania

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
BRANDENBURG		
DE-HPAI(NON-P)-2022-01306 DE-HPAI(NON-P)-2022-01323	<p>Landkreis Prignitz beginnend im Norden an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der L 14, der Kreisgrenze in Richtung Norden, Westen und dann in Richtung Süden folgend bis zur Verbindungsstraße zwischen Heiligengrabe und Wilmersdorf (Alt Wittstocker Weg), dem Alt Wittstocker Weg in Richtung Nordwesten folgend bis Wilmersdorf, in Wilmersdorf an der Dorfstraße Wilmersdorf entlang in Richtung Neu Krüssow - vom Ortsausgang Wilmersdorf an der K 7052 bis zur Kreuzung mit der Kreisstraße 7019, in Richtung Südwesten dieser nach Alt Krüssow folgend, der K 7019 durch Alt Krüssow in Richtung Beveringen folgend, hier entlang der Dorfstraße Beveringen bis zum Kreuzungspunkt Wegemühle an der Freyensteiner Chaussee, der Freyensteiner Chaussee folgend bis zur Kreuzung Zur Hainholzmühle, der Straße Zur Hainholzmühle folgend bis zur Straße Am Stadion, der Straße Am Stadion folgend bis zur Wegkreuzung Hainholzweg, ab hier der Straße Zum Stadion folgend bis zur Meyenburger Chaussee, ab hier der Straße Zum Stadion dann dem Heidbergweg folgend bis zur Meyenburger Chaussee, der Meyenburger Chaussee in Richtung Südwesten folgend bis zum Preddöhler Weg, dem Preddöhler Weg nach Norden folgend bis zur B 103, hier entlang der B 103 in Richtung Westen bis zur Kreuzung mit der L 111, entlang der L 111, Triglitz durchquerend bis zur Kreuzung mit der K 7025, der K 7025 in Richtung Laaske folgend, Laaske durchquerend bis Lockstädt, Lockstädt durchquerend bis Gülitz, Gülitz durchquerend in Richtung Schönholz bis zur L 13, der L 13 in Richtung Nordosten folgend bis zur K 7041, dieser entlang, Burow durchquerend, bis Pirow, Pirow durchquerend, der K 7041 weiter entlang bis zur Kreuzung mit der L 10, der L 10 folgend in Richtung Norden bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim, der Kreisgrenze folgend in Richtung Nordosten bis zum Ausgangspunkt an der L 14 an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim</p> <p>Landkreis Ostprignitz-Ruppin beginnend am nördlichsten Punkt der Gemarkung Freyenstein an der Kreisgrenze zum Landkreis Prignitz, dem Fluss „Dosse“ entlang der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern in südöstlicher Richtung bis zum Grabower Weg folgend, dem Grabower Weg folgend bis zur Ortschaft Wulfersdorf, von dort in gedachter Linie über die Kirche in die Dorfstraße und weiter in den Blesendorfer Weg mündend, den Blesendorfer Weg in südwestlicher Richtung folgend, dabei den Tetschendorfer Damm, den Tetschendorfer Weg und die Ganzower Straße kreuzend bis in die Ortschaft Blesendorf, in der Ortschaft Blesendorf der Blesendorfer Dorfstraße folgend, weiter in südwestlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Prignitz</p>	6.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DE-HPAI(NON-P)-2022-01306	Landkreis Prignitz beginnend im Norden an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der B 103, der Kreisgrenze in Richtung Osten und Südosten folgend bis zur L 154, der L 154 in Richtung Halenbeck folgend bis Halenbeck, in Halenbeck entlang der Pritzwalker Straße bis zur L 155, der L 155 in Richtung Brügge folgend bis Brügge, in Brügge entlang der Hauptstraße in Richtung Brügge Ausbau, Brügge Ausbau durchquerend bis zur Kreuzung mit der B 103, der B 103 in Richtung Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim	24.12.2022 -6.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01323	Landkreis Prignitz beginnend an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der L 14, der L 14, Jännersdorf einschließend, in Richtung Südosten folgend bis zum Fluss Stepenitz. dem Lauf der Stepenitz in Richtung Südwesten und Süden folgend bis zum Durchlass Weitendorfer Chaussee, der Weitendorfer Chaussee folgend bis zur L 13, der L 13 nach Westen über die Autobahn 24 folgend, dann weiter in Richtung Südwesten bis Putlitz Kreuzung Meyenburger Chaussee – Philippshof, der Straße Philippshof in Richtung Westen bis zur Parchimer Chaussee folgend, der Parchimer Chaussee, übergehend in die L 111 in Richtung Nordwesten, die A 24 überquerend, bis zur Kreisgrenze folgend, der Kreisgrenze in Richtung Westen, später in Richtung Norden, folgend bis zum Ausgangspunkt an der L 14 an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim	29.12.2022 – 6.1.2023
HESSEN		
DE-HPAI(NON-P)-2022-01333	Landkreis Marburg-Biedenkopf 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.393029 50.989926 Betroffen sind Teile der Gemeinden Biedenkopf, Breidenbach	7.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01324	Landkreis Marburg-Biedenkopf 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.407272/50.928777 Betroffen sind Teile der Gemeinden Biedenkopf und Breidenbach	4.1.2023 – 13.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01351	Landkreis Waldeck-Frankenberg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.899840 51.153197 Betroffen sind Teile der Gemeinden Lichtenfels, Vöhl, Korbach, Waldeck, Edertal, Bad Wildungen, Haina, Frankenau, Frankenberg (Eder)	13.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01333	Landkreis Waldeck-Frankenberg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.393029/50.989926 Betroffen sind Teile der Gemeinde Hatzfeld (Eder)	7.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01334	Landkreis Waldeck-Frankenberg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.512425 51.093585 Betroffen sind Teile der Gemeinden Hatzfeld (Eder), Battenberg (Eder), Allendorf (Eder), Bromskirchen)	7.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DE-HPAI(NON-P)-2022-01351	Landkreis Waldeck-Frankenberg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.899840 51.153197 Betroffen sind Teile der Gemeinden Vöhl, Frankenau	5.1.2023 -13.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01334	Landkreis Waldeck-Frankenberg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.512425 51.093585 Betroffen sind Teile der Gemeinden Bromskirchen, Battenberg (Eder)	4.1.2023 – 13.1.2023
DE-HPAI(P)-2022-00098	Landkreis Kassel 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9.247534 51.624874 Betroffen sind Teile der Gemeinden Trendelburg und Liebenau	16.1.2023
MECKLENBURG-VORPOMMERN		
DE-HPAI(NON-P)-2022-01323	Landkreis Ludwigslust-Parchim 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 12.041500, 53.309565. Betroffen sind im Landkreis Ludwigslust Parchim die Gemeinde Ganzlin mit den Orten und Ortsteilen: Klein Dammerow, die Gemeinde Gehlsbach mit den Orten und Ortsteilen: Ausbau Darß, Darß, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Wahlstorf, die Gemeinde Kreien mit den Orten und Ortsteilen: Wilsen, die Gemeinde Ruhner Berge mit den Orten und Ortsteilen: Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Suckow, die Gemeinde Siggelkow mit den Orten und Ortsteilen: Groß Pankow, Klein Pankow, Redlin.	6.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01323	Landkreis Ludwigslust-Parchim 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 12.041500, 53.309565. Betroffen ist die Gemeinde Ruhner Berge mit den Orten und Ortsteilen: Drenkow	28.12.2022 - 6.1.2023
DE-HPAI(P)-2022-00100	Landkreis Nordwestmecklenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 11.122477, 53.771366. Betroffen sind folgende Gemeinden mit den Orten und Ortsteilen: — Gemeinde Stepenitztal: Börzow, Bonnhagen, Volkenhagen und Teschow — Gemeinde Grieben: Grieben und Zehmen — Gemeinde Roduchelstorf: Roduchelstorf und Cordshagen — Gemeinde Rehna: Falkenhagen, Löwitz, Rehna, Gletzow, Vitense, Neu Vitense, Törber, Törberhals, Parber, Nesow und Dorf Nesow — Gemeinde Königsfeld: Bülow, Klein Rünz, Groß Rünz, Warnekow, Bestenrade und Demern — Gemeinde Roggendorf: Breesen — Gemeinde Holdorf: Holdorf und Meetzen — Gemeinde Gadebusch: Ganzow, Dorf Ganzow, Neu Bauhof, Gadebusch, Reinhardtsdorf, Güstow, Buchholz, Klein Hundorf und Möllin — Gemeinde Lützwow: Bendhof — Gemeinde Dragun: Dragun, Neu Dragun und Vietlütbe — Gemeinde Mühlen Eichsen: Mühlen Eichsen, Goddin, Webelsfelde und Groß Eichsen	19.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	<ul style="list-style-type: none"> — Gemeinde Testorf-Steinfurt: Testorf-Steinfurt, Testorf, Wüstenmark und Seefeld — Gemeinde Upahl: Upahl, Kastahn, Boienhagen, Groß Pravtshagen, Sievershagen und Hanshagen — Gemeinde Grevesmühlen: Grevesmühlen Süd ab Bahnschienen Rehnaer Straße/Heinrich-Heine-Straße/Jahnstraße bis Ortschaft Wotenitz, Poischow, Wotenitz, Büttlingen und Questin — Gemeinde Menzendorf: Lübsee — Gemeinde Wedendorfersee: Benzin — Gemeinde Veelböken: Frauenmark, Passow, Paetrow, Veelböken, Rambeel und Hindenberg — Gemeinde Rütting: Rütting, Diedrichshagen und Schildberg — Gemeinde Bernstorf: Bernstorf, Bernstorf-Ausbau, Jeese, Strohkirchen, Pieverstorf, Wilkenhagen und Wölschendorf 	
NIEDERSACHSEN		
DE-HPAI(P)-2022-00099	<p>Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.005787/52.950081) Betroffen sind Teile der Gemeinden Bösel, Emstek, Garrel, Großenkneten, Molbergen, Wardenburg und der Städte Cloppenburg und Friesoythe.</p>	21.1.2023
	<p>Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.005787/52.950081) Betroffen sind Teile der Gemeinde Garrel.</p>	12.1.2023 -21.1.2023
DE-HPAI(P)-2022-00101	<p>Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.012005/52.952218) Betroffen sind Teile der Gemeinde Garrel.</p>	15.1.2023 – 23.1.2023
	<p>Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.012005/52.952218) Betroffen sind Teile der Gemeinden Bösel, Emstek, Garrel, Großenkneten, Molbergen, Wardenburg und der Städte Cloppenburg und Friesoythe.</p>	23.1.2023
DE-HPAI(P)-2022-00103	<p>Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.982109/52.959481) Betroffen sind Teile der Gemeinden Garrel, Bösel und Friesoythe.</p>	25.1.2023 – 2.2.2023
	<p>Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.982109/52.959481) Betroffen sind Teile der Gemeinden Garrel, Bösel, Friesoythe, Molbergen, Stadt Cloppenburg, Emstek und Großenkneten.</p>	2.2.2023
DE-HPAI(P)-2022-00102	<p>Landkreis Cuxhaven 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.656393/53.671901) Betroffen sind Teile der Gemeinde Geestland.</p>	22.1.2023 – 30.1.2023
	<p>Landkreis Cuxhaven 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.656393/53.671901) Betroffen sind Teile der Gemeinde Geestland.</p>	30.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DE-HPAI(NON-P)-2022-01325	Landkreis Rotenburg (Wümme) 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 9.263337/53.143515 Betroffen sind Teile der Gemeinden Reeßum, Horstedt, Rotenburg (Wümme), Böttersen, Hassendorf, Sottrum, Zeven, Bülstedt, Elsdorf, Gyhum, Scheeßel, Ahausen, Hellwege, Ottersberg und Vorwerk	11.1.2023
	Landkreis Rotenburg (Wümme) 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 9.263337/53.143515 Betroffen sind Teile der Gemeinden Reeßum, Horstedt, Rotenburg (Wümme), Böttersen, Hassendorf und Sottrum	3.1.2023- 11.1.2023
NORDRHEIN-WESTFALEN		
DE-HPAI(P)-2022-00098	Kreis Höxter 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 9.247534/51.624874) Betroffen sind Teile: des Kreises Höxter mit den Städten Borgentreich, Brakel und Beverungen	8.1.2023 - 16.1.2023
	Kreis Höxter 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 9.247534/51.624874) Betroffen sind Teile: Des Kreises Höxter mit den Städten Borgentreich, Willebadessen, Brakel, Beverungen und Höxter	16.1.2023
DE-HPAI(P)-2022-00097	Kreis Kleve 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.300396/51.727608) Betroffen sind Teile: des Kreises Kleve mit der Stadt Kalkar und den Gemeinden Uedem, Bedburg-Hau	2.1.2023 - 10.1.2023
	Kreis Kleve 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.300396/51.727608) Betroffen sind Teile: — des Kreises Kleve mit den Städten Kalkar, Kevelaer, Goch, Kleve, Emmerich, Rees und den Gemeinden Uedem, Bedburg-Hau, Weeze — des Kreises Wesel mit der Stadt Xanten und der Gemeinde Sonsbeck	10.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01343	Kreis Lippe 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.959862/52.008142) Betroffen sind Teile: des Kreises Lippe mit den Städten Lemgo, Blomberg, Detmold und der Gemeinde Dörentrup,	29.12.2022 - 6.1.2023
	Kreis Lippe 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.959862/52.008142) Betroffen sind Teile: des Kreises Lippe mit den Städten Lemgo, Blomberg, Detmold, Barntrup, Horn-Bad Meinberg, Lage, Bad Salzuflen und den Gemeinden Dörentrup, Kalletal, Extertal	6.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DE-HPAI(NON-P)-2022-01324	Kreis Siegen-Wittgenstein 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777) Betroffen sind Teile: — des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Laasphe	6.1.2023 - 14.1.2023
	Kreis Siegen-Wittgenstein 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777) Betroffen sind Teile: — des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Laasphe, Bad Berleburg und den Gemeinden Erndtebrück, Netphen	14.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01333	Kreis Siegen-Wittgenstein 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.393029/50.989926) Betroffen sind Teile: des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg und Bad Laasphe	6.1.2023 - 14.1.2023
	Kreis Siegen-Wittgenstein 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.393029/50.989926) Die Überwachungszone setzt sich zusammen aus folgenden sich überlappenden Bereichen der SO 22-015-01373, 01382, 01383 und 01388. Betroffen sind Teile: — des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg, Bad Laasphe und der Gemeinde Erndtebrück	14.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01334	Kreis Siegen-Wittgenstein 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.512425/51.093585) Betroffen sind Teile: — des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg — des Hochsauerlandkreises mit der Stadt Hallenberg	6.1.2023 - 14.1.2023
	Kreis Siegen-Wittgenstein 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.512425/51.093585) Die Überwachungszone setzt sich zusammen aus folgenden sich überlappenden Bereichen der SO 22-015-01373, 01382, 01383 und 01388. Betroffen sind Teile: — des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg — des Hochsauerlandkreises mit den Städten Hallenberg, Schmalenberg, Winterberg	14.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01335	Kreis Siegen-Wittgenstein 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.337847/51.038843) Betroffen sind Teile: — des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg und der Gemeinde Erndtebrück	6.1.2023 - 14.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	<p>Kreis Siegen-Wittgenstein 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.337847/51.038843) Die Überwachungszone setzt sich zusammen aus folgenden sich überlappenden Bereichen der SO 22-015-01373, 01382, 01383 und 01388. Betroffen sind Teile:</p> <ul style="list-style-type: none"> — des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg, Bad Laasphe, Hilchenbach und der Gemeinde Erndtebrück — des Kreises Olpe mit der Gemeinde Kirchhundem — des Hochsauerlandkreises mit der Stadt Schmalleberg 	14.1.2023
THÜRINGEN		
DE-HPAI(P)-2022-00095	<p>Stadt Jena: Ammerbach, Burgau (bei Jena an der Saale), Closewitz, Drackendorf, Ernst-Abbe-Siedlung, Forsthaus (Jena), Göschwitz, Ilmnitz, Jena (An der Saale), Jena (Ost), Jenaprießnitz, Kunitz, Laasan, Leutra, Lichtenhain (Jena), Lobeda (bei Jena an der Saale), Lobeda Ost, Lobeda West, Löbstedt, Maua, Münchenroda, Neuwöllnitz, Siedlung Sonnenblick (Jena), Untermühle (bei Jena), Vorwerk Cospoth, Wenigenjena, Winzerla (bei Jena an der Saale), Wogau, Wöllnitz, Ziegenhain (bei Jena an der Saale), Zwätzen</p>	6.1.2023
	<p>Landkreis Saale-Holzland: Bucha (bei Jena), Coppanz, Mühle Bucha, Nennsdorf, Oßmaritz, Pösen, Schorba, Hainichen (bei Jena), Stiebritz; Striebritz, Altengönnä, Lehesten (bei Jena), Nerckewitz, Obermühle (Nerckewitz), Rödigen, Untermühle (Nerckewitz), Neuengönnä, Porstendorf (bei Jena), Zimmern (bei Apolda)</p>	6.1.2023
	<p>Landkreis Weimarer Land Apolda, Herressen, Nauendorf, Oberndorf (bei Apolda), Oberroßla, Rödigsdorf, Schöten, Sulzbach, Utenbach, Niedersynderstedt, Döbritschen, Vollradisroda, Frankendorf, Großschwabhausen, Hammerstedt, Kapellendorf, Kleinschwabhausen, Lehnstedt, Göttern, Magdala, Maina, Ottstedt (bei Magdala), Mellingen, Umpferstedt, Schwabsdorf, Wiegendorf, Hermstedt, Kösnitz, Stobra, Wormstedt, Niederroßla, Oßmannstedt, Ulrichshalben</p>	6.1.2023
	<p>Stadt Weimar Süßenborn, Taubach,</p>	6.1.2023
	<p>Stadt Jena Cospeda, Isserstedt, Krippendorf, Lützenroda, Remderoda, Vierzehnheiligen</p>	29.12.2022-6.1.2023
	<p>Landkreis Weimarer Land: Großromstedt, Kleinromstedt, Hohlstedt, Kötschau</p>	29.12.2022-6.1.2023

Stato membro: Spagna

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
ES-HPAI(P)-2022-00038	Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Tordesillas beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,6551761, lat 41,5811216	22.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Tordesillas contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,6551761, lat 41,5811216	14.1.2023 -22.1.2023

Stato membro: Francia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
---	-------------------	--

Département: Côtes-d'Armor (22)

FR-HPAI(P)-2022-01619	CANIHUEL HAUT-CORLAY CORLAY PLUSSULIEN SAINT-IGEAUX SAINT-NICOLAS DU PELEM SAINT-GILLES-PLIGEAUX KERPERT SAINTE-TREPHINE SAINT-MAYEUX CAUREL BON REPOS SUR BLAVET PLOUNEVEZ-QUINTIN LANRIVAIN LE VIEUX-BOURG SAINT-BIHY LA HARMOYE SAINT-MARTIN-DES-PRES SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHE	2.2.2023
	CANIHUEL HAUT-CORLAY CORLAY PLUSSULIEN SAINT-IGEAUX SAINT-NICOLAS DU PELEM	25.1.2023 -2.2.2023

Département: Dordogne (24)

FR-HPAI(P)-2022-01481 FR-HPAI(P)-2022-01480 FR-HPAI(P)-2022-01517 FR-HPAI(P)-2022-01558 FR-HPAI(P)-2022-01559 FR-HPAI(P)-2022-01581	VALOJOUXX LA DORNAC NADAILLAC SAINT-VINCENT-LE-PALUEL PRATS6DE-CARLUX BORREZE MARQUAY SAINT-AMAND-DE-COLY PROISSANS SAINT-ANDRE-D'ALLAS SARLAT-LA-CANEDA SIMEYROLS TAMNIES AUBAS MONTIGNAC	17.1.2023
--	--	-----------

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	JAYAC LA CASSAGNE LA CHAPELLE-AUBAREIL COLY ORLIAGUET SAINTE-NATHALENE SALIGNAC-EYVIGUES MARCILLAC SAINT QUENTIN	
	ARCHIGNAC MARCILLAC SAINT QUENTIN PAULIN SAINT CREPIN ET CARLUCET SAINT GENIES SALIGNAC EYVIGUES	9.1.2023 – 17.1.2023
<i>Département: Gers (32)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01605 FR-HPAI(P)-2022-01612	AVERON-BERGELLE BEAUMARCHES BETOUS CAHUZAC-SUR-ADOUR CASTELNAVET CASTILLON-DEBATS COULOUME-MONDEBAT CRAVENCERES DEMU ESPAS FUSTEROUAU GALIAX GAZAX-ET-BACCARISSE GOUX IZOTGES LASSERADE LOUBEDAT LOUSLITGES LUPIAC MARGOUE-MEYMES PEYRUSSE-VIEILLE PLAISANCE PRECHAC-SUR-ADOUR SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES SARRAGACHIES SEAILLES SION SORBETS TASQUE TERMES-D'ARMAGNAC URGOSSE	27.1.2023
	AIGNAN BOUZON-GELLENAVE LOUSSOUS-DEBAT SABAZAN POUYDRAGUIN	19.1.2023 – 27.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Département: Indre (36)</i>		
FR-HPAI(NON-P)-2022-00405	AIZE BAGNEUX Partie de commune située à l'Ouest de la D25 BAUDRES BOUGES-LE-CHATEAU Partie de commune située au Nord de la D2, puis de la D34 A BUXEUIL FONTGUENAND Partie de commune située au Sud de la D52 GUILLY LANGE POULAINES Partie de commune située au Nord de D960 ROUVRES LES BOIS SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE partie de commune située au Sud-Ouest de D25 SEMBLECAY Partie de commune située au Sud de D25 VALENCA Y Partie de commune située au Nord-Ouest du Nahon VAL-FOUZON VEUIL VICQ-SUR-NAHON Partie de commune située à l'Ouest de la D956 et au Sud de la D109	16.1.2023
	POULAINES Partie de commune située au Sud de la D960 VALENCA Y Partie de commune située au Sud- Est du Nahon VICQ-SUR-NAHON Partie de commune située à l'Est de la D956 et au Nord de la D109	7.1.2023 – 16.1.2023
<i>Département: Landes (40)</i>		
FR-HPAI(NON-P)-2022-00391 FR-HPAI(NON-P)-2022-00395	AZUR CASTETS LEON LINXE MAGESCQ MESSANGES MOLIETS-ET-MAA VIELLE-SAINT-GIRONS	6.1.2023
	LEON SAINT-MICHEL-ESCALUS	29.12.2023 – 6.1.2023
<i>Département: Loire-Atlantique (44)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01492 FR-HPAI(P)-2022-01497 FR-HPAI(P)-2022-01505	CASSON LE CELLIER COUFFE HERIC JOUE-SUR-ERDRE MESANGER MOUZEIL NORT-SUR-ERDRE RIAILLE SAFFRE SAINT-MARS-DU-DESERT SUCE-SUR-ERDRE TEILLE TRANS-SUR-ERDRE	11.1.2023
	LIGNE NORT-SUR-ERDRE PETIT-MARS LES TOUCHES	3.1.2023- 11.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
FR-HPAI(P)-2022-01466 FR-HPAI(P)-2022-01591 FR-HPAI(P)-2022-01592 FR-HPAI(P)-2022-01609 FR-HPAI(P)-2022-01616 FR-HPAI(P)-2023-00001	LA PLANCHE REMOUILLE MONTBERT AIGREFEUILLE SAINT LUMINE DE CLISSON LA CHEVROLIERE CORCOUE SUR LORGNE GENESTON LA LIMOUZINIERE MACHECOUL SAINT MEME LA MARNE SAINT MARS DE COUTAIS PAULX SAINT COLOMBAN SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU SAINT ETIENNE DE MER MORTE SAINT HILAIRE DE CLISSON	29.1.2023
	VIEILLEVIGNE CORCOUE SUR LORGNE LEGE SAINT LUMINE DE COUTAIS SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU LA LIMOUZINIERE PAULX TOUVOIS	21.1.2023 – 29.1.2023
FR-HPAI(P)-2022-01498	Bégrolles-en-Mauges Chanteloup-les-Bois Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Cholet Cléré-sur-Layon La Plaine La Séguinière La Tessouale Le May-sur-Evre Le Puy-Saint-Bonnet Les Cerqueux-sous-Passavant Nueil-sur-Layon En entier En entier Chaudron-en-Mauges La Boissière-sur-Evre La Chaussaire La Salle-et-Chapelle-Aubry Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Nuaille Passavant-sur-Layon Saint-Christophe-du-Bois Saint-Léger-sous-Cholet	11.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	Le Longeron Saint-Crespin-sur-Moine Saint-Germain-sur-Moine Tillières Somloire Toutlemonde Trémentines	
	Andrezé Beaupréau Gesté Jallais La Chapelle-du-Genêt La Jubaudière La Poitevinière Le Pin-en-Mauges Saint-Philbert-en-Mauges Villedieu-la-Blouère La Romagne Le Fief-Sauvin La Renaudière Montfaucon-Montigné Roussay Saint-André-de-la-Marche Saint-Macaire-en-Mauges	3.1.2023 – 11.1.2023
FR-HPAI(P)-2022-01504	LA BOISSIERE-DU-DORE LA REGRIPIERE LA REMAUDIERE	7.1.2023
FR-HPAI(P)-2022-01554	CLISSON GORGES MOUZILLON SAINT HILAIRE DE CLISSON VALLETS	12.1.2023
	BOUSSAY GETIGNE	4.1.2023 – 12.1.2023
<i>Departement: Maine-et-Loire (49)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01457 FR-HPAI(P)-2022-01471 FR-HPAI(P)-2022-01472 FR-HPAI(P)-2022-01483 FR-HPAI(P)-2022-01485 FR-HPAI(P)-2022-01486 FR-HPAI(P)-2022-01487 FR-HPAI(P)-2022-01489 FR-HPAI(P)-2022-01496 FR-HPAI(P)-2022-01498 FR-HPAI(P)-2022-01506 FR-HPAI(P)-2022-01511 FR-HPAI(P)-2022-01512 FR-HPAI(P)-2022-01516 FR-HPAI(P)-2022-01518 FR-HPAI(P)-2022-01519 FR-HPAI(P)-2022-01524 FR-HPAI(P)-2022-01458 FR-HPAI(P)-2022-01467	Bérolles-en-Mauges Chanteloup-les-Bois Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Cholet Cléré-sur-Layon La Plaine La Séguinière La Tessouale Le May-sur-Evre Le Puy-Saint-Bonnet Les Cerqueux-sous-Passavant Nueil-sur-Layon En entier En entier	23.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
FR-HPAI(P)-2022-01535 FR-HPAI(P)-2022-01545 FR-HPAI(P)-2022-01547 FR-HPAI(P)-2022-01549 FR-HPAI(P)-2022-01548 FR-HPAI(P)-2022-01564 FR-HPAI(P)-2022-01571 FR-HPAI(P)-2022-01573 FR-HPAI(P)-2022-01578 FR-HPAI(P)-2022-01579 FR-HPAI(P)-2022-01580 FR-HPAI(P)-2022-01586 FR-HPAI(P)-2022-01594 FR-HPAI(P)-2022-01603	Chaudron-en-Mauges La Boissière-sur-Evre La Chaussaire La Salle-et-Chapelle-Aubry Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Nuaillé Passavant-sur-Layon Saint-Christophe-du-Bois Saint-Léger-sous-Cholet Le Longeron Saint-Crespin-sur-Moine Saint-Germain-sur-Moine Tillières Somloire Toutlemonde Trémentines	
	ANDREZÉ BEAUPRÉAU GESTÉ JALLAIS LA CHAPELLE-DU-GENÊT LA JUBAUDIÈRE LA POITEVINIÈRE LE PIN-EN-MAUGES SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE LA ROMAGNE LE FIEF-SAUVIN LA RENAUDIÈRE MONTFAUCON-MONTIGNÉ ROUSSAY SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES TORFOU	15.1.2023 – 23.1.2023
FR-HPAI(P)-2022-01606	BOUILLE MENARD CHAZE SUR ARGOS GENE VERN D ANJOU LION D'ANGERS AVIRE LE BOURG D'IRE LA CHAPELLE SUR OUDON CHATELAIS LA FERRIERE DE FLEE L«HOTELLERIE DE FLEE LOUVAINES MARANS MONTGUILLON NOYANT LA GRAVOYERE NYOISEAU SAINTE GEMMES D'ANDIGNE SAINT MARTIN DU BOIS SAINT SAUVEUR DE FLEE	25.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	LOUVAINES NYOISEAU SEGRE'	17.1.2023 – 23.1.2023

Departement: Manche (50)

FR-HPAI(NON-P)- 2022-00420	AUMEVILLE LESTRE BRILLEVAST BRIX CHERBOURG EN COTENTIN COLOMBY CRASVILLE DIGOSVILLE ECAUSSEVILLE EMONDEVILLE EROUDEVILLE FLOTTEMANVILLE FONTENAY SUR MER FRESVILLE GOLLEVILLE GONNEVILLE LE THEIL HAUTTEVILLE BOCAGE HEMEVEZ HUBERVILLE JOGANVILLE L'ETANG BERTRAND LE HAM LE MESNIL AU VAL LE VAST LESTRE LIEUSAIN MAGNEVILLE MONTAIGU LA BRISETTE MONTEBOURG MORSALINES MORVILLE NEGREVILLE OCTEVILLE L'AVENEL ORGLANDES OZEVILLE QUETTEHOU QUINEVILLE ROCHEVILLE SAINT CYR SAINT FLOXEL SAINT GERMAIN DE TOURNEBUT SAINT JOSEPH SAINT MARTIN D'AUDOUVILLE SAUSSEMESNIL SORTOSVILLE SOTTEVAST TEMERVILLE TEURTHEVILLE BOCAGE URVILLE VALOGNES VAUDREVILLE VIDECOSVILLE YVETOT BOCAGE	28.1.2023
-------------------------------	---	-----------

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	HUBERVILLE MONTAIGU LA BRISETTE SAINT CYR SAINT GERMAIN DE TOURNEBUT SAUSSEMESNIL TAMERVILLE VALOGNES	20.1.2023 – 28.1.2023
<i>Departement: Morbihan (56)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01422 FR-HPAI(P)-2022-01435 FR-HPAI(P)-2022-01443 FR-HPAI(P)-2022-01444 FR-HPAI(P)-2022-01445	BIGNAN - Commune entière BILLIO - Commune entière BULEON - Commune entière CREDIN - Partie de la commune à l'ouest de la D11 jusqu'à Bellevue puis au sud de la route allant de Bellevue à Le Pont du redressement CRUGUEL - Commune entière GUEGON -Partie de la commune au sud de la N24 GUEHENNO - Commune entière EVELLYS - Partie de la commune à l'ouest de la D767 jusqu'à Siviac puis au nord-ouest de la route allant à Naizin puis au nord de la D203 JOSSELIN - Commune entière KERFOURN - Partie de la commune au sud de la route allant de Le Guéric à Le Lindreu LA CROIX HELLEAN - Commune entière LANOUEE - Partie de la commune à l'est de la rivière de l'Oust jusqu'à Pomeleuc puis au nord de la D155 jusqu'à la Ville Hervieux puis au nord de la 764 jusqu'à la N24 LANTILLAC - Commune entière LES FORGES - Partie de la commune à l'ouest de la D778 LOCMINE - Commune entière MOREAC - Partie de la commune à l'ouest de la D767 jusqu'à Porh Legal puis au sud de la D181 jusqu'à Keranna puis au sud de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d'En Haut MOUSTOIR-AC - Partie de la commune au nord de la route allant de Plumelin à Moustoir-Ac puis au nord de la D318 et à l'ouest de la D767 PLEUGRIFFET - Commune entière PLUMELIAU-BIEUZY - Partie de la commune au sud de la D203 et à l'est de la route allant du bourg à Talhouet Avalec en passant par Kerjegu et Beau Soleil PLUMELIN - Partie de la commune au nord de la D117 jusqu'à Kerfourchec puis à l'est de la route allant à Moustoir-Ac RADENAC - Commune entière REGUINY - Partie de la commune au nord de la D203 jusqu'à Le Pont Saint Fiacre SAINT-ALLOUESTRE - Commune entière	7.1.2023
	EVELLYS -Partie de la commune à l'est de la D767 jusqu'à Siviac puis à l'est de la route allant à Naizin puis au sud de la D203 MOREAC - Partie de la commune à l'est de la D767 jusqu'à Porh Legal puis au nord de la D181 jusqu'à Keranna puis au nord de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d'En Haut REGUINY - Partie de la commune au sud de la D203 jusqu'à Le Pont Saint Fiacre RADENAC -Partie de la commune à l'ouest de la D11 BULEON - Partie de la commune au nord de la N24	30.12.2022 – 7.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	GUEGON - Partie de la commune au nord de la N24 LANOUEE - Partie de la commune à l'ouest de la rivière de l'Oust jusqu'à Pomeleuc puis au sud de la D155 jusqu'à la Ville Hervieux puis au sud de la 764 jusqu'à la N24 LANTILLAC - Commune entière PLEUGRIFFET - Partie de la commune au sud de la D117	
<i>Département: Nord (59)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01423	BAILLEUL ERQUINGHEM-LYS LA GORGUE MERRIS MERVILLE METEREN NIEPPE STRAZEELE VIEUX-BERQUIN	15.1.2023
	NEUF-BERQUIN STEENWERCK ESTAIRES LE DOULIEU	7.1.2023 – 15.1.2023
FR-HPAI(P)-2022-01434	ALLENES-LES-MARAIS ANNOEULLIN BAILLEUL BAUVIN BEUCAMPS-LIGNY BOIS-GRENIER DON ERQUINGHEM-LE-SEC ERQUINGHEM-LYS ESCOBECQUES FOURNES-EN-WEPPE FROMELLES HALLENNE-LES-HAUBOURDIN HANTAY LA BASSEE LA GORGUE LE MAISNIL MARQUILLIES MERRIS MERVILLE METEREN NIEPPE PROVIN RADINGHEM-EN-WEPPE SAINGHIN-EN-WEPPE SALOME STRAZEELE VIEUX-BERQUIN WAVRIN WICRES	17.1.2023
	NEUF-BERQUIN STEENWERCK ESTAIRES LE DOULIEU AUBERS HERLIES ILLIES	9.1.2023 – 17.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Département: Hautes-Pyrénées (65)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01598	ALLIER ANGOS ANTIST ARTIGUEMY AUBAREDE AUREILHAN BARBAZAN-DEBAT BARBAZAN-DESSUS BEGOLE BERNAC-DEBAT BERNAC-DESSUS BERNADETS-DESSUS BONNEFONT BONNEMAZON BOULIN BUGARD BURG CABANAC CAHARET CALAVANTE CASTELVIEILH CASTERA-LANUSSE CASTILLON CHELLE-SPOU CIEUTAT CLARAC COUSSAN FRECHOU-FRECHET GONEZ GOUDON GOURGUE HITTE HOURC LANESPEDE LANSAC LASLADES LESPOUEY LIZOS LUC LUTILHOUS MARQUERIE MAUVEZIN MERILHEU MONTASTRUC MONTGAILLARD MONTIGNAC MOULEDOUS ORIEUX ORIGNAC PERE PEYRIGUERE POUYASTRUC RICAUD SALLES-ADOUR SARROUILLES SEMEAC SERE-RUSTAING SOUES	23.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	SOUYEAUX THUY VIELLE-ADOUR	
	BORDES LHEZ MASCARAS OLEAC-DESSUS OUEILLOUX OZON PEYRAUBE POUMAROUS SINZOS TOURNAY	15.1.2023 – 23.1.2023
<i>Département: Rhône (69)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01597	ANCY BAGNOLS BELMONT-D'AZERGUES BESSENAY BIBOST BULLY EVEUX BRULLIOLES BRUSSIEU BULLY CHARNAY CHATILLON CHAZAY-D'AZERGUES CHESSY CHEVINAY CIVRIEUX-D'AZERGUES COURZIEU DAREIZE DOMMARTIN EVEUX FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE GREZIEU-LA-VARENNE LEGNY LENTILLY LOZANNE MARCY-L'ETOILE MONTROTTIER MORANCE LES OLMES POLLIONNAY PONTCHARRA-SUR-TURDINE SARCEY SOURCIEUX-LES-MINES SAINTE-CONSORCE SAINT-FORGEUX SAINT-GERMAIN-NUELLES SAINT-JEAN-DES-VIGNES SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST SAINT-LOUP SAINT-PIERRE-LA-PALUD SAINT-ROMAIN-DE-POPEY SAINT-VERAND LA TOUR-DE-SALVAGNY VAUGNERAY	20.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	L'ARBRESLE SAIN BEL SAVIGNY	12.1.2023 – 20.1.2023
<i>Département: Saône-et-Loire (71)</i>		
	BANTANGES BAUDRIERES HUILLY SUR SEILLE JOUVENCON LA CHAPELLE NAUDE LA CHAPELLE THECLE L'ABERGEMENT SAINTE COLOMBE LESSARD EN BRASSE LOISY LOUHANS MENETREUIL ORMES RANCY SAINT CHRISTOPHE EN BRESSE SAINT ETIENNE EN BRESSE SAINT GERMAIN DU PLAIN SAINT USUGE SIMANDRE SIMARD SORNAY THUREY TRONCHY VERISSEY VINCELLES	6.1.2023
	BRANGES JUIF LA FRETTE MONTRET SAINT ANDRE EN BRASSE SAINT VINCENT EN BRASSE SAVIGNY SUR SEILLE	29.12.2022 – 6.1.2023
<i>Département: Sarthe (72)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01584	ASSE LE RIBOUL BALLON SAINT MARS BEAUMONT SUR SARTHE CHERANCE CONGE-SUR-ORNE COURGAINS DANGEUL FRESNAY-SUR-SARTHE GRANDCHAMP JUILLE LOUVIGNY LUCÉ-SOUS-BALLON MARESCHE MAROLLES-LES-BRAULTS LES MEES MEZIERE-SOUS-PONTHOUIN MOITRON-SUR-SARTHE	18.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	MONHOUDOU MONTBIZOT PIACE RENE ROUESSE-FONTAINE SAINT-AIGNAN SAINT-CHRISTOPHE-DU-JAMBET SAINT-MARCEAU SAOSNES TEILLE THOIGNE THOIREE-SOUS-CONTENSOR VIVOIN	
	CHERANCE DANGEUL DOUCELLES MEURCE NOUANS RENE VIVOIN	9.1.2023 – 18.1.2023

Département: Deux-Sèvres (79)

FR-HPAI(P)-2022-01411 FR-HPAI(P)-2022-01415 FR-HPAI(P)-2022-01414 FR-HPAI(P)-2022-01417 FR-HPAI(P)-2022-01430 FR-HPAI(P)-2022-01436 FR-HPAI(P)-2022-01428 FR-HPAI(P)-2022-01447 FR-HPAI(P)-2022-01448 FR-HPAI(P)-2022-01449 FR-HPAI(P)-2022-01477 FR-HPAI(P)-2022-01450 FR-HPAI(P)-2022-01475 FR-HPAI(P)-2022-01474 FR-HPAI(P)-2022-01482 FR-HPAI(P)-2022-01484 FR-HPAI(P)-2022-01473 FR-HPAI(P)-2022-01502 FR-HPAI(P)-2022-01504 FR-HPAI(P)-2022-01515 FR-HPAI(P)-2022-01499 FR-HPAI(P)-2022-01521 FR-HPAI(P)-2022-01522 FR-HPAI(P)-2022-01532 FR-HPAI(P)-2022-01541 FR-HPAI(P)-2022-01534 FR-HPAI(P)-2022-01538 FR-HPAI(P)-2022-01544 FR-HPAI(P)-2022-01541 FR-HPAI(P)-2022-01538 FR-HPAI(P)-2022-01534 FR-HPAI(P)-2022-01569 FR-HPAI(P)-2022-01587 FR-HPAI(P)-2022-01588	ADILLY AMAILLOUX ARDIN ARGENTON-L'EGLISE BECELEUF LE BEUGNON BOUILLE-LORETZ LA CHAPELLE-THIREUIL CHICHE CLESSÉ COULONGES-SUR-L'AUTIZE COULONGES-THOUARSAIS FAYE-L'ABESSE FÉNERY FENIOUX LA FORÊT-SUR-SÈVRE GEAY LUCHE-THOUARSAIS MAUZE-THOUARSAIS MONCOUTANT MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE POUGNE-HÉRISSON PUIHARDY SAINT-AUBIN-LE-CLOUD SAINT-GERMAIN-DE-LONGUE-CHAUME SAINT-JOUIN-DE-MILLY SAINT-LAURS SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE SAINT-MAURICE-ETUSSON SAINT-POMPAIN SCILLÉ SECONDIGNY VILLIERS-EN-PLAINE VOULMENTIN	28.1.2023
--	---	-----------

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	L'ABSIE ARGENTONNAY BOISME BRESSUIRE BRETIGNOLLES LE BREUIL-BERNARD LE BUSSEAU CERIZAY CHANTELOUP LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT CIRIERES COMBRAND COURLAY GENNETON LARGEASSE MAULEON MONTRAVERS NEUVY-BOUIN NUEIL-LES-AUBIERS LA PETITE-BOISSIERE LE PIN PUGNY SAINT-AMAND-SUR-SEVRE SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE SAINT-AUBIN-DU-PLAIN SAINT-PAUL-EN-GATINE SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES TRAYES VAL-EN-VIGNES VERNOUX-EN-GATINE	20.1.2023 – 28.1.2023
FR-HPAI(P)-2022-01476 FR-HPAI(P)-2022-01501	AIFFRES AIGONNAY BEAUSSAIS-VITRE CELLES-SUR-BELLE CHAURAY LA CRECHE FORS LES FOSSES FRESSINES GRANZAY-GRIPT JUSCORPS MARIGNY NIORT PERIGNE PRAILLES SAINTE-NEOMAYE SAINT-MEDARD SAINT-ROMANS-DES-CHAMPS SAINT-ROMANS-LES-MELLE SAINT-SYMPHORIEN SECONDIGNE-SUR-BELLE VOUILLE	6.1.2023
	BRULAIN MOUGON-THORIGNE PRAHECQ SAINTE-BLANDINE SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE	29.12.2022- 6.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Département: Vendée (85)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01424 FR-HPAI(P)-2022-01426 FR-HPAI(P)-2022-01438 FR-HPAI(P)-2022-01440 FR-HPAI(P)-2022-01441 FR-HPAI(P)-2022-01442 FR-HPAI(P)-2022-01446 FR-HPAI(P)-2022-01451 FR-HPAI(P)-2022-01454 FR-HPAI(P)-2022-01455 FR-HPAI(P)-2022-01456 FR-HPAI(P)-2022-01459 FR-HPAI(P)-2022-01460 FR-HPAI(P)-2022-01461 FR-HPAI(P)-2022-01462 FR-HPAI(P)-2022-01463 FR-HPAI(P)-2022-01464 FR-HPAI(P)-2022-01469 FR-HPAI(P)-2022-01470 FR-HPAI(P)-2022-01478 FR-HPAI(P)-2022-01479 FR-HPAI(P)-2022-01488 FR-HPAI(P)-2022-01490 FR-HPAI(P)-2022-01491 FR-HPAI(P)-2022-01493 FR-HPAI(P)-2022-01494 FR-HPAI(P)-2022-01495 FR-HPAI(P)-2022-01500 FR-HPAI(P)-2022-01503 FR-HPAI(P)-2022-01507 FR-HPAI(P)-2022-01508 FR-HPAI(P)-2022-01509 FR-HPAI(P)-2022-01510 FR-HPAI(P)-2022-01513 FR-HPAI(P)-2022-01514 FR-HPAI(P)-2022-01520 FR-HPAI(P)-2022-01525 FR-HPAI(P)-2022-01527 FR-HPAI(P)-2022-01528 FR-HPAI(P)-2022-01529 FR-HPAI(P)-2022-01530 FR-HPAI(P)-2022-01531 FR-HPAI(P)-2022-01533 FR-HPAI(P)-2022-01537 FR-HPAI(P)-2022-01539 FR-HPAI(P)-2022-01540 FR-HPAI(P)-2022-01542 FR-HPAI(P)-2022-01543 FR-HPAI(P)-2022-01546 FR-HPAI(P)-2022-01551 FR-HPAI(P)-2022-01552 FR-HPAI(P)-2022-01553 FR-HPAI(P)-2022-01555 FR-HPAI(P)-2022-01556 FR-HPAI(P)-2022-01557 FR-HPAI(P)-2022-01583 FR-HPAI(P)-2022-01585	SAINT HILAIRE DES LOGES au sud de la D745 FOUSSAIS PAYRE a l'ouest de la D49 FAYMOREAU MARILLET ANTIGNY BOURNEAU CEZAI FONTENAY-LE-COMTE L'ORBRIE LA CHATAIGNERAIE LA TARDIERE LOGE-FOUGEREUSE MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU SAINT-MAURICE-DES-NOUES SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN SERIGNE PISSOTTE MARVENT NIEUL-SUR-L'AUTISTE PUY-DE-SERRE SAINT-HILAIRE-DE-VOUST VOUVANT SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ XANTON-CHASSENON SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745 FOUSSAIS PAYRE à l'est de la D49 BREUIL-BARRET LA CHAPELLE-AUX-LYS LOGE-FOUGEREUSE SAINT-HILAIRE-DE-VOUST BAZOGES-EN-PAILLERS BEAUREPAIRE BESSAY BOURNEZEAU au nord de la D948 et de la D949B CHAILLE-LES-MARAIS CHAMPAGNE-LES-MARAIS CHANTONNAY à l'ouest de la D137 CHÂTEAU-GUIBERT à l'est de la D746 CHAUCHE à l'ouest de l'A83 CHAVAGNES-EN-PAILLERS au nord de la D6 CORPE DOMPIERRE-SUR-YON ESSARTS EN BOCAGE FOUGERE LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU au sud de la D23 et D72 LA CHAIZE-LE-VICOMTE au sud de la D948 LA COPECHAGNIERE LA FERRIERE LA MERLATIERE LA RABATELIERE LA REORTHE LA ROCHE-SUR-YON à l'est de la D746 et D763 LES BROUZILS LES HERBIERS au nord de la D160 et à l'ouest de la D23 LES LANDES-GENUSSON au sud de la D72 et D755 MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS à l'est de la D746	2.2.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
FR-HPAI(P)-2022-01589 FR-HPAI(P)-2022-01590 FR-HPAI(P)-2022-01593 FR-HPAI(P)-2022-01595 FR-HPAI(P)-2022-01596 FR-HPAI(P)-2022-01599 FR-HPAI(P)-2022-01600 FR-HPAI(P)-2022-01601 FR-HPAI(P)-2022-01602 FR-HPAI(P)-2022-01604 FR-HPAI(P)-2022-01607 FR-HPAI(P)-2022-01608 FR-HPAI(P)-2022-01610 FR-HPAI(P)-2022-01611 FR-HPAI(P)-2022-01613 FR-HPAI(P)-2022-01614 FR-HPAI(P)-2022-01615 FR-HPAI(P)-2022-01618 FR-HPAI(P)-2022-01620 FR-HPAI(P)-2023-00002 FR-HPAI(P)-2023-00003 FR-HPAI(P)-2023-00004 FR-HPAI(P)-2023-00005 FR-HPAI(P)-2023-00006	MESNARD-LA-BAROTIERE MOUTIERS-SUR-LE-LAY au sud de la D19 RIVES-DE-L'YON à l'est de la D746 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au sud de l'A87 SAINTE-CECILE SAINTE-HERMINE SAINTE-PEXINE au sud de la D19 SAINT-FULGENT à l'est de l'A87 SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS SAINT-JEAN-DE-BEUGNE SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'est de la D7 THORIGNY LES MAGNILS-REIGNIERS LUCON MOUZEUIL-SAINT-MARTIN NALLIERS PUYRAVAULT SAINT-AUBIN-LA-PLAINE SAINTE-GEMME-LA-PLAINE SAINTE-RADEGONDE-DES6NOYERS SAINTE-ETIENNE-DE6BRILLOUET TRIAIZE VENDRENNES BOURNEZEAU au sud de la D498 et de la D949B LES PINEAUX MOUTIERS-SUR-LE-LAY SAINTE-PEXINE au nord de la D19 SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'ouest de la D7 LA CHAIZE-LE-VICOME au nord de la D948 LA FERRIERE au sud de la D160 CHAUCHE à l'est de l'A83 CHAVAGNES-EN-PAILLERS au sud de la D6 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au nord de l'A87 SAINT-FULGENT à l'ouest de l'A87 BREM-SUR-MER BRETIGNOLLES-SUR-MER COEX GIVRAND LA CHAIZE-GIRAUD LA CHAPELLE-HERMIER L'AIUGUILLON-SUR-VIE LES ACHARDS L'ILE-D'OLONNE MARTINET OLONNE-SUR-MER SAINTE-FOY SAINT-GEORGES-DES-POINTINDOUX SAINT-JULIEN-DES-LANDES SAINT-MATHURIN SAINT-REVEREND BREM-SUR-MER LANDEVIEILLE SAINT-JULIEN-DES-LANDES VAIRE	

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Département: Vienne (86)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01449	LATILLE MARIGNY-CHEMEREAU AYRON LA CHAPELLE-MONTREUIL CELLE-LEVESCAULT CLOUE CHIRE-EN-MONTREUIL CHALANDRAY VOUILLE QUINCAY BERUGES MARCAY LUSIGNAN SAINT-SAUVANT COULOMBIERS CHERVES MONTREUIL-BONNIN	6.1.2022

Stato membro: Italia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Regione: Veneto</i>		
IT-HPAI(P)-2022-00054	L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.355299708, E10.860377854	28.1.2023
	L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.355299708, E10.860377854	20.1.2023 – 28.1.2023
<i>Regione: Lombardia</i>		
IT-HPAI(P)-2022-00051	L'area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.073379, E10.367887	8.1.2023
	L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.073379, E10.367887	31.12. 2022 – 8.1.2023
IT-HPAI(P)-2022-00053	L'area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.023717, E10.574713	11.1.2023
	L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.023717, E10.574713	3.1.2023 – 11.1.2023

Stato membro: Ungheria

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megye		
<p>HU-HPAI(P)-2022-00211-00295 HU-HPAI(P)-2022-00211-00297</p>	<p>Ágasegyháza, Bácsalmás, Bácsszőlős, Balotaszállás, Bócsa, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza, Csengőd, Csikéria, Csólyospálos, Felsőszentiván, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Helvécia, Imrehegy, Izsák, Jakabszállás, Jánoshalma, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kelebia, Kéleshalom, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunfehértó, Kunszállás, Mátételke, Mélykút, Móricgát, Orgovány, Páhi, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tabdi, Tataháza, Tázlár, Tiszaalpár, Tompa, Városföld, Zsana, Békéssámson, Csanádapáca, Kardoskút, Kaszaper, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós, Végegyháza, Algyő, Ambrózfalva, Árpádhalom, Baks, Balástya, Bordány, Csanytelek, Csengele, Csongrád, Derekegyház, Dóc, Domaszék, Fábiansebestyén, Felgyő, Forráskút, Hódmezővásárhely, Kistelek, Mártély, Mindszent, Nagyér, Nagymágocs, Nagytőke, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Szegvár, Székkutas, Szentes, Tömörkény, Úllés, Zákányszék és Zsombó települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe. Kecskemét település közigazgatási területének a 46.686318 és a 19.661755, valamint a 46.695600 és a 19.681280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Kaskantyú, Kiskőrös, Kiskunhalas, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár települések közigazgatási területének a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön kívül eső teljes közigazgatási területe. Borota, Imrehegy és Kéleshalom települések közigazgatási területének a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön kívül eső teljes közigazgatási területe.</p>	18.1.2023
<p>HU-HPAI(P)-2022-00297</p>	<p>Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.6894859 és a 19.8074637 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	10.1.2023 – 18.1.2023
<p>HU-HPAI(P)-2022-00211-00296</p>	<p>Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Kaskantyú, Kiskőrös, Kiskunhalas, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár települések közigazgatási területének a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.</p>	21.1.2023
	<p>Bócsa, Soltvadkert és Tázlár települések közigazgatási területeinek a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	13.1.2023 – 21.1.2023
<p>HU-HPAI(P)-2023-00002</p>	<p>Borota, Császártöltés, Drágszél, Dúsnok, Érsekhalma, Hajós, Homokhegy, Imrehegy, Kecel, Kéleshalom, Miske, Nemesnádudvar, Öregcsertő települések közigazgatási területének a 46.417287 és a 19.158443 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.</p>	5.2.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	Császártöltés, Hajós és Homokhegy települések közigazgatási területeinek a 46.417287 és a 19.158443 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	28.1.2023 – 5.2.2023
HU-HPAI(P)-2022-00215 HU-HPAI(P)-2022-00218 HU-HPAI(P)-2022-00220-00221 HU-HPAI(P)-2022-00223-00224 HU-HPAI(P)-2022-00227-00228 HU-HPAI(P)-2022-00231-00232 HU-HPAI(P)-2022-00252 HU-HPAI(P)-2022-00254 HU-HPAI(P)-2022-00276 HU-HPAI(P)-2022-00282	Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza, Kaskantyú, Orgovány, Szank és Tázlár települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.673759 és a 19.497050, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.563426 és a 19.47272, 46.546941 és a 19.530264, valamint a 46.619942 és 19.448554 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	6.1.2023 – 18.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00211 HU-HPAI(P)-2022-00216 HU-HPAI(P)-2022-00219 HU-HPAI(P)-2022-00225 HU-HPAI(P)-2022-00285 HU-HPAI(P)-2022-00290	Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Jakabszállás, Móricgát és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.67844 és 19.65301 és a 46.679183 és a 19.663134, 46.686318 és a 19.661755, a 46.695600 és a 19.681280, a 46.625636 és a 19.653214, a 46.631749 és a 19.677088 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	31.12.2022 - 15.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00212 HU-HPAI(P)-2022-00217 HU-HPAI(P)-2022-00226 HU-HPAI(P)-2022-00229-00230 HU-HPAI(P)-2022-00233-00245 HU-HPAI(P)-2022-00247-00251 HU-HPAI(P)-2022-00256 HU-HPAI(P)-2022-00258-00265 HU-HPAI(P)-2022-00270-00275 HU-HPAI(P)-2022-00277-00281 HU-HPAI(P)-2022-00283-00284 HU-HPAI(P)-2022-00286-00287 HU-HPAI(P)-2022-00289 HU-HPAI(P)-2022-00293 HU-HPAI(P)-2022-00295	Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Szank és Zsana települések közigazgatási területeinek a 46.489980 és a 19.772640, a 46.544237 és a 19.741665, a 46.569793 és a 19.692088, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.517887 és a 19.678431, a 46.465166 és a 19.753716, a 46.540082 és a 19.646619, 46.457070 és a 19.620880, a 46.491690 és a 19.689880, a 46.559267 és a 19.683815, a 46.457070 és a 19.620880, 46.511456 és a 19.726186, a 46.493138 és a 19.690420, a 46.485781 és a 19.676447, a 46.499678 és a 19.687294, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.537062 és a 19.727489, a 46.520024 és a 19.725265, a 46.532441 és a 19.644402, a 46.545107 és a 19.702540, a 46.543879 és a 19.700779, a 46.556750 és a 19.783380, a 46.460140 és a 19.480575, a 46.469155 és a 19.769960, a 46.525178 és a 19.618940, a 46.566283 és a 19.627354, a 46.497336 és a 19.775280, 19.862000, a 46.449825 és a 19.874751, a 46.442671 és a 19.844208, a 46.442530 és a 19.847300, a 46.457047 és a 19.878295, a 46.457105 és a 19.878381, a 46.446674 és a 19.842729, a 46.432070 és a 19.844230, a 46.417660 és a 19.855820, a 46.279380 és a 19.344527, a 46.448694 és a 19.835750, a 46.546400 és a 19.789500, a 46.451724 és a 19.878076, a 46.460471 és a 19.829871, a 46.438902 és a 19.604347, a 46.444126 és a 19.851216, a 46.516127 és a 19.639443, a 46.497473 és a 19.648627, a 46.499154 és a 19.656645, a 46.565080 és a 19.626590, a 46.425183 és a 19.557660, a 46.524556 és a 19.632469, a 46.520633 és a 19.639630, a 46.543500 és a 19.817600, a 46.539300 és a 19.848100, a 46.534382 és a 19.835872, a 46.516400 és a 19.887200, valamint a 46.555300 és a 19.900300 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	1.1.2023 -15.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
HU-HPAI(P)-2022-00215 HU-HPAI(P)-2022-00218 HU-HPAI(P)-2022-00220-00221 HU-HPAI(P)-2022-00223-00224 HU-HPAI(P)-2022-00227-00228 HU-HPAI(P)-2022-00231-00232 HU-HPAI(P)-2022-00252 HU-HPAI(P)-2022-00254 HU-HPAI(P)-2022-00276 HU-HPAI(P)-2022-00282 HU-HPAI(P)-2022-00296	Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza, Kakantyú, Orgovány és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.673759 és a 19.497050, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.563426 és a 19.47272, 46.546941 és a 19.530264, a 46.619942 és 19.448554, 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	7.1.2023 - 15.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00246	Kispáhi és Orgovány települések közigazgatási területeinek a 46.735284 és a 19.458263 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	16.12.2022 - 15.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00257	Kiskunhalas település közigazgatási területének a 46.460140 és a 19.480575 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	22.12.2022 - 15.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00267	Kiskunfélegyháza, Pálmonostora és Petőfiszállás települések közigazgatási területeinek a 46.633607 és a 19.891596 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	24.12.2022 - 15.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00268	Jánoshalma és Mélykút települések közigazgatási területeinek a 46.279380 és a 19.344527 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	26.12.2022 - 15.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00291	Bácsalmás, Bácsszőlős és Mélykút települések közigazgatási területeinek a 46.181634 és a 19.389784 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	2.1.2023 - 15.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00292	Kisszállás település közigazgatási területének a 46.276290 és a 19.530357 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	1.1.2023 - 15.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00297	Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.6894859 és a 19.8074637 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	6.1.2023 - 15.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00214 HU-HPAI(P)-2022-00222 HU-HPAI(P)-2022-00288	Nagymágocs és Szentés települések közigazgatási területének a 46.647079 és a 20.325001, valamint a 46.664455 és a 20.294252, valamint a 46.608922 és a 20.406042 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	29.12.2022 - 15.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00229 HU-HPAI(P)-2022-00236 HU-HPAI(P)-2022-00243 HU-HPAI(P)-2022-00255-00256 HU-HPAI(P)-2022-00260 HU-HPAI(P)-2022-00265-00266 HU-HPAI(P)-2022-00271-00274 HU-HPAI(P)-2022-00279 HU-HPAI(P)-2022-00283 HU-HPAI(P)-2022-00286	Balástya, Bordány, Csengele, Forráskút, Kistelek és Üllés települések közigazgatási területének a 46.494360 és a 19.781250, a 46.556750 és a 19.783380, valamint a 46.497336 és a 19.775280, a 46.543500 és a 19.817600, a 46.539300 és a 19.848100, a 46.546400 és a 19.789500, a 46.534382 és a 19.835872, a 46.516400 és a 19.887200, valamint a 46.555300 és a 19.900300, 46.387300 és a 19.862000, a 46.359048 és a 19.888786, a 46.449825 és a 19.874751, a 46.457047 és a 19.878295, a 46.457105 és a 19.878381, valamint a 46.451724 és a 19.878076 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	1.1.2023 - 15.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
HU-HPAI(P)-2022-00294	Balástya, Kistelek és Ópusztaszer települések közigazgatási területének a 46.474248 és a 19.988948 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	3.1.2023 - 15.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00269	Kaszaper és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.437833 és a 20.778503 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	22.12.2022 - 15.1.2023
<i>Hajdú-Bihar vármegye</i>		
HU-HPAI(P)-2022-00298 HU-HPAI(P)-2022-00299 HU-HPAI(P)-2023-00001	Hajdúszoboszló, Hortobágy, Kaba, Nádudvar, Nagyhegyes és Püspökladány települések közigazgatási területének a 47.471520 és a 21.203237, a 47.485876 és a 21.170037, valamint a 47.448133 és a 21.156837 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőközveten kívül eső területe.	5.2.2023
HU-HPAI(P)-2022-00298 HU-HPAI(P)-2022-00299 HU-HPAI(P)-2023-00001	Hajdúszoboszló és Nádudvar települések közigazgatási területének a 47.471520 és a 21.203237, a 47.485876 és a 21.170037, valamint a 47.448133 és a 21.156837 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	28.1.2023 – 5.2.2023

Stato membro: Paesi Bassi

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Municipality Ronde Venen, province Zuid Holland</i>		
	Bewakingszone (10 kilometer) Mijdrecht 1. via Bennebroekerweg naar Nelson Mandela Dreef 2. via Nelson Mandela Dreef naar Hoofddorp-Zuid 3a 3. via Hoofddorp-Zuid 3a naar Hoofddorp 4. via Hoofddorp naar Rijksweg A4 5. via Rijksweg a4 naar Hoofddorp 6. via Hoofddorp naar Rijksweg A4 7. via Rijksweg A4 naar Schiphol 2 8. via Schiphol 2 naar Spoorbaan 9. via Spoorbaan naar Schiphol 2 10. via Schiphol 2 naar Ceintuurbaan Zuid 11. via Ceintuurbaan Zuid naar Vertrekpassage 12. via Vertrekpassage naar Spoorbaan 13. via Spoorbaan naar Loevesteinse Randweg 14. via Loevesteinse Randweg naar Hugo de Grootstraat 15. via Hugo de Grootstraat naar Schipholweg 16. via Schipholweg naar Aalsmeer 6 17. via Aalsmeer 6 naar Rijksweg A9 18. via Rijksweg A9 naar Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (oostelijk deel) 19. via Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (oostelijk deel) naar Schipholweg 20. via Schipholweg naar Schipholdijk 21. via Schipholdijk naar Nieuwe Meerlaan 22. via Nieuwe Meerlaan naar Bosbaanweg	20.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	23. via Bosbaanweg naar van Nijenrodeweg 24. via van Nijenrodeweg naar Buitenveldertselaan 25. via Buitenveldertselaan naar Uilenstede 26. via Uilenstede naar Laan van Kronenburg 27. via Laan van Kronenburg naar Kalfjeslaan 28. via Kalfjeslaan naar Amsteldijk 29. via Amsteldijk naar de Smient 30. via de Smient naar Ouderkerkerdijk 31. via Ouderkerkerdijk naar fietspad Oudekerkerdijk 32. via Fietspadoudekerkerdijk naar Machineweg 33. via Machineweg naar Burgemeester Stramanweg 34. via Burgemeester Stramanweg naar Holterbergweg 35. via Holterbergweg naar Muntbergweg 36. via Muntbergweg naar Meibergdreef 37. via Meibergdreef naar Tafelbergweg 38. via Tafelbergweg naar Abcouderstraatweg 39. via Abcouderstraatweg naar Nieuwe Amsterdamseweg 40. via Nieuwe Amsterdamseweg naar Broekzijdselaan 41. via Broekzijdselaan naar Dokter van Doornplein 42. via Dokter van Doornplein naar Kerkplein 43. via Kerkplein naar Hoogstraat 44. via Hoogstraat naar Molenweg 45. via Molenweg naar Lange Coupure 46. via Lange Coupure naar Rijksstraatweg 47. via Rijksstraatweg naar Provincialeweg 48. via Provincialeweg naar Spoorbaan 49. via Spoorbaan naar Polderweg 50. via Polderweg naar Westkanaaldijk 51. via Westkanaaldijk naar Ter Aaseweg 52. via Ter Aaseweg naar Dorpsstraat 53. via Dorpsstraat naar Julianalaan 54. via Julianalaan naar Laantje 55. via Laantje naar Oud Aa 56. via Oud Aa naar Provincialeweg 57. via Provincialeweg naar ir. Enschedéweg 58. via ir. Enschedéweg naar Oortjespad 59. via Oortjespad naar van Teylingenweg 60. via van Teylingenweg naar Houtkade 61. via Houtkade naar fietspad 62. via fietspad naar Grechtkade 63. via Grechtkade naar toegang 64. via toegang naar Oude Meije 65. via Oude Meije naar Hollandsekade 66. via Hollandsekade naar Zonneveer 67. via Zonneveer naar Simon van Capelweg 68. via Simon van Capelweg naar Noordenseweg 69. via Noordenseweg naar Nieuwveenseweg 70. via Nieuwveenseweg naar Achterweg 71. via Achterweg naar Kennedylaan 72. via Kennedylaan naar provinciale weg 73. via provinciale weg naar Achttienkavels 74. via Achttienkavels naar Achttienkavelseweg 75. via Achttienkavelseweg naar Zevenhovenseweg 76. via Zevenhovenseweg naar Kerkweg 77. via Kerkweg naar Korteraarseweg 78. via Korteraarseweg naar Oude Kerkpad 79. via Oude Kerkpad naar Oostkanaalweg 80. via Oostkanaalweg naar Schilkerweg 81. via Schilkerweg naar Westkanaalweg 82. via Westkanaalweg naar Sluispad	

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	83. via Sluispad naar Bloemenstraat 84. via Bloemenstraat naar Kerkpad 85. via Kerkpad naar de Strooplikker 86. via de Strooplikker naar Langeraarseweg 87. via Langeraarseweg naar Hazepad 88. via Hazepad naar van Brederodeplein 89. via van Brederodeplein naar Sportweg 90. via Sportweg naar Landerij 91. via Landerij naar Langeraarseweg 92. via Langeraarseweg naar Geerweg 93. via Geerweg naar Vriezenweg 94. via Vriezenweg naar Provincialeweg 95. via Provincialeweg naar Leimuiderweg 96. via Leimuiderweg naar Weteringweg 97. via Weteringweg naar Aalsmeerderweg 98. via Aalsmeerderweg naar Bennebroekerweg	
	Those parts of the municipality Ronde Venen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,85 lat 52,24.	12.1.2023 – 20.1.2023

Stato membro: Polonia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2022-00037 PL-HPAI(P)-2022-00038 PL-HPAI(P)-2022-00039	W województwie opolskim: 1. Część gmin: Pokój, Domaszowice, Namysłów, Świerczów w powiecie namysłowskim 2. Część gmin: Murów, Popielów w powiecie opolskim, 3. Część gminy Wołczyn powiecie kluczborskim zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 50.96876/17.90187 and 50.96334/17.91449 and 50.97138/17.86664	14.1.2023
	1. Część gmin: Pokój, Domaszowice, Świerczów w powiecie namysłowskim; 2. Część gminy Wołczyn w powiecie kluczborskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.96876/17.90187 and 50.96334/17.91449 and 50.97138/17.86664	6.1.2023 – 14.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00040	W województwie kujawsko-pomorskim: 1. Część gmin: Kikół, Skępe, Lipno, Chrostkowo w powiecie lipnowskim 2. Część gminy Czernikowo w powiecie toruńskim 3. Część gminy Zbójno w powiecie golubsko-dobrzyńskim zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 52.92452/19.1449	15.1.2023
	W województwie kujawsko-pomorskim część gminy Kikół w powiecie lipnowskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.92452/19.1449	7.1.2023- 15.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2022-00041	W województwie warmińsko – mazurskim część gmin: Pisz, Biała Piska, Ruciane - Nida w powiecie piskim Zawierająca się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 53.58979/21.84092	16.1.2023
	W województwie warmińsko – mazurskim część gminy Pisz w powiecie piskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 53.58979/21.84092	8.1.2023- 16.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00042	W województwie lubelskim: 1. Miasto Łęczna oraz część gmin: Cyców, Puchaczów, Ludwin, Łęczna w powiecie łęczyńskim, 2. Część gmin: Uścimów, Ostrów Lubelski w powiecie lubartowskim, 3. Część gminy Sosnowica w powiecie parczewskim 4. Część gminy Urszulin w powiecie włodawskim zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.36494/23.00283	17.1.2023
	W województwie lubelskim część gmin: Ludwin, Puchaczów w powiecie łęczyńskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.36494/23.00283	9.1.2023 – 17.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00043	W województwie mazowieckim: 1. Część gminy Gostynin oraz miasto Gostynin, część gminy Szczawin Kościelny w powiecie gostyńskim, 2. Część gminy Łąck w powiecie płockim. W województwie łódzkim część gmin: 1. Strzelce, Oporów w powiecie kutnowskim zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 52.3515/19.4839	18.1.2023
	W województwie mazowieckim część gmin: Gostynin, Szczawin Kościelny w powiecie gostyńskim. W województwie łódzkim część gminy Strzelce w powiecie kutnowskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.3515/19.4839	10.1.2023 – 18.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00044 PL-HPAI(P)-2022-00046	W województwie łódzkim w powiecie sieradzkim: 1. W gminie Błaszki: Borysławice, Brudzew, Cienia, Chociszew, Chrzanowice, Chabierów, Gruszczycze, Grzymaczew, Grzymaczew Kolonia, Jasionna, Kąsnie, Kije-Pęczek, Kobylniki, Kołdów, Korzenica, Lubna-Jaroslaj, Łubna-Jakusy, Marianów, Mrocзки Małe, Mrocзки Wielkie, Nacesławice, Niedoń, Równa, Samy, Sędzimirowice, Skalmierz, Sudoły, Suliszewice, Sudoły, Wojków, Włocin, Włocin Kolonia, Wrząca Zaborów, Żeliszaw, Żeliszaw Kolonia. 2. W gminie Goszczanów: Chlewo, Chwałęcice, Gawłowice, Poprężniki, Poradzew, Stojanów, Świnice Kaliskie, Sulmówek, Waclawów, Waliszewice, Wilkszyce, Wójcinek. 3. W gminie Warta: Augustynów, Bartochów, Cielce, Czartki, Duszniki, Głaniszew, Gołuchy, Góra, Grzybki, Jakubice-Baszków, Kawęczynek, Kraków, Łabędzie, Małków, Piotrowice, Popów, Raczków, Socha, Socha Kolonia, Upuszczew, Warta na zachód od drogi 83, Witów, Zagajew, Zielęcín.	19.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	<p>4. W gminie Wróblew: Bliźniew, Dziebędów, Gaj, Inczew, Kobierzyczo, Orzeł Biały, Próchna, Sędzice, Słomków Mokry, Słomków Suchy, Tubądzin, Wąglczew Kolonia, Wąglczew.</p> <p>5. W gminie Brąszewice: Budy, Gałki, Kamienniki, Orły, Pokrzywniak, Trzcinka.</p> <p>W województwie wielkopolskim część gmin:</p> <p>1. Szczytniki, Koźminek w powiecie kaliskim zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.6761/18.4844</p>	
	<p>W województwie łódzkim, powiat sieradzki:</p> <p>1. W gminie Błaszki: Adamki, Brończyn, Bukowina, Domaniew, Garbów, Gołków, Gorzałów, Gzików, Kamienna, Kamienna Kolonia, Kalinowa, Kociołki, Kwasków, Lubanów, Maciszewice, Orzeżyn, Romanów, Stok Polski, Stok Nowy, Smaszków, Zawady, Morawki, Wójcice,</p> <p>2. W gminie Warta: Gać Warcka</p> <p>W województwie wielkopolskim, powiat kaliski:</p> <p>2. W części gmin: Brzeziny, Szczytniki zawierających się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.6761/18.4844</p>	11.1.2023 – 19.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00045	<p>W województwie warmińsko – mazurskim:</p> <p>1. Część gmin Zalewo, Iława w powiecie iławskim,</p> <p>2. Część gmin Miłomłyn, Małdyty w powiecie ostródzkim</p> <p>W województwie pomorskim część gminy Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim</p> <p>Zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 53.80560/19.64087</p>	19.1.2023
	<p>W województwie warmińsko – mazurskim część gminy Zalewo w powiecie iławskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 53.80560/19.64087</p>	11.1.2023 – 19.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00047	<p>W województwie wielkopolskim:</p> <p>1. Część gmin: Ostrzeszów, Mikstat, miasto Mikstat, Grabów n/Prosną w powiecie ostrzeszowskim,</p> <p>2. Część gmin: Przygodzice, Ostrów Wielkopolski, Sieroszowice w powiecie ostrowskim,</p> <p>3. Część gminy Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim zawierająca się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.54409/17.99438</p>	21.1.2023
	<p>W województwie wielkopolskim:</p> <p>1. Część gminy: Mikstat, miasto Mikstat w powiecie ostrzeszowskim,</p> <p>2. Część gminy: Sieroszowice w powiecie ostrowskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.54409/17.99438</p>	13.1.2023 – 21.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00048	<p>W województwie łódzkim:</p> <p>1. Część gmin: Rokiciny, Będków, Ujazd w powiecie tomaszowskim,</p> <p>2. Część gmin: Brójce, Koluszki, Andrespol, Tuszyn w powiecie łódzkim wschodnim,</p> <p>3. Część gmin: Czarnocin, Moszczenica, Wolbórz w powiecie piotrkowskim</p> <p>zawierająca się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.63575/19.74504</p>	21.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	W województwie łódzkim: 1. Część gmin: Rokiciny, Będków w powiecie tomaszowskim, 2. Część gminy Brójce w powiecie łódzkim wschodnim, 3. Część gminy Czarnocin w powiecie piotrkowskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.63575/19.74504	13.1.2023 – 21.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00049	W województwie mazowieckim: 1. Część gmin: Łosice, Platerów, Olszanki, Stara Kornica, Huszlew, Sarnaki, część miasta Łosice w powiecie łosickim, 2. Część gmin: Przesmyki, Mordy w powiecie siedleckim Zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 52.24032/22.74160	21.1.2023
	W województwie mazowieckim: 1. Część gminy Łosice w powiecie łosickim, 2. Część gmin: Przesmyki w powiecie siedleckim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.24032/22.74160	13.1.2023 – 21.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00050	W województwie wielkopolskim 1. Część gmin: Brzeziny i Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim 2. Część gmin: Sieroszewice, Mikstat, Ostrzeszów, Grabów nad Prosną, Doruchów, Czajków, Kraszewice w powiecie ostrzeszowskim. 3. Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim W województwie łódzkim część gminy Galewice w powiecie wieruszowskim zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.51032/18.06508	23.1.2023
	W województwie wielkopolskim 1. Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim 2. Część gmin: Grabów n/Prosną, Kraszewice w powiecie ostrzeszowskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.51032/18.06508	15.1.2023 – 23.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00051 PL-HPAI(P)-2022-00054	W województwie wielkopolskim: 1. Części gminy: Brzeziny, Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim 2. Części gmin: Mikstat, Ostrzeszów, Grabów nad Prosną, Doruchów, Kraszewice w powiecie ostrzeszowskim 3. Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.510/18.065	24.1.2023
	W województwie wielkopolskim: 1. Części gmin: Grabów nad Prosną, Mikstat w powiecie ostrzeszowskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.510/18.065	16.1.2023 – 24.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2022-00052 PL-HPAI(P)-2022-00053 PL-HPAI(P)-2022-00060 PL-HPAI(P)-2022-00061 PL-HPAI(P)-2022-00067 PL-HPAI(P)-2022-00069	<p>W województwie łódzkim powiat łaski:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W gminie Łask (gm. miejska): Łask, 2. W gminie Łask (gm. wiejska): Anielin, Budy Stryjewskie, Gorczyn, Karszew, Krzucz, Łopatki, Mauryca, Orchów, Ostrów, Remiszew, Stryje Księżę, Stryje Paskowe, Teodory, Wiewiórczyn, Wola Łaska, Wola Stryjewska, Wronowice, Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Nowe, Wrzeszczewice Skrejnia, Wydrzyn, 3. W gminie Buczek: Brodnia Dolna, Brodnia Górna, Buczek, Czestków A, Czestków B, Czestków F, Dąbrowa, Gucin, Kowalew, Luciejów, Sycanów, Wola Buczkowska; 4. W gminie Sędziejowice: Brody Emilianów, Brzeski, Grabia, Grabica, Grabno, Kamostek, Kolonia Sędziejowice, Korczyńska, Kozuby Stare i Nowe, Lichawa, Osiny, Podule, Sędziejowice, Sobiepany, Wola Wężykowa, Żaglino; 5. W gminie Wodzierady: Elodia, Kiki, Przyrownica, Piorunów, Magnusy, Wrząsawa, Dobruchów, Leśnica; 6. W gminie Widawa: Górki Grabieńskie, Ligota; <p>W województwie łódzkim powiat zduńskowski:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W gminie Zduńska Wola (gm. wiejska): Annapole Stare, Łaskowiec, Mostki, Ogrodzisko, Piaski, Polków, Poręby, Zamłynie, Zborowskie; 2. W gminie Zapolice: Beleń, Branica, Holendry, Jelno, Kalinowa, Marcelów, Młodawin Górny i Dolny, Paprotnia, Pstrokonie, Ptaszkowice, Rembieszów, Rojków, Strońsko, Świerzyn, Zapolice, Rembieszów Kolonia, Woźniki, Zamoście; 3. W gminie Szadek (gminie wiejska): Boczki, Dziadkowice, Kolonia Góry Prusinowskie, Piaski, Przatów, Reduchów, Sikucin, Borki Prusinowskie, Choszczewo, Tarnówka, Wola Krokocka, Wilamów, Lichawa, Wola Łobudzka, Krokocice, Łobudzice, Rzepiszew, Przatów Górny, Górna Wola; <p>W województwie łódzkim powiat sieradzki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W gminie Warta (gminie wiejska): Lipiny, Lipiny Kolonia, Miedzno, Mogilno Rossoszyca, Rożdżały, Miedze; 2. W gminie Sieradz (gm. miejska): Obręb 26, Obręb 27, Obręb 28, Obręb 29, Obręb 30, Obręb 31, Obręb 32, Obręb 33, Obręb 34 (wschodnia część miasta Sieradz ograniczona od wschodu parkiem miejskim przy stadionie); 3. W gminie Sieradz: Chałupki, Czartki, Męcka Wola, Podłężyce-Rzechta, Ruda, Rzechta, Stawiszczce, Woźniki; <p>W województwie łódzkim powiat pabianicki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W gminie Dobroń: Barycz, Poleszyn; <p>W województwie łódzkim powiat poddębicki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W gminie Zadzim: Ralewice, Rzeczycza, Bąki, Bogucice, Chodaki, Dzierżazna Szlachecka, Górki Zadzimskie, Kłoniszew, Małyń, Marcinów, Otok, PGR Zalesie, Pietrachy, Stefanów, Wola Zaleska, Zadzim-Kazimierzew, Zygrzy, Dąbrówka Szadkowska, Budy Jezewskie, Zaborów, Stefanów, Głogowiec, Maksymilianów, Nowy Świat, Sikory 	31.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	<p>W województwie łódzkim powiat zduńskowolski:</p> <ol style="list-style-type: none"> w gminie Sędziejowice: Bilew, Dobra, Kustrzyce, Marzeńin, Niecienia, Pruszków, Rososza, Wola Marzeńska, Wrzesiny; <p>W województwie łódzkim powiat łaski:</p> <ol style="list-style-type: none"> w gminie Łask - obszar wiejski: Bałucz, Kolonia Bałucz, Młynisko, Borszewice, Grabina, Kolonia Bilew, Kopyść, Mikołajówek, Okup Mały, Okup Wielki, Ulejów, Wincentów, Sięganów, Wola Bałucka, Zielęcice; w gminie Zduńska Wola: Zduńska Wola, Annopole Nowe, Biały Ług, Czechy, Gajewniki, Gajewniki Kolonia, Henryków, Izabelów, Janiszewice, Karsznice, Kłady, Korczew, Krobanów, Michałów, Ochraniew, Opiesin, Pratków, Rębieskie Nowe, Rębieskie Stare, Suchoczasy, Tymienice, Wojsławice, Wólka Wojsławska, Wymysłów, Izabelów Mały, Andrzejów, Krobanówek, Ostrówek; w gminie Zapolice: Swędzeniejewice, Swędzeniejewice Kolonia, Wygielzów; w gminie Szadek - obszar wiejski: Kotlinki, Kotliny, Kromolin Stary, Kromolin Nowy, Wielka Wieś; gmina Szadek (gm. miejska): Szadek; <p>zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.56326/19.03881</p>	23.1.2023 – 31.1.2023
<p>PL-HPAI(P)-2022-00055 PL-HPAI(P)-2022-00056 PL-HPAI(P)-2023-00002 PL-HPAI(P)-2023-00003</p>	<p>W województwie pomorskim w powiecie człuchowskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> gmina Debrzno: Boboszewo, Bolesławowo, Cierzenie, Debrzno, Gniewno, Główna, Jakubowo, Jeleniec, Kostrzyca, Krzepiszyn, Miłachowo, Myśligoszcz, Myśligoszcz Wybudowanie, Nierybie, Pokrzywy, Prusinowo Wybudowanie, Pędziszewo, Przypólsko, Rozdoły, Rozwory, Skowarnki, Słupia, Służewo, Smug, Stanisławka, Strzeszyn, Uniechówek, Uniechów, Uniechów Wybudowanie. W gminie Człuchów: Barkowo, Biskupnica, Biskupnica Wybudowanie, Chrzastowo, Chrzastowo Wybudowanie, Chrzastówko, Dziewiątka, Gębarzewo, Jaromierz, Migi, Mosiny, Rogowo. <p>W gminie Czarne: Bińcze, Gliniana Góra, Wiśniowa Aleja, Wygonki</p>	3.2.2023
	<p>W województwie pomorskim w powiecie człuchowskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> W gminie Debrzno: Buchowo, Grzymisław, Kamień, Strieczona, Strieczonka. <p>W gminie Człuchów: Barkówko</p>	26.1.2023 – 3.2.2023
<p>PL-HPAI(P)-2022-00057</p>	<p>W województwie łódzkim:</p> <ol style="list-style-type: none"> Części gmin: Uniejów, Poddębice, Wartkowice, Pęcnień w powiecie poddębickim Części gmin: Świnice Warckie w powiecie łęczyckim <p>W województwie wielkopolskim części gmin Brudzew, Przykona, Dobra w powiecie tureckim</p> <p>zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.97360/18.73595</p>	30.1.2023
	<p>W województwie łódzkim część gminy Uniejów powiecie poddębickim</p> <p>W województwie wielkopolskim część gminy Przykona w powiecie tureckim</p> <p>zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.97360/18.73595</p>	17.1.2023 – 30.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2022-00058	W województwie łódzkim: 1. Części gmin: Budziszewice, Ujazd, Rokiciny, Żechlinek w powiecie tomaszowskim. 2. Części gmin: Andrespol, Brójce, Koluszki, Koluszki - miasto w powiecie łódzkim wschodnim. 3. Części gmin: Brzeziny, Jeżów, Rogów w powiecie brzezińskim Zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.71136/19.82636	28.1.2023
	W województwie łódzkim: 1. Część gmin: Koluszki, Koluszki miasto w powiecie łódzkim wschodnim 2. Część gmin: Rokiciny w powiecie tomaszowskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.71136/19.82636	20.1.2023 – 28.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00059	W województwie wielkopolskim: 1. Część gmin: Pleszew, Dobrzyca, Czermin, Chocz, Gołuchów w powiecie pleszewskim, 2. Część gmin: Blizanów w powiecie kaliskim, 3. Część gmin: Raszków, Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce w powiecie ostrowskim. zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.861277/17.846092	29.1.2023
	W województwie wielkopolskim części gmin: Gołuchów i Pleszew w powiecie pleszewskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.86127/17.84609	21.1.2023 – 29.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00062	W województwie wielkopolskim: 1. Część gmin: Żelazków, Opatówek, Ceków-Kolonia, Koźminek, Lisków, Mycielin i Stawiszyn w powiecie kaliskim. 2. Część gminy Malanów w powiecie tureckim zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.85122/18.23552	28.1.2023
	W województwie wielkopolskim: 1. Część gmin: Żelazków, Ceków-Kolonia i Mycielin w powiecie kaliskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.85122/18.23552	20.1.2023 – 28.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00063	W województwie śląskim: 1. Część gmin: Łazy, Zawiercie miasto, Ogrodzieniec, Poręba, w powiecie zawierciańskim, 2. Część gmin: Siewierz, Dąbrowa Górnicza miasto w powiecie będzińskim, 3. Część gmin: Myszków miasto w powiecie myszkowskim Zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 50.42754/19.34959	29.1.2023
	W województwie śląskim część gminy Łazy zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.42754/19.34959	21.1.2023 – 29.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2022-00064	<p>W województwie wielkopolskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Część gmin: Turek, Przykona, Dobra, Kawęczyn, Brudzew, Malanów w powiecie tureckim w województwie wielkopolskim. 2. Część gminy Uniejów w powiecie poddębickim w województwie wielkopolskim. <p>W województwie łódzkim część gminy Uniejów w powiecie poddębicki. zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.96866/18.58093</p>	30.1.2023
	<p>W województwie wielkopolskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Część gmin: Turek, Przykona, Dobra, Kawęczyn w powiecie tureckim w województwie wielkopolskim. <p>zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.96866/18.58093</p>	22.1.2023 – 30.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00065	<p>W województwie wielkopolskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Część gmin: Grabów nad Prosną, Mikstat, Kraszewice, Doruchów, Czajków w powiecie ostrzeszowskim. 2. Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim. 3. Część gmin: Brzeziny i Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim. <p>W województwie łódzkim część gminy Galewice w powiecie wieruszowskim zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.52703/18.16422</p>	31.1.2023
	<p>W województwie wielkopolskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Części gmin: Grabów nad Prosną i Kraszewice w powiecie ostrzeszowskim. 2. Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim. 3. Część gminy Brzeziny w powiecie kaliskim. <p>zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.52703/18.164223</p>	23.1.2023 – 31.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00066	<p>W województwie wielkopolskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Część gmin: Duszniki, Kaźmierz, Pniewy, Szamotuły w powiecie szamotulskim. 2. Część gmin: Lwówek, Kuślin w powiecie nowotomyskim. 3. Część gminy Tarnowo Podgórne w powiecie poznańskim. <p>zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 52.48160/16.43688</p>	31.1.2023
	<p>W województwie wielkopolskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Część gmin: Duszniki, Kaźmierz w powiecie szamotulskim <p>zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.48160/16.43688</p>	23.1.2023 – 31.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00068	<p>W województwie dolnośląskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Część gmin: Wińsko, Wołów w powiecie wołowskim, 2. Część gmin: Wąsosz, miasto Wąsosz, Jemielno w powiecie górowskim, 3. Część gmin: Żmigród, Prusice w powiecie trzebnickim <p>Zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.47256/16.75511</p>	30.1.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	W województwie dolnośląskim: 1. Część gmin: Wińsko w powiecie wołowskim, 2. Część gmin: Wąsosz w powiecie górowskim, 3. Część gmin: Żmigród w powiecie trzebnickim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.47256/16.75511	22.1.2023 – 30.1.2023
PL-HPAI(P)-2023-00001	PL-HPAI(P)-2023-00001 W województwie wielkopolskim: 1. Część gmin: Chocz, Czermin, Gizalki, Gołuchów, Pleszew w powiecie pleszewskim 2. Część gminy Blizanów w powiecie kaliskim 3. Część gminy Grodziec powiecie konińskim 4. Część gminy Kotlin w powiecie jarocińskim zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.93958/17.854769	4.2.2023
	W województwie wielkopolskim: 1. Część gmin: Pleszew, Chocz, Czermin w powiecie pleszewskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.939588/17.854769	27.1.2023 – 4.2.2023

Parte C

Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3 bis

Stato membro: Francia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
<i>Les communes suivantes dans le département: Cher (18)</i>	
GENOUILLY GRACAY NOHANT-EN-GRACAY SAINT-OUTRILLE	16.1.2023
<i>Les communes suivantes dans le département: Dordogne (24)</i>	
LES COTEAUX PERIGOURDINS DOMME CAZOULES FANLAC LFLEURAC PEYZAC-LE-MOUSTIER PEYRILLAC-ET-MILLAC SAINT-JULIEN-DE-LAMPON SAINT-VINCENT-DE-COSSE LA ROQUE-GAGEAC CARSAC-AILLAC LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL CONDAT-SUR-VEZERE VITRAC BEYNAC-ET-CAZENAC GROLEJAC SAINTE-MONDANE LA FEUILLADE SERGEAC	17.1.2023

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
THONAC BEAUREGARD-DE-TERRASSON PLAZAC PAZAYAC TURSAC LES FARGES CALVIAC-EN-PERIGORD BARS LA BACHELLERIE VEYRIGNAC CARLUX AURIAC-DU-PERIGORD SAINT-LEON-SUR-VEZERE CASTELS ET BEZENAC LE LARDIN-SAINT-LAZARE MEYRALS VEZAC TERRASSON-LAVILLEDIEU	
<i>Les communes suivantes dans le département: Gers (32)</i>	
ARBLADE-LE-BAS ARBLADE-LE-HAUT ARMENTIEUX ARMOUS-ET-CAU BARCELONNE-DU-GERS BASCOUS BASSOUES BAZIAN BELMONT BOURROUILLAN CAILLAVET CALLIAN CASTELNAU-D'ANGLES CAUMONT CAUPENNE-D'ARMAGNAC CAZAUX-D'ANGLES COURTIES EAUZE JU-BELLOC JUILLAC LABARTHETE LADEVEZE-RIVIERE LADEVEZE-VILLE LANNE-SOUBIRAN LANNPAX LAUJUZAN LAVERAET LELIN-LAPUJOLLE LUPPE-VIOLLES MAGNAN MANCIET MARCIAC MASCARAS MAULICHERES MAUMUSSON-LAGUIAN MONTESQUIOU NOGARO NOULENS PANJAS PERCHEDE	27.1.2023

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
PEYRUSSE-GRANDE PRENERON RAMOUZENS RIGUEPEU RISCLE ROQUEBRUNE SAINT-AUNIX-LENGROS SAINT-GERME SAINT-GRIEDE SAINT-MONT SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC SALLES-D'ARMAGNAC SCIEURAC-ET-FLOURES TARSAC TIESTE-URAGNOUX TOURDUN TUDELLE VERGOIGNAN VIC-FEZENSAC VIELLA	
<i>Les communes suivantes dans le département: Indre (36)</i>	
AIZE BAGNEUX Partie de commune située à l'Ouest de la D25 BAUDRES BOUGES-LE-CHATEAU Partie de commune située au Nord de la D2, puis de la D34 A BUXEUIL FONTGUENAND Partie de commune située au Sud de la D52 GUILLY LANGE POULAINES Partie de commune située au Nord de D960 ROUVRES LES BOIS SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE partie de commune située au Sud-Ouest de D25 SEMBLECAY Partie de commune située au Sud de D25 VALENCAY Partie de commune située au Nord-Ouest du Nahon VAL-FOUZON VEUIL VICQ-SUR-NAHON Partie de commune située à l'Ouest de la D956 et au Sud de la D109 ANJOUIN BAGNEUX Partie de commune à l'Est de D25 BOUGES-LE-CHATEAU Partie de commune au Sud de D2 puis de D34 A BRETAGNE CHABRIS LA CHAPELLE-SAINT-LAURIAN DUN-LE-POELIER ECUEILLE Partie de la commune au Sud de D13 et à l'Est de D8 FONTENAY FONTGUENAND Partie de commune au Nord de la D52 FREDILLE GEHEE HEUGNES Partie de commune à l'Est de la voie ferrée JEU-MALOCHES LEVROUX LINIEZ LUCAY-LE-MALE LYE MENETOU-SUR-NAHON MEUNET-SUR-VATAN MOULINS-SUR-CEPHONS ORVILLE	16.1.2023

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
REBOURSIN SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE Partie de commune au Nord Est de la D25 SAINT-FLORENTIN SELLES-SUR-NAHON SEMBLECAY partie de commune au Nord de D25 VATAN LA VERNELLE VEUIL VILLENTOIS FAVEROLLES EN BERRY	
<i>Les communes suivantes dans le département: Manche (50)</i>	
ANNEVILLE-EN-SAIRE AUDOUVILLE-LA-HUBERT AUMEVILLE-LESTRE AZEVILLE BARFLEUR BESNEVILLE BEUZEVILLE-LA-BASTILLE BINIVILLE BLOSVILLE BRETTEVILLE BREUVILLE BRICQUEBEC-EN-COTENTIN BRICQUEBOSQ BRILLEVAST BRIX CANTELOUP CARNEVILLE CARQUEBUT CATTEVILLE CHERBOURG-EN-COTENTIN CLITOURPS COLOMBY COUVILLE CRASVILLE CROSVILLE-SUR-DOUVE DIGOSVILLE ECAUSSEVILLE EMONDEVILLE EROUDEVILLE ETIENVILLE FERMANVILLE FIERVILLE-LES-MINES FLOTTEMANVILLE FONTENAY-SUR-MER FRESVILLE GATTEVILLE-LE-PHARE GOLLEVILLE GONNEVILLE-LE THEIL GROSVILLE HARDINVEST HAUTTEVILLE-BOCAGE HEMEVEZ HUBERVILLE JOGANVILLE L'ETANG-BERTRAND LA BONNEVILLE LA HAGUE LA PERNELLE LE HAM	28.1.2023

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
LE MESNIL-AU-VAL LE VAST LE VICEL LESTRE LIEUSAIN MAGNEVILLE MARTINVEST MAUPERTUS-SUR-MER MONTAIGU-LA-BRISSETTE MONTEBOURG MONTFARVILLE MORSALINES MORVILLE NEGREVILLE NEHOU NEUVILLE-AU-PLAIN NOUAINVILLE OCTEVILLE-L'AVENEL ORGLANDES OZEVILLE PICAUVILLE QUETTEHOU QUINEVILLE RAUVILLE-LA-BIGOT RAUVILLE-LA-PLACE RAVENOVILLE REIGNEVILLE-BOCAGE REVILLE ROCHEVILLE SAINT-CHRISTOPHE-DU-FOC SAINT-CYR SAINT-FLOXEL SAINT-GERMAIN-DE-TOURNEBUT SAINT-GERMAIN-DE-VARREVILLE SAINT-JACQUES-DE-NEHOU SAINT-JOSEPH SAINT-MARCOUF SAINT-MARTIN-D'AUDOUVILLE SAINT-MARTIN-DE-VARREVILLE SAINT-MARTIN-LE-GREARD SAINT-PIERRE-D'ARTHEGLISE SAINT-PIERRE-EGLISE SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE SAINTE-COLOMBE SAINTE-GENEVIEVE SAINTE-MERE-EGLISE SAUSSEMESNIL SEBEVILLE SIDEVILLE SORTOSVILLE SORTOSVILLE-EN-BEAUMONT SOTTEVAST TAILLEPIED TAMERVILLE TEURTHEVILLE-BOCAGE TEURTHEVILLE-HAGUE THEVILLE TOCQUEVILLE TOLLEVAST	

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
TURQUEVILLE URVILLE VALCANVILLE VALOGNES VARENGUEBEC VAROUVILLE VAUDREVILLE VICQ-SUR-MER VIDEOSVILLE VIRANDEVILLE YVETOT-BOCAGE ANNEVILLE-EN-SAIRE	
<i>Les communes suivantes dans le département: Nord (59)</i>	
ARMENTIERES AUBERS BEAUCAMPS-LIGNY BERTHEN BLARINGHEM BOESCHEPE BOESEGHEN BOIS-GRENIER BORRE CAESTRE CAPINGHEM CASSEL DEULEMONT EECKE ENGLOS ENNETIERES-EN-WEPPE ERQUINGHEM-LE-SEC ESCOBECQUES FOURNES-EN-WEPPE FRELINGHIEN FROMELLES GODEWAERSVELDE HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN HANTAY HAVERSKERQUE HAZEBROUCK HERLIES HONDEGHEM HOUPLINES ILLIES LA BASSEE LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES LE MAISNIL LYNDE MARQUILLIES MORBECQUE OXELAERE PERENCHIES PRADELLES PREMESQUES QUESNOY-SUR-DEULE RADINGHEM-EN-WEPPE SAINGHIN-EN-WEPPE SAINT-JANS-CAPPEL SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL SAINTE-MARIE-CAPPEL	15.1.2023

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
SALOME SANTES SEQUEDIN SERCUS STEENBECQUE STEENVOORDE TERDEGHEM THIENNES VERLINGHEM WALLON-CAPPEL WARNETON WAVRIN WICRES FLETRE	
<i>Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)</i>	
ARROSES AYDIE CROUSEILLES	27.1.2023
<i>Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)</i>	
ADE ANDREST ANTIN ARCIZAC-ADOUR ARCIZAC-EZ-ANGLES ARGELES-BAGNERES ARNE ARRODETS-EZ-ANGLES ARRODETS ASQUE ASTE ASTUGUE AURENSAN AURIEBAT AVERAN AVEZAC-PRAT-LAHITTE AZEREIX BAGNERES-DE-BIGORRE BANIOS BARRY LA BARTHE-DE-NESTE BATSERE BAZET BAZILLAC BEAUDEAN BENAC BENQUE-MOLERE BERNADETS-DEBAT BETPOUY BETTES BONREPOS BORDERES-SUR-L'ECHEZ BOUILH-DEVANT BOUILH-PEREUILH BOURG-DE-BIGORRE BOURREAC BOURS BULAN CAMPAN	23.1.2023

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
CAMPISTROUS CAMPUZAN CAPVERN CASTELBAJAC CASTELNAU-RIVIERE-BASSE CASTERA-LOU CAUBOUS CAUSSADE-RIVIERE CHELLE-DEBAT CHIS CLARENS COLLONGUES DOURS ESCALA ESCONDEAUX ESCONNETS ESCOTS ESCOUBES-POUTS ESPARROS ESPECHE ESPIELH ESTIRAC FONTRAILLES FRECHEDE FRECHENDETS GALAN GALEZ GAUSSAN GAYAN GERDE GERMS-SUR-L'OUSSOUET GEZ-EZ-ANGLES GONEZ HAGEDET HAUBAN HERES HIBARETTE HIIS HORGUES HOUEYDETS IBOS IZAUX JACQUE JUILLAN JULOS LABASSERE LABASTIDE LABATUT-RIVIERE LABORDE LACASSAGNE LAGARDE LAGRANGE ARRAYOU-LAHITTE LALANNE-TRIE LALOUBERE LAMARQUE-RUSTAING LAMEAC LANNE LANNEMEZAN LAPEYRE	

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
LARAN LASCAZERES LAYRISSE LESCURRY LEZIGNAN LIBAROS LIES LOMNE LORTET LOUCRUP LOUEY LOUIT LUBRET-SAINT-LUC LUBY-BETMONT LUSTAR MADIRAN MANSAN MARSAC MARSAS MARSEILLAN MAUBOURGUET MAZEROLLES MOMERES MONLONG MONTOUSSE MOUMOULOUS MUN NEUILH ODOS OLEAC-DEBAT ORDIZAN ORINCLES ORLEIX OSMETS OSSUN OSSUN-EZ-ANGLES OURSBELILLE PAREAC PEYRUN PINAS POUZAC PUYDARRIEUX RECURT REJAUMONT SABALOS SABARROS SADOURNIN SAINT-LANNE SAINT-MARTIN SAINT-SEVER-DE-RUSTAN SARLABOUS SARNIGUET SENAC SENTOUS SIARROUY SOREAC SOUBLECAUSE TAJAN TARBES TILHOUSE	

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
TOSTAT TOURNOUS-DARRE TOURNOUS-DEVANT TREBONS TRIE-SUR-BAISE TROULEY-LABARTHE TUZAGUET UGLAS UGNOUAS UZER VIDOU VIEUZOS VILLEFRANQUE VILLEMBITS VILLENAVE-PRES-MARSAC VISKER CANTAOUS	
VILLEFRANQUE LABATUT RIVIERE CASTELNAU RIVIERE BASSE ESTIRAC HAGEDET MAUBOURGUET CAUSSADE-RIVIERE SAINT LANNE AURIEBAT MADIRAN SOUBLECAUSE LASCAZERES HERES	27.1.2023
<i>Les communes suivantes dans le département: Rhône (69)</i>	
AFFOUX ALBIGNY-SUR-SAONE ALIX AMBERIEUX AMPLEPUIIS ANCY ANSE L'ARBRESLE AVEIZE BAGNOLS BELMONT-D'AZERGUES BESSENAY BIBOST VAL D'OINGT LE BREUIL BRIGNAIS BRINDAS BRULLIOLES BRUSSIEU BULLY CALUIRE-ET-CUIRE CHAMBOST-ALLIERES CHAMBOST-LONGESSAIGNE CHAMELET CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR LA CHAPELLE-SUR-COISE CHAPONOST	20.1.2023

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
CHARBONNIERES-LES-BAINS CHARNAY CHASSELAY CHATILLON CHAUSSAN CHAZAY-D'AZERGUES LES CHERES CHESSY CHEVINAY CIVRIEUX-D'AZERGUES COGNY COLLONGES-AU-MONT-D'OR COURZIEU COUZON-AU-MONT-D'OR CRAPONNE CURIS-AU-MONT-D'OR DARDILLY DAREIZE DENICE DIEME DOMMARTIN DUERNE ECULLY EVEUX FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE FRANCHEVILLE FRONTENAS GENAY GLEIZE GREZIEU-LA-VARENNE GREZIEU-LE-MARCHE LES HALLES HAUTE-RIVOIRE JARNIOUX JOUX LACENAS LACHASSAGNE LEGNY LENTILLY LETRA LIMAS LIMONEST LISSIEU LONGESSAIGNE LOZANNE LUCENAY LYON MARCILLY-D'AZERGUES MARCY MARCY-L'ETOILE MESSIMY MEYS MOIRE MONTROMANT MONTROTTIER MORANCE NEUVILLE-SUR-SAONE LES OLMES ORLIENAS OULLINS	

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
POLEYMIEUX-AU-MONT-D'OR POLLIONNAY POMEYS POMMIERS PONTCHARRA-SUR-TURDINE PORTE DES PIERRES DOREES QUINCIEUX RIVOLET ROCHETAILLÉE-SUR-SAONE RONTALON SAIN-BEL SARCEY LES SAUVAGES SAVIGNY SOUCIEU-EN-JARREST SOURCIEUX-LES-MINES SOUZY SAINT-ANDRE-LA-COTE SAINT-APPOLINAIRE SAINT-CLEMENT-LES-PLACES SAINT-CLEMENT-SUR-VALSONNE SAINTE-CONSORCE SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR SAINT-FORGEUX SAINTE-FOY-L'ARGENTIERE SAINTE-FOY-LES-LYON SAINT-GENIS-L'ARGENTIERE SAINT-GENIS-LAVAL SAINT-GENIS-LES-OLLIERES SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR SAINT-GERMAIN-NUELLES SAINT-JEAN-DES-VIGNES SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST SAINT-JUST-D'AVRAY SAINT-LAURENT-D'AGNY SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET SAINT-LOUP SAINT-MARCEL-L'ECLAIRE SAINT-MARTIN-EN-HAUT SAINTE-PAULE SAINT-PIERRE-LA-PALUD SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR SAINT-ROMAIN-DE-POPEY SAINT-VERAND TARARE TASSIN-LA-DEMI-LUNE TERNAND THEIZE THURINS LA TOUR-DE-SALVAGNY VALSONNE VAUGNERAY VILLECHENEVE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE VILLE-SUR-JARNIOUX YZERON	

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
<i>Les communes suivantes dans le département: Saône-et-Loire (71)</i>	
ALLERIOT BEAUMONT SUR GROSNE BEY BOSJEAN BOUHANS BOYER BRIENNE BRUAILLES CHATENOY EN BRESSE VCIEL CUISERY DAMEREY DAMPIERRE EN BRESSE DEVROUZE DICONNE EPERVANS FRANGY EN BRESSE FRONTENAUD GIGNY SUR SAONE GUERFAND JUGY LA GENETE LA RECINEUSE LA TRUCHERE L'ABERGEMENT DE CUISERY LACROST LAIVES LANS LE FAY LE PLANOIS LE TARTRE LE VILLARS LUX MARNAY MERVANS MONTAGNY PRES LOUHANS MONTCEAUX RAGNY MONCONY MONTCOY MONTJAY MONTPONT EN BRESSE OSLON OUROUX SUR SAONE PLOTTES	6.1.2023
<i>Les communes suivantes dans le département: Deux – Sèvres (79)</i>	
BOUSSAIS GLENAY LUZAY MAISONTIERS PIERREFITE SAINTE-GEMME SAINT-VARENT	28.1.2023

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
<i>Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)</i>	
AUCHAY SUR VENDEE BESSAY BOURNEZEAU CHÂTEAU GUIBERT CORPE FONTENAY LE COMTE FOUGERE L'HERMANAULT LA COUTURE LE LANGON LE TABLIER LES MAGNILS REIGNIERS LES VELLUIRE SUR VENDEE LONGEVES LUCON MAREUIL SUR LAY DISSAIS MOUZEUIL SAINT MARTIN NALLIERS PEAULT PETOSSE POUILLE RIVE DE L'YON ROSNAY SAINT AUBIN LA PLAINE SAINT ETIENNE DE BRILLOUET SAINT JEAN DE BEUGNE SAINTE GEMME LA PLAINE SAINTE PEXINE SERIGNE THIRE	2.2.2023
<i>Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)</i>	
AUCHAY SUR VENDEE BESSAY BOURNEZEAU CHÂTEAU GUIBERT CORPE FONTENAY LE COMTE FOUGERE L'HERMANAULT LA COUTURE LE LANGON LE TABLIER LES MAGNILS REIGNIERS LES VELLUIRE SUR VENDEE LONGEVES LUCON MAREUIL SUR LAY DISSAIS MOUZEUIL SAINT MARTIN NALLIERS PEAULT PETOSSE POUILLE RIVE DE L'YON ROSNAY SAINT AUBIN LA PLAINE SAINT ETIENNE DE BRILLOUET SAINT JEAN DE BEUGNE SAINTE GEMME LA PLAINE	14.1.2023

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
SAINTE PEXINE SERIGNE THIRE	
<i>Les communes suivantes dans le département: Vienne (86)</i>	
LATILLE MARIGNY-CHEMEREAU AYRON LA CHAPELLE-MONTREUIL CELLE-LEVESCAULT CLOUE CHIRE-EN-MONTREUIL CHALANDRAY VOUILLE QUINCAY BERUGES MARCAY LUSIGNAN SAINT-SAUVANT COULOMBIERS CHERVES MONTREUIL-BONNIN	6.1.2023

Stato membro: Italia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
<i>Regione: Lombardia</i>	
<ul style="list-style-type: none"> — comune di Acquafredda (Brescia) — comune di Alfianello (Brescia) — comune di Bassano Bresciano (Brescia) — comune di Borgo San Giacomo (Brescia) — comune di Calvisano (Brescia) — comune di Carpenedolo (Brescia) — comune di Cigole (Brescia) — comune di Desenzano del Garda (Brescia) a sud dell'autostrada A4 — comune di Fiesse (Brescia) — comune di Gambara (Brescia) — comune di Ghedi (Brescia) — comune di Gottolengo (Brescia) — comune di Isorella (Brescia) — comune di Leno (Brescia) a est dell'autostrada A21 — comune di Lonato del Garda (Brescia) a sud dell'autostrada A4 — comune di Manerbio (Brescia) — comune di Milzano (Brescia) — comune di Montichiari (Brescia) — comune di Offlaga (Brescia) — comune di Orzinuovi (Brescia) — comune di Pavone del Mella (Brescia) — comune di Ponteviso (Brescia) — comune di Pozzolengo (Brescia) a sud dell'autostrada A4 — comune di Pralboino (Brescia) — comune di Quinzano d'Oglio (Brescia) — comune di Remedello (Brescia) — comune di San Gervasio Bresciano (Brescia) 	31.1.2023

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
<ul style="list-style-type: none"> — comune di San Paolo (Brescia) — comune di Seniga (Brescia) — comune di Verolanuova (Brescia) — comune di Verolavecchia (Brescia) — comune di Villachiara (Brescia) — comune di Visano (Brescia) — comune di Annicco (Cremona) — comune di Azzanello (Cremona) — comune di Bordolano (Cremona) — comune di Casalbuttano ed Uniti (Cremona) — comune di Casalmorano (Cremona) — comune di Castelveverde (Cremona) — comune di Castelvico (Cremona) — comune di Corte de' Cortesi con Cignone (Cremona) — comune di Corte de' Frati (Cremona) — comune di Genivolta (Cremona) — comune di Olmeneta (Cremona) — comune di Paderno Ponchielli (Cremona) — comune di Pozzaglio ed Uniti (Cremona) — comune di Robecco d'Oglio (Cremona) — comune di Soresina (Cremona) — comune di Acquanegra sul Chiese (Mantova) — comune di Asola (Mantova) — comune di Canneto sull'Oglio (Mantova) — comune di Casalmoro (Mantova) — comune di Casaloldo (Mantova) — comune di Casalromano (Mantova) — comune di Castel Goffredo (Mantova) — comune di Castelbelforte (Mantova) — comune di Castellucchio (Mantova) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Castiglione delle Stiviere (Mantova) — comune di Cavriana (Mantova) — comune di Ceresara (Mantova) — comune di Curtatone (Mantova) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) — comune di Goito (Mantova) — comune di Guidizzolo (Mantova) — comune di Mantova (Mantova) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Marcaria (Mantova) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Mariana Mantovana (Mantova) — comune di Marmirolo (Mantova) — comune di Medole (Mantova) — comune di Monzambano (Mantova) — comune di Piubega (Mantova) — comune di Ponti sul Mincio (Mantova) — comune di Porto Mantovano (Mantova) — comune di Redonesco (Mantova) — comune di Rodigo (Mantova) — comune di Roverbella (Mantova) — comune di San Giorgio Bigarello (Mantova) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Solferino (Mantova) — comune di Volta Mantovana (Mantova) 	
<i>Regione: Veneto</i>	
<ul style="list-style-type: none"> comune di Arquà Petrarca (Padova) — comune di Baone (Padova) — comune di Barbona (Padova) — comune di Borgo Veneto (Padova) — comune di Carceri (Padova) — comune di Casale di Scodosia (Padova) 	31.1.2023

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
<ul style="list-style-type: none"> — comune di Castelbaldo (Padova) — comune di Cervarese Santa Croce (Padova) — comune di Cinto Euganeo (Padova) — comune di Este (Padova) — comune di Galzignano Terme (Padova) — comune di Granze (Padova) — comune di Lozzo Atestino (Padova) — comune di Masi (Padova) — comune di Megliadino San Vitale (Padova) — comune di Merlara (Padova) — comune di Mestrino (Padova) a sud dell'autostrada A4 — comune di Monselice (Padova) a ovest dell'autostrada A13 — comune di Montagnana (Padova) — comune di Ospedaletto Euganeo (Padova) — comune di Piacenza d'Adige (Padova) — comune di Ponso (Padova) — comune di Pozzonovo (Padova) a ovest dell'autostrada A13 — comune di Rovolon (Padova) — comune di Rubano (Padova) a sud dell'autostrada A4 — comune di Saccolongo (Padova) — comune di Sant'Elena (Padova) — comune di Sant'Urbano (Padova) — comune di Solesino (Padova) a ovest dell'autostrada A13 — comune di Stanghella (Padova) a ovest dell'autostrada A13 — comune di Teolo (Padova) — comune di Torreglia (Padova) — comune di Urbana (Padova) — comune di Veggiano (Padova) — comune di Vescovana (Padova) a ovest dell'autostrada A13 — comune di Vighizzolo d'Este (Padova) — comune di Villa Estense (Padova) — comune di Villafranca Padovana (Padova) a sud dell'autostrada A4 — comune di Vo' (Padova) — comune di Albaredo d'Adige (Verona) — comune di Angiari (Verona) — comune di Arcole (Verona) — comune di Belfiore (Verona) — comune di Bevilacqua (Verona) — comune di Bonavigo (Verona) — comune di Boschi Sant'Anna (Verona) — comune di Bovolone (Verona) — comune di Buttapietra (Verona) — comune di Caldiero (Verona) a sud dell'autostrada A4 — comune di Casaleone (Verona) — comune di Castagnaro (Verona) — comune di Castel d'Azzano (Verona) — comune di Castelnuovo del Garda (Verona) a sud dell'autostrada A4 — comune di Cerea (Verona) — comune di Cologna Veneta (Verona) — comune di Colognola ai Colli (Verona) a sud dell'autostrada A4 — comune di Concamarise (Verona) — comune di Erbé (Verona) — comune di Gazzo Veronese (Verona) — comune di Isola della Scala (Verona) — comune di Isola Rizza (Verona) — comune di Lavagno (Verona) a sud dell'autostrada A4 — comune di Legnago (Verona) — comune di Minerbe (Verona) — comune di Monteforte d'Alpone (Verona) a sud dell'autostrada A4 — comune di Mozzecane (Verona) 	

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
<ul style="list-style-type: none"> — comune di Nogara (Verona) — comune di Nogarole Rocca (Verona) — comune di Oppeano (Verona) — comune di Palù (Verona) — comune di Peschiera del Garda (Verona) a sud dell'autostrada A4 — comune di Povegliano Veronese (Verona) — comune di Pressana (Verona) — comune di Ronco all'Adige (Verona) — comune di Roverchiara (Verona) — comune di Roveredo di Guà (Verona) — comune di Salizzole (Verona) — comune di San Bonifacio (Verona) a sud dell'autostrada A4 — comune di San Giovanni Lupatoto (Verona) a sud dell'autostrada A4 — comune di San Martino Buon Albergo (Verona) a sud dell'autostrada A4 — comune di San Pietro di Morubio (Verona) — comune di Sanguinetto (Verona) — comune di Soave (Verona) a sud dell'autostrada A4 — comune di Sommacampagna (Verona) a sud dell'autostrada A4 — comune di Sona (Verona) a sud dell'autostrada A4 — comune di Sorgà (Verona) — comune di Terrazzo (Verona) — comune di Trevenzuolo (Verona) — comune di Valeggio sul Mincio (Verona) — comune di Verona (Verona) a sud dell'autostrada A4 — comune di Veronella (Verona) — comune di Vigasio (Verona) — comune di Villa Bartolomea (Verona) — comune di Villafranca di Verona (Verona) — comune di Zevio (Verona) — comune di Zimella (Verona) — comune di Agugliaro (Vicenza) — comune di Albettono (Vicenza) — comune di Alonte (Vicenza) — comune di Altavilla Vicentina (Vicenza) a sud dell'autostrada A4 — comune di Arcugnano (Vicenza) a sud dell'autostrada A4 — comune di Asigliano Veneto (Vicenza) — comune di Barbarano Mossano (Vicenza) — comune di Brendola (Vicenza) a est dell'autostrada A4 — comune di Campiglia dei Berici (Vicenza) — comune di Castegnero (Vicenza) — comune di Gambellara (Vicenza) a sud dell'autostrada A4 — comune di Grisignano di Zocco (Vicenza) a sud dell'autostrada A4 — comune di Grumolo delle Abbadesse (Vicenza) a sud dell'autostrada A4 — comune di Longare (Vicenza) — comune di Lonigo (Vicenza) — comune di Montebello Vicentino (Vicenza) a est dell'autostrada A4 — comune di Montecchio Maggiore (Vicenza) a est dell'autostrada A4 — comune di Montegalda (Vicenza) — comune di Montegaldella (Vicenza) — comune di Nanto (Vicenza) — comune di Noventa Vicentina (Vicenza) — comune di Orgiano (Vicenza) — comune di Pojana Maggiore (Vicenza) — comune di Sarego (Vicenza) — comune di Sossano (Vicenza) — comune di Torri di Quartesolo (Vicenza) a sud dell'autostrada A4 — comune di Val Liona (Vicenza) — comune di Vicenza (Vicenza) a sud dell'autostrada A4 — comune di Villaga (Vicenza) — comune di Zovencedo (Vicenza) 	

- * Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.»
-

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2022/1104 della Commissione, del 1° luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 177 del 4 luglio 2022)

Pagina 6, l'allegato è sostituito dal seguente:

ALLEGATO

CATALOGO DELLE MATERIE PRIME PER MANGIMI

PARTE A

Disposizioni generali

- 1) L'uso del presente catalogo da parte degli operatori del settore dei mangimi è facoltativo. Tuttavia la denominazione di una materia prima per mangimi elencata nella parte C può essere usata unicamente per indicare una materia prima per mangimi che rispetta le prescrizioni relative alla voce interessata.
- 2) Tutte le voci dell'elenco delle materie prime per mangimi riportate nella parte C devono rispettare le restrizioni sull'impiego di materie prime per mangimi conformemente alla normativa pertinente dell'Unione; per quanto riguarda le materie prime per mangimi che sono organismi geneticamente modificati, sono prodotte a partire da organismi geneticamente modificati o derivano da un processo di fermentazione con microrganismi geneticamente modificati occorre prestare una particolare attenzione al rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Le materie prime per mangimi costituite da o contenenti sottoprodotti di origine animale devono rispettare le prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽³⁾, e il loro utilizzo può essere soggetto a restrizioni a norma del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Gli operatori del settore dei mangimi che utilizzano una materia prima per mangimi presente nel catalogo devono garantire che essa sia conforme all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 767/2009.
- 3) Per "ex prodotti alimentari" si intendono prodotti alimentari, diversi dai residui di cucina e ristorazione, fabbricati per il consumo umano in modo del tutto conforme alla legislazione dell'Unione sugli alimenti, ma che non sono più destinati al consumo umano per ragioni pratiche, logistiche o legate a problemi di fabbricazione, difetti d'imballaggio o d'altro tipo, senza che presentino alcun rischio per la salute se usati come mangimi. La fissazione di tenori massimi di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 767/2009 non si applica agli ex prodotti alimentari e ai residui di cucina e ristorazione. Essa si applica quando tali alimenti sono ulteriormente lavorati al fine dell'ottenimento di mangimi.
- 4) Conformemente ai dettami della corretta prassi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, le materie prime per mangimi devono essere esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e da coadiuvanti tecnologici, a meno che nel catalogo sia fissato un tenore massimo specifico. Le sostanze il cui impiego nei mangimi è vietato devono essere del tutto assenti e per tali sostanze non si possono fissare tenori massimi. A fini di trasparenza, gli operatori del settore dei mangimi forniscono, nel contesto delle normali transazioni commerciali, una serie di informazioni pertinenti se usano materie prime per mangimi contenenti residui tollerati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

- 5) Conformemente ai dettami della corretta prassi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 183/2005, in applicazione del principio ALARA ⁽⁶⁾ e fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 183/2005, della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ e del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, è opportuno specificare nel catalogo delle materie prime per mangimi il tenore massimo di impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione o da coadiuvanti tecnologici che sono presenti a livelli pari o superiori allo 0,1 %. Il catalogo può anche stabilire tenori massimi per le impurità chimiche e i coadiuvanti tecnologici presenti a livelli inferiori allo 0,1 % se ciò è opportuno per le buone pratiche commerciali. Salvo indicazione contraria nella parte B o C del presente allegato, i tenori massimi sono espressi in rapporto peso/peso ⁽¹⁰⁾.

I tenori massimi specifici per le impurità chimiche e i coadiuvanti tecnologici sono fissati o nella parte B alla descrizione del processo, o nella parte C alla descrizione della materia prima per mangimi o nella parte C alla fine di una categoria. A meno che non sia fissato un tenore massimo specifico nella parte C, il tenore massimo fissato nella parte B per un determinato processo è applicabile a qualsiasi materia prima per mangimi elencata nella parte C se la descrizione della materia prima per mangimi fa riferimento a tale processo e se il processo in questione corrisponde alla descrizione di cui alla parte B.

- 6) Le materie prime per mangimi non elencate nella parte C, capitolo 12, che sono state ottenute per fermentazione e/o che hanno una naturale presenza di microrganismi possono essere immesse sul mercato con microrganismi vivi, purché la destinazione delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti che le contengono
- a) non sia la moltiplicazione dei microrganismi e
 - b) non sia legata ad una funzione esercitata da uno o più microrganismi conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003.

La presenza di microrganismi nonché tutte le funzioni che ne derivano non sono indicate per le materie prime per mangimi e i mangimi composti che le contengono.

- 7) La purezza botanica di una materia prima per mangimi non deve essere inferiore al 95 %. La percentuale di impurità botaniche, quali residui di altri semi o frutti oleaginosi derivanti da un processo di fabbricazione anteriore, non deve superare tuttavia lo 0,5 % per ciascun tipo di seme o frutto oleaginoso. In deroga a tali norme generali, è fissato un livello specifico nell'elenco delle materie prime per mangimi nella parte C.
- 8) Alla denominazione della materia prima per mangimi indicata nella parte C si deve aggiungere ⁽¹¹⁾, se del caso, il termine/la denominazione di uso corrente riguardante uno o più processi, come figura nell'ultima colonna del glossario dei processi nella parte B, per indicare che essa è stata sottoposta al processo o ai processi in questione, tranne qualora il processo sia indicato nella descrizione della materia prima per mangimi nella parte C. Una materia prima per mangimi la cui denominazione sia una combinazione di una denominazione indicata nella parte C e di un termine/una denominazione di uso corrente riguardante uno o più processi elencati nella parte B va considerata come inclusa nel catalogo e la sua etichetta deve recare le dichiarazioni obbligatorie applicabili per tale materia prima per mangimi indicate, a seconda dei casi, nell'ultima colonna delle parti B e C. Se il metodo specifico usato per il processo è elencato nell'ultima colonna della parte B, esso deve essere precisato nella denominazione della materia prima per mangimi. Se la combinazione della denominazione della materia prima per mangimi e del termine riguardante il processo di produzione esiste nella parte C, si applicano esclusivamente le dichiarazioni di cui all'ultima colonna della parte C. La denominazione della materia prima per mangimi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 767/2009 è la denominazione di cui alla parte C unitamente al termine/alla denominazione di uso corrente riguardante uno o più processi di cui alla parte B, a seconda dei casi.

⁽⁶⁾ Livello più basso ragionevolmente ottenibile (As Low As Reasonable Achievable).

⁽⁷⁾ Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

⁽¹⁰⁾ Le disposizioni concernenti le impurità chimiche e i coadiuvanti tecnologici di cui al presente paragrafo non si applicano alle materie prime per mangimi elencate nel registro delle materie prime per mangimi di cui all'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2009.

⁽¹¹⁾ In deroga a tale obbligo, per il processo "essiccazione" l'aggiunta del termine/della denominazione di uso corrente è facoltativa.

- 9) Se il processo di fabbricazione di una materia prima per mangimi è diverso dalla descrizione del processo interessato, come figura nel glossario dei processi nella parte B, tale processo di fabbricazione deve essere illustrato nella descrizione della materia prima per mangimi in questione.
- 10) Per diverse materie prime per mangimi si possono impiegare sinonimi, che compaiono tra parentesi quadre nella colonna "denominazione" della voce relativa alla materia prima in questione nell'elenco di materie prime per mangimi di cui alla parte C.
- 11) Nell'elenco di materie prime per mangimi della parte C, tranne per quanto riguarda i sottoprodotti di origine animale, si usa il termine "prodotto" o "coprodotto", a seconda dei casi, invece di "sottoprodotto" per riflettere la situazione del mercato e la terminologia usata nella pratica dagli operatori del settore dei mangimi per evidenziare il valore commerciale delle materie prime per mangimi.
- 12) La denominazione botanica di una pianta è fornita unicamente nella descrizione della prima voce riguardante tale pianta nell'elenco di materie prime per mangimi della parte C.
- 13) Il principio alla base dell'etichettatura obbligatoria dei componenti analitici di una determinata materia prima per mangimi inserita nel catalogo è quello di indicare se un determinato prodotto contiene elevate concentrazioni di uno specifico componente o se il processo di fabbricazione ha mutato le caratteristiche nutrizionali del prodotto.
- 14) L'articolo 15, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009, in combinato disposto con l'allegato I, punto 6, del medesimo regolamento, stabilisce le prescrizioni in materia di etichettatura riguardanti il tenore di umidità. L'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, in combinato disposto con l'allegato V, stabilisce le prescrizioni in materia di etichettatura relative ad altri componenti analitici. L'allegato I, punto 5, del regolamento (CE) n. 767/2009 prescrive inoltre di dichiarare il tenore di ceneri insolubili nell'acido cloridrico, se superiore al 2,2 % in generale o, per determinate materie prime per mangimi, se superiore al livello fissato nella sezione pertinente dell'allegato V del suddetto regolamento. Tuttavia alcune voci dell'elenco di materie prime per mangimi della parte C derogano a tali regole nel modo seguente:
 - a) dichiarazioni obbligatorie riguardanti componenti analitici inseriti nell'elenco di materie prime per mangimi della parte C sostituiscono le dichiarazioni obbligatorie di cui alla sezione pertinente dell'allegato V del regolamento (CE) n. 767/2009;
 - b) se la colonna relativa alle dichiarazioni obbligatorie nell'elenco di materie prime per mangimi della parte C è lasciata in bianco riguardo ai componenti analitici che sono soggetti all'obbligo di dichiarazione in conformità alla sezione pertinente dell'allegato V del regolamento (CE) n. 767/2009, non è necessario riportare nelle etichette nessuno di tali componenti. Per ceneri insolubili in acido cloridrico tuttavia, se non è indicato alcun livello nell'elenco delle materie prime per mangimi della parte C, il livello deve essere dichiarato se supera il 2,2 %;
 - c) se nella colonna "dichiarazioni obbligatorie" dell'elenco di materie prime per mangimi della parte C sono fissati uno o più livelli di umidità specifici, si applicano questi ultimi anziché le percentuali di cui all'allegato I, punto 6, del regolamento (CE) n. 767/2009. Non è tuttavia obbligatorio dichiarare il tenore di umidità se inferiore al 14 %. Quando in tale colonna non è indicato un livello di umidità specifico, si applica l'allegato I, punto 6, del regolamento (CE) n. 767/2009.
- 15) Un operatore del settore dei mangimi che dichiara che una materia prima per mangimi presenta più proprietà di quelle indicate nella colonna "descrizione" dell'elenco di materie prime per mangimi della parte C, o che faccia riferimento a un processo di cui alla parte B che può essere assimilato a un'allegazione (ad es. protezione dalla degradazione ruminale), deve conformarsi all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 767/2009. Le materie prime per mangimi possono inoltre essere destinate a particolari fini nutrizionali in conformità agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 767/2009.

- 16) Se una materia prima per mangimi elencata nella parte C, per la quale in una nota a piè di pagina è richiesto che la denominazione sia integrata dall'indicazione della specie, è costituita da più specie, essa può essere considerata una materia prima per mangimi solo se le caratteristiche e l'origine delle piante o degli animali utilizzati per tale materia prima, o delle rispettive parti, sono identiche.

PARTE B

Glossario dei processi

	Processo	Definizione	Termine/denominazione di uso corrente
1	Separazione ad aria	Separazione di parti minute mediante un flusso d'aria.	Separato ad aria
2	Aspirazione	Processo atto a rimuovere polveri, particolato fine e altri frammenti sospesi di grani da una massa di grani nel corso di un trasferimento per mezzo di un flusso d'aria.	Aspirato
3	Scottatura	Processo consistente nel trattamento termico di una sostanza organica mediante cottura in acqua o al vapore al fine di denaturare gli enzimi naturali, di ammorbidire i tessuti e di eliminare gli aromi grezzi, seguito da immersione in acqua fredda per interrompere il processo di cottura.	Scottato
4	Decolorazione	Rimozione del colore naturale mediante processi chimici o fisici o l'uso della terra decolorante.	Decolorato
5	Refrigerazione	Abbassamento della temperatura al di sotto della temperatura ambiente ma al di sopra del punto di congelamento per facilitare la conservazione.	Refrigerato
6	Tritatura	Riduzione della dimensione delle parti minute mediante l'impiego di una o più lame.	Tritato
7	Pulitura	Rimozione di oggetti (contaminanti, ad es. pietre/pietrisco) o di parti vegetative di una pianta, ad esempio particelle libere di paglia, oppure tegumenti oppure erbe spontanee.	Pulito/vagliato
8	Concentrazione ⁽¹⁾	Eliminazione di acqua e/o di altri componenti. ⁽²⁾	Concentrato
9	Condensazione	Passaggio di una sostanza da uno stato gassoso a uno stato liquido.	Condensato
10	Cottura	Impiego di calore al fine di mutare le caratteristiche fisiche e chimiche delle materie prime per mangimi.	Cotto
11	Frantumazione	Riduzione della dimensione delle parti minute impiegando un apparecchio per la frantumazione.	Frantumato
12	Cristallizzazione	Purificazione mediante formazione di cristalli solidi da una soluzione liquida. Le impurità presenti nei liquidi non sono di norma incorporate nella struttura a reticolo del cristallo.	Cristallizzato
13	Decorticazione ⁽³⁾	Rimozione completa o parziale degli strati esterni (tegumento) da grani, semi, frutta, frutta a guscio e altri.	Decorticato, parzialmente decorticato
14	Sbucciatura/ decorticazione	Rimozione dei tegumenti esterni da chicchi, grani e semi, di norma mediante processi fisici.	Sbucciato o decorticato ⁽⁴⁾

15	Depectinizzazione	Estrazione di pectine da una materia prima per mangimi.	Depectinizzato
16	Disseccamento	Processo di estrazione dell'umidità.	Disseccato o disidratato
17	Sfangamento	Processo impiegato per eliminare strati di limo dalla superficie.	Sfangato
18	Dezuccheraggio	Estrazione totale o parziale dei mono- e disaccaridi dal melasso e da altre sostanze contenenti zucchero mediante processi chimici o fisici.	Dezuccherato, parzialmente dezuccherato
19	Detossificazione	Distruzione di contaminanti tossici o riduzione della loro concentrazione.	Detossificato
20	Distillazione	Frazionamento di liquidi mediante bollitura e raccolta del vapore condensato in un contenitore separato.	Distillato
21	Essiccazione	Disidratazione mediante procedimenti artificiali o naturali.	Essiccato naturalmente o artificialmente, a seconda dei casi
22	Insilamento	Processo con il quale il deterioramento naturale delle materie prime per mangimi è controllato tramite acidificazione in condizioni anaerobiche risultante dalla fermentazione naturale e/o dall'aggiunta di additivi per l'insilaggio.	Insilato
23	Evaporazione	Riduzione del tenore d'acqua.	Evaporato
24	Espansione	Processo termico durante il quale il tenore d'acqua interno al prodotto, trattato con vapore in modo repentino, causa l'esplosione del prodotto.	Espanso o soffiato
25	Estrazione per pressione	Eliminazione di oli/grassi mediante pressione.	Expeller/panello e oli/grassi
26	Estrazione	Eliminazione per separazione parziale o totale di componenti solubili da una materia prima con acqua o altro solvente in fasi liquida e solida, da cui si ottengono un estratto (°) e uno o più coprodotti di estrazione (°).	Estratto/oli/zucchero o coprodotto di estrazione/farina/melassi/polpa, a seconda dei casi
27	Estrusione	Processo termico durante il quale il tenore d'acqua interno al prodotto viene fatto evaporare rapidamente, causando la scomposizione del prodotto, conferendo al tempo stesso al prodotto una forma specifica tramite il passaggio attraverso un determinato orifizio.	Estruso
28	Fermentazione	Processo nel quale microrganismi quali batteri, funghi o lieviti sono prodotti oppure impiegati su materie prime al fine di modificarne la composizione o le proprietà chimiche.	Fermentato
29	Filtrazione	Il processo di passaggio di un liquido attraverso un materiale poroso o un filtro a membrana al fine di eliminarne le particelle solide, da cui si ottengono materie prime per mangimi filtrate e il residuo del filtro (°).	Filtrato
30	Fioccatura	Laminazione di materiale trattato con caldo umido per ottenere fiocchi di materiale.	Fiocchi

31	Molitura	Riduzione delle dimensioni delle parti minute di grani secchi per agevolare la separazione in frazioni di componenti (soprattutto farina, crusca e cruschetto/farinaccio).	Farina, crusca, farinaccio (?) o cruschetto, a seconda dei casi
32	Demargarinazione (winterizzazione)	Raffreddamento degli oli che separa le parti più sature e quelle meno sature. Le parti più sature degli oli si solidificano mediante raffreddamento, mentre le parti meno sature sono liquide e possono, ad esempio, essere sottoposte a decantazione. Il prodotto demargarinato è l'olio solidificato.	Demargarinato (winterizzato)
33	Frammentazione	Processo atto a ridurre materie prime per mangimi in frammenti.	Frammentato
34	Frittura	Cottura di materie prime per mangimi in oli o grassi.	Fritto
35	Gelificazione	Processo atto alla formazione di gel, un materiale solido simile alla gelatina che può variare da morbido e fragile a duro e resistente, di norma tramite l'impiego di agenti gelificanti.	Gelificato
36	Granulazione	Trattamento di materie prime per mangimi al fine di ottenere una dimensione e una consistenza specifiche delle parti minute.	Granulato
37	Macinazione	Riduzione della dimensione delle parti minute di materie prime per mangimi solide mediante un processo a secco o a umido.	Macinato
38	Riscaldamento	Trattamenti termici effettuati in condizioni specifiche quali pressione e umidità.	Riscaldato/trattato termicamente
39	Idrogenazione	Processo catalitico volto a saturare doppi legami degli oli/grassi/acidi grassi, effettuato ad alta temperatura sotto pressione con idrogeno, al fine di ottenere trigliceridi/acidi grassi parzialmente o completamente saturati, o polioli per riduzione dei gruppi carbonili dei carboidrati in gruppi idrossili.	Idrogenato, parzialmente idrogenato
40	Idrolisi	Riduzione della dimensione molecolare mediante appropriato trattamento con acqua e calore/pressione, enzimi o acidi/alcali. Per le materie prime per mangimi idrolizzate di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 si applica la definizione ivi contenuta.	Idrolizzato
41	Liquefazione	Passaggio da uno stato solido o gassoso a uno liquido.	Liquefatto
42	Macerazione	Processo mediante il quale una materia prima proposta per materie prime per mangimi, o una materia prima per mangimi propriamente detta, viene immersa in un liquido al fine di solubilizzarne i composti, utilizzando metodi meccanici. In questo modo si ottiene una riduzione della dimensione della materia prima per mangimi. (?)	Macerato
43	Maltaggio	Processo che consente l'avvio della germinazione finalizzata ad attivare gli enzimi naturalmente presenti in grado di scomporre l'amido in carboidrati fermentabili e le proteine in amminoacidi e peptidi.	Maltato
44	Scioglimento	Passaggio da uno stato solido a uno stato liquido mediante l'impiego di calore.	Sciolto

45	Micronizzazione	Processo atto a ridurre il diametro medio delle parti minute di una materia prima solida alla scala micrometrica.	Micronizzato
46	Parboiling	Processo di immersione in acqua combinato a un trattamento termico in modo che l'amido si gelatinizzi completamente, seguito da un procedimento di essiccazione.	Parboiled
47	Pastorizzazione	Trattamento termico a temperatura critica per un determinato periodo di tempo volto all'eliminazione di microrganismi dannosi seguito da un raffreddamento rapido.	Pastorizzato
48	Pelatura	Rimozione della buccia da frutta e ortaggi.	Pelato
49	Pelletatura	Compressione mediante passaggio in una trafila.	Pellet, pellettato
50	Lavorazione del riso	Eliminazione parziale o quasi totale della crusca e del germe dal riso semigreggio.	Lavorato
51	Pregelatinizzazione	Modifica dell'amido per migliorare notevolmente il suo potere di rigonfiamento in acqua fredda.	Pregelatinizzato ⁽⁸⁾
52	Pressatura ⁽⁹⁾	Separazione parziale o totale delle fasi liquida e solida mediante forze meccaniche.	Pressato
53	Raffinazione	Eliminazione totale o parziale di impurità o componenti indesiderati mediante trattamento chimico/fisico.	Raffinato, parzialmente raffinato
54	Torrefazione	Riscaldamento di materie prime per mangimi fino a portarle allo stato secco per migliorarne la digeribilità, intensificarne il colore e/o ridurre i fattori antinutritivi naturalmente presenti.	Torrefatto
55	Laminazione/ schiacciamento	Riduzione della dimensione delle parti minute ottenuta mediante il passaggio di materie prime per mangimi, ad esempio grani, tra due rulli.	Laminato/schiacciato
56	Protezione dalla degradazione ruminale	Processo che, mediante trattamento fisico con l'utilizzo di calore, pressione, vapore e di una combinazione di tali fattori e/o mediante ad esempio l'azione di ligninsolfonati, idrossido di sodio o acidi organici (come acido propionico o tannico), mira a proteggere i nutrienti dalla degradazione nel rumine. Le materie prime per mangimi non devono essere protette dalla degradazione ruminale con la formaldeide	Protetto dalla degradazione ruminale grazie all'azione di [inserire quanto pertinente]
57	Setacciatura/Vagliatura	Separazione delle parti minute di diverse dimensioni ottenuta mediante il passaggio di materie prime per mangimi, che vengono scosse o versate, attraverso uno o più crivelli.	Setacciato, vagliato
58	Scrematura	Separazione dello strato superiore galleggiante di un liquido, ad esempio le materie grasse del latte, tramite mezzi meccanici.	Scremato
59	Affettamento	Taglio di materie prime per mangimi in pezzi piatti.	Affettato
60	Immersione/Macerazione	Inumidimento e ammorbidimento di materie prime per mangimi, di norma semi, al fine di ridurre il tempo di cottura, contribuire alla rimozione del rivestimento esterno e facilitare l'assorbimento dell'acqua per attivare il processo di germinazione o ridurre la concentrazione di fattori antinutritivi naturalmente presenti.	Immerso

61	Essiccazione a spray	Riduzione del tenore di umidità di un liquido mediante la nebulizzazione o la polverizzazione di una materia prima per mangimi al fine di aumentare il rapporto tra superficie e massa attraverso cui viene soffiata aria calda.	Essiccato [a spray], in polvere
62	Trattamento con vapore	Processo che impiega vapore pressurizzato per riscaldare e cuocere al fine di aumentare la digeribilità.	Trattato con vapore
63	Tostatura	Trattamento termico mediante calore secco di norma applicato ai semi oleaginosi, ad esempio al fine di ridurre o rimuovere i fattori antinutritivi naturalmente presenti.	Tostato
64	Ultrafiltrazione	Filtrazione di liquidi attraverso una membrana fine permeabile unicamente alle molecole di piccole dimensioni.	Ultrafiltrato
65	Degerminazione	Processo di eliminazione parziale o totale dei germi da grani di cereali frantumati.	Degerminato
66	Micronizzazione a raggi infrarossi	Processo termico che usa il calore a raggi infrarossi per la cottura e la torrefazione di cereali, semi, radici o tuberi o dei loro coprodotti, generalmente seguito da fioccatura.	Micronizzato all'infrarosso
67	Frazionamento di oli/grassi idrogenati e non	Processo chimico di idrolisi dei grassi/oli. La reazione dei grassi/oli con l'acqua, ottenuta ad alte temperature e pressioni, consente l'ottenimento di acidi grassi grezzi nella fase idrofobica e acque dolci (glicerolo greggio) nella fase idrofilica.	Frazionato
68	Sonicazione con ultrasuoni	Rilascio di composti solubili per lavorazione meccanica con ultrasuoni ad alta potenza e calore in acqua.	Sottoposto a sonicazione
69	Eliminazione meccanica di imballaggi alimentari	Sconfezionamento meccanico di imballaggi.	Sconfezionato
70	Trattamento alcalino [trattamento con soda]	Applicazione di idrossido di sodio ⁽¹⁰⁾ su una materia prima per mangimi ricca di fibre allo scopo di migliorarne la digeribilità.	Trattato con soda

(1) Nella versione tedesca "Konzentrieren" può essere sostituito a seconda dei casi da "Eindicken", nel qual caso il termine di uso corrente dovrebbe essere "eingedickt".

(2) Le materie prime per mangimi così ottenute sono destinate principalmente a fornire proteine, carboidrati, grassi, energia, minerali o fibre alimentari.

(3) A seconda dei casi si può sostituire "decorticazione" con "sbucciatura", nel qual caso il termine di uso corrente dovrebbe essere "sbucciato".

(4) Nel caso del riso, questo processo viene denominato "sbramatura" e il termine di uso corrente è "sbramato" (semigreggio).

(5) L'estratto si riferisce alla fase liquida contenente i solubili (ad es. grassi/oli, zucchero o altri componenti solubili). Questi estratti usati come materie prime per mangimi sono destinati principalmente a fornire proteine, carboidrati, grassi, energia, minerali o fibre alimentari. Il fatto che l'estrazione sia elencata come processo applicabile alle materie prime per mangimi non impedisce che gli estratti possano essere classificati come additivi per mangimi.

(6) Il coprodotto di estrazione si riferisce alla frazione rimanente, diversa dall'estratto, in seguito al processo di estrazione, ad es. farina o polpa. Questi coprodotti dell'estrazione usati come materie prime per mangimi sono destinati principalmente a fornire proteine, carboidrati, grassi, energia, minerali o fibre alimentari.

(7) Nella versione francese si può utilizzare la denominazione "issues".

(8) Nella versione tedesca si può usare il termine "aufgeschlossen" e la denominazione "Quellwasser" (in riferimento all'amido). Nella versione danese si può usare il termine "Kvældning" e la denominazione "Kvældet" (in riferimento all'amido).

(9) Nella versione francese "Pressage" può essere sostituito a seconda dei casi da "Extraction mécanique".

(10) Devono essere rispettate le istruzioni per un uso corretto e sicuro.

PARTE C

Elenco delle materie prime per mangimi

1. Cereali in grani e prodotti derivati

Numero	Denominazione (*)	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1.1.1	Orzo	Grani di <i>Hordeum vulgare</i> L.	
1.1.2	Orzo soffiato	Prodotto ottenuto da orzo macinato o frantumato mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione.	Amido
1.1.3	Orzo, torrefatto	Prodotto della torrefazione parziale dell'orzo, che risulta poco colorato.	Amido, se > 10 % Proteina grezza, se > 15 %
1.1.4	Fiocchi d'orzo	Prodotto ottenuto trattando al vapore o micronizzando all'infrarosso e poi schiacciando l'orzo decorticato. Può contenere una piccola quantità di tegumento.	Amido
1.1.5	Fibra d'orzo	Prodotto della fabbricazione di amido d'orzo. È costituito da parti minute dell'endosperma e principalmente di fibra.	Fibra grezza Proteina grezza, se > 10 %
1.1.6	Glume d'orzo	Prodotto ottenuto mediante macinazione a secco, vagliatura e decorticazione dei chicchi d'orzo.	Fibra grezza Proteina grezza, se > 10 %
1.1.7	Farinetta d'orzo	Prodotto ottenuto durante la trasformazione dell'orzo, preventivamente vagliato e decorticato, in orzo mondato, semola o farina. È costituito principalmente da parti minute dell'endosperma, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi.	Fibra grezza Amido
1.1.8	Proteina d'orzo	Prodotto dell'orzo ottenuto dalla separazione dell'amido e della crusca. È costituito principalmente da proteine.	Proteina grezza
1.1.9	Mangime a base di proteine d'orzo	Prodotto dell'orzo ottenuto dalla separazione dell'amido. È costituito principalmente da proteine e parti minute dell'endosperma.	Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 60 % Con tenore di umidità < 45 %: — Proteina grezza — Amido
1.1.10	Solubili d'orzo	Prodotto dell'orzo ottenuto dall'estrazione di proteine e amido mediante trattamento a umido.	Proteina grezza
1.1.11	Crusca d'orzo	Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da chicchi vagliati di orzo decorticato. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato quasi totalmente dell'endosperma.	Fibra grezza
1.1.12	Amido liquido d'orzo	Frazione amilacea secondaria ottenuta dalla produzione di amido a partire dall'orzo.	Con tenore di umidità < 50 %: — Amido

1.1.13	Residui della vagliatura del malto d'orzo	Prodotto della vagliatura meccanica (separazione per grandezza) costituito da chicchi d'orzo piccoli o frantumati separati prima del maltaggio.	Fibra grezza Ceneri grezze, se > 2,2 %
1.1.14	Frazioni fini di malto d'orzo e malto	Prodotto costituito da orzo frantumato e malto separati durante la produzione di malto.	Fibra grezza
1.1.15	Glumelle di malto d'orzo	Prodotto della pulitura del malto d'orzo costituito da frazioni di glumelle e frammenti fini.	Fibra grezza
1.1.16	Residui solidi umidi della distillazione dell'orzo	Prodotto della fabbricazione di etanolo dall'orzo. Contiene frazioni solide di mangimi ottenute dalla distillazione.	Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 % Con tenore di umidità < 65 %: — Proteina grezza
1.1.17	Residui solubili umidi della distillazione dell'orzo	Prodotto della fabbricazione di etanolo dall'orzo. Contiene frazioni solubili di mangimi ottenute dalla distillazione.	Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 70 % Con tenore di umidità < 45 %: — Proteina grezza
1.1.18	Malto ⁽²⁾	Prodotto da cereali germinati, essiccati, sottoposti a macinazione e/o estrazione.	
1.1.19	Radichette di malto ⁽²⁾	Prodotto della germinazione di malto di cereali e della pulitura del malto composto da radichette, frazioni fini di cereali, tegumenti e piccoli grani di cereali maltati frantumati.	
1.2.1	Granturco ⁽³⁾	Grani di <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>mays</i> .	
1.2.2	Fiocchi di granturco ⁽³⁾	Prodotto ottenuto trattando al vapore o micronizzando all'infrarosso e poi schiacciando il granturco decorticato. Può contenere una piccola quantità di tegumento.	Amido
1.2.3	Farinetta di granturco ⁽³⁾	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato dell'endosperma in minor misura rispetto alla crusca di granturco. Può contenere frammenti di germi di granturco.	Fibra grezza Amido Grassi grezzi, se > 5%
1.2.4	Crusca di granturco ⁽³⁾	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. È costituito principalmente da tegumenti esterni e da frammenti di germi di granturco e, in una certa misura, da parti minute dell'endosperma.	Fibra grezza
1.2.5	Tutolo di granturco ⁽³⁾	Parte centrale della pannocchia. Può contenere piccole quantità di granturco e spate che potrebbero non essere state rimosse durante la raccolta meccanica.	Fibra grezza Amido

1.2.6	Residui della vagliatura di granturco ⁽³⁾	Frazione di chicchi di granturco separati per vagliatura all'ingresso del prodotto.	
1.2.7	Fibra di granturco ⁽³⁾	Prodotto della fabbricazione di amido di granturco. È costituito principalmente da fibra.	Tenore di umidità, se < 50 % oppure > 70 % Con tenore di umidità < 50 %: — Fibra grezza
1.2.8	Proteina di granturco [glutine di granturco] ⁽³⁾	Prodotto della fabbricazione di amido di granturco. È costituito principalmente dalla proteina (prolamine) ottenuta durante la separazione dell'amido.	Tenore di umidità, se < 70 % oppure > 90 % Con tenore di umidità < 70 %: — Proteina grezza
1.2.9	Mangime a base di proteine di granturco [mangime a base di glutine di granturco] ⁽³⁾	Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di amido di granturco. È costituito da crusca e solubili di granturco. Il prodotto può inoltre contenere granturco frantumato e coprodotti dell'estrazione di olio da germi di granturco. Possono essere aggiunti altri prodotti derivati dall'amido e dalla raffinazione o fermentazione di prodotti amilacei. Può contenere fino al 2 % di sodio e fino al 2 % di cloruro.	Tenore di umidità, se < 40 % oppure > 65 % Con tenore di umidità < 40 %: — Proteina grezza — Fibra grezza — Amido
1.2.10	Germe di granturco ⁽³⁾	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della semola, della farina o dell'amido di granturco. È costituito prevalentemente da germe di granturco, tegumenti esterni e parti dell'endosperma.	Tenore di umidità, se < 40 % oppure > 60 % Con tenore di umidità < 40 %: — Proteina grezza — Grassi grezzi
1.2.11	Pannello di germe di granturco ⁽³⁾	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai germi di granturco lavorati, ai quali possono ancora aderire parti dell'endosperma e del rivestimento del seme.	Proteina grezza Grassi grezzi
1.2.12	Farina di germe di granturco ⁽³⁾	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da germi di granturco lavorati.	Proteina grezza
1.2.13	Olio grezzo di germe di granturco ⁽³⁾	Oli e grassi ottenuti per pressione e/o estrazione di germi di granturco.	Tenore di umidità, se > 1 %
1.2.14	Granturco soffiato ⁽³⁾	Prodotto ottenuto da granturco macinato o frantumato mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione.	Amido
1.2.15	Acqua di macerazione di granturco ⁽³⁾	Frazione di liquido concentrato proveniente dal processo di macerazione del granturco.	Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 65 % Con tenore di umidità < 45 %: — Proteina grezza
1.2.16	Insilato di granturco dolce ⁽³⁾	Coprodotto dell'industria di trasformazione del granturco dolce, composto dal tutolo centrale, da tegumenti e dalla base dei chicchi, tritato e drenato o pressato. Ottenuto tramite la tritatura del tutolo di granturco dolce, di tegumenti, di foglie e di alcuni chicchi di granturco dolce.	Fibra grezza

1.2.17	Granturco frantumato (degerminato) ⁽³⁾	Prodotto ottenuto mediante degerminazione del granturco frantumato. È costituito principalmente da frammenti di endosperma e può contenere germi di granturco e parti minute di tegumento esterno.	Fibra grezza Amido
1.2.18	Semola di granturco ⁽³⁾	Pezzetti di granturco macinato duri e granulosi con contenuto minimo o nullo di crusca o germi.	Fibra grezza Amido
1.2.19	Mangime a base di farina di germe di granturco ⁽³⁾	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da germi di granturco lavorati. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a: — 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulose o di legno); — 1,3 % di lecitine grezze; — 2 % di paste di saponificazione.	Proteina grezza
1.2.20	Miscela di tutoli di granturco	Chicchi e tutoli di granturco.	
1.2.21	Miscela di tutoli di granturco con tegumenti	Chicchi, tutoli e tegumenti di granturco.	
1.3.1	Miglio	Grani di <i>Panicum miliaceum</i> L.	
1.4.1	Avena	Grani di <i>Avena sativa</i> L. e altre cultivar di avena.	
1.4.2	Avena decorticata	Chicchi di avena decorticati.	
1.4.3	Fiocchi di avena	Prodotto ottenuto trattando al vapore o micronizzando all'infrarosso e poi schiacciando l'avena decorticata. Può contenere una piccola quantità di tegumento.	Amido
1.4.4	Cruschello di avena	Prodotto ottenuto durante la trasformazione dell'avena, preventivamente vagliata e decorticata, in tritello e farina. È costituito principalmente da crusca di avena e da parte dell'endosperma.	Fibra grezza Amido
1.4.5	Crusca di avena	Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da chicchi vagliati di avena decorticata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato quasi totalmente dell'endosperma.	Fibra grezza
1.4.6	Tegumenti di avena	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei chicchi d'avena.	Fibra grezza
1.4.7	Avena soffiata	Prodotto ottenuto da avena macinata o frantumata mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione.	Amido
1.4.8	Tritello di avena	Avena pulita e decorticata.	Fibra grezza Amido
1.4.9	Farina di avena	Prodotto ottenuto dalla macinazione dei chicchi di avena.	Fibra grezza Amido

1.4.10	Farina foraggera di avena	Prodotto a base di avena decorticata con elevato contenuto di amido.	Fibra grezza
1.4.11	Mangime a base di avena	Prodotto ottenuto durante la trasformazione dell'avena, preventivamente vagliata e decorticata, in tritello e farina. È costituito principalmente da crusca di avena e da parte dell'endosperma.	Fibra grezza
1.5.1	Semi di quinoa estratti	Seme intero pulito della pianta quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i> Willd.) da cui è stata eliminata la saponina contenuta nello strato più esterno dei semi.	
1.6.1	Rotture di riso	Parti di chicchi di riso <i>Oryza sativa</i> L. di lunghezza inferiore ai 3/4 del seme. Il riso può essere stato parboiled.	Amido
1.6.2	Riso lavorato	Riso sbramato dal quale la crusca e il germe sono stati quasi completamente rimossi durante la lavorazione. Il riso può essere stato parboiled.	Amido
1.6.3	Riso pregelatinizzato	Prodotto ottenuto da rotture di riso o da riso lavorato per pregelatinizzazione.	Amido
1.6.4	Riso estruso	Prodotto ottenuto dall'estrusione della farina di riso.	Amido
1.6.5	Fiocchi di riso	Prodotto ottenuto per fioccatore dei chicchi o delle rotture di riso pregelatinizzato.	Amido
1.6.6	Riso semigreggio	Risone (<i>Oryza sativa</i> L.) dal quale è stata asportata solo la lolla. I processi di decorticazione e di lavorazione possono comportare una certa perdita di crusca.	Amido Fibra grezza
1.6.7	Riso da foraggio macinato	Prodotto ottenuto dalla macinazione di riso da foraggio, costituito da grani verdi non maturi o gessati, ottenuti per vagliatura durante la lavorazione del riso semigreggio o da normali chicchi di riso semigreggio, macchiati o gialli.	Amido
1.6.8	Farina di riso	Prodotto ottenuto dalla macinazione di riso lavorato. Il riso può essere stato parboiled.	Amido
1.6.9	Farina di riso semigreggio	Prodotto ottenuto dalla macinazione del riso semigreggio. Il riso può essere stato parboiled.	Amido Fibra grezza
1.6.10	Pula di riso	Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso, costituito principalmente dagli strati esterni del chicco (pericarpo, rivestimento, nucleo, aleurone) con parte del germe. Il riso può essere stato parboiled o estruso.	Fibra grezza
1.6.11	Pula di riso con carbonato di calcio	Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso, costituito principalmente dagli strati esterni del chicco (pericarpo, rivestimento, nucleo, aleurone) con parte del germe. Può contenere fino al 23 % di carbonato di calcio usato come coadiuvante tecnologico. Il riso può essere stato parboiled.	Fibra grezza Carbonato di calcio

1.6.12	Pula di riso deoliata	Pula di riso ottenuta dall'estrazione di olio.	Fibra grezza
1.6.13	Olio di pula di riso	Olio estratto dalla pula di riso stabilizzata.	
1.6.14	Farinaccio di riso	Prodotto ottenuto per macinazione a secco o a umido e setacciatura a partire dalla produzione di farina di riso e amido. È costituito principalmente da amido, proteine, grassi e fibra. Il riso può essere stato parboiled. Può contenere fino allo 0,25 % di sodio e fino allo 0,25 % di solfato.	Amido, se > 20 % Proteina grezza, se > 10 % Grassi grezzi, se > 5 % Fibra grezza
1.6.15	Farinaccio di riso con carbonato di calcio	Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso, costituito principalmente da particelle dello strato aleuronico e da endosperma. Può contenere fino al 23 % di carbonato di calcio usato come coadiuvante tecnologico. Il riso può essere stato parboiled.	Amido Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza Carbonato di calcio
1.6.16	Riso	Grani di <i>Oryza sativa</i> L.	
1.6.17	Germe di riso	Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso, costituito principalmente dal germe.	Grassi grezzi Proteina grezza
1.6.18	Pannello ⁽⁵⁾ di germe di riso	Prodotto restante dopo la frantumazione del germe di riso per spremere l'olio.	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza
1.6.20	Proteina di riso	Prodotto della fabbricazione dell'amido di riso, ottenuto per setacciatura del macinato a umido, separazione, concentrazione ed essiccazione.	Proteina grezza
1.6.21	Mangime liquido di riso	Liquido concentrato ottenuto dalla macinazione a umido e dalla setacciatura del riso.	Amido
1.6.22	Riso soffiato	Prodotto ottenuto per espansione dei chicchi o delle rotture di chicchi di riso.	Amido
1.6.23	Riso fermentato	Prodotto ottenuto dalla fermentazione del riso.	Amido
1.6.24	Risetto/riso gessato	Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso, costituito principalmente da chicchi malformati e/o gessati e/o danneggiati e/o chicchi colorati naturalmente (verdi, rossi, gialli), e/o da normali chicchi di riso semigreggio, interi o frantumati.	Amido
1.6.25	Grana verde	Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso, costituito principalmente da chicchi immaturi e/o gessati.	Amido
1.7.1	Segale	Grani di <i>Secale cereale</i> L.	
1.7.2	Farinetta di segale	Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da segale vagliata. È costituito principalmente da parti minute dell'endosperma, da frammenti fini del tegumento esterno e da varie parti dei chicchi.	Amido Fibra grezza
1.7.3	Cruschello di segale	Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da segale vagliata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato dell'endosperma in minor misura rispetto alla crusca di segale.	Amido Fibra grezza

1.7.4	Crusca di segale	Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da segale vagliata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato quasi totalmente dell'endosperma.	Amido Fibra grezza
1.8.1	Sorgo [Milo]	Grani/semi di <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench.	
1.8.2	Sorgo bianco	Grani di determinate cultivar di sorgo con rivestimento bianco del seme.	
1.8.3	Farina glutinata di sorgo	Prodotto essiccato ottenuto durante la separazione di amido di sorgo. È costituito principalmente da crusca. Il prodotto può contenere anche residui secchi dell'acqua di macerazione e possono essere aggiunti germi.	Proteina grezza
1.9.1	Spelta	Grani di spelta <i>Triticum spelta</i> L., <i>Triticum dicoccum</i> Schrank, o <i>Triticum monococcum</i> .	
1.9.2	Crusca di spelta	Prodotto della fabbricazione di farina di spelta. È costituito principalmente da tegumenti esterni e da frammenti di germe di spelta e, in certa misura, da parti minute dell'endosperma.	Fibra grezza
1.9.3	Glumelle di spelta	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei grani di spelta.	Fibra grezza
1.9.4	Cruschello di spelta	Prodotto ottenuto durante la trasformazione della spelta, preventivamente vagliata e decorticata, in farina. È costituito principalmente da parti minute dell'endosperma, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi.	Fibra grezza Amido
1.10.1	Triticale	Grani dell'ibrido <i>Triticum</i> × <i>Secale cereale</i> L.	
1.11.1	Frumento	Grani di <i>Triticum aestivum</i> L., <i>Triticum durum</i> Desf. e altre cultivar di frumento.	
1.11.2	Radichette di frumento	Prodotto della germinazione di malto di frumento e della pulitura del malto composto da radichette, frazioni fini di cereali, tegumenti e piccoli grani di frumento maltato frantumati.	
1.11.3	Frumento pregelatinizzato	Prodotto ottenuto da frumento macinato o frantumato mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione.	Amido
1.11.4	Farinetta di frumento	Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da chicchi vagliati di frumento o di spelta decorticata. È costituito principalmente da parti minute dell'endosperma, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi.	Fibra grezza Amido
1.11.5	Fiocchi di frumento	Prodotto ottenuto trattando al vapore o micronizzando all'infrarosso e poi schiacciando il frumento decorticato. Può contenere una piccola quantità di tegumento.	Fibra grezza Amido

1.11.6	Cruschello di frumento	Prodotto della fabbricazione di farina o di malto, ottenuto da chicchi vagliati di frumento o di spelta decorticata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato dell'endosperma in minor misura rispetto alla crusca di frumento.	Fibra grezza
1.11.7	Crusca di frumento ⁽⁴⁾	Prodotto della fabbricazione di farina o di malto, ottenuto da chicchi vagliati di frumento o di spelta decorticata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato quasi totalmente dell'endosperma.	Fibra grezza
1.11.8	Parti minute di frumento maltato fermentato	Prodotto ottenuto mediante la combinazione dei processi del maltaggio e della fermentazione di frumento e di crusca di frumento. Il prodotto è quindi essiccato e macinato.	Amido Fibra grezza
1.11.10	Fibra di frumento	Fibra estratta durante la lavorazione del frumento. È costituito principalmente da fibra.	Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 80 % Con tenore di umidità < 60 %: — Fibra grezza
1.11.11	Germe di frumento	Prodotto della molitura costituito essenzialmente da germi di frumento schiacciati o meno, ai quali possono aderire ancora frammenti di endosperma e tegumento esterno.	Proteina grezza Grassi grezzi
1.11.12	Germe di frumento fermentato	Prodotto della fermentazione del germe di frumento	Proteina grezza Grassi grezzi
1.11.13	Pannello ⁽⁵⁾ di germe di frumento	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione da germi di frumento (<i>Triticum aestivum</i> L., <i>Triticum durum</i> Desf. e altre cultivar di frumento e spelta decorticata (<i>Triticum spelta</i> L., <i>Triticum dicoccum</i> Schrank, <i>Triticum monococcum</i> L.)) ai quali possono ancora aderire parti dell'endosperma e del rivestimento del seme.	Proteina grezza
1.11.15	Proteina di frumento	Proteina di frumento estratta durante la produzione di amido o etanolo che può essere parzialmente idrolizzata.	Proteina grezza
1.11.16	Farina glutinata di frumento	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di amido e di glutine di frumento. È costituito da crusca, che può essere parzialmente privata del germe. Possono essere aggiunti solubili di frumento, frumento frantumato e altri prodotti derivati dall'amido e dalla raffinazione o fermentazione di prodotti amilacei.	Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 60 % Con tenore di umidità < 45 %: — Proteina grezza — Amido
1.11.18	Glutine vitale di frumento	Proteina di frumento caratterizzata da alta viscoelasticità se idratata, avente un tenore minimo di proteine dell'80 % (N × 6,25) e un tenore massimo di ceneri sulla sostanza secca del 2 %.	Proteina grezza

1.11.19	Amido liquido di frumento	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di amido/glucosio e glutine a partire dal frumento.	Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 85 % Con tenore di umidità < 65 %: — Amido
1.11.20	Amido di frumento contenente proteine, parzialmente dezuccherato	Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di amido di frumento, costituito principalmente da amido parzialmente zuccherato, da proteine solubili e altre parti solubili dell'endosperma.	Proteina grezza Amido Zuccheri totali espressi in saccarosio
1.11.21	Solubili di frumento	Prodotto del frumento ottenuto dall'estrazione di proteine e amido mediante trattamento a umido. Può essere idrolizzato.	Tenore di umidità, se < 55 % oppure > 85 % Con tenore di umidità < 55 %: — Proteina grezza
1.11.22	Concentrato di lievito di frumento	Coprodotto umido ottenuto dalla fermentazione dell'amido di frumento per la produzione di alcol.	Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 80 % Con tenore di umidità < 60 %: — Proteina grezza
1.11.23	Residui della vagliatura del malto di frumento	Prodotto della vagliatura meccanica (separazione per grandezza) costituito da chicchi di frumento piccoli o frantumati separati prima del maltaggio.	Fibra grezza
1.11.24	Frazioni fini di malto di frumento e malto	Prodotto costituito da frumento frantumato e malto separati durante la produzione di malto.	Fibra grezza
1.11.25	Tegumenti di malto di frumento	Prodotto della pulitura del malto di frumento costituito da frazioni di tegumento e frammenti fini.	Fibra grezza
1.11.26	Aleurone di frumento	Prodotto ottenuto separando lo strato aleuronico dalla crusca di frumento.	Proteina grezza Fibra grezza
1.12.2	Farina di cereali ^(?)	Farina ottenuta dalla macinazione di cereali.	Amido Fibra grezza
1.12.3	Concentrato proteico di cereali ^(?)	Concentrato e materia secca ottenuti da cereali in seguito alla rimozione dell'amido mediante fermentazione del lievito.	Proteina grezza
1.12.4	Residui della vagliatura di cereali ^(?)	Prodotti della vagliatura meccanica (separazione per grandezza) costituito da chicchi piccoli e frazioni di chicchi, che possono essere germinati, separati prima dell'ulteriore lavorazione del cereale. I prodotti contengono più fibra grezza (ad esempio, tegumenti) dei cereali non frazionati.	Fibra grezza
1.12.5	Germe di cereali ^(?)	Prodotto della molitura e della fabbricazione di amido costituito principalmente da germi di cereali, schiacciati o meno, ai quali possono aderire ancora frammenti di endosperma e tegumento esterno.	Proteina grezza Grassi grezzi

1.12.6	Sciroppo di acqua di macerazione di cereali ⁽²⁾	Prodotto di cereali ottenuto dall'evaporazione del concentrato dell'acqua di macerazione derivante da fermentazione e distillazione dei cereali impiegati per la produzione di alcol di cereali.	Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 70 % Con tenore di umidità < 45 %: — Proteina grezza
1.12.7	Trebbe (borlande) umide di distilleria ⁽²⁾	Prodotto umido costituito dalla frazione solida ottenuta mediante centrifuga e/o filtrazione dell'acqua di macerazione di cereali fermentati e distillati impiegati nella produzione di alcol di cereali.	Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 % Con tenore di umidità < 65 %: — Proteina grezza
1.12.8	Solubili concentrati di distilleria ⁽²⁾	Prodotto umido ottenuto dalla fabbricazione di alcol mediante fermentazione e distillazione di una miscela di frumento e sciroppo di zuccheri precedentemente privati di crusca e glutine. Può contenere cellule morte dei microrganismi di fermentazione e/o loro parti. Può contenere fino al 4 % di potassio con un tenore di umidità del 12 %.	Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 % Con tenore di umidità < 65 %: Proteina grezza, se > 10 %
1.12.9	Trebbe (borlande) e solubili di distilleria ⁽²⁾	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di alcol mediante fermentazione e distillazione di una miscela di cereali e/o altri prodotti amilacei contenenti zuccheri. Può contenere cellule morte dei microrganismi di fermentazione e/o loro parti. Può contenere fino al 2 % di solfato e/o fino al 2 % di potassio con un tenore di umidità del 12 %.	Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 80 % Con tenore di umidità < 60 %: — Proteina grezza
1.12.10	Trebbe (borlande) essiccate di distilleria ⁽²⁾	Prodotto della distillazione dell'alcol ottenuto per essiccazione dei coprodotti solidi di cereali fermentati. Può contenere fino al 2 % di potassio con un tenore di umidità del 12 %.	Proteina grezza
1.12.11	Trebbe scure di distilleria ⁽²⁾ [trebbie essiccate e solubili di distilleria ⁽²⁾]	Prodotto della distillazione dell'alcol ottenuto per essiccazione dei coprodotti solidi di cereali fermentati ai quali sono stati aggiunti sciroppo di borlande o residui evaporati dell'acqua di macerazione. Può contenere fino al 2 % di potassio con un tenore di umidità del 12 %.	Proteina grezza
1.12.12	Trebbe di birra ⁽²⁾	Prodotto della birreria composto da coprodotti di cereali sottoposti o meno a maltaggio e di altri prodotti amilacei, che possono contenere luppolo. È di norma commercializzato allo stato umido ma può essere anche venduto essiccato. Può contenere fino allo 0,3 %, di dimetilpolisilossano, fino all'1,5 % di enzimi e fino all'1,8 % di bentonite.	Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 % — Con tenore di umidità < 65 %: Proteina grezza
1.12.13	Residui di malto ⁽²⁾	Prodotto solido della fabbricazione di whisky di cereali. È costituito da coprodotti dell'estrazione di acqua calda dal cereale maltato. È di norma commercializzato allo stato umido in seguito alla rimozione dell'estratto per gravità.	Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 % Con tenore di umidità < 65 %: — Proteina grezza

1.12.14	Trebbe ottenute per filtrazione del fermentato	Prodotto solido ottenuto dalla fabbricazione di birra, estratto di malto e whisky. È costituito dai coprodotti dell'estrazione, con acqua calda, di malto macinato con l'eventuale aggiunta di altri prodotti ricchi di zuccheri e amido. È di norma commercializzato allo stato umido in seguito alla rimozione dell'estratto per pressione.	Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 % Con tenore di umidità < 65 %: — Proteina grezza
1.12.15	Borlanda	Il prodotto rimanente nell'alambicco dopo la prima distillazione del malto.	Proteina grezza, se > 10 %
1.12.16	Scioppo di borlande	Prodotto della prima distillazione del malto ottenuto dall'evaporazione della borlanda rimanente nell'alambicco.	Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 70 % Con tenore di umidità < 45 %: — Proteina grezza

(¹) La denominazione può essere sostituita dalla denominazione in [...], a seconda dei casi.

(²) La denominazione può essere integrata dall'indicazione della specie di cereale.

(³) Nella versione inglese "maize" (granturco) può essere denominato anche "corn" (mais).

(⁴) Se questo prodotto è stato sottoposto a una molitura più fine, può essere aggiunto il termine "fine"; la denominazione può anche essere sostituita da una denominazione corrispondente.

2. Semi oleaginosi, frutti oleaginosi e prodotti derivati

Numero	Denominazione (¹)	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
2.1.1	Pannello di babassu (²)	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dalle noci del babassu delle varietà <i>Orbignya</i> .	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza
2.2.1	Semi di camelina	Semi di <i>Camelina sativa</i> L. Crantz.	
2.2.2	Pannello (³) di camelina	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di camelina.	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza
2.2.3	Farina di camelina	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di camelina.	Proteina grezza
2.3.1	Gusci di cacao	Tegumenti dei semi essiccati e torrefatti di <i>Theobroma cacao</i> L.	Fibra grezza
2.3.2	Buccette di cacao	Prodotto ottenuto dalla lavorazione dei semi di <i>Theobroma cacao</i> L.	Fibra grezza Proteina grezza
2.3.3	Farina di semi di cacao parzialmente decorticati	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi essiccati, torrefatti e parzialmente decorticati di <i>Theobroma cacao</i> L.	Proteina grezza Fibra grezza
2.4.1	Pannello (³) di copra	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dalle mandorle essiccate (endosperma) e dall'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco <i>Cocos nucifera</i> L.	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza

2.4.2	Pannello ⁽⁵⁾ di copra idrolizzato	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione e idrolisi enzimatica dalle mandorle essiccate (endosperma) e dall'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco <i>Cocos nucifera</i> L.	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza
2.4.3	Farina di copra	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dalle mandorle essiccate (endosperma) e dall'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco <i>Cocos nucifera</i> L.	Proteina grezza
2.5.1	Semi di cotone	Semi di <i>Gossypium</i> ssp. privati delle fibre.	
2.5.2	Farina di semi di cotone parzialmente decorticati	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da semi di cotone privati delle fibre e parzialmente decorticati. (Tenore massimo di fibra grezza: 22,5 % sulla sostanza secca).	Proteina grezza Fibra grezza
2.5.3	Pannello ⁽⁵⁾ di semi di cotone	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di cotone privati delle fibre.	Proteina grezza Fibra grezza Grassi grezzi
2.6.1	Pannello ⁽⁶⁾ di arachidi ⁽⁵⁾ parzialmente decorticate	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi parzialmente decorticati di arachide <i>Arachis hypogaea</i> L. e di altre specie di <i>Arachis</i> (Tenore massimo di fibra grezza: 16 % sulla sostanza secca).	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza
2.6.2	Farina di arachidi ⁽⁶⁾ parzialmente decorticate	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dal pannello di arachidi parzialmente decorticate (Tenore massimo di fibra grezza: 16 % sulla sostanza secca).	Proteina grezza Fibra grezza
2.6.3	Pannello ⁽⁵⁾ di arachidi ⁽⁶⁾ decorticate	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di arachide decorticati.	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza
2.6.4	Farina di arachidi ⁽⁶⁾ decorticate	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dal pannello di arachidi decorticate.	Proteina grezza Fibra grezza
2.6.5	Arachidi ⁽⁶⁾	Semi di <i>Arachis hypogaea</i> e altre specie di <i>Arachis</i> .	
2.7.1	Pannello ⁽⁵⁾ di kapok	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di kapok (<i>Ceiba pentadra</i> L. Gaertn.).	Proteina grezza Fibra grezza
2.8.1	Semi di lino	Semi di lino <i>Linum usitatissimum</i> L. (purezza botanica minima: 93 %) interi, appiattiti o macinati.	
2.8.2	Pannello ⁽⁵⁾ di semi di lino	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di lino.	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza
2.8.3	Farina di semi di lino	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di lino.	Proteina grezza

2.8.4	Mangime di pannello ⁽⁵⁾ di semi di lino	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di lino. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a: — 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulose o di legno); — 1,3 % di lecitine grezze; — 2 % di paste di saponificazione.	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza
2.8.5	Mangime a base di farina di semi di lino	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di lino. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a: — 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulose o di legno); — 1,3 % di lecitine grezze; — 2 % di paste di saponificazione.	Proteina grezza
2.9.1	Crusca di senape	Prodotto della fabbricazione della senape (<i>Brassica juncea</i> L.). È costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da parti minute del seme.	Fibra grezza
2.9.2	Farina di semi di senape	Prodotto ottenuto per estrazione dell'essenza volatile dall'olio dai semi di senape.	Proteina grezza
2.10.1	Semi di neuk	Semi della pianta neuk <i>Guizotia abyssinica</i> (L.F.) Cass.	
2.10.2	Pannello ⁽⁵⁾ di semi di neuk	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi della pianta di neuk (ceneri insolubili in HCl: max. 3,4 %).	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza
2.11.1	Sansa di oliva	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai frutti pressati dell'olivo <i>Olea europaea</i> L. separati, per quanto possibile, dai pezzi di noccioli.	Proteina grezza Fibra grezza Grassi grezzi
2.11.2	Mangime a base di farina di oliva sgrassata	Prodotto della fabbricazione di olio di oliva, ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di sansa di oliva separato, per quanto possibile, dai pezzi di noccioli. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a: — 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulose o di legno); — 1,3 % di lecitine grezze; — 2 % di paste di saponificazione.	Proteina grezza Fibra grezza

2.11.3	Farina di oliva sgrassata	Prodotto della fabbricazione di olio di oliva, ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di sansa di oliva separato, per quanto possibile, dai pezzi di noccioli.	Proteina grezza Fibra grezza
2.12.1	Pannello ⁽⁵⁾ di palmisti	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione da palmisti <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Corozo oleifera</i> (HBK) L. H. Bailey (<i>Elaeis melanococca auct.</i>), privati, per quanto possibile, dell'involucro legnoso.	Proteina grezza Fibra grezza Grassi grezzi
2.12.2	Farina di palmisti	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da palmisti privati, per quanto possibile, dell'involucro legnoso.	Proteina grezza Fibra grezza
2.13.1	Semi di zucca e zucchini	Semi di <i>Cucurbita pepo</i> L. e delle piante del genere <i>Cucurbita</i> .	
2.13.2	Pannello ⁽⁵⁾ di semi di zucca e zucchini	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di <i>Cucurbita pepo</i> e delle piante del genere <i>Cucurbita</i> .	Proteina grezza Grassi grezzi
2.14.1	Semi di colza ⁽⁷⁾	Semi di colza <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk., colza indiana <i>Brassica napus</i> L. var. <i>glauca</i> (Roxb.) O.E. Schulz e <i>Brassica rapa</i> ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk. Purezza botanica minima: 94 %.	
2.14.2	Pannello ⁽⁵⁾ di semi di colza ⁽⁷⁾	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di colza.	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza
2.14.3	Farina di semi di colza ⁽⁷⁾	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di colza.	Proteina grezza
2.14.4	Semi di colza ⁽⁷⁾ estrusi	Prodotto ottenuto da semi di colza interi mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione al fine di aumentare la gelatinizzazione dell'amido.	Proteina grezza Grassi grezzi
2.14.5	Concentrato proteico di semi di colza ⁽⁷⁾	Prodotto di oleificio ottenuto per separazione della frazione proteica del pannello di semi di colza o dei semi di colza.	Proteina grezza
2.14.6	Mangime di pannello ⁽⁵⁾ di semi di colza ⁽⁷⁾	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di colza. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a: — 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulose o di legno); — 1,3 % di lecitine grezze; — 2 % di paste di saponificazione.	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza

2.14.7	Mangime a base di farina di semi di colza ⁽⁷⁾	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di colza. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a: — 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulose o di legno); — 1,3 % di lecitine grezze; — 2 % di paste di saponificazione.	Proteina grezza
2.15.1	Semi di cartamo	Semi di cartamo <i>Carthamus tinctorius</i> L.	
2.15.2	Farina di semi di cartamo parzialmente decorticati	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da semi di cartamo parzialmente decorticati.	Proteina grezza Fibra grezza
2.15.3	Gusci di semi di cartamo	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di cartamo.	Fibra grezza
2.16.1	Semi di sesamo	Semi di <i>Sesamum indicum</i> L.	
2.17.1	Semi di sesamo parzialmente decorticati	Prodotto di oleificio ottenuto mediante rimozione parziale del tegumento.	Proteina grezza Fibra grezza
2.17.2	Gusci di semi di sesamo	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di sesamo.	Fibra grezza
2.17.3	Pannello ⁽⁸⁾ di semi di sesamo	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi della pianta di sesamo (ceneri insolubili in HCl: max. 5 %).	Proteina grezza Fibra grezza Grassi grezzi
2.18.1	Soia tostata (semi)	Semi di soia (<i>Glycine max</i> L. Merr.) che hanno subito un appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.).	
2.18.2	Pannello ⁽⁹⁾ (di semi) di soia	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di soia.	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza
2.18.3	Farina (di semi) di soia	Prodotto di oleificio ottenuto da semi di soia per estrazione e appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.).	Proteina grezza Fibra grezza se > 8 % sulla sostanza secca
2.18.4	Farina (di semi) di soia decorticati	Prodotto di oleificio ottenuto da semi di soia decorticati per estrazione e appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,5 mg N/g × min.).	Proteina grezza
2.18.5	Gusci (di semi) di soia	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di soia.	Fibra grezza
2.18.6	Semi di soia estrusi	Prodotto ottenuto da semi di soia mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione al fine di aumentare la gelatinizzazione dell'amido.	Proteina grezza Grassi grezzi

2.18.7	Concentrato proteico (di semi) di soia	Prodotto ottenuto da semi di soia decorticati e privati del grasso mediante una seconda estrazione o un trattamento enzimatico finalizzato a ridurre la percentuale di estratto non azotato. Può contenere enzimi inattivati.	Proteina grezza
2.18.8	Polpa di semi di soia [pasta di semi di soia]	Prodotto ottenuto durante l'estrazione di semi di soia destinati alla preparazione di alimenti.	Proteina grezza
2.18.9	Melasso di semi di soia	Prodotto ottenuto durante la lavorazione dei semi di soia.	Proteina grezza Grassi grezzi
2.18.10	Coprodotto della preparazione dei semi di soia	Prodotto ottenuto dalla lavorazione di semi di soia per ottenere preparazioni alimentari a base di semi di soia.	Proteina grezza
2.18.11	Soia (semi)	Semi di soia (<i>Glycine max</i> L. Merr.)	Attività ureasica se > 0,4 mg N/g × min.
2.18.12	Fiocchi di semi di soia	Prodotto ottenuto trattando al vapore o micronizzando all'infrarosso e poi schiacciando i semi di soia decorticati (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.).	Proteina grezza
2.18.13	Mangime a base di farina (di semi) di soia	Prodotto di oleificio ottenuto da semi di soia per estrazione e appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.). Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a: — 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulose o di legno); — 1,3 % di lecitine grezze; — 1,5 % di paste di saponificazione.	Proteina grezza Fibra grezza se > 8 % sulla sostanza secca
2.18.14	Mangime a base di farina (di semi) di soia decorticati	Prodotto di oleificio ottenuto da semi di soia decorticati per estrazione e appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,5 mg N/g × min.). Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a: — 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulose o di legno); — 1,3 % di lecitine grezze; — 1,5 % di paste di saponificazione.	Proteina grezza
2.18.15	Concentrato proteico (di semi) di soia fermentato	Prodotto ottenuto da semi di soia decorticati e privati del grasso mediante fermentazione microbica finalizzata a ridurre la percentuale di estratto non azotato. Può comprendere anche cellule morte dei microrganismi di fermentazione utilizzati e/o loro parti.	Proteina grezza

2.18.16	Farina di soia tostata o trattata con vapore	Semi di soia tostati o trattati con vapore e macinati per ottenere farina (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.).	
2.19.1	Semi di girasole	Semi di girasole <i>Helianthus annuus</i> L.	
2.19.2	Pannello ⁽⁵⁾ di semi di girasole	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di girasole.	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza
2.19.3	Farina di semi di girasole	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e trattamento termico appropriato dal pannello di semi di girasole.	Proteina grezza Fibra grezza
2.19.4	Farina di semi di girasole decorticati	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di girasole completamente o parzialmente decorticati. Tenore massimo di fibra grezza: 27,5 % sulla sostanza secca.	Proteina grezza Fibra grezza
2.19.5	Bucce di semi di girasole	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di girasole.	Fibra grezza
2.19.6	Mangime a base di farina di semi di girasole	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e trattamento termico appropriato dal pannello di semi di girasole. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a: — 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulose o di legno); — 1,3 % di lecitine grezze; — 2 % di paste di saponificazione.	Proteina grezza
2.19.7	Mangime a base di farina di semi di girasole decorticati	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di girasole completamente o parzialmente decorticati. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a: — 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulose o di legno); — 1,3 % di lecitine grezze; — 2 % di paste di saponificazione. Tenore massimo di fibra grezza: 27,5 % della sostanza secca	Proteina grezza Fibra grezza

2.19.8	Frazione di farina di girasole ad alto tenore di proteine e a basso tenore di cellulosa	Prodotto della lavorazione della farina di girasole, ottenuto per macinazione e frazionamento (setacciatura e separazione ad aria) di farina di semi di girasole decorticati. Tenore minimo di proteina grezza: 45 % con l'8 % di umidità. Tenore massimo di fibra grezza: 8 % con l'8 % di umidità.	Proteina grezza Fibra grezza
2.19.9	Frazione di farina di girasole ad alto tenore di cellulosa	Prodotto della lavorazione della farina di girasole, ottenuto per macinazione e frazionamento (setacciatura e separazione ad aria) di farina di semi di girasole decorticati. Tenore minimo di fibra grezza: 38 % con l'8 % di umidità. Tenore minimo di proteina grezza: 17 % con l'8 % di umidità	Proteina grezza Fibra grezza
2.19.10	Frazione di mangime a base di farina di girasole ad alto tenore di proteine e a basso tenore di cellulosa	Prodotto della lavorazione della farina di girasole, ottenuto per macinazione e frazionamento (setacciatura e separazione ad aria) di farina di semi di girasole decorticati. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione il prodotto può contenere fino all'1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulosiche o di legno). Tenore minimo di proteina grezza: 45 % con il 9,5 % di umidità. Tenore massimo di fibra grezza: 8 % con il 10 % di umidità.	Proteina grezza, fibra grezza
2.19.11	Frazione di mangime a base di farina di girasole ad alto tenore di cellulosa	Prodotto della lavorazione della farina di girasole, ottenuto per macinazione e frazionamento (setacciatura e separazione ad aria) di farina di semi di girasole decorticati. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione il prodotto può contenere fino all'1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulosiche o di legno). Tenore minimo di fibra grezza: 38 % con il 10 % di umidità. Tenore minimo di proteina grezza: 17 % con l'8 % di umidità.	Proteina grezza, fibra grezza
2.20.1	Oli e grassi vegetali ⁽⁸⁾	Oli e grassi ottenuti per pressione e/o estrazione da semi o frutti oleaginosi (tranne l'olio di ricino della pianta <i>Ricinus</i>).	Tenore di umidità, se > 1 %
2.21.1	Lecitine grezze	Prodotto ottenuto durante la degommazione di olio grezzo da semi e frutti oleaginosi con acqua. Durante la degommazione dell'olio grezzo si possono aggiungere acido citrico, acido fosforico, idrossido di sodio o enzimi.	

2.22.1	Semi di canapa	Semi delle varietà di <i>Cannabis sativa</i> L., con un tenore di tetraidrocannabinolo < 0,2 % in base al metodo di determinazione quantitativa stabilito nel regolamento (UE) n. 639/2014 ^(*) .	
2.22.2	Panello ⁽⁵⁾ di canapa	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di canapa delle varietà <i>Cannabis sativa</i> L., con un tenore di tetraidrocannabinolo < 0,2 % in base al metodo di determinazione quantitativa stabilito nel regolamento (UE) n. 639/2014.	Proteina grezza Fibra grezza
2.22.3	Olio di semi di canapa	Olio ottenuto per pressione dai semi di canapa delle varietà <i>Cannabis sativa</i> L., con un tenore di tetraidrocannabinolo < 0,2 % in base al metodo di determinazione quantitativa stabilito nel regolamento (UE) n. 639/2014.	Tenore di umidità, se > 1 %
2.23.1	Semi di papavero	Semi di <i>Papaver somniferum</i> L.	
2.23.2	Farina di papavero	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dal pannello di semi di papavero.	Proteina grezza
2.24.1	Semi di chia	Semi di <i>Salvia hispanica</i> L.	

⁽⁵⁾ Il termine "panello" può essere sostituito da "expeller".

⁽⁶⁾ Nella versione inglese "Groundnut" può essere sostituito da "peanut" nel caso dell'*Arachis hypogaea*.

⁽⁷⁾ Può essere eventualmente aggiunta l'indicazione "a basso tenore di glucosinolato", secondo la definizione riportata nella legislazione dell'Unione.

⁽⁸⁾ La denominazione "oli e grassi vegetali" può essere sostituita da "oli vegetali" o "grassi vegetali", a seconda dei casi. Deve essere integrata dall'indicazione della specie vegetale e, ove opportuno, della parte della pianta. Occorre specificare se gli oli e/o i grassi sono grezzi o raffinati.

^(*) Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).

3. Semi di leguminose e prodotti derivati

Numero	Denominazione ⁽¹⁾	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
3.1.1	Fagioli tostati	Semi di <i>Phaseolus</i> spp o <i>Vigna</i> ssp. sottoposti a un appropriato trattamento termico.	
3.1.2	Concentrato proteico di fagioli	Prodotto ottenuto dalla separazione dell'acqua di lavorazione dei fagioli durante la produzione di amido.	Proteina grezza
3.2.1	Carrube	Frutti essiccati del carrubo <i>Ceratonia siliqua</i> L. che contengono il seme della pianta.	Fibra grezza
3.2.3	Carrube frantumate	Prodotto ottenuto dalla frantumazione del frutto secco (baccello) del carrubo, dal quale sono stati eliminati i semi.	Fibra grezza
3.2.4	Polvere di carruba; [farina di carruba]	Prodotto ottenuto per micronizzazione del frutto secco (baccello) del carrubo, dal quale sono stati eliminati i semi.	Fibra grezza Zuccheri totali, espressi in saccarosio
3.2.5	Germe di carruba	Germe dei semi di carruba.	Proteina grezza
3.2.6	Panello ⁽²⁾ di germe di carruba	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dal germe di carruba.	Proteina grezza

3.2.7	Semi di carruba	Semi ottenuti dal baccello di carruba e costituiti da endosperma, guscio e germe.	Fibra grezza
3.2.8	Guscio dei semi di carruba	Guscio dei semi di carruba ottenuto per decorticazione dei semi di carruba.	Fibra grezza
3.3.1	Ceci	Semi di <i>Cicer arietinum</i> L.	
3.4.1	Vecciolo o zirlo	Semi di <i>Ervum ervilia</i> L.	
3.5.1	Semi di fieno greco	Semi di fieno greco (<i>Trigonella foenum-graecum</i>).	
3.6.1	Farina di guar	Prodotto ottenuto dall'estrazione della mucillagine dai semi di guar <i>Cyamopsis tetragonoloba</i> (L) Taub.	Proteina grezza
3.6.2	Farina di germi di guar	Prodotto dell'estrazione della mucillagine dal germe dei semi di guar.	Proteina grezza
3.7.1	Favette/favino	Semi di <i>Vicia faba</i> L. ssp. <i>faba</i> var. <i>equina</i> Pers. e var. <i>minuta</i> (Alef.) Mansf.	
3.7.2	Fiocchi di favette/favino	Prodotto ottenuto trattando al vapore o micronizzando all'infrarosso e poi schiacciando le favette decorticate.	Amido Proteina grezza
3.7.3	Buccette di favette/favino; [gusci di fava]	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di favette, costituito principalmente da involucri esterni.	Fibra grezza Proteina grezza
3.7.4	Favette/favino decorticato	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di favette, costituito principalmente dalla mandorla dei semi di favette.	Proteina grezza Fibra grezza
3.7.5	Proteina di favetta/favino	Prodotto ottenuto per macinazione e separazione ad aria delle favette.	Proteina grezza
3.8.1	Lenticchie	Semi di <i>Lens culinaris</i> a.o. Medik.	
3.8.2	Buccette di lenticchie	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di lenticchie.	Fibra grezza
3.9.1	Lupini dolci	Semi di <i>Lupinus</i> spp. con un tenore massimo del 5 % di sostanze amare.	Proteina grezza
3.9.2	Lupini dolci decorticati	Semi di lupini dolci decorticati.	Proteina grezza
3.9.3	Baccelli di lupini; [buccette di lupini]	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di lupini dolci, costituito principalmente da involucri esterni.	Proteina grezza Fibra grezza
3.9.4	Polpa di lupino	Prodotto ottenuto per estrazione di componenti dei lupini dolci.	Fibra grezza
3.9.5	Cruschello di lupini	Prodotto ottenuto durante la fabbricazione della farina di lupini dolci. È costituito principalmente da parti minute del cotiledone e, in minor misura, dalle bucce.	Proteina grezza Fibra grezza
3.9.6	Proteina di lupino	Prodotto ottenuto dalla separazione dell'acqua di lavorazione dei lupini dolci durante la produzione di amido o in seguito a macinazione e separazione ad aria.	Proteina grezza
3.9.7	Farina di proteine di lupino	Prodotto della lavorazione dei lupini dolci per l'ottenimento di una farina altamente proteica.	Proteina grezza

3.10.1	Fagioli mungo	Fagioli di <i>Vigna radiata</i> L.	
3.11.1	Piselli	Semi di <i>Pisum</i> spp.	
3.11.2	Crusca di piselli	Prodotto ottenuto durante la fabbricazione della farina di piselli. È costituito principalmente dalle bucce rimosse durante la decorticazione e la pulitura dei piselli.	Fibra grezza
3.11.3	Fiocchi di piselli	Prodotto ottenuto per trattamento al vapore o micronizzazione all'infrarosso e schiacciamento dei semi di piselli decorticati.	Amido
3.11.4	Farina di piselli	Prodotto ottenuto durante la macinazione di piselli.	Proteina grezza
3.11.5	Bucchette di piselli	Prodotto ottenuto durante la fabbricazione della farina di piselli. È costituito principalmente dalle bucce rimosse durante la decorticazione e la pulitura dei piselli e, in minor misura, dall'endosperma.	Fibra grezza
3.11.6	Piselli decorticati	Semi di pisello decorticati.	Proteina grezza Fibra grezza
3.11.7	Cruschello di piselli	Prodotto ottenuto durante la fabbricazione della farina di piselli. È costituito principalmente da parti minute del cotiledone e, in minor misura, dalle bucce.	Proteina grezza Fibra grezza
3.11.8	Residui della vagliatura di piselli	Prodotto della vagliatura meccanica costituito da frazioni di granella di pisello separata prima di ulteriori trasformazioni.	Fibra grezza
3.11.9	Proteina di piselli	Prodotto ottenuto dalla separazione dell'acqua di lavorazione dei piselli durante la produzione di amido o in seguito a macinazione e separazione ad aria; può essere parzialmente idrolizzato.	Proteina grezza
3.11.10	Polpa di piselli [fibra interna di piselli]	Prodotto ottenuto dall'estrazione di proteine e amido dai piselli mediante trattamento a umido. È costituito principalmente da fibra interna e amido.	Tenore di umidità, se < 70 % oppure > 85 % Amido Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
3.11.11	Solubili di piselli	Prodotto ottenuto dall'estrazione di proteine e amido dai piselli mediante trattamento a umido. È costituito principalmente da proteine solubili e oligosaccaridi.	Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 85 % Zuccheri totali, espressi in saccarosio Proteina grezza
3.11.12	Fibra di piselli	Prodotto ottenuto per estrazione da piselli decorticati sottoposti precedentemente a macinazione e setacciatura.	Fibra grezza
3.11.13	Crema di piselli	Prodotto ottenuto dall'estrazione di proteine e amido dai piselli mediante trattamento a umido. È costituito principalmente da proteine solubili, fibra interna, amido e oligosaccaridi. Può contenere fino all'1 % di acidi organici.	Tenore di umidità, se < 50 % oppure > 85 % Proteina grezza Fibra grezza Amido
3.12.1	Veccia	Semi di <i>Vicia sativa</i> L. var. <i>sativa</i> e altre varietà.	

3.13.1	Cicerchia	Semi di <i>Lathyrus sativus</i> L. che hanno subito un appropriato trattamento termico.	Metodo di trattamento termico
3.14.1	Veccia articolata	Semi di <i>Vicia monanthos</i> Desf.	

4. Tuberi, radici e prodotti derivati

Numero	Denominazione (1)	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
4.1.1	Barbabietola da zucchero	Radice di <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell.	
4.1.2	Cime e code di barbabietola da zucchero	Prodotto fresco ottenuto dalla fabbricazione dello zucchero costituito principalmente da pezzi puliti di barbabietola da zucchero provvisti o meno delle foglie.	Ceneri insolubili in HCl, se > 5 % della sostanza secca Tenore di umidità, se < 50 %
4.1.3	Zucchero (di barbabietola) [saccarosio]	Zucchero ottenuto per estrazione con acqua dalla barbabietola da zucchero.	
4.1.4	Melasso di barbabietola (da zucchero)	Prodotto sciropposo ottenuto durante la fabbricazione o la raffinazione di zucchero di barbabietola da zucchero. Può contenere fino allo 0,5 % di agenti antischiumogeni, fino allo 0,5 % di agenti anticalcare, fino al 2 % di solfato e fino allo 0,25 % di solfito.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 28 %
4.1.5	Melasso di barbabietola (da zucchero), parzialmente dezuccherato e/o privato della betaina	Prodotto ottenuto dopo un'ulteriore estrazione, con acqua, di saccarosio e/o betaina dal melasso di barbabietola da zucchero. Può contenere fino al 2 % di solfato e fino allo 0,25 % di solfito.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 28 %
4.1.6	Melasso di isomaltuloso	Frazione non cristallizzata ottenuta dalla fabbricazione di isomaltuloso per conversione enzimatica del saccarosio di barbabietola da zucchero.	Tenore di umidità, se > 40 %
4.1.7	Polpa di barbabietola (da zucchero) umida	Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietole da zucchero il cui zucchero è stato estratto con acqua. Tenore minimo di umidità: 82 %. Il tenore di zucchero è basso e si avvicina allo zero a causa della fermentazione (dell'acido lattico).	Ceneri insolubili in HCl, se > 5 % della sostanza secca Tenore di umidità, se < 82 % oppure > 92 %
4.1.8	Polpa di barbabietola (da zucchero) pressata	Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietole da zucchero il cui zucchero è stato estratto con acqua e che sono state pressate meccanicamente. Tenore massimo di umidità: 82 %. Il tenore di zucchero è basso e si avvicina allo zero a causa della fermentazione (dell'acido lattico). Può contenere fino all'1 % di solfato.	Ceneri insolubili in HCl, se > 5 % della sostanza secca Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 82 %
4.1.9	Polpa di barbabietola (da zucchero) pressata, melassata	Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietole da zucchero il cui zucchero è stato estratto con acqua, che sono state pressate meccanicamente e a cui è stato aggiunto melasso. Tenore massimo di umidità: 82 %. Il tenore dello zucchero diminuisce a causa della fermentazione (dell'acido lattico). Può contenere fino all'1 % di solfato.	Ceneri insolubili in HCl, se > 5 % della sostanza secca Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 82 %

4.1.10	Polpa di barbabietola (da zucchero) essiccata	Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietole da zucchero il cui zucchero è stato estratto con acqua, che sono state pressate meccanicamente ed essiccate. Può contenere fino al 2 % di solfato.	Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca Zuccheri totali, espressi in saccarosio, se > 10,5 %
4.1.11	Polpa di barbabietola (da zucchero) essiccata, melassata	Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietole da zucchero il cui zucchero è stato estratto con acqua, che sono state pressate meccanicamente ed essiccate e a cui è stato aggiunto melasso. Può contenere fino allo 0,5 % di agenti antischiumogeni e fino al 2 % di solfato.	Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca Zuccheri totali, espressi in saccarosio
4.1.12	Sciroppo di zucchero	Prodotto ottenuto dalla lavorazione di zucchero e/o melasso. Può contenere fino allo 0,5 % di solfato e fino allo 0,25 % di solfito.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 35 %
4.1.13	Fettucce di barbabietola (da zucchero) bollite	Prodotto della fabbricazione di sciroppo commestibile ottenuto da barbabietola da zucchero.	Se essiccato: ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca. Se pressato: ceneri insolubili in HCl, se > 5 % della sostanza secca. Tenore di umidità, se < 50 %
4.1.15	Melasso di barbabietola (da zucchero), ricco in betaina, liquido/essiccato⁽¹⁰⁾	Prodotto ottenuto dopo l'estrazione di zucchero, con acqua, e ulteriore filtrazione di melasso di barbabietola da zucchero. Il prodotto contiene i costituenti del melasso e un tenore massimo del 20 % di betaina naturale. Può contenere fino allo 0,5 % di agenti antischiumogeni, fino allo 0,5 % di agenti anticalcare, fino al 2 % di solfato e fino allo 0,25 % di solfito.	Tenore di betaina Zuccheri totali, espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 14 %
4.1.16	Isomaltulosio	Isomaltulosio sotto forma di sostanza monoidrata cristallina. Si ottiene mediante conversione enzimatica del saccarosio di barbabietola da zucchero.	
4.2.1	Succo di barbabietola	Succo ottenuto per pressione dalla barbabietola rossa (<i>Beta vulgaris</i> convar. <i>crassa</i> var. <i>conditiva</i>) con successiva concentrazione e pastorizzazione, che mantiene il tipico gusto e sapore di verdura.	Tenore di umidità, se < 50 % oppure > 60 % Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
4.3.1	Carote	Radice della carota gialla o rossa <i>Daucus carota</i> L.	
4.3.2	Bucce di carota trattate con vapore	Prodotto umido ottenuto dall'industria di trasformazione delle carote, costituito dalle bucce rimosse dalle radici di carota mediante trattamento con vapore a cui può essere aggiunto amido gelatinoso di carote. Tenore massimo di umidità: 97 %	Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca Tenore di umidità, se > 97 %

4.3.3	Raschiature di carote	Prodotto umido ottenuto per separazione meccanica durante la lavorazione delle carote e dei resti di carote. Il prodotto può essere stato sottoposto a trattamento termico. Tenore massimo di umidità: 97 %	Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca Tenore di umidità, se > 97 %
4.3.4	Fiocchi di carota	Prodotto ottenuto per fioccatatura delle radici di carote gialle o rosse e successiva essiccazione.	
4.3.5	Carote essiccate	Radici di carote gialle o rosse, indipendentemente dalla presentazione, successivamente essiccate.	Fibra grezza
4.3.6	Mangime a base di carote essiccate	Prodotto costituito da polpa interna e buccia esterna sottoposte a essiccazione.	Fibra grezza
4.3.7	Succo di carota	Succo ottenuto per pressione dalle radici di carote con successiva concentrazione e pastorizzazione.	Tenore di umidità, se < 40 % oppure > 60 %
4.4.1	Radici di cicoria	Radici di <i>Cichorium intybus</i> L.	
4.4.2	Cime e code di cicoria	Prodotto fresco ottenuto dalla lavorazione della cicoria. È costituito principalmente da pezzi puliti di cicoria e da parti delle foglie.	Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca Tenore di umidità, se < 50 %
4.4.3	Semi di cicoria	Semi di <i>Cichorium intybus</i> L.	
4.4.4	Polpa di cicoria pressata	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di inulina a partire dalle radici di <i>Cichorium intybus</i> L., costituito da fette di cicoria sottoposte a estrazione e pressatura meccanica. I carboidrati (solubili) e l'acqua della cicoria sono stati parzialmente eliminati. Può contenere fino all'1 % di solfato e fino allo 0,2 % di solfito.	Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 82 %
4.4.5	Polpa di cicoria essiccata	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di inulina a partire dalle radici di <i>Cichorium intybus</i> L., costituito da fette di cicoria sottoposte a estrazione e pressatura meccanica e successivamente essiccate. I carboidrati (solubili) della cicoria sono stati parzialmente estratti. Può contenere fino al 2 % di solfato e fino allo 0,5 % di solfito.	Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
4.4.6	Radici di cicoria in polvere	Prodotto ottenuto per tritatura, essiccazione e macinazione di radici di cicoria. Può contenere fino all'1 % di antiagglomeranti.	Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
4.4.7	Melasso di cicoria	Prodotto della lavorazione della cicoria, ottenuto durante la produzione di inulina e oligofruttosio. Il melasso di cicoria è costituito da materiale vegetale organico e minerali. Può contenere fino allo 0,5 % di agenti antischiumogeni.	Proteina grezza Ceneri grezze Tenore di umidità, se < 20 % oppure > 30 %
4.4.8	Vinacce di cicoria	Coprodotto della lavorazione della cicoria ottenuto dopo la separazione dell'inulina e dell'oligofruttosio e l'eluizione a scambio ionico. Le vinacce di cicoria sono costituite da materiale vegetale organico e minerali. Possono contenere fino all'1 % di agenti antischiumogeni.	Proteina grezza Ceneri grezze Tenore di umidità, se < 30 % oppure > 40 %

4.4.9	Inulina ⁽¹⁾	L'inulina è un fruttano estratto dalle radici, ad esempio, di <i>Cichorium intybus</i> L., <i>Inula helenium</i> o <i>Helianthus tuberosus</i> ; l'inulina grezza può contenere fino all'1 % di solfato e fino allo 0,5 % di solfito.	
4.4.10	Sciroppo di oligofruuttosio	Prodotto ottenuto dall'idrolisi parziale dell'inulina contenuta nel <i>Cichorium intybus</i> L.; lo sciroppo di oligofruuttosio grezzo può contenere fino all'1 % di solfato e fino allo 0,5 % di solfito.	Tenore di umidità, se < 20 % oppure > 30 %
4.4.11	Oligofruuttosio essiccato	Prodotto ottenuto dall'idrolisi parziale dell'inulina contenuta nel <i>Cichorium intybus</i> L. e dalla sua successiva essiccazione.	
4.5.1	Aglio essiccato	Polvere bianco-giallastra di aglio puro macinato <i>Allium sativum</i> L.	
4.6.1	Manioca [tapioca]; [cassava]	Radici di <i>Manihot esculenta</i> Crantz, indipendentemente dalla presentazione.	Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 70 %
4.6.2	Manioca essiccata [tapioca essiccata]	Radici di manioca, indipendentemente dalla presentazione, sottoposte a essiccazione.	Amido Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
4.7.1	Polpa di cipolla	Prodotto umido ottenuto dalla lavorazione delle cipolle (genere <i>Allium</i>) costituito sia da bucce che da cipolle intere. Se ottenuto dal processo di produzione di olio di cipolla è costituito principalmente da resti di cipolle cotte.	Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
4.7.2	Cipolle fritte	Pezzi di cipolla sbucciati, tritati e fritti.	Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca Grassi grezzi
4.7.3	Solubili di cipolla essiccati	Prodotto secco ottenuto dalla lavorazione di cipolle fresche. Si ottiene per estrazione alcolica e/o acquosa; l'acqua o la frazione alcolica viene separata ed essiccata a spray. È costituito principalmente da carboidrati.	Fibra grezza
4.8.1	Patate	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.	Tenore di umidità, se < 72 % oppure > 88 %
4.8.2	Patate pelate	Patate private della buccia mediante trattamento con vapore.	Amido Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
4.8.3	Bucce di patata trattate con vapore	Prodotto umido ottenuto dall'industria di trasformazione delle patate, costituito da bucce rimosse dai tuberi della patata mediante trattamento con vapore a cui può essere aggiunto amido gelatinoso di patate.	Tenore di umidità, se > 93 % Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
4.8.4	Porzioni di patata fresche	Prodotto ottenuto dalle patate, eventualmente pelate, durante la preparazione di prodotti a base di patate destinati al consumo umano.	Tenore di umidità, se > 88 % Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

4.8.5	Raschiature di patate	Prodotto ottenuto per separazione meccanica durante la lavorazione delle patate e dei resti di patate. Il prodotto può essere stato sottoposto a trattamento termico.	Tenore di umidità, se > 93 % Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
4.8.6	Purè di patate	Prodotto a base di patate scottate o bollite e quindi schiacciate.	Amido Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
4.8.7	Fiocchi di patate	Prodotto ottenuto per essiccazione rotativa di patate lavate, pelate o non pelate e trattate con vapore.	Amido Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
4.8.8	Polpa di patate	Prodotto della fabbricazione di fecola di patate costituito da patate macinate sottoposte a estrazione.	Tenore di umidità, se < 77 % oppure > 88 %
4.8.9	Polpa di patate essiccata	Prodotto essiccato della fabbricazione di fecola di patate costituito da patate macinate sottoposte a estrazione.	
4.8.10	Proteina di patate	Prodotto della fabbricazione di fecola costituito essenzialmente da sostanze proteiche provenienti dalla separazione della fecola.	Proteina grezza
4.8.11	Proteina di patate idrolizzata	Proteina ottenuta per idrolisi enzimatica controllata delle proteine di patate.	Proteina grezza
4.8.12	Proteina di patate fermentata	Prodotto ottenuto per fermentazione della proteina di patate e successiva essiccazione a spray.	Proteina grezza
4.8.13	Proteina di patate fermentata, liquida	Liquido ottenuto dalla fermentazione della proteina di patate.	Proteina grezza
4.8.14	Succo di patata concentrato	Prodotto concentrato della fabbricazione di fecola di patate, costituito dalle sostanze rimanenti in seguito all'eliminazione parziale di fibra, proteine e fecola dalla polpa di patate intera e all'evaporazione di parte dell'acqua.	Tenore di umidità, se < 50 % oppure > 60 % Con tenore di umidità < 50 %: — Proteina grezza — Ceneri grezze
4.8.15	Granuli di patate	Patate sottoposte a lavaggio, pelatura, riduzione delle dimensioni (taglio, fiocatura ecc.) ed essiccazione.	
4.9.1	Patata dolce	Tuberi di <i>Ipomoea batatas</i> L., indipendentemente dalla presentazione.	Tenore di umidità, se < 57 % oppure > 78 %
4.10.1	Topinambur [elianto]	Tuberi di <i>Helianthus tuberosus</i> L., indipendentemente dalla presentazione.	Tenore di umidità, se < 75 % oppure > 80 %
4.11.1	Succo di ravanello	Succo ottenuto per pressione dalle radici di ravanello (<i>Raphanus sativus</i> L.) con successiva essiccazione e pastorizzazione.	Tenore di umidità, se < 30 % oppure > 50 %

⁽¹⁰⁾ Tali espressioni differiscono soprattutto per quanto riguarda il tenore di umidità; occorre pertanto utilizzare l'espressione appropriata a seconda dei casi.

⁽¹¹⁾ La denominazione deve essere integrata dall'indicazione della specie vegetale.

5. Altri semi e frutti e prodotti derivati

Numero	Denominazione (*)	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
5.1.1	Ghiande	Frutti interi della quercia pedunculata <i>Quercus robur</i> L., della quercia sessile <i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl., della quercia da sughero <i>Quercus suber</i> L. e di altre specie del genere <i>Quercus</i> .	
5.1.2	Ghiande sgusciate	Prodotto ottenuto dalla decorticazione delle ghiande.	Proteina grezza Fibra grezza
5.2.1	Mandorla	Frutto intero o frantumato di <i>Prunus dulcis</i> , con o senza guscio.	
5.2.2	Bucce di mandorle	Gusci ottenuti dalla decorticazione dei semi di mandorle per separazione fisica delle mandorle e macinati.	Fibra grezza
5.2.3	Panella (†) di mandorle	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di mandorla.	Proteina grezza Fibra grezza
5.3.1	Semi di anice	Semi di <i>Pimpinella anisum</i> .	
5.4.1	Polpa di mele essiccata; [residuo della spremitura di mele essiccato]	Prodotto ottenuto dalla produzione di succo di <i>Malus domestica</i> o dalla produzione di sidro. È costituito principalmente dalla polpa interna e dalla buccia esterna sottoposte a essiccazione.	Fibra grezza
5.4.2	Polpa di mele pressata; [residuo della spremitura di mele pressato]	Prodotto umido ottenuto dalla produzione di succo di mela o dalla produzione di sidro. È costituito principalmente dalla polpa interna e dalla buccia esterna sottoposte a pressatura.	Fibra grezza
5.4.3	Melasso di mela	Prodotto ottenuto dalla produzione di pectina dalla polpa di mele.	Proteina grezza Fibra grezza Oli e grassi grezzi, se > 10 %
5.5.1	Semi di barbabietola da zucchero	Semi di barbabietola da zucchero.	
5.6.1	Grano saraceno	Semi di <i>Fagopyrum esculentum</i> .	
5.6.2	Crusca e buccette di grano saraceno	Prodotto ottenuto durante la molitura dei chicchi di grano saraceno.	Fibra grezza
5.6.3	Cruschello di grano saraceno	Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da grano saraceno vagliato. È principalmente costituito da parti minute di endosperma, da frammenti fini del tegumento esterno e da varie parti dei chicchi. Non deve contenere più del 10 % di fibra grezza.	Fibra grezza Amido
5.7.1	Semi di cavolo rosso	Semi di <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>Rubra</i> .	
5.8.1	Semi di scagliola	Semi di <i>Phalaris canariensis</i> .	
5.9.1	Semi di cumino dei prati	Semi di <i>Carum carvi</i> L.	

5.12.1	Castagne intere o frantumate	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di farina di castagne, costituito principalmente da parti minute di endosperma, con frammenti fini dell'involucro e qualche resto di castagne (<i>Castanea</i> spp.).	Proteina grezza Fibra grezza
5.13.1	Pastazzo di agrumi ⁽¹²⁾	Prodotto ottenuto per pressione da agrumi <i>Citrus</i> (L.) ssp. o durante la produzione di succo di agrumi. Può contenere in totale fino all'1 % di metanolo, etanolo e propan-2-olo su base anidra.	Fibra grezza
5.13.2	Pastazzo di agrumi ⁽¹²⁾ essiccato	Prodotto ottenuto per pressione da agrumi o durante la produzione di succo di agrumi, successivamente essiccato. Può contenere in totale fino all'1 % di metanolo, etanolo e propan-2-olo su base anidra.	Fibra grezza
5.14.1	Semi di trifoglio violetto	Semi di <i>Trifolium pratense</i> L.	
5.14.2	Semi di trifoglio bianco	Semi di <i>Trifolium repens</i> L.	
5.15.1	Pellicole di caffè	Prodotto ottenuto dai semi decorticati della pianta <i>Coffea</i> .	Fibra grezza
5.16.1	Semi di fiordaliso	Semi di <i>Centaurea cyanus</i> L.	
5.17.1	Semi di cetriolo	Semi di <i>Cucumis sativus</i> L.	
5.18.1	Semi di cipresso	Semi di <i>Cupressus</i> L.	
5.19.1	Dattero	Frutto di <i>Phoenix dactylifera</i> L.	
5.19.2	Semi di palma da dattero	Semi interi di <i>Phoenix dactylifera</i> L.	Fibra grezza
5.20.1	Semi di finocchio	Semi di <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	
5.21.1	Fico	Frutto di <i>Ficus carica</i> L.	
5.22.1	Noccioli di frutta ⁽¹³⁾	Prodotto costituito dai semi interni e commestibili della frutta a guscio o a nocciolo.	
5.22.2	Residuo della spremitura di frutta ⁽¹³⁾	Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di succo e purea di frutta.	Fibra grezza
5.22.3	Residuo della spremitura di frutta essiccato ⁽¹³⁾	Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di succo e purea di frutta, successivamente essiccato.	Fibra grezza
5.23.1	Crescione inglese	Semi di <i>Lepidium sativum</i> L.	Fibra grezza
5.24.1	Semi di graminacee	Semi di piante graminoidi delle famiglie <i>Poaceae</i> , <i>Cyperaceae</i> e <i>Juncaceae</i> .	
5.25.1	Vinaccioli	Semi di <i>Vitis</i> L. separati dalle vinacce, non disoleati.	Grassi grezzi Fibra grezza
5.25.2	Farina di vinaccioli	Prodotto ottenuto durante l'estrazione dell'olio dai vinaccioli.	Fibra grezza
5.25.3	Vinacce	Vinacce rapidamente essiccate dopo l'estrazione dell'alcol e private per quanto possibile dei raspi e dei vinaccioli.	Fibra grezza
5.25.4	Vinaccioli solubili	Prodotto ottenuto dai vinaccioli dopo la produzione di succo d'uva. Contiene principalmente carboidrati.	Fibra grezza

5.26.1	Nocciola	Frutto intero o frantumato di <i>Corylus</i> (L.) spp., con o senza guscio.	
5.26.2	Panello ⁽²⁾ di nocciole	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di nocciole.	Proteina grezza Fibra grezza
5.27.1	Pectina	La pectina è ottenuta per estrazione acquosa (di ceppi naturali) di materiale vegetale appropriato, normalmente agrumi o mele. I soli precipitanti organici autorizzati sono il metanolo, l'etanolo e il propan-2-olo. Può contenere in totale fino all'1 % di metanolo, etanolo e propan-2-olo su base anidra. La pectina è costituita essenzialmente da esteri metilici parziali dell'acido poligalatturonico e da loro sali di ammonio, sodio, potassio e calcio.	
5.28.1	Semi di perilla	Semi di <i>Perilla frutescens</i> L. e relativi prodotti di macinazione.	
5.29.1	Pinoli	Semi di <i>Pinus</i> (L.) spp.	
5.30.1	Pistacchio	Frutto di <i>Pistacia vera</i> L.	
5.31.1	Semi di piantaggine	Semi di <i>Plantago</i> (L.) spp.	
5.32.1	Semi di ravanello	Semi di <i>Raphanus sativus</i> L.	
5.33.1	Semi di spinacio	Semi di <i>Spinacia oleracea</i> L.	
5.34.1	Semi di cardo mariano	Semi di <i>Carduus marianus</i> L.	
5.35.1	Residuo della spremitura di pomodoro	Prodotto ottenuto per pressione dai pomodori <i>Solanum lycopersicum</i> L. durante la produzione di succo di pomodoro. È costituito principalmente dalla buccia e dai semi.	Fibra grezza
5.36.1	Semi di achillea millefoglie	Semi di <i>Achillea millefolium</i> L.	
5.37.1	Panello ⁽³⁾ di mandorle di albicocche	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dalle mandorle di albicocche (<i>Prunus armeniaca</i> L.). Può contenere acido cianidrico.	Proteina grezza Fibra grezza
5.38.1	Panello ⁽³⁾ di cumino nero	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di cumino nero (<i>Bunium persicum</i> L.).	Proteina grezza Fibra grezza
5.39.1	Panello ⁽³⁾ di semi di borragine	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di borragine (<i>Borago officinalis</i> L.)	Proteina grezza Fibra grezza
5.40.1	Panello ⁽³⁾ di enagra comune	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di enagra comune (<i>Oenothera</i> L.).	Proteina grezza Fibra grezza
5.41.1	Panello ⁽³⁾ di melograno	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di melograno (<i>Punica granatum</i> L.).	Proteina grezza Fibra grezza
5.42.1	Panello ⁽³⁾ di noci	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai gherigli delle noci (<i>Juglans regia</i> L.)	Proteina grezza Fibra grezza

⁽²⁾ Il termine "agrumi" deve essere sostituito dalla specie di agrumi.

⁽³⁾ Il termine "frutta" deve essere sostituito dal nome del frutto della specie vegetale, a seconda dei casi.

6. Foraggi, foraggi grossolani e prodotti derivati

Numero	Denominazione ⁽¹⁾	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
6.1.1	Foglie di barbabietola	Foglie di <i>Beta</i> spp.	
6.2.1	Cereali ⁽¹¹⁾	Piante intere di cereali o loro parti.	Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
6.3.1	Paglia di cereali ⁽¹¹⁾	Paglia di cereali.	
6.3.2	Paglia di cereali trattata ⁽¹¹⁾	Prodotto ottenuto mediante un trattamento appropriato della paglia di cereali.	Sodio, se trattato con NaOH
6.4.1	Farina di trifoglio	Prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione del trifoglio <i>Trifolium</i> spp.. Può contenere fino al 20 % di erba medica (<i>Medicago sativa</i> L. e <i>Medicago</i> var. <i>Martyn</i>) o di altre colture da foraggio sottoposte a essiccazione e macinazione contemporaneamente al trifoglio.	Proteina grezza Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
6.5.1	Farina di foraggio ⁽¹⁴⁾ [farina di erba ⁽¹⁴⁾]	Prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione e in alcuni casi compattamento delle piante da foraggio. ⁽¹⁵⁾	Proteina grezza Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
6.6.1	Fieno	Qualsiasi specie di erba, leguminosa o pianta erbacea, essiccata in campo o artificialmente.	Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
6.6.2	Erba; piante erbacee; leguminose, essiccate	Prodotto ottenuto da erba, piante erbacee o leguminose disidratate artificialmente (in qualunque forma).	Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
6.6.3	Erba; piante erbacee; leguminose; [foraggio verde]	Biomassa fresca costituita da erba, leguminose o piante erbacee.	Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
6.6.4	Insilato verde	Biomassa insilata da seminativi e prati, costituita da qualsiasi tipo di erba, leguminosa o pianta erbacea.	Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
6.6.5	Fieno-silo	Seminativi insilati o essiccati costituiti da erba, leguminose o piante erbacee con un tenore minimo di sostanza secca del 50 %, avvolti in balle o stoccati in silos.	Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
6.7.1	Farina di canapa	Farina ottenuta per macinazione degli steli di canapa delle varietà <i>Cannabis sativa</i> L., con un tenore di tetraidrocannabinolo < 0,2 % in base al metodo di determinazione quantitativa stabilito nel regolamento (UE) n. 639/2014.	Proteina grezza
6.7.2	Fibra di canapa	Prodotto ottenuto durante la lavorazione meccanica degli steli di canapa delle varietà <i>Cannabis sativa</i> L., con un tenore di tetraidrocannabinolo < 0,2 % in base al metodo di determinazione quantitativa stabilito nel regolamento (UE) n. 639/2014.	Fibra grezza
6.8.1	Paglia di favette/favino	Paglia di favette (<i>Vicia faba</i> L. ssp. <i>faba</i> var. <i>equina</i> Pers. e var. <i>minuta</i> (Alef.) Mansf.).	

6.9.1	Paglia di lino	Paglia di lino (<i>Linum usitatissimum</i> L.)	
6.10.1	Erba medica [alfalfa]	Piante di <i>Medicago sativa</i> L. e <i>Medicago</i> var. <i>Martyn</i> o loro parti.	Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
6.10.2	Erba medica essiccata in campo; [alfalfa essiccata in campo]	Fieno di erba medica.	Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
6.10.3	Erba medica essiccata ad alta temperatura [alfalfa essiccata ad alta temperatura]; [erba medica disidratata]	Erba medica disidratata artificialmente, in qualsiasi forma.	Proteina grezza Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
6.10.4	Erba medica estrusa [alfalfa estrusa]	Pellet di erba medica estrusi.	
6.10.5	Farina di erba medica ⁽¹⁴⁾ [farina di alfalfa ⁽¹⁶⁾]	Prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione di erba medica. Può contenere fino al 20 % di trifoglio o di altre colture da foraggio, sottoposte a essiccazione e macinazione contemporaneamente all'erba medica.	Proteina grezza Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
6.10.6	Residuo di erba medica [residuo di alfalfa]	Prodotto essiccato ottenuto per estrazione del succo di erba medica mediante pressione.	Proteina grezza Fibra grezza
6.10.7	Concentrato proteico di erba medica [concentrato proteico di alfalfa]	Prodotto ottenuto dall'essiccazione artificiale di frazioni del succo di erba medica, separato per centrifugazione e sottoposto a trattamento termico per precipitare le proteine.	Proteina grezza Carotene
6.10.8	Solubili di erba medica	Prodotto ottenuto per estrazione di proteine dal succo di erba medica.	Proteina grezza
6.11.1	Insilato di granturco	Piante di <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>Mays</i> insilate o loro parti.	
6.12.1	Paglia di piselli	Paglia di <i>Pisum</i> spp.	
6.13.1	Paglia di colza ⁽⁷⁾	Paglia di <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk., colza indiana <i>Brassica napus</i> L. var. <i>glauca</i> (Roxb.) O.E. Schulz e colza <i>Brassica rapa</i> ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.)	

⁽¹⁴⁾ Nella denominazione può essere indicata anche la specie vegetale.

⁽¹⁵⁾ Ad eccezione della *Cannabis sativa* L.

⁽¹⁶⁾ Il termine "farina" può essere sostituito da "pellet". Nella denominazione può essere indicato anche il metodo di essiccazione.

7. Altri vegetali, alghe, funghi e prodotti derivati

Numero	Denominazione ⁽¹⁾	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
7.1.1	Alghe ⁽¹⁷⁾	Alghe vive o trasformate, comprese le alghe fresche, refrigerate o congelate. Possono contenere fino allo 0,1 % di agenti antischiumogeni.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze Iodio, se > 100 ppm

7.1.2	Alghe ⁽¹⁷⁾ essiccate	Prodotto ottenuto per essiccazione di alghe. Questo prodotto può essere stato lavato per ridurre il tenore di iodio. Le alghe sono state inattivate. Può contenere fino allo 0,1 % di agenti antischiumogeni.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze Iodio, se > 100 ppm
7.1.3	Farina di alghe ⁽¹⁷⁾	Prodotto della fabbricazione di olio di alghe, ottenuto per estrazione delle alghe. Le alghe sono state inattivate. Può contenere fino allo 0,1 % di agenti antischiumogeni.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze Iodio, se > 100 ppm
7.1.4	Olio di alghe ⁽¹⁷⁾	Olio ottenuto per estrazione da alghe. Può contenere fino allo 0,1 % di agenti antischiumogeni.	Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 1 %
7.1.6	Farina di alghe marine ⁽¹⁷⁾	Prodotto ottenuto per essiccazione e frantumazione di macroalghe, in particolare delle alghe rosse, brune o verdi. Questo prodotto può essere stato lavato per ridurre il tenore di iodio. Può contenere fino allo 0,1 % di agenti antischiumogeni.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze Iodio, se > 100 ppm
7.1.7	Farina di alghe <i>Asparagopsis</i>	Prodotto ottenuto per essiccazione e frantumazione di macroalghe del genere <i>Asparagopsis</i> . Può essere lavato per ridurre il tenore di iodio e bromo.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze Iodio, se > 100 ppm
7.2.1	Funghi ⁽¹⁷⁾ essiccati	Prodotto costituito da funghi essiccati e/o micelio essiccato derivato da funghi commestibili, ricco di fibre, amminoacidi e polisaccaridi.	Fibra grezza Proteina grezza
7.3.1	Cortecce ⁽¹⁷⁾	Cortecce pulite ed essiccate di alberi o arbusti.	Fibra grezza
7.4.1	Fiori ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁷⁾ essiccati	Tutte le parti dei fiori essiccati di piante commestibili e loro frazioni.	Fibra grezza
7.5.1	Broccoli essiccati	Prodotto ottenuto per essiccazione della pianta <i>Brassica oleracea</i> L. in seguito a lavaggio, riduzione delle dimensioni (taglio, fiocatura ecc.) ed eliminazione dell'acqua.	
7.6.1	Melasso di canna (da zucchero)	Prodotto sciropposo ottenuto durante la fabbricazione o la raffinazione dello zucchero dal <i>Saccharum</i> L.. Può contenere fino allo 0,5 % di agenti antischiumogeni, fino allo 0,5 % di agenti anticalcare, fino al 3,5 % di solfato e fino allo 0,25 % di solfito.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 30 %
7.6.2	Melasso di canna (da zucchero), parzialmente dezuccherato	Prodotto ottenuto mediante un'ulteriore estrazione, con acqua, di saccarosio dal melasso di canna da zucchero.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 28 %
7.6.3	Zucchero (di canna) [saccarosio]	Zucchero estratto con acqua dalla canna da zucchero.	
7.6.4	Cascami di canna da zucchero	Prodotto ottenuto durante l'estrazione, con acqua, di zucchero dalla canna da zucchero. È costituito principalmente da fibre.	Fibra grezza
7.7.1	Foglie ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁷⁾ essiccate	Foglie essiccate di piante commestibili e loro frazioni.	Fibra grezza
7.8.1	Lignocellulosa	Prodotto ottenuto per lavorazione meccanica del legno grezzo essiccato naturalmente e costituito prevalentemente da lignocellulosa.	

7.8.2	Cellulosa in polvere	Prodotto ottenuto per decomposizione, separazione della lignina e ulteriore pulitura, come cellulosa da fibra vegetale ⁽¹⁵⁾ di legno non trattato e che viene modificato solo mediante lavorazione meccanica. Fibra al detergente neutro (NDF): 87 % minimo.	
7.9.1	Radice di liquirizia	Radice di <i>Glycyrrhiza</i> L.	
7.10.1	Menta	Prodotto ottenuto per essiccazione delle parti aeree delle piante <i>Mentha apicata</i> , <i>Mentha piperita</i> o <i>Mentha viridis</i> (L.), indipendentemente dalla presentazione.	
7.11.1	Spinaci essiccati	Prodotto ottenuto per essiccazione della pianta <i>Spinacia oleracea</i> L., indipendentemente dalla presentazione.	
7.12.1	Yucca schidigera	Prodotto polverizzato ottenuto dai gambi di <i>Yucca schidigera</i> Roehl.	Fibra grezza
7.12.2	Succo di Yucca [schidigera]	Prodotto ottenuto mediante taglio e pressatura dei gambi di <i>Yucca schidigera</i> , composto principalmente da carboidrati.	
7.13.1	Carbone vegetale; [carbone di legna]	Prodotto ottenuto per carbonizzazione di materiale vegetale organico.	
7.14.1	Legno ⁽¹⁷⁾	Legno o fibre di legno non trattati chimicamente.	Fibra grezza
7.14.2	Melasso di legno ⁽¹⁷⁾	Prodotto ottenuto per riscaldamento e pressione del legno grezzo non trattato e costituito prevalentemente da xilosio.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio
7.15.1	Farina di foglie di <i>Solanum glaucophyllum</i>	Prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione delle foglie di <i>Solanum glaucophyllum</i> .	Fibra grezza Vitamina D ₃

⁽¹⁷⁾ La denominazione deve essere integrata dall'indicazione della specie vegetale, di funghi o di alghe, a seconda dei casi. Se la materia prima per mangimi ottenuta contiene altre specie a un livello superiore al 5 %, devono essere indicate anche tali specie.

8. Prodotti lattiero-caseari e prodotti derivati

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo devono rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e le prescrizioni specifiche applicabili al latte, al colostro e ad altri prodotti derivati dal latte conformemente all'allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011.

Numero	Denominazione ⁽¹⁾	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
8.1.1	Burro e prodotti del burro	Burro e prodotti ottenuti durante la produzione o la trasformazione del burro (ad esempio siero di burro), tranne se elencati separatamente.	Proteina grezza Grassi grezzi Lattosio Tenore di umidità, se > 6 %
8.2.1	Latticello/Latticello in polvere ⁽¹⁸⁾	Prodotto ottenuto dalla zangolatura del burro a partire dalla panna o da procedimenti simili.	Proteina grezza Grassi grezzi Lattosio

		<p>Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento; — fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri. 	Tenore di umidità, se > 6 %
8.3.1	Caseina	Prodotto ottenuto dal latte scremato o dal latticello per essiccazione della caseina precipitata mediante l'aggiunta di acidi o di presame.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 10 %
8.4.1	Caseinato	Prodotto estratto dalla cagliata o dalla caseina ricorrendo all'impiego di sostanze neutralizzanti e all'essiccazione.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 10 %
8.5.1	Formaggio e prodotti caseari	Formaggio e prodotti a base di formaggio e latte.	Proteina grezza Grassi grezzi
8.6.1	Colostro/Colostro in polvere ⁽¹⁸⁾	Fluido secreto dalle ghiandole mammarie di animali da latte fino a cinque giorni dopo il parto.	Proteina grezza
8.7.1	Sottoprodotti lattiero-caseari	<p>Prodotti ottenuti dalla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari compresi fanghi di centrifugazione o di separazione, acque bianche, minerali del latte.</p> <p>Se preparati espressamente come materie prime per mangimi possono contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento; — fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; 	Tenore di umidità Proteina grezza Grassi grezzi Zuccheri totali, espressi in saccarosio

		— fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri.	
8.8.1	Prodotti lattieri fermentati	Prodotti ottenuti dalla fermentazione del latte (ad esempio yogurt ecc.).	Proteina grezza Grassi grezzi
8.9.1	Lattosio	Zucchero separato dal latte o dal siero di latte mediante purificazione ed essiccazione	Tenore di umidità, se > 5 %
8.10.1	Latte/Latte in polvere ⁽¹⁸⁾	Secrezione mammaria normale ottenuta mediante una o più mungiture.	Proteina grezza Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 5 %
8.11.1	Latte scremato/Latte scremato in polvere ⁽¹⁸⁾	Latte privato parzialmente delle materie grasse per separazione.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 5 %
8.12.1	Materie grasse del latte	Prodotto ottenuto per scrematura del latte.	Grassi grezzi
8.13.1	Proteina di latte in polvere ⁽¹⁸⁾	Prodotto ottenuto per essiccazione dei composti proteici estratti dal latte mediante trattamento chimico o fisico.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 8 %
8.14.1	Latte condensato ed evaporato e prodotti derivati	Latte condensato ed evaporato e prodotti ottenuti dalla fabbricazione o trasformazione di questi prodotti.	Proteina grezza Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 5 %
8.15.1	Permeato di latte/Permeato di latte in polvere ⁽¹⁸⁾	Prodotto ottenuto dalla fase liquida della ultra-, nano- o microfiltrazione di latte e da cui il lattosio può essere stato parzialmente eliminato. Si può applicare l'osmosi inversa.	Ceneri grezze Proteina grezza Lattosio Tenore di umidità, se > 8 %
8.16.1	Retentato di latte/Retentato di latte in polvere ⁽¹⁸⁾	Prodotto trattenuto dalla membrana dopo ultra-, nano- o microfiltrazione del latte.	Proteina grezza Ceneri grezze Lattosio Tenore di umidità, se > 8 %
8.17.1	Siero di latte/Siero di latte in polvere ⁽¹⁸⁾	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di formaggi, quark o caseina o da procedimenti simili. Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere: — fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento; — fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;	Proteina grezza Lattosio Tenore di umidità, se > 8 % Ceneri grezze

		<ul style="list-style-type: none"> — fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri. 	
8.18.1	Siero di latte delattosato/ Siero di latte delattosato in polvere ⁽¹⁸⁾	<p>Siero di latte parzialmente privato del lattosio.</p> <p>Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento; — fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri. 	<p>Proteina grezza Lattosio Tenore di umidità, se > 8 % Ceneri grezze</p>
8.19.1	Proteina di siero di latte/Proteina di siero di latte in polvere ⁽¹⁸⁾	<p>Prodotto ottenuto per essiccazione dei composti proteici estratti dal siero di latte mediante trattamento chimico o fisico.</p> <p>Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento; — fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri. 	<p>Proteina grezza Tenore di umidità, se > 8 %</p>

8.20.1	Siero di latte demineralizzato e delattosato/Siero di latte demineralizzato e delattosato in polvere ⁽¹⁸⁾	Siero di latte parzialmente privato del lattosio e dei minerali. Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere: — fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento; — fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri.	Proteina grezza Lattosio Ceneri grezze Tenore di umidità, se > 8 %
8.21.1	Permeato di siero di latte/Permeato di siero di latte in polvere ⁽¹⁸⁾	Prodotto ottenuto dalla fase liquida della ultra-, nano- o microfiltrazione del siero di latte e da cui il lattosio può essere stato parzialmente eliminato. Si può applicare l'osmosi inversa. Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere: — fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento; — fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri.	Ceneri grezze Proteina grezza Lattosio Tenore di umidità, se > 8 %
8.22.1	Retentato di siero di latte/Retentato di siero di latte in polvere ⁽¹⁸⁾	Prodotto trattenuto dalla membrana dopo ultra-, nano- o microfiltrazione del siero di latte.	Proteina grezza Ceneri grezze Lattosio Tenore di umidità, se > 8 %

		<p>Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento; — fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri. 	
--	--	--	--

(¹⁸) Tali espressioni non sono sinonimi e differiscono soprattutto per quanto riguarda il tenore di umidità; occorre pertanto utilizzare l'espressione appropriata a seconda dei casi. Il termine "polvere" implica un tenore di umidità inferiore al 12 % e può sostituire il termine "essiccato" o "concentrato ed essiccato".

9. Prodotti di animali terrestri e prodotti derivati

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo devono rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009. La denominazione delle materie prime per mangimi deve essere integrata dall'indicazione di cui all'allegato X o all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011 o all'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 per chiarire le prescrizioni specifiche e da un'identificazione chiara per quanto riguarda le restrizioni d'uso a norma del regolamento (CE) n. 999/2001.

Numero	Denominazione ⁽¹⁾	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
9.1.1	Sottoprodotti di origine animale ⁽¹⁹⁾	Animali terrestri a sangue caldo interi o loro parti, freschi, congelati, cotti, trattati con acido o essiccati.	Proteina grezza Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 8 %
9.2.1	Grasso animale ⁽²⁰⁾	Prodotto costituito da grasso di animali terrestri, compresi gli invertebrati diversi dalle specie patogene per l'uomo e per gli animali in tutti gli stadi di vita. Se estratto con solventi, può contenere fino allo 0,1 % di esano.	Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 1 %
9.3.1	Sottoprodotti apicoli ⁽²¹⁾	Miele, cera d'api, pappa reale, propoli, polline trasformati o non trasformati.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio
9.4.1	Proteine animali trasformate ⁽²⁰⁾	Prodotto ottenuto per riscaldamento, essiccazione e macinazione di animali terrestri interi o loro parti, compresi gli invertebrati in tutti gli stadi di vita, da cui il grasso può essere stato in parte estratto o separato per via fisica. Se estratto con solventi, può contenere fino allo 0,1 % di esano.	Proteina grezza Grassi grezzi Generi grezzi Tenore di umidità, se > 8 %

9.5.1	Proteine derivate dalla produzione di gelatina ⁽²⁰⁾	Proteine animali essiccate derivate dalla produzione di gelatina ottenuta da materie prime a norma del regolamento (CE) n. 853/2004.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze Tenore di umidità, se > 8 %
9.6.1	Proteine animali idrolizzate ⁽²⁰⁾	Polipeptidi, peptidi e amminoacidi, e loro miscele, ottenuti per idrolisi di sottoprodotti di origine animale, che possono essere concentrati per essiccazione.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 8 %
9.7.1	Farina di sangue ⁽²⁰⁾	Prodotto derivato dal trattamento termico del sangue di animali a sangue caldo macellati.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 8 %
9.8.1	Prodotti sanguigni ⁽¹⁹⁾	Prodotti derivati dal sangue o da componenti del sangue di animali a sangue caldo macellati. Comprendono plasma secco/congelato/liquido, sangue intero secco, globuli rossi essiccati/congelati/liquidi o componenti e miscele di tali prodotti.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 8 %
9.9.1	Residui di cucina e ristorazione	Tutti i rifiuti alimentari contenenti materiale di origine animale, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, sia centralizzate sia domestiche.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze Tenore di umidità, se > 8 %
9.10.1	Collagene ⁽²⁰⁾	Prodotto a base di proteine derivato da ossa, pelli e tendini di animali.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 8 %
9.11.1	Farina di piume	Prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione delle piume di animali macellati.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 8 %
9.12.1	Gelatina ⁽²⁰⁾	Proteina naturale e solubile, gelificata o non gelificata, ottenuta per idrolisi parziale del collagene prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e nervi di animali.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 8 %
9.13.1	Ciccioli ⁽²⁰⁾	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di sego, strutto e di altri grassi di origine animale estratti o separati per via fisica, fresco, congelato o essiccato. Se estratto con solventi, può contenere fino allo 0,1 % di esano.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze Tenore di umidità, se > 8 %
9.14.1	Prodotti di origine animale ⁽¹⁹⁾	Ex prodotto alimentare contenente prodotti di origine animale; trattato o non trattato, ad es. fresco, congelato, essiccato.	Proteina grezza Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 8 %
9.15.1	Uova	Uova intere di <i>Gallus gallus</i> L. con o senza guscio.	
9.15.2	Albume	Prodotto ottenuto dalle uova per separazione di guscio e tuorlo, pastorizzato ed eventualmente denaturato.	Proteina grezza Metodo di denaturazione, se del caso
9.15.3	Ovoprodotti essiccati	Prodotti costituiti da uova secche pastorizzate, private del guscio, o da una miscela di albumi e tuorli essiccati in proporzioni variabili.	Proteina grezza Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 5 %

9.15.4	Uova in polvere zuccherate	Uova intere essiccate o loro parti, zuccherate.	Proteina grezza Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 5 % Zuccheri totali, espressi in saccarosio
9.15.5	Gusci d'uovo essiccati	Prodotto ottenuto da uova di volatili da cortile private del tuorlo e dell'albume. I gusci sono essiccati.	Ceneri grezze
9.16.1	Invertebrati terrestri ⁽¹⁹⁾ vivi	Invertebrati terrestri vivi, in tutti gli stadi di vita, diversi dalle specie aventi effetti nocivi per le piante, gli animali e la salute umana.	
9.16.2	Invertebrati terrestri ⁽¹⁹⁾ morti	Invertebrati terrestri morti, diversi dalle specie aventi effetti nocivi per le piante, gli animali e la salute umana, in tutti gli stadi di vita, con o senza trattamento ma non trasformati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze
9.17.1	Colesterolo da grasso di lana	Prodotto ottenuto da grasso di lana (lanolina) mediante saponificazione, separazione e cristallizzazione. Tenore minimo di (3β)-colest-5-en-3-olo, C ₂₇ H ₄₆ O: 90%	

⁽¹⁹⁾ Fatte salve le prescrizioni obbligatorie concernenti l'etichettatura, i documenti commerciali e i certificati sanitari per sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione e se il catalogo è usato a fini di etichettatura, la denominazione deve essere sostituita, come opportuno per fornire informazioni adeguate, da quanto segue:

- la specie animale, e
- la parte del prodotto di origine animale (ad esempio, fegato, carne (solo se muscolo scheletrico)), e/o
- lo stadio di vita (ad esempio, larve), e/o
- la denominazione delle specie animali non usate in ottemperanza al divieto di riciclaggio intraspecie (ad esempio, non contenente pollame)

integrata, come opportuno per fornire informazioni adeguate, con quanto segue:

- la specie animale, e/o
- la parte del prodotto di origine animale (ad esempio, fegato, carne (solo se muscolo scheletrico)), e/o
- lo stadio di vita (ad esempio, larve), e/o
- la denominazione delle specie animali non usate in ottemperanza al divieto di riciclaggio intraspecie.

⁽²⁰⁾ Fatte salve le prescrizioni obbligatorie concernenti l'etichettatura, i documenti commerciali e i certificati sanitari per sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011 e all'allegato IV del regolamento 999/2001 e se il catalogo è usato a fini di etichettatura, la denominazione deve essere integrata, come opportuno per fornire informazioni adeguate, con quanto segue:

- le specie animali sottoposte a trasformazione (ad esempio, suini, ruminanti, volatili, insetti), e/o
- lo stadio di vita (ad esempio, larve), e/o
- il materiale sottoposto a trasformazione (ad esempio, ossa), e/o
- il processo utilizzato (ad esempio, sgrassato, raffinato), e/o
- la denominazione delle specie animali non usate in ottemperanza al divieto di riciclaggio intraspecie (ad esempio, non contenente pollame).

⁽²¹⁾ La denominazione deve essere sostituita dal nome del prodotto specifico, a seconda dei casi.

10. Pesci, altri animali acquatici e prodotti derivati

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo devono rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011 e possono essere soggette a restrizioni d'uso a norma del regolamento (CE) n. 999/2001.

Numero	Denominazione ⁽¹⁾	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
10.1.1	Invertebrati acquatici ⁽²²⁾	Invertebrati marini o d'acqua dolce interi o loro parti, in tutti gli stadi di vita, diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze
10.2.1	Sottoprodotti di animali acquatici ⁽²¹⁾	Prodotti provenienti da stabilimenti o impianti in cui sono preparati o fabbricati prodotti destinati al consumo umano.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze
10.3.1	Farina di crostacei ⁽²³⁾	Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di crostacei interi o loro parti, compresi i gamberi di allevamento e selvatici.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
10.4.1	Pesci ⁽²²⁾	Pesci interi o loro parti: freschi, congelati, cotti, trattati con acido o essiccati.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 8 %
10.4.2	Farina di pesce ⁽²²⁾	Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di pesci interi o loro parti al quale possono essere stati nuovamente aggiunti solubili di pesce prima dell'essiccazione.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze, se > 20 % Tenore di umidità, se > 8 %
10.4.3	Solubili di pesce	Prodotto condensato ottenuto durante la fabbricazione di farina di pesce, separato e stabilizzato mediante acidificazione o essiccazione.	Proteina grezza Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 5 %
10.4.4	Proteina di pesce idrolizzata	Proteina ottenuta per idrolisi di pesci interi o loro parti, che può essere concentrata per essiccazione.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze, se > 20 % Tenore di umidità, se > 8 %
10.4.5	Farina di lisce di pesce	Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di parti di pesce. È costituito principalmente da lisce.	Ceneri grezze
10.4.6	Olio di pesce	Olio ottenuto da pesci o parti di pesci con successiva centrifugazione per eliminare l'acqua (può comprendere dettagli specifici relativi alle diverse specie, ad esempio olio di fegato di merluzzo).	Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 1 %
10.4.7	Olio di pesce idrogenato	Olio ottenuto per idrogenazione di olio di pesce.	Tenore di umidità, se > 1 %
10.4.8	Stearina di olio di pesce [olio di pesce demargarinato]	Frazione di olio di pesce ad alto tenore di grassi saturi ottenuta durante la raffinazione dell'olio di pesce grezzo mediante il processo di demargarinazione in cui i grassi saturi si solidificano e vengono successivamente raccolti.	Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 1 %
10.5.1	Olio di krill	Olio ottenuto da krill di plancton marino cotto e pressato e quindi centrifugato per eliminare l'acqua.	Tenore di umidità, se > 1 %

10.5.2	Concentrato proteico di krill idrolizzato	Prodotto ottenuto per idrolisi enzimatica di krill o parti di krill, spesso concentrato per essiccazione	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze, se > 20 % Tenore di umidità, se > 8 %
10.6.1	Farina di anellidi marini	Prodotto ottenuto per riscaldamento ed essiccazione di anellidi marini interi o loro parti, compreso <i>Nereis virens</i> M. Sars.	Grassi grezzi Ceneri, se > 20 % Tenore di umidità, se > 8 %
10.7.1	Farina di zooplancton marino	Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di zooplancton marino, ad esempio krill.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze, se > 20 % Tenore di umidità, se > 8 %
10.7.2	Olio di zooplancton marino	Olio ottenuto da zooplancton marino cotto e pressato e quindi centrifugato per eliminare l'acqua.	Tenore di umidità, se > 1 %
10.8.1	Farina di molluschi	Prodotto ottenuto per riscaldamento ed essiccazione di molluschi interi o loro parti, compresi calamari e bivalvi.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze, se > 20 % Tenore di umidità, se > 8 %
10.9.1	Farina di calamaro	Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di calamari interi o loro parti.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze, se > 20 % Tenore di umidità, se > 8 %
10.10.1	Farina di stella marina	Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di Asteroidei interi o loro parti.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze, se > 20 % Tenore di umidità, se > 8 %
10.11.1	Farina di invertebrati marini ⁽²²⁾	Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di invertebrati marini interi o loro parti.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze, se > 20 % Tenore di umidità, se > 8 %

⁽²²⁾ La denominazione deve essere integrata dall'indicazione della specie animale.

⁽²³⁾ Se il prodotto è ottenuto da pesci/crostacei di allevamento, la denominazione deve essere integrata dall'indicazione della specie animale.

11. Minerali e prodotti derivati

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo che contengono sottoprodotti di origine animale devono rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011 e possono essere soggette a restrizioni d'uso a norma del regolamento (CE) n. 999/2001.

Numero	Denominazione ⁽¹⁾	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
11.1.1	Carbonato di calcio ⁽²⁴⁾ [calcare]	Prodotto ottenuto dalla macinazione di minerali contenenti carbonato di calcio (CaCO ₃), ad esempio il calcare, oppure mediante precipitazione da una soluzione acida. Può contenere fino allo 0,25 % di glicole propilenico. Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.2	Conchiglie marine calcaree	Prodotto di origine naturale, ottenuto da conchiglie marine, macinate o granulate, quali conchiglie d'ostrica o conchiglie marine.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.3	Carbonato di calcio e di magnesio	Miscela naturale di carbonato di calcio (CaCO ₃) e di carbonato di magnesio (MgCO ₃). Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.	Calcio Magnesio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.4	Maërl	Prodotto di origine naturale ottenuto da alghe marine calcaree, macinate o granulate.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.5	Litotamnio	Prodotto di origine naturale ottenuto da alghe marine calcaree (<i>Phymatolithon calcareum</i> (Pall.)), macinate o granulate.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.6	Cloruro di calcio	Cloruro di calcio (CaCl ₂) e sue forme idrate. Può contenere fino allo 0,2 % di solfato di bario.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.7	Idrossido di calcio ⁽²⁵⁾	Idrossido di calcio (Ca(OH) ₂). Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.8	Solfato di calcio anidro	Solfato di calcio anidro (CaSO ₄) ottenuto dalla macinazione del solfato di calcio anidro o dalla disidratazione del solfato di calcio diidrato.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.9	Solfato di calcio emiidrato	Solfato di calcio emiidrato (CaSO ₄ × ½ H ₂ O) ottenuto tramite parziale disidratazione del solfato di calcio diidrato.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.10	Solfato di calcio diidrato	Solfato di calcio diidrato (CaSO ₄ × 2H ₂ O) ottenuto dalla macinazione del solfato di calcio diidrato o dall'idratazione del solfato di calcio emiidrato.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.11	Sali di calcio di acidi organici ⁽²⁶⁾	Sali di calcio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio. ⁽²⁷⁾	Calcio Acido organico
11.1.12	Ossido di calcio	Ossido di calcio (CaO) ottenuto dalla calcinazione di calcare naturale. Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.13	Gluconato di calcio	Sale di calcio dell'acido gluconico espresso generalmente con la formula $\text{Ca}(\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_7)_2$ e sue forme idrate.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.14	Chelati di calcio ⁽²⁸⁾	$\text{Ca}(x)_{1-3} \times n\text{H}_2\text{O}$ (x) = anione di amminoacidi dell'idrolizzato proteico di soia o amminoacidi sintetici autorizzati come additivi per mangimi. La chelazione del catione è dimostrata da un massimo del 10 % di molecole superiori a 1 500 Dalton e con un metodo analitico adeguato che dimostri la struttura chelata della materia prima per mangimi. Può contenere fino al 40 % di cloruro.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.15	Solfato/carbonato di calcio	Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di carbonato di sodio.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.16	Pidolato di calcio	Calcio L-pidolato ($\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{CaN}_2\text{O}_6$). Può contenere fino al 5 % di acido glutammico.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.17	Carbonato di calcio-ossido di magnesio	Prodotto ottenuto per riscaldamento del calcio e del magnesio naturali; contiene sostanze come la dolomite. Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.	Calcio Magnesio
11.1.18	Sale doppio di nitrato di calcio	$5 \text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \times \text{NH}_4\text{NO}_3 \times 10 \text{H}_2\text{O}$. Deriva da una sintesi chimica di roccia di carbonato di calcio e acido nitrico.	Calcio Azoto
11.2.1	Ossido di magnesio	Ossido di magnesio calcinato (MgO), costituito per almeno il 70 % da MgO.	Magnesio Ceneri insolubili in HCl, se > 15 % Tenore di ferro come Fe_2O_3 , se > 5 %.
11.2.2	Solfato di magnesio eptaidrato	Solfato di magnesio ($\text{MgSO}_4 \times 7 \text{H}_2\text{O}$).	Magnesio Zolfo Ceneri insolubili in HCl, se > 15 %
11.2.3	Solfato di magnesio monoidrato	Solfato di magnesio ($\text{MgSO}_4 \times \text{H}_2\text{O}$).	Magnesio Zolfo Ceneri insolubili in HCl, se > 15 %
11.2.4	Solfato di magnesio anidro	Solfato di magnesio anidro (MgSO_4).	Magnesio Zolfo Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.2.5	Propionato di magnesio	Propionato di magnesio ($C_6H_{10}MgO_4$).	Magnesio
11.2.6	Cloruro di magnesio	Cloruro di magnesio ($MgCl_2$) o soluzione ottenuta dalla concentrazione naturale di acqua marina in seguito al deposito di cloruro di sodio.	Magnesio Cloro Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.2.7	Carbonato di magnesio	Carbonato di magnesio naturale ($MgCO_3$).	Magnesio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.2.8	Idrossido di magnesio	Idrossido di magnesio ($Mg(OH)_2$).	Magnesio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.2.9	Solfato di potassio e di magnesio	Solfato di potassio e di magnesio ($K_2Mg(SO_4)_2 \times nH_2O$, n= 4,6)	Magnesio Potassio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.2.10	Sali di magnesio di acidi organici ⁽²⁶⁾	Sali di magnesio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio ⁽²⁷⁾ .	Magnesio Acido organico
11.2.11	Gluconato di magnesio	Sale di magnesio dell'acido gluconico espresso generalmente con la formula $Mg(C_6H_{11}O_7)_2$ e sue forme idrate.	Magnesio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.2.12	Chelati di magnesio ⁽²⁸⁾	Formula $Mg(x)_{1-3} \times nH_2O$ (x) = anione di amminoacidi dell'idrolizzato proteico di soia o amminoacidi sintetici autorizzati come additivi per mangimi. La chelazione del catione è dimostrata da un massimo del 10 % di molecole superiori a 1 500 Dalton e con un metodo analitico adeguato che dimostri la struttura chelata della materia prima per mangimi. Può contenere fino al 55 % di cloruro e/o solfato.	Magnesio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.2.13	Pidolato di magnesio	Magnesio L-pidolato ($C_{10}H_{12}MgN_2O_6$). Può contenere fino al 5 % di acido glutammico.	Magnesio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.3.1	Fosfato dicalcico ⁽²⁹⁾ ⁽³⁰⁾ [idrogenoortofosfato di calcio]	Monoidrogeno fosfato di calcio ottenuto da ossa o da fonti inorganiche ($CaHPO_4 \times nH_2O$, n = 0 o 2). $Ca/P > 1,2$. Può contenere fino al 3 % di cloruro espresso in NaCl.	Calcio Fosforo totale P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 % Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.3.2	Fosfato mono-dicalcico	Prodotto costituito da fosfato dicalcico e fosfato monocalcico ($CaHPO_4 \times Ca(H_2PO_4)_2 \times nH_2O$, n = 0 o 1). $0,8 < Ca/P < 1,3$	Fosforo totale Calcio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.3	Fosfato monocalcico; [tetraidrogenoortofosfato di calcio]	Bis(diidrogeno fosfato) di calcio (Ca (H_2PO_4) ₂ × nH ₂ O, n=0 o 1) $Ca/P < 0,9$	Fosforo totale Calcio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.4	Fosfato tricalcico ⁽³⁰⁾ [ortofosfato tricalcico]	Fosfato tricalcico ottenuto da ossa o fonti inorganiche ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \times \text{H}_2\text{O}$) o idrossiapatite ($\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$) $\text{Ca/P} > 1,3$	Calcio Fosforo totale P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 % Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.3.5	Fosfato di calcio e di magnesio	Fosfato di calcio e di magnesio ($\text{Ca}_3\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_4$).	Calcio Magnesio Fosforo totale P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.6	Fosfato defluorato	Prodotto ottenuto da fonti inorganiche, calcinato e sottoposto a ulteriore trattamento termico.	Fosforo totale Calcio Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 % Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.3.7	Pirofosfato dicalcico; [difosfato dicalcico]	Pirofosfato dicalcico ($\text{Ca}_2\text{P}_2\text{O}_7$) ottenuto da ossa o fonti inorganiche.	Fosforo totale Calcio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.8	Fosfato di magnesio	Prodotto costituito da fosfato di magnesio monobasico e/o dibasico e/o tribasico.	Fosforo totale Magnesio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 % Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.3.9	Fosfato di sodio, di calcio e di magnesio	Prodotto costituito da fosfato di sodio, di calcio e di magnesio.	Fosforo totale Magnesio Calcio Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.10	Fosfato monosodico; [diidrogenoortofosfato di sodio]	Fosfato monosodico ($\text{NaH}_2\text{PO}_4 \times \text{nH}_2\text{O}$; n = 0, 1 o 2)	Fosforo totale Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.11	Fosfato bisodico; [idrogenoortofosfato bisodico]	Fosfato bisodico ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \times \text{nH}_2\text{O}$; n = 0, 2, 7 o 12)	Fosforo totale Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.12	Fosfato trisodico; [ortofosfato trisodico]	Fosfato trisodico ($\text{Na}_3\text{PO}_4 \times \text{nH}_2\text{O}$; n = 0, 1/2, 1, 6, 8 o 12)	Fosforo totale Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.13	Pirofosfato di sodio; [difosfato tetrasodico]	Pirofosfato di sodio ($\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \times n\text{H}_2\text{O}$; $n = 0$ o 10)	Fosforo totale Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.14	Fosfato monopotassico; [diidrogenoortofosfato di potassio]	Fosfato monopotassico (KH_2PO_4)	Fosforo totale Potassio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.15	Fosfato dipotassico; [idrogenoortofosfato di dipotassio]	Fosfato dipotassico ($\text{K}_2\text{HPO}_4 \times n\text{H}_2\text{O}$; $n = 0, 3$ o 6)	Fosforo totale Potassio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.16	Fosfato di calcio e di sodio	Fosfato di calcio e di sodio (CaNaPO_4)	Fosforo totale Calcio Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.17	Fosfato monoammonico; [diidrogenoortofosfato di ammonio]	Fosfato monoammonico ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$)	Azoto totale Fosforo totale P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.18	Fosfato diammonico; [idrogenoortofosfato di diammonio]	Fosfato diammonico ($(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$)	Azoto totale Fosforo totale P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.19	Tripolifosfato di sodio; [trifosfato pentasodico]	Tripolifosfato di sodio ($\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10} \times n\text{H}_2\text{O}$; $n = 0$ o 6)	Fosforo totale Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.20	Fosfato di magnesio e di sodio	Fosfato di magnesio e di sodio (MgNaPO_4)	Fosforo totale Magnesio Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.21	Ipofosfito di magnesio	Ipofosfito di magnesio (Mg $(\text{H}_2\text{PO}_2)_2 \times 6\text{H}_2\text{O}$)	Magnesio Fosforo totale P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.22	Farina di ossa degelatinizzate	Ossa sgrassate, degelatinizzate, sterilizzate e macinate.	Fosforo totale Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.3.23	Ceneri di ossa	Residui minerali dell'incenerimento, della combustione o della gassificazione di sottoprodotti di origine animale.	Fosforo totale Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.3.24	Polifosfato di calcio	Miscela eterogenea di sali di calcio degli acidi polifosforici condensati aventi la formula generale $H_{(n+2)}P_nO_{(3n+1)}$ in cui "n" è ≥ 2	Fosforo totale Calcio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.25	Di-idrogenodifosfato di calcio	Diidrogenopirofosfato monocalcico ($CaH_2P_2O_7$)	Fosforo totale Calcio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.26	Pirofosfato acido di magnesio	Pirofosfato acido di magnesio ($MgH_2P_2O_7$). Ottenuto da acido fosforico purificato e idrossido di magnesio purificato o ossido di magnesio, mediante evaporazione di acqua e condensazione dell'ortofosfato in difosfato.	Fosforo totale Magnesio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.27	Diidrogenodifosfato di disodio	Diidrogenodifosfato di disodio ($Na_2H_2P_2O_7$).	Fosforo totale Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.28	Difosfato trisodico	Monoidrogenodifosfato trisodico (anidro: $Na_3HP_2O_7$; monoidrato: $Na_3HP_2O_7 \times nH_2O$; n = 0, 1 o 9)	Fosforo totale Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.29	Polifosfato di sodio; [esametafosfato di sodio]	Miscela eterogenea di sali di sodio degli acidi polifosforici lineari condensati aventi la formula generale $H_{(n+2)}P_nO_{(3n+1)}$ in cui "n" è ≥ 2 .	Fosforo totale Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.30	Fosfato di tripotassio	Monofosfato di tripotassio ($K_3PO_4 \times nH_2O$; n = 0, 1, 3, 7 o 9)	Fosforo totale Potassio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.31	Difosfato di tetrapotassio	Pirofosfato di tetrapotassio ($K_4P_2O_7 \times nH_2O$; n = 0, 1 o 3)	Fosforo totale Potassio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.32	Trifosfato di pentapotassio	Tripolifosfato di pentapotassio ($K_5P_3O_{10}$)	Fosforo totale Potassio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.33	Polifosfato di potassio	Miscela eterogenea di sali di potassio degli acidi polifosforici lineari condensati aventi la formula generale $H_{(n+2)}P_nO_{(3n+1)}$ in cui "n" è ≥ 2 .	Fosforo totale Potassio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.34	Polifosfato di sodio e calcio	Polifosfato di sodio e calcio	Fosforo totale Sodio Calcio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.4.1	Cloruro di sodio ⁽²⁴⁾	Cloruro di sodio (NaCl) o prodotto ottenuto per cristallizzazione evaporativa della salamoia (saturata o desaturata nel corso di un altro processo) (sale sotto vuoto) o per evaporazione di acqua marina (sale marino) o per macinazione di salgemma.	Sodio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.4.2	Bicarbonato di sodio [idrogenocarbonato di sodio]	Bicarbonato di sodio (NaHCO ₃)	Sodio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.4.3	(Bi)carbonato di sodio/ammonio [(idrogeno) carbonato di sodio/ammonio]	Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di carbonato di sodio e di bicarbonato di sodio, con tracce di bicarbonato di ammonio (max. 5 % di bicarbonato di ammonio).	Sodio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.4.4	Carbonato di sodio	Carbonato di sodio (Na ₂ CO ₃)	Sodio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.4.5	Sesquicarbonato di sodio [idrogenodicarbonato di trisodio]	Sesquicarbonato di sodio (Na ₃ H(CO ₃) ₂)	Sodio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.4.6	Solfato di sodio	Solfato di sodio (Na ₂ SO ₄) Può contenere fino allo 0,3 % di metionina.	Sodio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.4.7	Sali di sodio di acidi organici ⁽²⁶⁾ ⁽³¹⁾	Sali di sodio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio ⁽²⁷⁾ .	Sodio Acido organico
11.4.8	Gluconato di sodio	Sale di sodio dell'acido gluconico espresso generalmente con la formula Na(C ₆ H ₁₁ O ₇) e sue forme idrate.	Sodio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.5.1	Cloruro di potassio	Cloruro di potassio (KCl) o prodotto ottenuto dall'evaporazione di acqua marina o dalla macinazione di fonti naturali di cloruro di potassio.	Potassio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.5.2	Solfato di potassio	Solfato di potassio (K ₂ SO ₄)	Potassio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.5.3	Carbonato di potassio	Carbonato di potassio (K ₂ CO ₃)	Potassio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.5.4	Bicarbonato di potassio [idrogenocarbonato di potassio]	Bicarbonato di potassio (KHCO ₃)	Potassio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.5.5	Sali di potassio di acidi organici ⁽²⁶⁾ ⁽³²⁾	Sali di potassio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio ⁽²⁷⁾ .	Potassio Acido organico

11.5.6	Pidolato di potassio	Potassio L-pidolato ($C_5H_6KNO_3$). Può contenere fino al 5 % di acido glutammico.	Potassio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.6.1	Fiore di zolfo	Polvere ottenuta dal deposito naturale del minerale. Prodotto ottenuto anche dalla raffinazione del petrolio, come praticata dai produttori di zolfo.	Zolfo
11.7.1	Attapulgite	Minerale naturale contenente magnesio, alluminio e silicio.	Magnesio
11.7.2	Quarzo	Minerale naturale ottenuto macinando materiali contenenti quarzo. Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.	
11.7.3	Cristobalite	Diossido di silicio (SiO_2) ottenuto dalla ricristallizzazione del quarzo. Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.	
11.8.1	Solfato di ammonio	Solfato di ammonio ($(NH_4)_2SO_4$) ottenuto per sintesi chimica. Può essere presentato sotto forma di soluzione acquosa.	Azoto Zolfo
11.8.3	Sali di ammonio di acidi organici ⁽²⁶⁾	Sali di ammonio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio ⁽²⁷⁾ .	Azoto Acido organico
11.8.4	Lattato di ammonio ⁽²⁵⁾	Lattato di ammonio ($CH_3CHOHCOONH_4$). Comprende il lattato di ammonio, prodotto per fermentazione con <i>Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus</i> , <i>Lactococcus lactis ssp.</i> , <i>Leuconostoc mesenteroides</i> , <i>Streptococcus thermophilus</i> , <i>Lactobacillus spp.</i> , o <i>Bifidobacterium spp.</i> ; contiene almeno il 7 % di azoto. Può contenere fino al 2 % di fosforo, fino al 2 % di potassio, fino allo 0,7 % di magnesio, fino al 2 % di sodio, fino al 2 % di solfati, fino allo 0,5 % di cloruri, fino al 5 % di zuccheri e fino allo 0,1 % di silicone antischiuma.	Azoto Ceneri grezze Potassio, se > 1,5 % Magnesio, se > 1,5 % Sodio, se > 1,5 %
11.8.5	Acetato di ammonio ⁽²⁵⁾	Soluzione acquosa di acetato di ammonio (CH_3COONH_4) contenente almeno il 55 % di acetato di ammonio.	Azoto
11.9.1	Sabbia di selce (per ventriglio)	Prodotto ottenuto dalla frantumazione di minerali naturali sotto forma di ghiaia.	Dimensioni delle particelle
11.9.2	Pietra rossa (per ventriglio)	Prodotto ottenuto dalla frantumazione e macinazione di prodotti derivanti dalla combustione di argilla.	Dimensioni delle particelle Tenore di umidità, se > 2 %

⁽²⁴⁾ La natura della fonte può essere indicata aggiungendola alla denominazione o può anche sostituirla.

⁽²⁵⁾ Può essere immesso sul mercato e utilizzato fino al 30 maggio 2028 in conformità all'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1104.

⁽²⁶⁾ La denominazione deve essere modificata o integrata per specificare gli acidi grassi e/o organici, a seconda dei casi.

⁽²⁷⁾ Ciò non impedisce che determinati sali di acidi organici siano classificati come additivi per mangimi.

(²⁸) La denominazione deve essere integrata dall'indicazione dell'amminoacido o della fonte di amminoacidi utilizzati.

(²⁹) Nella denominazione si può indicare il processo di fabbricazione.

(³⁰) La denominazione deve essere integrata, se del caso, dall'espressione "da ossa".

(³¹) I citrati di sodio possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 30 maggio 2028 in conformità all'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1104.

(³²) I citrati di potassio possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 30 maggio 2028 in conformità all'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1104.

12. Prodotti e coprodotti ottenuti dalla fermentazione tramite microrganismi

Le materie prime per mangimi il cui numero inizia con "12.1" sono prodotti di fermentazione ottenuti da microrganismi interi o loro parti. Le materie prime per mangimi il cui numero inizia con "12.2" sono coprodotti di fermentazione costituiti principalmente da biomassa microbica, mentre quelle il cui numero inizia con "12.3" sono altri coprodotti di fermentazione.

Le materie prime per mangimi il cui numero inizia con "12.1" o "12.2" possono contenere fino allo 0,3 % di agenti antischiumogeni, fino all'1,5 % di agenti schiarenti/coadiuvanti di filtrazione e fino al 2,9 % di acido propionico. Le materie prime per mangimi il cui numero inizia con "12.3" possono contenere fino allo 0,6 % di agenti antischiumogeni, fino allo 0,5 % di agenti anticalcare e fino allo 0,2 % di solfiti.

Tutti i microrganismi (comprese le spore germinabili) utilizzati per la fermentazione devono essere inattivati, con conseguente assenza di microrganismi vitali nelle materie prime per mangimi.

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo che sono prodotte a partire da microrganismi geneticamente modificati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.

Numero	Denominazione (¹)	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
12.1.5	Lieviti inattivati [lieviti di birra, inattivati, a seconda dei casi]	Lieviti interi (³³) e loro parti (³⁴) ottenuti da <i>Saccharomyces bayanus</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Saccharomyces pastorianus</i> , <i>Saccharomyces carlsbergensis</i> , <i>Kluyveromyces lactis</i> , <i>Kluyveromyces marxianus</i> , <i>Metschnikowia pulcherrima</i> , <i>Metschnikowia fructicola</i> , <i>Torulasporea delbrueckii</i> , <i>Cyberlindnera jadinii</i> (³⁵), <i>Saccharomyces ludwigii</i> , <i>Wickerhamomyces anomalus</i> , <i>Debaryomyces hansenii</i> , <i>Pichia guilliermondii</i> , <i>Yarrowia lipolytica</i> o <i>Brettanomyces</i> ssp. su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio per lo più di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali.	Tenore di umidità, se < 75 % oppure > 97 % Con tenore di umidità < 75 %: Proteina grezza Acido propionico se > 0,5 %
12.1.9	Proteine monocellulari ottenute da funghi (³⁶)	Prodotto di fermentazione ottenuto dalla coltura di <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Paecilomyces varioti</i> o <i>Trichoderma viride</i> su substrati per lo più di origine vegetale, quali melasso, sciroppi di zucchero, alcoli, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico, zucchero, fibre vegetali idrolizzate e nutrienti della fermentazione quali ammoniaca o sali minerali.	Proteina grezza Ceneri grezze Acido propionico se > 0,5 %
12.1.10	Prodotto ottenuto da <i>Bacillus subtilis</i> ricco in proteine	Prodotto di fermentazione ottenuto dalla coltura di <i>Bacillus subtilis</i> su substrati per lo più di origine vegetale, quali melasso, sciroppi di zucchero, alcoli, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico, zucchero, fibre vegetali idrolizzate e nutrienti della fermentazione quali ammoniaca o sali minerali.	Proteina grezza Ceneri grezze Acido propionico se > 0,5 %

12.1.12	Prodotti del lievito	Tutti i lieviti ⁽³²⁾ e loro parti ⁽³³⁾ ottenuti spezzando e/o frazionando cellule di lieviti di <i>Saccharomyces bayanus</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Saccharomyces pastorianus</i> , <i>Saccharomyces carlsbergensis</i> , <i>Kluyveromyces lactis</i> , <i>Kluyveromyces marxianus</i> , <i>Metschnikowia pulcherrima</i> , <i>Metschnikowia fructicola</i> , <i>Torulaspora delbrueckii</i> , <i>Cyberlindnera jadinii</i> ⁽³⁴⁾ , <i>Saccharomycodes ludwigii</i> , <i>Wickerhamomyces anomalus</i> , <i>Debaryomyces hansenii</i> , <i>Pichia guilliermondii</i> , <i>Yarrowia lipolytica</i> o <i>Brettanomyces</i> ssp. su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio per lo più di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali.	Tenore di umidità, se < 75 % oppure > 97 %
12.1.13	Proteine monocellulari ottenute da batteri ⁽³⁶⁾	Prodotti proteici ottenuti dalla fermentazione con batteri su un substrato/terreno di coltura costituito da metanolo (fermentato con <i>Methylophilus methylotrophus</i>) o gas naturale (fermentato con <i>Methylococcus capsulatus</i> , <i>Alcaligenes acidovorans</i> , <i>Aneurinibacillus danicus</i> (noto in precedenza come <i>Bacillus brevis</i>) e/o <i>Bacillus firmus</i>) come fonte di carbonio, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali.	Proteina grezza Ceneri grezze
12.1.14	Batteri inattivati e loro parti ⁽³⁶⁾	Batteri interi o loro parti ⁽³³⁾ ottenuti da <i>Bifidobacterium</i> spp., <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus delbrueckii</i> ssp. <i>bulgaricus</i> , <i>Lacticaseibacillus casei</i> , <i>Limosilactobacillus fermentum</i> (noto in precedenza come <i>Lactobacillus fermentum</i>), <i>Lacticaseibacillus paracasei</i> (noto in precedenza come <i>Lactobacillus paracasei</i>), <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (noto in precedenza come <i>Lactobacillus plantarum</i>), <i>Limosilactobacillus reuteri</i> (noto in precedenza come <i>Lactobacillus reuteri</i>), <i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> (noto in precedenza come <i>Lactobacillus rhamnosus</i>), <i>Lactobacillus helveticus</i> o <i>Streptococcus thermophilus</i> o altre specie di batteri autorizzati come additivi per mangimi fermentati su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio per lo più di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali.	Ceneri grezze
12.2.8	Biomassa batterica ricca in proteine ⁽³⁶⁾	Coproducti ricchi in proteine ottenuti dalla produzione di amminoacidi, vitamine, acidi organici, enzimi e/o loro sali per fermentazione con <i>Bacillus coagulans</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus velezensis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus smithii</i> , <i>Corynebacterium casei</i> , <i>Corynebacterium glutamicum</i> , <i>Corynebacterium melassecola</i> , <i>Ensifer adhaerens</i> , <i>Enterococcus faecium</i> , <i>Escherichia coli</i> K12 o <i>Lactobacillaceae</i> su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio per lo più di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali. Il prodotto può essere idrolizzato.	Proteina grezza Ceneri grezze

12.2.9	Biomassa fungina ⁽³⁶⁾	Coprodotti ricchi in proteine ottenuti dalla produzione di prodotti quali enzimi, vitamine e/o acidi organici per fermentazione con <i>Ashbya gossypii</i> , <i>Aspergillus niger</i> , <i>Aspergillus tubingensis</i> , <i>Aspergillus sojae</i> , <i>Neurospora intermedia</i> , <i>Neurospora tetrasperma</i> , <i>Trichoderma viride</i> , <i>Trichoderma longibrachiatum</i> o <i>Trichoderma reesei</i> su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio per lo più di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali.	Proteina grezza Ceneri grezze
12.3.1	Vinacce [solubili di melasso condensato]	Coprodotti derivati dalla trasformazione industriale di mosti (d'uva e di malto), ricavati da processi di fermentazione microbica come produzione di alcoli, acidi organici o lieviti. Sono costituiti dalla frazione di liquido/pasta che si ottiene dalla separazione della fermentazione dei mosti. Possono comprendere anche cellule morte dei microorganismi di fermentazione utilizzati e/o loro parti ⁽³³⁾ .	Proteina grezza Substrato ed indicazione dei processi di produzione a seconda dei casi
12.3.2	Coprodotti della produzione di (sali di) amminoacidi ⁽³⁶⁾	Coprodotti della produzione di amminoacidi e loro sali mediante fermentazione con <i>Escherichia coli</i> K12, <i>Corynebacterium casei</i> , <i>Corynebacterium glutamicum</i> o <i>Corynebacterium melassecola</i> su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio per lo più di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali.	Proteina grezza Ceneri grezze
12.3.3	Coprodotti della produzione di enzimi ⁽³⁶⁾	Coprodotti della produzione di enzimi mediante fermentazione con <i>Aspergillus niger</i> , <i>Aspergillus tubingensis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Aspergillus sojae</i> , <i>Neurospora intermedia</i> , <i>Trichoderma longibrachiatum</i> , <i>Trichoderma viride</i> o <i>Trichoderma reesei</i> su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali.	Proteina grezza Ceneri grezze
12.3.4	Prodotto batterico ricco in poliidrossibutirrato	Prodotto contenente 3-idrossibutirrato e 3-idrossivalerato, ottenuto mediante fermentazione con <i>Cupriavidus necator</i> e farine proteiche batteriche non vitali rimanenti dalla produzione delle colture batteriche e di fermentazione.	Butirrato
12.3.5	Prodotto batterico ricco in lattato di ammonio ⁽³⁶⁾	Prodotto ricco in lattato di ammonio ($\text{CH}_3\text{CHOHCOONH}_4$) ottenuto mediante fermentazione con <i>Lactobacillus delbrueckii</i> ssp. <i>bulgaricus</i> e altri <i>Lactobacillaceae</i> , <i>Lactococcus lactis</i> , <i>Leuconostoc mesenteroides</i> , <i>Streptococcus thermophiles</i> o <i>Bifidobacterium</i> spp., contenente almeno il 5,6 % di azoto.	Azoto Ceneri grezze Potassio, se > 1,5 % Magnesio, se > 1,5 % Sodio, se > 1,5 %

12.3.6	Coprodotto della produzione di gluconedeltalattone, ricco in acido gluconico ⁽³⁶⁾	Coprodotto liquido della cristallizzazione del gluconedeltalattone alimentare ottenuto per fermentazione con <i>Gluconobacter oxydans</i> o <i>Aspergillus niger</i> . Contiene almeno il 50 % di acido gluconico.	Acido gluconico
--------	---	--	-----------------

⁽³³⁾ La denominazione dei ceppi di lievito utilizzata può discostarsi dalla tassonomia scientifica. Potrebbero quindi essere usati anche sinonimi dei ceppi di lievito elencati.

⁽³⁴⁾ Per parti si intendono le frazioni solubili e insolubili del microrganismo, comprese quelle della membrana o della parte interna della cellula.

⁽³⁵⁾ Da non coltivare su n-alcani [allegato III del regolamento (UE) n. 767/2009, come modificato].

⁽³⁶⁾ Le specie di microrganismi devono essere indicate con il nome della materia prima per mangimi e può essere aggiunto il termine "inattivato" (ossia "denominazione come figurante nel catalogo" + "denominazione della specie"; ad es. i) "proteine monocellulari ottenute da *Methylococcus capsulatus*", ii) "*Lactobacillus acidophilus* inattivato").

13. Varie

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo che contengono sottoprodotti di origine animale devono rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011 e possono essere soggette a restrizioni d'uso a norma del regolamento (CE) n. 999/2001.

Numero	Denominazione ⁽¹⁾	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
13.1.1	Prodotti dell'industria del pane e della pasta alimentare	Prodotti ottenuti durante e a seguito della fabbricazione di pane, biscotti, cialde o pasta alimentare.	Amido Zuccheri totali, espressi in saccarosio Grassi grezzi, se > 5 %
13.1.2	Prodotti dell'industria pasticceria	Prodotti ottenuti durante e a seguito della fabbricazione di pasticceria e torte.	Amido Zuccheri totali, espressi in saccarosio Grassi grezzi, se > 5 %
13.1.3	Prodotti della fabbricazione di cereali da colazione	Sostanze o prodotti destinati al consumo umano, o per i quali è ragionevole pensare che siano destinati al consumo umano, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata.	Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza Oli/grassi grezzi, se > 10 % Amido, se > 30 % Zuccheri totali, espressi in saccarosio, se > 10 %
13.1.4	Prodotti dell'industria dolciaria	Prodotti ottenuti durante e a seguito della fabbricazione di dolci, compresi i prodotti a base di cioccolato.	Amido Grassi grezzi, se > 5 % Zuccheri totali, espressi in saccarosio
13.1.5	Prodotti dell'industria gelatiera	Prodotti ottenuti durante la produzione di gelato.	Amido Zuccheri totali, espressi in saccarosio Grassi grezzi
13.1.6	Prodotti e coprodotti della trasformazione di frutta e verdura fresca ⁽¹⁷⁾	Prodotti ottenuti dalla trasformazione di frutta e verdura fresca (compresi la buccia, pezzi interi di frutta/verdura e miscele di tali prodotti). Possono essere stati congelati.	Amido Fibra grezza Grassi grezzi, se > 5 % Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 %

13.1.7	Prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali ⁽¹⁷⁾	Prodotti ottenuti dal congelamento o dall'essiccazione di piante ⁽¹⁵⁾ intere o loro parti.	Fibra grezza
13.1.8	Prodotti ottenuti dalla lavorazione di spezie e condimenti ⁽¹⁷⁾	Prodotti ottenuti dal congelamento o dall'essiccazione di spezie e condimenti o loro parti.	Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza Oli/grassi grezzi, se > 10 % Amido, se > 30 % Zuccheri totali, espressi in saccarosio, se > 10 %
13.1.9	Prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe ⁽¹⁷⁾	Prodotti ottenuti per frantumazione, macinazione, congelamento o essiccazione di erbe intere o loro parti.	Fibra grezza
13.1.10	Prodotti ottenuti dall'industria di trasformazione delle patate	Prodotti ottenuti dalla trasformazione delle patate. Possono essere stati congelati.	Amido Fibra grezza Grassi grezzi, se > 5 % Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 %
13.1.11	Prodotti e coprodotti della fabbricazione di salse	Sostanze derivanti dalla produzione di salse destinate al consumo umano, o per le quali è ragionevole pensare che siano destinate al consumo umano, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata.	Grassi grezzi
13.1.12	Prodotti e coprodotti dell'industria degli snack	Prodotti e coprodotti dell'industria degli snack ottenuti durante e a seguito della produzione di snack salati — patatine, snack a base di patate e/o cereali (direttamente estrusi, a base di impasto e pellettati) e frutti a guscio.	Grassi grezzi
13.1.13	Prodotti dell'industria degli alimenti pronti	Prodotti ottenuti durante la produzione di alimenti pronti ⁽³⁷⁾ .	Grassi grezzi, se > 5 %
13.1.14	Coprodotti vegetali della produzione di alcolici	Prodotti solidi ottenuti da vegetali (compresi bacche e semi quali l'anice) derivanti dalla macerazione di detti vegetali in una soluzione alcolica o in seguito a evaporazione/distillazione, o entrambe, durante l'elaborazione degli aromi per la produzione degli alcolici. È necessario distillare questi prodotti per eliminare il residuo alcolico.	Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza Oli/grassi grezzi, se > 10 %
13.1.15	Birra ad uso mangimistico	Prodotto del processo di fabbricazione della birra che non può essere commercializzato come bevanda per uso umano.	Contenuto alcolico Tenore di umidità, se < 75 %
13.1.16	Bibite dolci aromatizzate	Prodotti dell'industria delle bibite analcoliche ottenuti dalla produzione di bibite analcoliche dolci aromatizzate o bibite analcoliche dolci aromatizzate sfuse non commercializzabili.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 30 %

13.1.17	Sciroppi di frutta	Prodotti dell'industria degli sciroppi di frutta ottenuti dalla fabbricazione di sciroppi di frutta destinati al consumo umano	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 30 %
13.1.18	Sciroppi dolci aromatizzati	Prodotti dell'industria degli sciroppi dolci aromatizzati ottenuti dalla produzione di sciroppi o di sciroppi sfusi non commercializzabili.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 30 %
13.1.19	Oli vegetali esausti provenienti da impianti di produzione di alimenti	Oli vegetali che sono stati utilizzati dagli operatori del settore alimentare conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 per la cottura e che non sono stati a contatto con carne, grassi animali, pesce o animali acquatici.	Tenore di umidità, se > 1 %
13.2.1	Zucchero caramellato	Prodotto ottenuto per riscaldamento controllato di zucchero di qualsiasi tipo.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio
13.2.2	Destrosio	Destrosio ottenuto in seguito all'idrolisi dell'amido, costituito da glucosio purificato e cristallizzato, con o senza acqua di cristallizzazione.	
13.2.3	Fruttosio	Fruttosio come polvere cristallina purificata. Si ottiene dal glucosio in sciroppo di glucosio mediante l'impiego di glucosio-isomerasi e dall'inversione del saccarosio.	
13.2.4	Sciroppo di glucosio	Lo sciroppo di glucosio è una soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi alimentari ottenuta mediante idrolisi dell'amido.	Tenore di umidità, se > 30 %
13.2.5	Melasso di glucosio	Prodotto ricavato durante il processo di raffinazione degli sciroppi di glucosio.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio
13.2.6	Xilosio	Zucchero estratto dal legno.	
13.2.7	Lattulosio	Disaccaride semi-sintetico (4-O-D-galattopiranosil-D-fruttosio) ottenuto dal lattosio per isomerizzazione del glucosio in fruttosio. Presente nel latte e nei prodotti lattiero-caseari trattati termicamente.	
13.2.8	Glucosamina (Chitosamina) ⁽³⁸⁾	Aminozucchero (monosaccaride) facente parte della struttura dei polisaccaridi chitosano e chitina. Ottenuto dall'idrolisi di esoscheletri di crostacei e di altri artropodi o dalla fermentazione di un cereale come il granturco o il frumento.	Sodio o potassio, se del caso
13.2.9	Xilo-oligosaccaride	Catene di molecole di xilosio connesse da legami β 1-4 con un grado di polimerizzazione compreso tra 2 e 10 e prodotte dall'idrolisi enzimatica di varie materie prime ricche di emicellulosa.	Tenore di umidità, se > 5 %
13.2.10	Gluco-oligosaccaride	Prodotto ottenuto per fermentazione o idrolisi e/o trattamento termico fisico di polimeri di glucosio, glucosio, saccarosio e maltosio.	Tenore di umidità, se > 28 %

13.2.11	Fruttoligosaccaridi	Prodotto ottenuto dallo zucchero di barbabietola o di canna da zucchero mediante un processo enzimatico o dal trattamento fisico di erba da pascolo fresca coltivata.	Tenore di umidità, se > 28 %
13.2.12	Trealosio	Disaccaride non riducente consistente in due frazioni di glucosio collegate da un legame glucosidico α -1,1. È prodotto a partire da amido liquidificato a seguito di un procedimento enzimatico pluristadio.	Trealosio, se < 98,0% (su base anidra) Tenore di umidità, se > 11,0 %
13.3.1	Amido ⁽³⁹⁾	Amido	Amido
13.3.2	Amido ⁽³⁹⁾ , pregelatinizzato	Prodotto costituito da amido gonfiato mediante trattamento termico.	Amido
13.3.3	Miscela di amidi ⁽³⁹⁾	Prodotto costituito da amido alimentare naturale e/o modificato ottenuto da diverse fonti botaniche.	Amido
13.3.4	Panella di idrolisati di amido ⁽³⁹⁾	Prodotto della filtrazione del liquido dell'idrolisi dell'amido, consistente in proteine, amido, polisaccaridi, sostanze grasse e coadiuvanti di filtrazione (p.es. terra di diatomee, fibra legnosa).	Tenore di umidità, se < 25 % oppure > 45 % Con tenore di umidità < 25 %: — Grassi grezzi — Proteina grezza
13.3.5	Destrina	La destrina è amido idrolizzato parzialmente acido.	
13.3.6	Maltodestrina	La maltodestrina è amido parzialmente idrolizzato.	
13.4.1	Polidestrosio	Struttura di polimero di glucosio caratterizzato da reticolazione casuale prodotto mediante la polimerizzazione termica del D-glucosio.	
13.5.1	Polioli ⁽⁴⁰⁾	Prodotto ottenuto per idrogenazione o fermentazione e composto da mono-, di- o oligosaccaridi o polisaccaridi ridotti.	
13.5.2	Isomalto	Alcole di zucchero ottenuto dal saccarosio in seguito a conversione enzimatica e idrogenazione.	
13.5.3	Mannitolo ⁽²⁵⁾	Prodotto ottenuto per idrogenazione o fermentazione e composto da glucosio e/o fruttosio ridotti.	
13.5.4	Xilitolo ⁽²⁵⁾	Prodotto ottenuto per idrogenazione e fermentazione dello xilosio.	
13.5.5	Sorbitolo ⁽²⁵⁾	Prodotto ottenuto per idrogenazione del glucosio.	
13.6.1	Oli acidi di raffinazione chimica ⁽⁴¹⁾	Prodotto ottenuto durante la deacidificazione di oli e grassi di origine vegetale o animale mediante alcali, seguita da acidulazione con successiva separazione della fase acquosa, che contiene acidi grassi liberi, oli o grassi e componenti naturali di semi, frutti o tessuti animali come mono- e digliceridi, lecitina grezza e fibre.	Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 1 %
13.6.2	Acidi grassi esterificati con glicerolo ⁽²⁶⁾	Gliceridi ottenuti per esterificazione di acidi grassi con glicerolo. Possono contenere fino a 50 ppm di nichel da idrogenazione.	Tenore di umidità, se > 1 % Grassi grezzi Nichel se > 20 ppm

13.6.3	Mono-, di- e trigliceridi di acidi grassi ⁽²⁶⁾	Prodotto costituito da massa di reazione di mono-, di- e triesteri del glicerolo con acidi grassi. Possono contenere piccole quantità di acidi grassi liberi e fino al 7 % di glicerolo. Possono contenere fino a 50 ppm di nichel da idrogenazione.	Grassi grezzi Nichel se > 20 ppm
13.6.4	Sali di acidi grassi ⁽²⁶⁾	Prodotto ottenuto mediante reazione degli acidi grassi con almeno quattro atomi di carbonio con idrossidi, ossidi o sali di calcio, magnesio, sodio o potassio. Possono contenere fino a 50 ppm di nichel da idrogenazione.	Grassi grezzi (dopo l'idrolisi) Tenore di umidità Ca o Na o K o Mg (a seconda dei casi) Nichel se > 20 ppm
13.6.5	Distillati di acidi grassi al termine di una raffinazione fisica ⁽³⁹⁾	Prodotto ottenuto durante la deacidificazione di oli e grassi di origine vegetale o animale mediante distillazione, che contiene acidi grassi liberi, oli o grassi e componenti naturali di semi, frutti o tessuti animali come mono- e digliceridi, steroli e tocoferoli.	Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 1 %
13.6.6	Acidi grassi grezzi ⁽³⁹⁾ ⁽⁴²⁾	Prodotto ottenuto per fermentazione di materia organica, per interesterificazione enzimatica di oli o frazionamento di oli/grassi. Per definizione è costituito da acidi grassi grezzi C ₄ -C ₂₄ , alifatici, lineari, monocarbosilici, saturi e insaturi. Può contenere fino a 50 ppm di nichel se è stato sottoposto a idrogenazione.	Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 1 % Nichel se > 20 ppm
13.6.7	Acidi grassi puri distillati ⁽³⁹⁾ , ⁽⁴⁰⁾	Prodotto ottenuto per distillazione di acidi grassi grezzi ottenuti per fermentazione di materia organica, per interesterificazione enzimatica di oli o per frazionamento di oli/grassi, con eventuale idrogenazione. Per definizione è costituito da acidi grassi puri distillati C ₄ -C ₂₄ , alifatici, lineari, monocarbosilici, saturi e insaturi. Può contenere fino a 50 ppm di nichel se è stato sottoposto a idrogenazione.	Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 1 % Nichel se > 20 ppm
13.6.8	Paste di saponificazione ⁽³⁹⁾	Prodotto ottenuto durante la deacidificazione di oli e grassi di origine vegetale mediante soluzioni acquose di idrossido di calcio, magnesio, sodio o potassio, che contiene sali di acidi grassi, oli o grassi e componenti naturali di semi, frutti o tessuti animali come mono- e digliceridi, lecitina grezza e fibre.	Tenore di umidità, se < 40 e > 50 % Ca o Na o K o Mg, a seconda dei casi
13.6.9	Mono- e digliceridi di acidi grassi esterificati con acidi organici ⁽²⁶⁾	Mono- e digliceridi degli acidi grassi contenenti almeno quattro atomi di carbonio esterificati con acidi organici.	Grassi grezzi

13.6.10	Esteri di saccarosio degli acidi grassi ⁽²⁶⁾	Esteri di saccarosio e di acidi grassi.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Grassi grezzi
13.6.11	Sucrogliceridi di acidi grassi ⁽²⁶⁾	Miscela di esteri di saccarosio e di mono e digliceridi di acidi grassi.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Grassi grezzi
13.6.12	Palmitoilglucosamina	Composto organico di lipidi presente nelle radici di numerose piante e in particolare nella maggior parte delle leguminose. La palmitoilglucosamina ($C_{22}H_{43}NO_6$) è prodotta per acilazione della d-glucosamina con l'acido palmitico. Può contenere fino allo 0,5 % di acetone.	Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 2 %
13.6.13	Sale di lattilati di acidi grassi	Esteri non-gliceride di acidi grassi. Il prodotto può essere un sale di calcio, magnesio, sodio o potassio di acidi grassi esterificati con acido lattico. Può contenere sali di acidi grassi liberi e acido lattico.	Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 1 % Nichel, se > 20 ppm Ca o Na o K o Mg, a seconda dei casi
13.6.14	Palmitoiletanolamide	Composto organico di lipidi presente nella lecitina di soia, nelle uova e in altre fonti di mangimi. La palmitoiletanolamide ($C_{18}H_{37}NO_2$) è prodotta per sintesi dalla reazione dell'acido palmitico con etanolamina.	Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 2 %
13.8.1	Glicerina, grezza [glicerolo, grezzo]	Coprodotti ottenuti: — attraverso il procedimento oleochimico del frazionamento degli oli/grassi per ottenere acidi grassi e acqua dolce, seguito dalla concentrazione dell'acqua dolce per ottenere glicerolo grezzo o attraverso la transesterificazione (il prodotto può contenere fino allo 0,5 % di metanolo) degli oli/grassi naturali per ottenere esteri metilici degli acidi grassi e acqua dolce, seguita dalla concentrazione dell'acqua dolce per ottenere glicerolo grezzo; — attraverso la produzione di biodiesel (esteri metilici o etilici degli acidi grassi), mediante transesterificazione di oli e grassi di origine vegetale ed animale non specificata. Sali minerali e organici possono rimanere nella glicerina (fino al 7,5 %). Può contenere fino allo 0,5 % di metanolo e fino al 4 % di materia organica non glicerolo (MONG) che comprende esteri metilici degli acidi grassi, esteri etilici degli acidi grassi, acidi grassi liberi e gliceridi; — attraverso la saponificazione degli oli/grassi di origine vegetale o animale, di solito con alcali/terre alcaline, per ottenere saponi. Può contenere fino a 50 ppm di nichel da idrogenazione.	Glicerolo Potassio se > 1,5 % Sodio se > 1,5 % Nichel se > 20 ppm

13.8.2	Glicerina [glicerolo]	<p>Prodotto ottenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> — attraverso il processo oleochimico a) del frazionamento degli oli/grassi seguito dalla concentrazione delle acque dolci e dalla raffinazione per distillazione (v. parte B, Glossario dei processi, punto 20) o da un processo di scambio di ioni; b) della transesterificazione degli oli/grassi naturali per ottenere esteri metilici degli acidi grassi e acqua dolce grezza, seguita dalla concentrazione dell'acqua dolce per ottenere glicerolo grezzo e da una raffinazione per distillazione o da un processo di scambio di ioni; — attraverso la produzione di biodiesel (esteri metilici o etilici degli acidi grassi), mediante transesterificazione di oli e grassi di origine vegetale ed animale non specificata, seguita da raffinazione della glicerina. Tenore minimo di glicerolo: 99 % della sostanza secca; — attraverso la saponificazione degli oli/grassi di origine vegetale o animale, di solito con alcali/terre alcaline, per ottenere saponi, seguita dalla raffinazione del glicerolo grezzo e da distillazione. <p>Può contenere fino a 50 ppm di nichel da idrogenazione.</p>	Glicerolo se < 99 % della materia secca Sodio se > 0,1 % Potassio se > 0,1 % Nichel se > 20 ppm
13.9.1	Metil sulfonil metano	Composto organico dello zolfo ((CH ₃) ₂ SO ₂) ottenuto per sintesi chimica, identico alla fonte naturalmente presente nelle piante.	Zolfo
13.10.1	Torba	Prodotto ottenuto dalla decomposizione naturale delle piante (soprattutto lo sfagno) in ambiente anaerobico ed oligotrofico.	Fibra grezza
13.10.2	Leonardite	Il prodotto è un complesso minerale naturale di idrocarburi fenolici, noto anche come "umato", che proviene dalla decomposizione di materia organica nel corso di milioni di anni.	Fibra grezza
13.11.1	Glicole propilenico; [1,2-propanediolo]; [propano-1,2-diolo]	Composto organico (diolo o alcol a doppio legame) con formula C ₃ H ₈ O ₂ . È un liquido viscoso dal sapore leggermente dolce, igroscopico e miscibile con acqua, acetone e cloroformio. Può contenere fino allo 0,3 % di glicole propilenico.	
13.11.2	Mono-esteri del glicole propilenico e degli acidi grassi ⁽²⁶⁾	Mono-esteri del glicole propilenico e degli acidi grassi, soli o in miscela con diesteri.	Glicole propilenico Grassi grezzi
13.12.1	Acido ialuronico ⁽³⁶⁾	Glucosaminoglicano (polisaccaride) con unità ripetute composte da un aminozucchero (N-acetil-D-glucosamina) e da acido D-glucuronico presente nella pelle, nel liquido sinoviale e nel cordone ombelicale, ottenuto ad esempio da tessuti animali o dalla fermentazione batterica.	Sodio o potassio, se del caso

13.12.2	Solfato di condroitina ⁽³⁶⁾	Prodotto ottenuto per estrazione da tendini, ossa e altri tessuti animali contenenti cartilagine e tessuti connettivi molli o mediante solfatazione della condroitina isolata dalla fermentazione microbica.	Sodio
---------	---	--	-------

⁽³⁷⁾ Quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

⁽³⁸⁾ La denominazione deve essere integrata dall'espressione "da tessuti animali" o "da fermentazione", a seconda dei casi.

⁽³⁹⁾ La denominazione deve essere integrata dall'indicazione dell'origine botanica.

⁽⁴⁰⁾ Ad eccezione del mannitolo, del sorbitolo e dello xilitolo.

⁽⁴¹⁾ La denominazione deve essere integrata dall'indicazione dell'origine botanica o animale, a seconda dei casi.

⁽⁴²⁾ La denominazione delle materie prime per mangimi deve essere integrata, a seconda dei casi, dall'espressione "da frazionamento", "da fermentazione" o "da transesterificazione enzimatica".

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT